

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 115

36° anno

26 aprile 1993

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Sessione 1992/1993

93/C 115/01

Processo verbale della seduta di lunedì 8 marzo 1993

Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Approvazione del processo verbale	1
3. Presentazione di documenti	1
4. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	9
5. Petizioni	10
6. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento)	11
7. Competenza delle commissioni	11
8. Autorizzazione a elaborare relazioni	12
9. Benvenuto	13
10. Ordine dei lavori	13
11. Termini per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione	15
12. Discussioni su problemi d'attualità (argomenti proposti)	16
13. Tempo di parola	16
14. Sistemi di garanzia dei depositi **I (discussione)	17
15. sottrazione di minori (discussione)	17
16. Coloranti per uso alimentare **I (discussione)	17
17. Spedizioni di sostanze radioattive * (discussione)	17
18. Riforma del Fondo sociale europeo (discussione)	17
19. Equa retribuzione (discussione)	18
20. Programma TEMPUS II * (discussione)	18

Prezzo: 48 ECU

(Segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % - Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	21. Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari **II (discussione)	18
	22. Infrastruttura di trasporto * (discussione)	18
	23. Strumenti comunitari di difesa commerciale * (discussione)	18
	24. Importazione di carni bovine * (discussione)	19
	25. Ordine del giorno della prossima seduta	19
	26. Chiusura della sessione	19

Sessione 1993-1994

93/C 115/02

Processo verbale della seduta di martedì 9 marzo 1993

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	21
2. Richieste di revoca dell'immunità parlamentare degli onn. Didò e Iacono	21
3. Presentazione di documenti	21
4. Autorizzazione a elaborare relazioni	22
5. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)	22
6. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza	25
7. Unione europea (discussione)	25
8. Diritti dell'uomo nella Comunità (discussione)	25
9. Diritti dell'uomo nel mondo (discussione)	25
10. Situazione in Cambogia (discussione)	26
TURNO DI VOTAZIONI	
11. Esportazione di beni e tecnologie a duplice uso * (votazione finale)	26
12. sottrazione di minori (votazione)	26

Significato dei simboli utilizzati

- * consultazione semplice (una lettura)
 - **I procedura di cooperazione (prima lettura)
 - **II procedura di cooperazione (seconda lettura)
 - *** parere conforme
- (la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Significato delle sigle utilizzate

- | | |
|------|---|
| ESTE | Commissione per gli affari esteri e la sicurezza |
| AGRI | Commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale |
| BILA | Commissione per i bilanci |
| ECON | Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale |
| ENER | Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia |
| RELA | Commissione per le relazioni economiche |
| GIUR | Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini |
| ASOC | Commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro |

- | | |
|------|--|
| REGI | Commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali |
| TRAS | Commissione per i trasporti e il turismo |
| AMBI | Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori |
| CULT | Commissione per la cultura, l'istruzione, e i mezzi di informazione |
| SVIL | Commissione per lo sviluppo e la cooperazione |
| LIBE | Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni |
| CONT | Commissione per il controllo dei bilanci |
| ISTI | Commissione per gli affari istituzionali |
| REGO | Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità |
| DONN | Commissione per i diritti della donna |
| PETI | Commissione per le petizioni |

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

- | | |
|-----|---|
| SOC | gruppo socialista |
| PPE | gruppo del partito popolare europeo |
| LIB | gruppo liberale e democratico riformatore |
| V | gruppo Verde al Parlamento europeo |
| ADE | gruppo dell'Alleanza democratica europea |
| DR | gruppo tecnico delle destre europee |
| COA | gruppo di coalizione delle sinistre |
| ARC | gruppo Arcobaleno |
| NI | gruppo non iscritti |

4. Benvenuto	67
5. Procedura elettorale uniforme (discussione)	67
6. Processo di pace in Medio oriente (discussione)	68
7. Riarmo in Iran (discussione)	68
8. Strumento finanziario di coesione * (discussione)	69
9. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	69
TURNO DI VOTAZIONI	
10. Protocollo CEE/Siria *** (votazione)	70
11. Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari **II (votazione)	71
12. Esplosivi per uso civile **II (votazione)	71
13. Politica di bilancio per il 1994 (votazione)	71
14. Incenerimento dei rifiuti pericolosi **I (votazione finale)	71
15. Sistemi di garanzia dei depositi **I (votazione)	71
16. Coloranti per uso alimentare **I (votazione)	72
17. Telefonia vocale e ONP **I (votazione)	73
18. Utilizzazione della marcatura CE di conformità **I (votazione)	73
19. Programma legislativo della Commissione per il 1993 (votazione)	73
20. Procedura elettorale uniforme (votazione)	73
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
21. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione)	75
22. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento	76
23. Ordine del giorno della prossima seduta	77

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Protocollo CEE/Siria*** Decisione sulla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (A3-0356/91)	78
2. Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari **II Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (A3-0080/93)	78
3. Esplosivi per uso civile **II Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (A3-0061/93)	82
4. Politica di bilancio per il 1994 a) Risoluzione sugli orientamenti per il bilancio 1994 — Sezione III (Commissione) (A3-0082/93)	83
b) Risoluzione sugli orientamenti di bilancio per il 1994 — Sezione I (Parlamento), Sezione II (Consiglio, allegato — Comitato economico e sociale), Sezione IV (Corte di giustizia), Sezione V (Corte dei conti) (A3-0083/93)	87
5. Incenerimento dei rifiuti pericolosi **I Proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (COM(92)0009 — C3-0185/92 — SYN 406)	89
Risoluzione legislativa (A3-0388/92)	90
6. Sistema di garanzia dei depositi **I Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (COM(92)0188 — C3-0281/92 — SYN 415)	91
Risoluzione legislativa (A3-0058/93)	96
7. Coloranti per uso alimentare **I Proposta di direttiva del Consiglio concernente le sostanze coloranti per uso alimentare (COM(91)0444 — C3-0027/92 — SYN 368)	96
Risoluzione legislativa (A3-0063/93)	105

13. Spedizioni di sostanze radioattive * (votazione)	26
14. Riforma del Fondo sociale europeo (votazione)	26
15. Equa retribuzione (votazione)	27
16. Infrastruttura di trasporto * (votazione)	27
17. Programma TEMPUS II * (votazione)	28
18. Strumenti comunitari di difesa commerciale * (votazione)	28
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
19. Discussioni su problemi d'attualità (elenco degli argomenti iscritti)	28
20. Termine per la presentazione di emendamenti	29
21. Situazione in Cambogia (seguito della discussione)	29
22. Relazione economica annuale per il 1993 (discussione)	29
23. Fondo europeo per gli investimenti — Statuto della BEI * (discussione)	29
24. Esplosivi per uso civile **II (discussione)	30
25. Telefonia vocale e ONP **I (discussione)	30
26. Utilizzazione della marcatura CE di conformità **I (discussione)	30
27. Siderurgia europea (discussione)	30
28. Programmi ALTENER e SAVE — Gas a effetto serra * (discussione)	31
29. Politica di bilancio per il 1994 (discussione)	31
30. Ordine del giorno della prossima seduta	31

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Sottrazione di minori Risoluzione sulla sottrazione di minori (A3-0051/93)	33
2. Spedizioni di sostanze radioattive * Proposta di regolamento del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive nell'ambito della Comunità (COM(92)0520 — C3-0014/93)	37
3. Riforma del Fondo sociale europeo Risoluzione sugli orientamenti del Parlamento europeo in merito alla riforma del Fondo sociale europeo (A3-0057/93)	40
4. Equa retribuzione Risoluzione sul progetto di parere della Commissione concernente una retribuzione equa (A3-0060/93)	44
5. Infrastruttura di trasporto * Progetto di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di un programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti (10437/92 — C3-0016/93)	48
Risoluzione legislativa (A3-0068/93)	50
6. Programma «TEMPUS II» * Proposta di decisione del Consiglio che adotta la seconda fase del Programma di cooperazione transeuropea per studi universitari (Tempus II) — (1994-1998) (COM(92)0407 — C3-0417/92)	51
Risoluzione legislativa (A3-0065/93)	56
7. Strumenti comunitari di difesa commerciale * Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione e alla semplificazione delle procedure decisionali per gli strumenti comunitari di difesa commerciale e alla modifica dei regolamenti del Consiglio pertinenti (SEC(92)1097 — C3-0322/92) ...	57

Processo verbale della seduta di mercoledì 10 marzo 1993

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	66
2. Discussioni su problemi d'attualità e urgenti (obiezioni)	66
3. Programma legislativo della Commissione per il 1993 (discussione)	67

8. Telefonia vocale e ONP **I	
Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) al servizio di telefonia vocale (COM(92)0247 — C3-0376/92 — SYN 437)	105
Risoluzione legislativa (A3-0064/93)	116
9. Utilizzazione della marcatura CE di conformità **I	
I. Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/398/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi), 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (COM(92)0499 — C3-0038/93 — SYN 336 A)	117
Risoluzione legislativa (A3-0084/93)	117
II. Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 13 dicembre 1990 (90/683/CEE) concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità al fine di integrarla con le disposizioni relative al regime di apposizione e di utilizzazione della marcatura CE di conformità (COM(92)0499 — C3-0039/93 — SYN 336 B)	118
Risoluzione legislativa (A3-0084/93)	119
10. Programma legislativo della Commissione per il 1993	
Risoluzione sul progetto di programma legislativo della Commissione per il 1993 (B3-0351, 0377, 0383 e 388/93)	119
11. Procedura elettorale uniforme	
Risoluzione sul progetto di procedura elettorale uniforme per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo (A3-0381/92)	121

93/C 115/04

Processo verbale della seduta di giovedì 11 marzo 1993*Parte I: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale	139
DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ	
2. Diritti umani (discussione)	140
3. Sudafrica (discussione)	140
4. Esperimenti nucleari (discussione)	140
5. Situazione nell'ex Unione Sovietica (discussione)	140
6. Calamità	141
TURNO DI VOTAZIONI	
7. Diritti umani (votazione)	141
8. Sudafrica (votazione)	142
9. Esperimenti nucleari (votazione)	142
10. Situazione nell'ex Unione Sovietica (votazione)	142
11. Calamità (votazione)	143
FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ	
12. Accordi tra la Comunità e i Nuovi Stati Indipendenti (discussione)	143
13. Spazio economico europeo (discussione)	143
14. Chiusura dei conti del Parlamento europeo per il 1992 (discussione)	143
15. Accordi interistituzionali (discussione)	143
16. Traffici marittimi nell'Adriatico e nello Ionio (discussione)	144
17. Sicurezza stradale (discussione)	144
18. Fornitori ACP di banane * (discussione)	144
19. Diga di Gabcikovo (discussione)	144

(Segue)

TURNO DI VOTAZIONI

20. Strumento finanziario di coesione * (votazione)	145
21. Importazione di carni bovine * (votazione)	146
22. Unione europea (votazione)	146
23. Diritti dell'uomo nella Comunità (votazione)	147
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
24. Ordine del giorno della prossima seduta	148

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Diritti umani	
a) Risoluzione sugli stupri di donne nell'ex Jugoslavia (B3-0374, 0412 e 0430/93)	149
b) Risoluzione sui diritti dell'uomo in Ruanda (B3-0363, 0376, 0386, 0394, 0411 e 0420/93)	151
c) Risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo a Cuba (B3-0362 e 0367/93)	152
d) Risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo in Irak (B3-0426/93)	154
e) Risoluzione sulla fuga degli assassini di Chico Mendes in Brasile (B3-0372 e 0423/93)	154
f) Risoluzione sul giudizio di Xanana Gusmao e i diritti dell'uomo nel Timor orientale (B3-0381, 0378 e 0405/93)	156
2. Sudafrica	
Risoluzione sul Sudafrica (B3-0360, 0365, 0375, 0410 e 0421/93)	157
3. Esperimenti nucleari	
Risoluzione sulla cessazione degli esperimenti nucleari da parte delle potenze nucleari (B3-0364, 0373, 0379, 0387 e 0390/93)	158
4. Situazione nell'ex Unione Sovietica	
Risoluzione sulla situazione nella Federazione russa (B3-0385, 0396, 0424 e 0427/93)	159
5. Calamità	
Risoluzione sulla crisi dell'ostricoltura nel bacino di Marennes-Oléron in Francia (B3-0355 e 0398/93)	160
6. Strumento finanziario di coesione *	
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario di coesione (COM(92)0599 — C3-0044/93)	161
Risoluzione legislativa (A3-0085/93)	171
7. Importazione di carni bovine *	
Proposta di regolamento del Consiglio concernente un regolamento relativo all'apertura, per il 1993 e a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carne bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202, come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (COM(92)0518 — C3-0033/93)	172
Risoluzione legislativa (A3-0069/93)	172
8. Unione europea	
a) Risoluzione sulla relazione del Consiglio europeo per il 1991 concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione europea (A3-0041/93)	172
b) Risoluzione sulla relazione del Consiglio europeo concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione Europea (A3-0040/93)	175
9. Diritti dell'uomo nella Comunità	
Risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea (relazione annuale del Parlamento europeo) (A3-0025/93 e A3-0025/93/compl.)	178

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	200
2. Presentazione di documenti	200

3. Competenza delle commissioni	202
4. OCM nel settore delle uova e del pollame * (articolo 116 del regolamento)	202
5. Prodotti pericolosi per la salute o la sicurezza dei consumatori * (articolo 116 del regolamento)	202
6. OCM nel settore dei prodotti della pesca * (articolo 116 del regolamento)	202
7. Organismi nocivi per i vegetali * (articolo 116 del regolamento)	203
8. Produzione di ovini e caprini * (articolo 116 del regolamento)	203
9. Produzione di suini * (articolo 116 del regolamento)	203
10. Controllo delle biotossine marine * (articolo 116 del regolamento)	203
11. Produzione di bovini * (articolo 116 del regolamento)	203
12. Statistiche in materia di R&S e innovazione * (votazione)	204
13. Diritti dell'uomo nel mondo (votazione)	204
14. Situazione in Cambogia (votazione)	205
15. Relazione economica annuale per il 1993 (votazione)	205
16. Fondo europeo per gli investimenti — Statuto della BEI * (votazione)	205
17. Siderurgia europea (votazione)	206
18. Programmi ALTENER e SAVE — Gas a effetto serra * (votazione)	206
19. Riarmo in Iran (votazione)	207
20. Accordi tra la Comunità e i Nuovi Stati Indipendenti (votazione)	207
21. Chiusura dei conti del Parlamento europeo per il 1992 (votazione)	207
22. Accordi interistituzionali (votazione)	207
23. Traffico marittimo nell'Adriatico e nello Ionio (votazione)	207
24. Sicurezza stradale (votazione)	208
25. Fornitori ACP di banane * (votazione)	208
26. Diga di Gabcikovo (votazione)	208
27. Prodotti trasformati a base di pomodori * (discussione e votazione)	208
28. Lavori dell'Assemblea paritetica ACP/CEE nel 1992 (discussione e votazione)	209
29. Produzione biologica dei prodotti agro-alimentari (Art. 41 del regolamento) (discussione e votazione)	209
30. Ortofrutticoli * (discussione e votazione)	209
31. Accordo di pesca CE/Madagascar * (discussione e votazione)	209
32. Prodotti della pesca	210
33. Composizione delle commissioni	210
34. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento)	210
35. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	210
36. Calendario delle prossime sedute	210
37. Interruzione della sessione	210

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. OCM nel settore delle uova e del pollame (Articolo 116 del regolamento) *	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, n. 2777/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (COM(92)0428 — C3-0480/92)	211
2. Prodotti pericolosi per la salute o la sicurezza dei consumatori. (Articolo 116 del regolamento) *	
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di scambio di informazioni per taluni prodotti suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza dei consumatori (COM(92)0429 — C3-0483/92)	211

(Segue)

3.	OCM nel settore dei prodotti della pesca (Articolo 116 del regolamento) *	
	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (COM(92)0529 — C3-0023/93)	211
4.	Organismi nocivi per i vegetali (Articolo 116 del regolamento) *	
	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e la direttiva 91/683/CEE che modifica la direttiva 77/93/CEE (COM(92)0559 — C3-0024/93) ..	212
5.	Produzione di ovini e caprini (Articolo 116 del regolamento) *	
	Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (COM(92)0578 — C3-0048/93)	212
6.	Produzione di suini (Articolo 116 del regolamento) *	
	Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (COM(92)0577 — C3-0049/93)	212
7.	Controllo delle biotossine marine (Articolo 116 del regolamento) *	
	Proposta di decisione del Consiglio relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (COM(92)0551 — C3-0054/93)	212
8.	Produzione di bovini (Articolo 116 del regolamento) *	
	Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (COM(92)0579 — C3-0055/93)	213
9.	Statistiche in materia di R & S e innovazione *	
	Proposta di decisione del Consiglio concernente una decisione che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca e sviluppo e innovazione (COM(92)0091 — C3-0222/92)	213
	Risoluzione legislativa (A3-0055/93)	213
10.	Diritti dell'uomo nel mondo	
	Risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo e sulla politica comunitaria dei diritti umani per gli anni 1991-1992 (A3-0056/93)	214
11.	Situazione in Cambogia	
	Risoluzione sulla situazione in Cambogia (A3-0081/93)	230
12.	Relazione economica annuale per il 1993	
	Risoluzione sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1993 (A3-0078/93)	233
13.	Fondo europeo per gli investimenti — Statuto della BEI *	
a)	Proposta di decisione del Consiglio riguardante la partecipazione della Comunità al Fondo europeo per gli investimenti (COM(93)0003 — C3-0037/93)	237
	Risoluzione legislativa (A3-0079/93/riv.)	238
b)	Risoluzione recante il parere del Parlamento europeo sulla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in vista dell'adozione di un atto aggiuntivo al protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (A3-0066/93)	239
14.	Siderurgia europea	
	Risoluzione sulla siderurgia europea (B3-0389, 0406 e 0415/93)	241
15.	Gas a effetto gas serra *	
	Proposta di decisione del Consiglio su un meccanismo comunitario di sorveglianza delle emissioni di CO ₂ e di altre emissioni di gas serra (COM(92)0181 — C3-0274/92)	243
	Risoluzione legislativa (A3-0059/93)	246
16.	Riarmo in Iran	
	Risoluzione sul riarmo in Iran (B3-0175, 0177/riv., 0185 e 0393/93)	247

17. Accordi tra la Comunità e i Nuovi Stati Indipendenti	
Risoluzione sui futuri accordi tra la Comunità e i Nuovi Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica (A3-0073/93)	248
18. Chiusura dei conti del Parlamento europeo per il 1992	
Risoluzione sulla chiusura dei conti del Parlamento per l'esercizio finanziario 1992 (spesa amministrativa) (A3-0053/93)	251
19. Accordi interistituzionali	
Risoluzione sulla conclusione e l'adeguamento degli accordi interistituzionali (A3-0043/93)	253
20. Traffico marittimo nell'Adriatico e nello Ionio	
Risoluzione sullo sviluppo dei traffici marittimi e della portualità nei mari Adriatico e Ionio (A3-0067/93)	255
21. Sicurezza stradale	
Risoluzione su un programma di azione comunitaria in materia di sicurezza stradale (A3-0014/93)	260
22. Fornitori ACP di banane *	
Proposta di regolamento del Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane (COM(92)0465 — C3-0020/93)	266
Risoluzione legislativa (A3-0049/93)	266
23. Diga di Gabčíkovo	
Risoluzione sulla costruzione di una centrale elettrica a Gabčíkovo — Nagymaros (B3-350, 352, 382, 392 e 428/93)	267
24. Prodotti trasformati a base di pomodori *	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (COM(92)0474 — C3-0478/92)	268
Risoluzione legislativa (A3-0054/93)	269
25. Lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE nel 1992	
Risoluzione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica del 1992 a Santo Domingo (Repubblica dominicana) e Lussemburgo (A3-0062/93)	270
26. Produzione biologica dei prodotti agro-alimentari (articolo 41 del regolamento)	
Risoluzione sulla produzione biologica dei prodotti agro-alimentari (B3-0349/93) ..	274
27. Ortofrutticoli *	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (COM(92)0422 — C3-0445/92)	276
Risoluzione legislativa (A3-0052/93)	277
28. Accordo di pesca CE/Madagascar *	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995 (COM(92)0308 — C3-0335/92)	277
Risoluzione legislativa (A3-0050/93)	278

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1992 — 1993

Sedute dall'8 al 12 marzo 1993
PALAZZO D'EUROPA — STRASBURGO

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 8 MARZO 1993

(93/C 115/01)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

*Presidente**(La seduta è aperta alle 17.05)*

— Proposta concernente una direttiva riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (COM(92)0578 — C3-0048/93)

deferimento
merito: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

1. Ripresa della sessione

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 12 febbraio 1993.

— Proposta concernente una direttiva riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (COM(92)0577 — C3-0049/93)

deferimento
merito: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

2. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto

— Proposta concernente una direttiva relativa a misure contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE (COM(92)0572 — C3-0050/93 — SYN 448)

deferimento
merito: AMBI
parere: ECON, TRAS

base giuridica: Art. 100A CEE

a) dal Consiglio:

aa) richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

Lunedì 8 marzo 1993

— Proposta relativa ad una direttiva che modifica la direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (COM(92)0563 — C3-0051/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: ENER

base giuridica: Art. 130S CEE

— Proposta concernente un regolamento che istituisce una misura specifica in favore dei produttori di cefalopodi aventi la loro base permanente nelle isole Canarie (COM(92)0567 — C3-0052/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta relativa ad una direttiva che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (COM(92)0421 — C3-0053/93 — SYN 443)

deferimento
merito: ECON
parere: AMBI

base giuridica: Art. 100A CEE

— Proposta concernente una decisione relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (COM(92)0551 — C3-0054/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: AMBI

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente una direttiva riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (COM(92)0579 — C3-0055/93)

deferimento
merito: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento CEE n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (COM(92)0404 — C3-0056/93)

deferimento
merito: TRAS
parere: AMBI

base giuridica: Art. 84 par. 2 CEE

— Proposta concernente una decisione che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Albania (COM(92)0598 — C3-0057/93)

deferimento
merito: BILA
parere: RELA, CONT

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3653/90 recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo (COM(93)0036 — C3-0059/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 234, par. 3, ADESIONE 85

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/94, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali (COM(93)0036 — C3-0060/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che stabilisce l'importo del premio a favore dei produttori di fecola di patate per la campagna di commercializzazione 1993/94 (COM(93)0036 — C3-0061/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2744/75 e n. 1009/86 (COM(93)0036 — C3-0062/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

Lunedì 8 marzo 1993

— Proposta concernente un regolamento che fissa i prezzi applicabili nel settore del riso per la campagna di commercializzazione 1993/94 (COM(93)0036 — C3-0063/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/94, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio (COM(93)0036 — C3-0064/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1993/94, l'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso (COM(93)0036 — C3-0065/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/94, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (COM(93)0036 — C3-0066/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/94, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi di entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (COM(93)0036 — C3-0067/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa i prezzi, gli aiuti e le trattenute applicabili nel settore dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1993/94 (COM(93)0036 — C3-0068/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante terzo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (COM(93)0036 — C3-0069/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE, Atto di adesione della Grecia, Protocollo 4, par. 8

— Proposta concernente un regolamento recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (COM(93)0036 — C3-0070/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE, Atto di adesione della Grecia, Protocollo 4, par. 9

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/94, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato (COM(93)0036 — C3-0071/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE, Atto di adesione della Grecia, Protocollo 4, par. 8

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/94, il prezzo minimo del cotone non sgranato (COM(93)0036 — C3-0072/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE, Protocollo 4

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (COM(93)0036 — C3-0073/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 42 CEE, Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 3698/88 che prevede misure speciali per i semi di canapa (COM(93)0036 — C3-0074/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

Lunedì 8 marzo 1993

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/94, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino (COM(93)0036 — C3-0075/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per la campagna di allevamento 1993/94, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta (COM(93)0036 — C3-0076/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per le campagne di commercializzazione 1993/94 e 1994/95, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati (COM(93)0036 — C3-0077/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante proroga della campagna lattiera 1992/93 (COM(93)0036 — C3-0078/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1079/77 relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(93)0036 — C3-0079/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per la campagna lattiera 1993/94, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari (COM(93)0036 — C3-0080/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante modificazione del regolamento (CEE) n. 206/91 relativo all'esclusione, per i prodotti lattiero-caseari, del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo e a talune manipolazioni usuali (COM(93)0036 — C3-0081/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante prolungamento della campagna di commercializzazione 1992/93 nel settore delle carni bovine (COM(93)0036 — C3-0082/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/94, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti (COM(93)0036 — C3-0083/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine (COM(93)0036 — C3-0084/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati (COM(93)0036 — C3-0085/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1993/94 (COM(93)0036 — C3-0086/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

Lunedì 8 marzo 1993

— Proposta concernente un regolamento recante modificazione del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(93)0036 — C3-0087/93)

deferimento

merito: AGRI

parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1993/94 (COM(93)0036 — C3-0088/93)

deferimento

merito: AGRI

parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (COM(93)0036 — C3-0089/93)

deferimento

merito: AGRI

parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi nella Comunità (COM(93)0036 — C3-0090/93)

deferimento

merito: AGRI

parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 1994/95 e 1995/96 (COM(93)0036 — C3-0091/93)

deferimento

merito: AGRI

parere: BILA, RELA, AMBI, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta relativa ad un regolamento che modifica il regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (COM(92)0580 — C3-0092/93)

deferimento

merito: BILA

base giuridica: Art. 209 CEE, Art. 183 EURATOM

— Proposta concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione per la protezione contro l'inquinamento delle coste e delle acque dell'Atlantico nord-orientale (COM(92)0564 — C3-0093/93)

deferimento

merito: AMBI

base giuridica: Art. 130S CEE

— Proposta concernente una raccomandazione sull'accesso alla formazione professionale permanente (COM(92)0486 — C3-0095/93)

deferimento

merito: ASOC

parere: GIUR

base giuridica: Art. 128 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(92)0569 — C3-0096/93)

deferimento

merito: AGRI

parere: BILA, REGI

base giuridica: Art. 42 CEE, Art. 43 CEE

— Proposta concernente una decisione relativa al programma pluriennale (1993-1996) di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nella Comunità (COM(92)0470 — C3-0097/93)

deferimento

merito: ECON

parere: BILA, ENER

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta concernente una decisione relativa al programma pluriennale (1994-1997) di azioni comunitarie per assicurare la continuità della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nella Comunità (COM(92)0470 — C3-0098/93)

deferimento

merito: ECON

parere: BILA, ENER

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3568/90 relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992, per tener conto dell'unificazione tedesca (COM(93)0005 — C3-0100/93)

deferimento

merito: RELA

parere: AGRI, BILA

base giuridica: Art. 28 CEE, Art. 43 CEE, Art. 113 CEE

Lunedì 8 marzo 1993

— Proposta concernente un regolamento che istituisce un programma di diversificazione e di sviluppo a favore di alcuni paesi latino-americani produttori di banane (COM(92)0496 — C3-0103/93)

deferimento
merito: SVIL
parere: AGRI, BILA, RELA

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto (COM(92)0566 — C3-0110/93 — SYN 451)

deferimento
merito: GIUR
parere: ECON

base giuridica: Art. 54 CEE

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento N. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (COM(92)0573 — C3-0111/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, SVIL

base giuridica: Art. 42 CEE, Art. 43 CEE

ab):

— Proposta concernente l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (4219/93 — C3-0047/93)

deferimento
merito: ESTE
parere: commissioni interessate

base giuridica: Art. 238 CEE

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— Relazione complementare della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea

Relatore: on. De Gucht
(A3-0025/93/Comp.)

— * Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane (COM(92)0465 — C3-0020/93)

Relatrice: on. Daly
(A3-0049/93)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995 (COM(92)0308 — C3-0335/92)

Relatore: on. Maher
(A3-0050/93)

— Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla sottrazione di minori

Relatrice: on. Salema O. Martins
(A3-0051/93)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (COM(92)0442 — C3-0445/92)

Relatore: on. da Cunha Oliveira
(A3-0052/93)

— Relazione della commissione per il controllo dei bilanci sulla chiusura dei conti del Parlamento per l'esercizio finanziario 1992 (spesa amministrativa)

Relatore: on. Tomlinson
(A3-0053/93)

— * Seconda relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (COM(92)0474 — C3-0478/92)

Relatore: on. Mattina
(A3-0054/93)

— * Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca e sviluppo e innovazione (COM(92)0091 — C3-0222/92)

Relatore: on. Desama
(A3-0055/93)

— Relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza sui diritti dell'uomo nel mondo e sulla politica comunitaria dei diritti dell'uomo per gli anni 1991-1992

Relatrice: on. Lenz
(A3-0056/93)

— Relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sugli orientamenti del Parlamento europeo in merito alla riforma del Fondo sociale europeo

Relatrice: on. Onur
(A3-0057/93)

Lunedì 8 marzo 1993

— ** I Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente i sistemi di garanzia dei depositi (COM(92)0188 — C3-0281/92 — SYN 415)

Relatrice: on. Vayssade
(A3-0058/93)

— * Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione su un meccanismo comunitario di sorveglianza sulle emissioni di CO₂ e di altre emissioni di gas ed effetto serra (COM(92)0181 — C3-0274/92)

Relatrice: on. Pollack
(A3-0059/93)

— Relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sul progetto di parere della Commissione su una retribuzione equa

Relatore: on. Wilson
(A3-0060/93)

— Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE del 1992 a Santo Domingo (Repubblica dominicana) e a Lussemburgo

Relatore: on. Mendes Bota
(A3-0062/93)

— ** I Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva sulle sostanze coloranti per uso alimentare (COM(91)0444 — C3-0027/92 — SYN 368)

Relatrice: on. Caroline Jackson
(A3-0063/93)

— ** I Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP — Open Network Provision) al servizio di telefonia vocale (COM(92)0247 — C3-0376/92 — SYN 437)

Relatrice: on. Read
(A3-0064/93)

— * Relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per studi universitari (Tempus II) (1994-1998) (COM(92)0407 — C3-0417/92)

Relatore: on. Oostlander
(A3-0065/93)

— Relazione della commissione per gli affari istituzionali sulla convocazione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in vista dell'adozione di un atto aggiuntivo al protocollo concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti (COM(93)0003 — C3-0036/93)

Relatore: on. Herman
(A3-0066/93)

— Relazione della commissione per i trasporti e il turismo sullo sviluppo dei traffici marittimi e della portualità nei mari Adriatico e Ionio

Relatore: on. De Piccoli
(A3-0067/93)

— * Relazione della commissione per i trasporti e il turismo sugli emendamenti apportati dal Consiglio alla proposta della Commissione concernente un regolamento relativo all'attuazione di un programma d'azione nel campo delle infrastrutture di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti (Nuova consultazione) (10437/92 — C3-0016/93)

Relatore: on. Prag
(A3-0068/93)

— * Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente l'apertura, per il 1993 e a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202, come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (COM(92)0518 — C3-0033/93)

Relatore: on. Sonneveld
(A3-0069/93)

— * Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento sulle spedizioni di sostanze radioattive nell'ambito della Comunità (COM(92)0520 — C3-0014/93)

Relatore: on. Lannoye
(A3-0070/93)

— Relazione della commissione per i trasporti ed il turismo sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla valutazione dei regimi di aiuti istituiti a favore dei vettori aerei comunitari (SEC(92)0431 — C3-0369/92)

Relatore: on. De Vitto
(A3-0071/93)

— * Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure decisionali per gli strumenti comunitari di difesa commerciale e alla modifica dei regolamenti del Consiglio pertinenti (SEC(92)1097 — C3-0322/92)

Relatore: on. De Vries
(A3-0072/93)

Lunedì 8 marzo 1993

— Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sui futuri accordi tra la Comunità e i Nuovi Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica

Relatore: on. D. Martin
(A3-0073/93)

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sul divieto del commercio di organi per trapianti

Relatore: on. Schwartzberg
(A3-0074/93)

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sull'autosufficienza e la sicurezza del sangue e degli emoderivati nella Comunità europea

Relatrice: on. Ceci
(A3-0075/93)

— * Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (Programma SAVE) (COM(92)0182 — C3-0323/92)

Relatrice: on. Goedmakers
(A3-0076/93)

— * Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente un maggiore sfruttamento delle energie rinnovabili nella Comunità — programma ALTENER (COM(92)0180 — C3-0316/92)

Relatore: on. Bettini
(A3-0077/93)

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1993 (COM(93)0044 — C3-0102/93)

Relatore: on. Metten
(A3-0078/93)

— * Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione riguardante la partecipazione della Comunità al Fondo europeo per gli investimenti (COM(93)0003 — C3-0037/93)

Relatore: on. Desmond
(A3-0079/93)

— Relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza sulla situazione in Cambogia

Relatore: on. Cheysson
(A3-0081/93)

c) dalle commissioni parlamentari le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— ** II Raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla POSIZIONE COMUNE adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (C3-0006/93 — SYN 409)

Relatore: on. Pierros
(A3-0061/93)

— ** II Raccomandazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla POSIZIONE COMUNE adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (C3-0005/93 — SYN 176)

Relatore: on. Bru Purón
(A3-0080/93)

d) le seguenti interrogazioni orali con discussione, degli onn.:

— de la Malène, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, alla CPE: Fornitura di materiale nucleare all'Iran (B3-0141/93);

— Beumer, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, alla Commissione: Attuazione del programma relativo al mercato interno (B3-0142/93);

— Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, alla CPE: La minaccia costituita dal riarmo dell'Iran (B3-0143/93)

e) la seguente interrogazione orale con discussione:

— commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, alla Commissione: Definizione da parte della Commissione del concetto di «politica ambientale comunitaria» (B3-0140/93)

f) le interrogazioni orali con discussione degli onn.:

Oddy, Cushnahan, Pierros, McMahon, A. Smith, Sandbæk, Ca. Jackson, Bonde, Newton Dunn, Arbeloa Muru, Rawlings, Desmond, Ephremidis, Cooney, Pompidou, D. Martin, Banotti, Larive, García Arias, Izquierdo Rojo, McIntosh, Amendola, Simeoni, Dessylas, Gil-Robles Gil-Delgado, Froment-Meurice, Bandrés Molet, Alavanos, Melandri, Rogalla, Stewart-Clark, Maher, Bettini, Crampton, Llorca Vilaplana, García Arias, de Montsquiou Fezensac, Santos López, Dessylas, Bonde, Pollack, D. Martin, Van Putten, Van der Waal, Pagoropoulos, Nianias, Cushnahan, Scott-Hopkins, Alavanos, Kostopoulos, Romeos, Sandbæk, Valverde López,

Lunedì 8 marzo 1993

A. Smith, Oddy, Ewing, Barrera i Costa, Banotti, Lomas, Bandrés Molet, Iversen, Arbeloa Muru, Pierros, Barrera i Costa, Newman, Castellina, Langer, Telkämper, Boissière, Ernst de la Graete, Cushnahan, Spencer, Papayannakis, Ruiz-Giménez Aguilar, André, Deprez, Nielsen, Oddy, Cooney, Arbeloa Muru, Desmond, Melandri, Van der Waal, Pierros, Frémion, Ephremidis, McMahon, Pompidou, Titley, Cunha Oliveira, Alavanos, D. Martin, Rawlings, Valverde López, Larive, Ribeiro, Seligman, García Arias, Cassidy, Simeoni, Scott-Hopkins, Colom i Naval, B. Simpson, A. Smith, Kostopoulos, Belo, Llorca Vilaplana, Killilea, Ch. Jackson, C. Beazley, Daly, Gil-Robles Gil-Delgado, Froment-Meurice, Bandrés Molet, Inglewood, Ca. Jackson, Florenz, Cornelissen, Bjørnvig, von Alemann, McCartin, Tsimas, Howell, Amendola, Braun-Moser, Iversen, Pagoropoulos, Hermans, Prag, Ainarði, Bird, Newens, Sandbæk, Cramon Daiber, Izquierdo Rojo, Santos López, Crawley, McIntosh, Raffarin, Dessylas, Maher, Fitzgerald, Newton Dunn, Lomas, Harrison, Elles, Falqui, Bettini, Sánchez Garcia conformemente all'articolo 60 del regolamento, per il tempo delle interrogazioni del 10 marzo 1993 (B3-0144/93).

g) dalla Commissione:

— Programma legislativo della Commissione per il 1993 (COM(93)0043 — C3-0058/93)

deferimento
merito: tutte le commissioni

— Relazione della Commissione sulla situazione esistente nel 1992 nel settore dei servizi di telecomunicazione (SEC(92)1048 — C3-0101/93)

deferimento
merito: ECON
parere: ENER, REGI

— Commissione delle Comunità europee: Relazione economica annuale per il 1993 (COM(93)0044 — C3-0102/93)

deferimento
merito: ECON
parere: BILA, ASOC, REGI

— XXVI Relazione generale sull'attività delle Comunità europee 1992 (C3-0104/93)

deferimento
merito: tutte le commissioni

h) dal Consiglio e dalla Commissione:

— Richiesta della Commissione all'Autorità di bilancio relativa a riporti di stanziamenti dall'esercizio 1992 all'esercizio 1993 — Riporti non automatici — Stanziamenti non dissociati (SEC(93)0228 — C3-0099/93)

deferimento
merito: BILA
parere: CONT

i) dalla Corte dei conti:

— Relazione della Corte dei Conti delle Comunità europee sui conti e sulla gestione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP — Berlino) per l'esercizio 1991 corredata delle risposte del Centro (C3-0094/93)

deferimento
merito: CONT

j) la dichiarazione scritta della on. Crawley, presidente della commissione per i diritti della donna, sull'8 marzo 1993, Giornata internazionale della donna, per iscrizione nel registro, conformemente all'articolo 65 del regolamento.

4. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— Accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1991 al 29 febbraio 1992;

— Accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore concernente la pesca al largo delle Comore per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994;

— Protocollo che fissa, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore concernente la pesca al largo delle Comore;

— Protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1991 al 29 febbraio 1992;

— Protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991;

Lunedì 8 marzo 1993

— Accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco;

— Accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco;

— Accordo interinale sugli scambi e le questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra;

— Accordo sotto forma di scambio di lettere concernente la proroga dell'accordo interinale relativo al commercio e alle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra;

— Accordo sotto forma di scambio di lettere che proroga l'adeguamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra;

— Accordo sotto forma di scambio di lettere che proroga l'adeguamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa ceca e slovacca sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra;

— Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra;

— Accordo sotto forma di scambio di lettere concernente la proroga dell'accordo interinale sul commercio e le misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra;

— Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, il Belize, la Repubblica popolare del Congo, la Repubblica delle Figi, la Repubblica cooperativa della Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, l'Isola Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, Saint-Kitts e Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti per lo zucchero di canna per i periodi di consegna 1989/1990; 1990/1991 e 1991/1992.

5. Petizioni

Il Presidente comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

dal sig. Georgios-Zacharias KIPOUROS (n. 108/93);

dal sig. Dimitris IMVROSSIS (n. 109/93);

dal sig. Konstantinos TZERMIADIANOS (n. 110/93);

dal sig. Volker TOTZECK (n. 111/93);

dalla sig.ra M.E.M. VAN OEFFELEN-ADRIAANSEN (n. 112/93);

dalla sig.ra Paola TINI LACHI e altri 182 firmatari (n. 113/93);

dall'Associazione di proprietari dell'Isola di Terceira (n. 114/93);

dalla Stiftung europäisches Naturerbe (n. 115/93);

dal sig. Jean-Pierre COLOMINES e altri 4 firmatari (n. 116/93);

dal sig. Jan LE GOFF (n. 117/93);

dalla Scuola europea di Karlsruhe e altri 70 firmatari (n. 118/93);

dal Tierhilfe e.V. (n. 119/93);

dal Menschen für Tierrechte Regensburg e.V. e altri 810 firmatari (n. 120/93);

dal sig. Wolfgang OED (n. 121/93);

dall'Ökumenischer Gebetskreis Weilburg e altri 640 firmatari (n. 122/93);

dal sig. Rüdiger Wohlers e altri 32 firmatari (n. 123/93);

dal sig. David PETRIE e altri 30 firmatari (n. 124/93);

dal sig. Rafael CALVO ORTEGA (n. 125/93);

dalla Federazione internazionale per la difesa del Mediterraneo (n. 126/93);

dalla sig.ra Angèle RIQUEUR LAINÉ (n. 127/93);

da Rapunzel e altri 220 firmatari (n. 128/93);

da Informations gratuites contre tous Martyrs et Tortures des Animaux e altri 10 firmatari (n. 129/93);

dal sig. G. R. HALSALL (n. 130/93);

dall'Oeuvre d'Assistance aux Betes d'Abattoirs (n. 131/93);

dalla Gemeinschaft Bosnien-Herzegowina (n. 132/93);

dal sig. Fernand BEAUVAL (n. 133/93);

dal sig. Donatien MOISDON (n. 134/93);

dal sig. Adrianus KRANENDONK (n. 135/93);

dal sig. Amable GARCIA PRIETO (n. 136/93);

dal sig. Dominique CATTANEO (n. 137/93);

dalla sig.ra Nathalie PICAUD (n. 138/93);

dal sig. P. GRIFFITH (n. 139/93);

dal sig. John BOXALL e altri 600 firmatari (n. 140/93);

dalla sig.ra Claudette BETTIGA e altri 120 firmatari (n. 141/93);

dalla sig.ra Lucette DAILLAND (n. 142/93);

dall'Asociacion Cubana Española de Madrid y Ambito Nacional (n. 143/93);

Lunedì 8 marzo 1993

dal sig. Augusto SCANDIUZZI (n. 144/93);
 dal sig. Claudio BERTANZA (n. 145/93);
 dal sig. Patrice BONDRY (n. 146/93);
 dalla sig.ra Monique BECHT e altri 380 firmatari (n. 147/93);
 dal sig. Karl A. BARTH (n. 148/93);
 dalla sig.ra Teodora CUMPANASU (n. 149/93);
 dalla Deutsche Vereinigung für Religionsfreiheit e.V. e altri 10.000 firmatari (n. 150/93);
 dal sig. Mayala MATIABA (n. 151/93);
 dal sig. Erwin Martin STEENBEEKE (n. 152/93);
 dal sig. Manuel DUARTE DE OLIVEIRA (n. 153/93);
 dal sig. Gerald POWNER (n. 154/93);
 dalla sig.ra Karin BALINT e altri 20 firmatari (n. 155/93);
 dall'Ortsverband Birkenwerder (n. 156/93);
 dalla sig.ra Maria José ALMEIDA (n. 157/93);
 dal sig. Thilo OSTERNDORFF (n. 158/93);
 dal sig. Serge LOFFICIAL (n. 159/93);
 dal sig. Adolfo PELUSIO (n. 160/93);
 dal sig. Keith Adrian HUMPHREYS (n. 161/9);
 dal sig. Manfred SOMMERFELD (n. 162/93);
 dalla sig.ra Silvana NOVARIN (n. 163/93);
 dal sig. Theobald WEBER (n. 164/93);
 dal sig. Willi SIEVERS (n. 165/93);
 dalla sig.ra Myriam TAHIR (n. 166/93);
 dal sig. Adelmo BASTONI (n. 167/93);
 dal sig. Alberto MINGUEZ PILA (n. 168/93);
 dal sig. Patrick COLLINS (n. 169/93);
 dal sig. Gérard HAUMESSER (n. 170/93);
 dal sig. Mike POOLE (n. 171/93);
 dal sig. Antonio SAPORITO (n. 172/93);
 dalla Tern Fisheries Limited (n. 173/93);
 dal sig. Jan VALKENBURG (n. 174/93);
 dalla sig.ra Lysia KENNEDY e altri 70 firmatari (n. 175/93);
 dal sig. Edzard WEBER (n. 176/93);
 dal sig. François de BEAULIEU (n. 177/93);
 dagli obiettori di coscienza per motivi religiosi detenuti nel carcere di Kassavetia e altri 33 firmatari (n. 178/93);
 dal sig. Bruno SALVADOR (n. 179/93);
 dal sig. Dimitrios NIKOLOYANNIS (n. 180/93);
 dal sig. Bernhard BRINKMANN (n. 181/93);
 dal sig. Efstathios PAPALOUKAS (n. 182/93);
 dal sig. Jacques TROQUET (n. 183/93);
 dagli obiettori di coscienza per motivi religiosi e altri 290 firmatari (n. 184/93);
 da Granimonção (n. 185/93);

dal sig. B. DEMOLDER (n. 186/93);
 dal sig. Alessandro FINOCCHIARO (n. 187/93);
 dall'Agrupació de Colliters de Fruits Secs de Catalunya e altri 9 firmatari (n. 188/93);
 dal sig. Frank DUGGAN (n. 189/93);
 dal sig. Achim FIEDLER (n. 190/93);
 dal sig. Francisco JARRA (n. 191/93);
 dal sig. Carl-Heinz GOLDACKER (n. 192/93);
 dalla Fight against Animal cruelty in Europe e un altro firmatario (n. 193/93);

Il Presidente comunica che queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

6. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento)

La dichiarazione scritta n. 4/92 non ha raccolto il numero di firme necessario e pertanto decade, a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento.

7. Competenza delle commissioni

Sono competenti per parere:

— la commissione per gli affari esteri sull'articolo 64 del regolamento per il quale la commissione per il regolamento elabora una relazione (relatore: on. Langer);

— la commissione per i bilanci sulla questione della costituzione dell'Unione europea, sulla quale la commissione per gli affari istituzionali elabora una relazione (relatore: on. Oreja Aguirre);

— la commissione per l'energia sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario di coesione (C3-044/93) (competente per il merito: commissione per la politica regionale — già competenti per parere: commissione per i bilanci, commissione per i problemi economici, commissione per i trasporti, commissione per la protezione dell'ambiente, commissione per il controllo dei bilanci e commissione per gli affari istituzionali);

— la commissione per gli affari sociali sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un programma quadro di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 (C3-0385/92) (competente per il merito: commissione per i problemi economici — relatrice: on. Hoff — già competenti per parere: commissione per l'agricoltura, commissione per l'energia, commissione per la politica regionale, commissione per i trasporti, commissione per la protezione dell'ambiente, commissione per lo sviluppo e commissione per i bilanci);

Lunedì 8 marzo 1993

— la commissione per la politica regionale sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente talune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (C3-0025/93) (competente per il merito: commissione per gli affari esteri — già competenti per parere: commissione per i bilanci, commissione economica, commissione per l'energia, commissione per le relazioni economiche esterne, commissione per gli affari sociali, commissione per i trasporti, commissione per la cultura, commissione per le libertà pubbliche e commissione istituzionale);

— la commissione per gli affari istituzionali sulla comunicazione della Commissione concernente l'adesione della Comunità alla Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e a taluni protocolli (C3-0022/93) (competente per il merito: commissione giuridica — già competente per parere: commissione per le libertà pubbliche);

— la commissione per le libertà pubbliche sulla petizione n. 546/92 concernente le attività dell'organizzazione «Economic League» nel Regno Unito (competente per il merito: commissione per le petizioni);

— la commissione per il controllo dei bilanci sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (C3-0391/92) (competente per il merito: commissione per i bilanci).

8. Autorizzazione a elaborare relazioni

L'Ufficio di presidenza ampliato ha autorizzato:

— la commissione per i problemi economici a elaborare:

— una relazione sulla cooperazione monetaria internazionale nel quadro della liberalizzazione dei mercati di capitali;

— una relazione sull'indipendenza delle banche centrali nazionali nella prospettiva della seconda e terza fase dell'UEM;

— una relazione sulla dimensione internazionale dell'ECU;

— una relazione sulla supervisione delle banche commerciali e degli istituti finanziari e la stabilità monetaria;

— la commissione per l'energia a elaborare una relazione sul quarto programma di ricerca;

— la commissione per le relazioni economiche esterne a elaborare una relazione sulla fornitura di un'assistenza finanziaria a medio termine alle bilance dei pagamenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale (competenti per parere: commissione per gli affari esteri, commissione per i bilanci e commissione per i problemi economici);

— la commissione per la politica regionale a elaborare una relazione sulla realizzazione degli obiettivi concernenti la riforma dei Fondi strutturali (competenti per parere: commissione per l'agricoltura, commissione per gli affari sociali, commissione per i bilanci e commissione per il controllo dei bilanci);

— la commissione per lo sviluppo a elaborare una relazione sulla partecipazione comunitaria al programma di rimpatrio dei profughi vietnamiti;

— la commissione per le libertà pubbliche a elaborare:

— una relazione sull'attraversamento delle frontiere esterne della CEE;

— una relazione sull'elaborazione di una Carta europea dell'immigrazione;

— la commissione per gli affari istituzionali a elaborare una relazione sulla comitologia nella prospettiva dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea (competente per parere: commissione per i bilanci).

*
* *

L'Ufficio di Presidenza ampliato ha autorizzato la commissione per gli affari istituzionali a elaborare un documento di lavoro sui ritmi differenziati d'integrazione e il buon funzionamento dell'Unione europea, riservandosi di decidere, a tempo debito, sul seguito da dare a tale documento di lavoro.

*
* *

Intervengono gli onn.:

— Roth, per deplorare che oggi 8 marzo, giornata internazionale della donna, la seduta non venga presieduta da una donna e chiedere che il Parlamento esprima la sua riprovazione nei confronti della Svizzera, dove non è stata presa in considerazione la candidatura di Christiane Brunner a far parte del governo;

— Cornelissen, per chiedere che il Presidente si metta nuovamente in contatto con le autorità dell'aeroporto di Strasburgo, affinché siano definitivamente aboliti i controlli;

— Dillen, che ringrazia il Presidente per la risposta fattagli pervenire sulla dodicesima tornata a Strasburgo, deplorando tuttavia che non sia stata redatta in olandese (il Presidente risponde che la lettera sarà tradotta);

— Vayssade, per segnalare che la commissione per i diritti della donna ha presentato una dichiarazione scritta sulla giornata dell'8 marzo e deplorare che il Presidente non abbia fatto, in apertura di seduta, una dichiarazione sulla parità fra uomini e donne;

— A. Smith, per segnalare che il 23 febbraio 1993 è stato distrutto in Francia un carico di pesce proveniente dalla sua circoscrizione e destinato al mercato di Parigi e chiedere che vengano presentate delle rimostranze al governo francese affinché tali incidenti non si riproducano e le parti lese vengano risarcite;

Lunedì 8 marzo 1993

— Kostopoulos, per chiedere se il Presidente ha risposto a una lettera del partito comunista curdo nella quale si protestava contro le azioni condotte dall'esercito turco nei confronti dei curdi; deplora inoltre i notevoli ritardi con cui le risposte della Commissione pervengono ai deputati nonché la discriminazione di cui sono oggetto, a suo parere, alcuni deputati quando i rappresentanti della Commissione rispondono alle domande poste (il Presidente risponde di non aver ricevuto tale lettera e sottolinea le difficoltà che incontra la Commissione per far fronte al numero crescente di interrogazioni rivoltele);

— Newens, il quale, intervenendo su un caso di licenziamento nel suo collegio elettorale, chiede che il Presidente affermi chiaramente che le questioni sociali concernono i cittadini britannici allo stesso titolo che gli altri cittadini della Comunità;

— Geraghty, per segnalare che una fabbrica del suo collegio, in Irlanda, è stata trasferita in Scozia e chiedere che la Commissione faccia una dichiarazione al riguardo nonché sul rispetto da parte del governo britannico di tutte le norme sulla concorrenza e gli appalti pubblici di lavori (il Presidente risponde che la Commissione ha preso atto di tale richiesta);

— Cramon Daiber, sull'intervento fatto dall'on. Cassidy la tornata scorsa in occasione della discussione sulla Hoover (vedi *processo verbale della seduta dell'11 febbraio 1993, parte prima, punto 5*);

— Ford, dapprima sull'intervento dell'on. A. Smith, quindi per segnalare che la Commissione si è impegnata a rispondere entro trenta giorni alle interrogazioni dei deputati;

— Wijsenbeek, presidente della commissione per il regolamento, il quale chiede la rigorosa applicazione dell'articolo 74 del regolamento e protesta per gli interventi fatti in apertura di seduta che non hanno alcun rapporto con l'ordine del giorno del Parlamento.

9. Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione della Camera dei deputati del parlamento ceco, guidata dal presidente della commissione per gli affari esteri di tale parlamento, Giri Payne, presente in tribuna d'onore.

10. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della tornata (PE 164.229), al quale sono state proposte o apportate le seguenti modifiche (articoli 73 e 74 del regolamento):

lunedì 8 marzo

— iscrizione, dopo il punto 611, di una raccomandazione per la seconda lettura concernente i servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (relatore: on. Bru Purón — A3-0080/93);

— richiesta del gruppo PPE volta ad anticipare la relazione Prag (A3-0068/93), prevista all'ordine del giorno di giovedì (punto 32), e ad iscriverla dopo la summenzionata raccomandazione per la seconda lettura Bru Purón.

Intervengono gli onn. Prag e Van Dijk, presidente della commissione per i trasporti.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

— applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento, alla relazione Caroline Jackson (A3-0063/93 — punto 607): sono stati presentati 24 emendamenti diversi da quelli della commissione competente.

Il Presidente propone, dato che il numero degli emendamenti supera di poco il limite fissato dal regolamento, di mantenere la relazione all'ordine del giorno.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

martedì 9 marzo

— applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento, alla relazione Lenz (A3-0056/93) (punto 4): sono stati presentati 34 emendamenti diversi da quelli della commissione competente.

Il Presidente propone, vista la lunghezza della proposta di risoluzione, di mantenere la relazione all'ordine del giorno.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

— ritiro della relazione Ferrer (punto 5) (non adottata in commissione);

— richiesta del gruppo socialista, volta a iscrivere, dopo il punto 7, la relazione Desmond sul Fondo europeo per gli investimenti (A3-0079/93) e la relazione Herman (A3-066/93) sullo stesso argomento.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

— iscrizione, dopo il punto 10, di un'interrogazione orale con discussione, alla Commissione, sulle iniziative comuni per la siderurgia europea (B3-0147/93).

Interviene l'on. Caudron, per segnalare che la sua relazione (punto 10) non è stata ancora adottata in commissione ma che lo sarà questa sera.

— richiesta del gruppo socialista volta a invertire l'esame della relazione Tomlinson (A3-0053/93) prevista all'ordine del giorno di martedì (punto 14) e delle relazioni Wynn e Napoletano, previste all'ordine del giorno di giovedì (punti 30 e 31).

Il Parlamento accoglie la richiesta.

— iscrizione, come ultimo punto, di una dichiarazione della Commissione sullo Spazio economico europeo, seguita da discussione.

Lunedì 8 marzo 1993

mercoledì 10 marzo

— aggiornamento a una prossima tornata dell'interrogazione orale con discussione B3-0140/93 inclusa nella discussione sul programma legislativo della Commissione (punto 15);

— applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento, alla relazione De Gucht (A3-0381/92) — punto 16): sono stati presentati 46 emendamenti diversi da quelli della commissione competente.

Dato che la commissione gli affari istituzionali ha previsto di tenere domani una riunione per esaminare gli emendamenti, il Presidente propone il mantenimento della relazione all'ordine del giorno.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

— ritiro della relazione Oreja Aguirre (punto 18) (non adottata in commissione) e rinvio alla seduta di giovedì (dopo la relazione Tomlinson — A3-0053/93, iscritta al posto delle relazioni Wynn e Napoletano — punti 30 e 31) della relazione Roumeliotis (A3-0043/93 — punto 17);

Interviene l'on. Cot.

— iscrizione, al posto di tali relazioni, di due interrogazioni orali con discussione, alla Commissione (B3-0145/93) e alla CPE (B3-0146/93) sul processo di pace in Medio Oriente;

— inserimento nella discussione congiunta sul riarmo dell'Iran (punti 19-24) di un'interrogazione orale con discussione del gruppo «Arcobaleno» alla CPE (B3-0148/93);

— iscrizione nel turno di votazioni delle 17.00, conformemente all'impegno assunto dalla Presidenza il 28 ottobre 1992 (vedi *processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punto 19*), delle proposte dell'Ufficio di presidenza ampliato concernenti le date delle sedute aggiuntive da tenersi a Bruxelles, ossia il 9 e 10 giugno, il 13 e 14 ottobre e il 1° e 2 dicembre 1993.

giovedì 11 marzo

— iscrizione, dopo la relazione Tomlinson (A3-0053/93), della relazione Roumeliotis (A3-0043/93), prevista all'ordine del giorno di mercoledì (punto 17).

Interviene la on. Van Dijk, presidente della commissione per i trasporti, la quale chiede la riapertura dei termini di presentazione per la dichiarazione della Commissione sulla diga di Gabcikovo (punto 36), essendo emersi nel frattempo nuovi elementi di informazione (il Presidente risponde che ciò verrà comunicato nell'ambito del punto «Termini di presentazione».

venerdì 12 marzo

— iscrizione, prima del punto 38, di una proposta di risoluzione presentata dalla commissione per l'agricoltura (articolo 41, paragrafo 4, del regolamento) sui prodotti agricoli biologici (B3-0349/93);

— ritiro della relazione McCubbin (punto 39) (non adottata in commissione);

— iscrizione, dopo il punto 40

— di una dichiarazione della Commissione sul mercato dei prodotti della pesca,

— di una dichiarazione della Commissione su un progetto di accordo tra la Comunità e gli Stati Uniti nel settore dei semi oleosi;

— di un'interrogazione orale con discussione dell'on. Simmonds e altri, a nome del gruppo PPE, alla Commissione, sul trasporto di animali (B3-0149/93);

— richiesta dell'on. McMahon e 22 altri firmatari di iscrizione di una dichiarazione della Commissione sulle proposte del governo britannico in vista dell'assegnazione di stanziamenti del Fondo sociale europeo a programmi di lavoro con partecipazione obbligatoria per i disoccupati.

Interviene l'on. McMahon.

Con VE, il Parlamento respinge la richiesta.

* * *

Intervengono gli onn.:

— Simmonds, per chiedere che i termini per la presentazione di proposte di risoluzione per concludere la discussione sull'interrogazione orale concernente il trasporto di animali (B3-0149/93), iscritta all'ordine del giorno di venerdì, siano fissati alle 12.00 di giovedì 15 aprile così da poter ascoltare prima la risposta della Commissione all'interrogazione (il Presidente manifesta il suo assenso);

— Dessylas, per chiedere l'anticipazione a giovedì delle dichiarazioni della Commissione iscritte per venerdì al fine di assicurare una maggiore presenza in Aula al momento del loro esame (il Presidente risponde che l'Assemblea ha già deciso l'iscrizione a venerdì di tali punti).

L'ordine dei lavori è così fissato.

* * *

Richieste di applicazione della procedura senza relazione (articolo 116 del regolamento)

Ha chiesto l'applicazione di tale procedura la commissione per l'agricoltura a

— una proposta di regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, n. 2777/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (COM(92)0428 — C3-0480/92);

Lunedì 8 marzo 1993

— una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (COM(92)0529 — C3-0023/93);

— una proposta di direttiva che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e la direttiva 91/683/CEE che modifica la direttiva 77/93/CEE (COM(92)0559 — C3-0024/93);

— una proposta di decisione relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (COM(92)0551 — C3-0054/93).

I testi saranno posti in votazione all'inizio della seduta di venerdì.

Richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento)

a) del Consiglio a

— una proposta di regolamento relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (COM(92)0474 — C3-0478/92) (seconda relazione Mattina — A3-0054/93); se l'urgenza verrà accolta il punto sarà iscritto alla seduta di venerdì, immediatamente dopo le votazioni.

Motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio si trova nell'assoluta necessità di deliberare su tale proposta nel corso della sua riunione del 16 e 17 marzo prossimo.

— proposta concernente la modifica di direttive (C3-0038/93 — SYN 0336 A) e una modifica della decisione 90/683/CEE concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità al fine di integrarla con le disposizioni relative al regime di apposizione e di utilizzazione della marcatura CE di conformità (C3-0039/93 — SYN 0336 B) (la relazione Caudron che sarà adottata oggi in commissione, è iscritta all'ordine del giorno di martedì: punto 10).

Motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio intende por fine quanto prima alla confusione esistente in materia fin dal 1987 presso gli operatori economici e le autorità di controllo.

b) della Commissione a

— una proposta di regolamento che istituisce uno strumento finanziario di coesione (COM(92)0599 — C3-0044/93) (relazione Ortiz Climent: iscritta all'ordine del giorno di mercoledì: punto 25).

Motivazione della richiesta d'urgenza: nelle conclusioni del Vertice di Edimburgo era stato previsto di adottare tale proposta entro il 1° aprile 1993.

c) della commissione per i problemi economici e monetari a

— una proposta di decisione riguardante la partecipazione della Comunità al Fondo europeo per gli investimenti (COM(93)0003 — C3-0037/93) (relazione Desmond — A3-0079/93: iscritta all'ordine del giorno di mercoledì).

Motivazione della richiesta d'urgenza: si attende un parere del Parlamento in tempi brevi.

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi su tali richieste di applicazione della procedura d'urgenza domani mattina, in apertura di seduta.

11. Termini per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione

Il Presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto.

È stato tuttavia prorogato per le seguenti relazioni:

- relazioni Caudron e Ortiz Climent: martedì alle 17.00;
- relazioni Wynn e Napoletano: martedì alle 18.00.

Il Presidente comunica che sono stati altresì fissati i seguenti termini:

- raccomandazione per la seconda lettura Bru Purón: lunedì alle 19.00;
- relazioni Herman e Desmond: martedì alle 17.00;
- dichiarazione della Commissione sul programma legislativo:
 - proposte di risoluzione: lunedì alle 17.00,
 - emendamenti e proposte di risoluzione comune: martedì alle 18.00;
- interrogazioni orali sul riarmo dell'Iran:
 - proposte di risoluzione: lunedì alle 20.00,
 - emendamenti e proposte di risoluzione comune: martedì alle 17.00;
- dichiarazione della Commissione sulla diga di Gabčíkovo:
 - proposte di risoluzione: lunedì alle 20.00,
 - emendamenti e proposte di risoluzione comune: mercoledì alle 12.00;
- interrogazioni orali sulla siderurgia europea e sul processo di pace in Medio Oriente:
 - proposte di risoluzione: lunedì alle 20.00,

Lunedì 8 marzo 1993

- emendamenti e proposte di risoluzione comune: martedì alle 18.00;
- dichiarazione della Commissione sullo SEE:
 - proposte di risoluzione: martedì alle 12.00,
 - emendamenti e proposte di risoluzione comune: mercoledì alle 12.00;
- interrogazione orale sul trasporto di animali:
 - proposte di risoluzione: giovedì 15 aprile, alle 12.00,
 - emendamenti e proposte di risoluzione comune: lunedì 19 aprile, alle 19.00;
- date delle sedute aggiuntive a Bruxelles: martedì alle 12.00;
- proposta di risoluzione ex articolo 41, paragrafo 4: martedì alle 12.00.

Per quanto riguarda gli altri punti aggiunti all'ordine del giorno, il termine per la presentazione di emendamenti sarà fissato in un secondo momento.

12. Discussioni su problemi d'attualità (argomenti proposti)

Il Presidente propone di iscrivere i seguenti cinque argomenti all'ordine del giorno della prossima discussione su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terrà giovedì 11 marzo 1993:

- Diritti umani (con come primo tema in discussione «la violenza contro le donne nell'ex Jugoslavia»),
- Sudafrica,
- Esperimenti nucleari,
- Situazione nell'ex Unione Sovietica,
- Catastrofi

13. Tempo di parola

Si prevede di organizzare le discussioni come segue, a norma dell'articolo 83 del regolamento:

— *Ripartizione del tempo di parola complessivo per le discussioni di lunedì*

Relatori 60 minuti (12 x 5')
Relatori per parere 20 minuti in totale
Commissione 60 minuti in totale
Deputati 150 minuti

— *Ripartizione del tempo di parola complessivo per le discussioni di martedì*

Relatori 80 minuti (16 x 5')
Relatori per parere 26 minuti in totale
Interrogante 5 minuti
Commissione 100 minuti in totale
Deputati 240 minuti

— *Ripartizione del tempo di parola complessivo per le discussioni di mercoledì*

Relatori 10 minuti (2 x 5')
Relatori per parere 10 minuti in totale
Interrogante «Medio Oriente» 5 minuti
Interroganti «Iran» 14 minuti (7 x 2')
Consiglio 30 minuti in totale
Commissione 50 minuti in totale
Deputati 210 minuti

— *Ripartizione del tempo di parola complessivo per le discussioni di giovedì (ad eccezione del dibattito su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza)*

Relatori 25 minuti (5 x 5')
Relatori per parere 8 minuti in totale
Commissione 30 minuti in totale
Deputati 120 minuti

— *Ripartizione del tempo di parola complessivo per le discussioni di venerdì*

Relatori 5 minuti ciascuno
Interrogante (prop. ris. art. 41) 5 minuti
Interrogante 5 minuti
Commissione 45 minuti in totale
Deputati 90 minuti

RIPARTIZIONE DEL TEMPO DI PAROLA PER I DEPUTATI (in minuti)

Tempo complessivo:	60'	90'	120'	150'	180'	210'	240'	270'	300'	330'
<i>Gruppo</i>										
socialista (198)	17	28	39	50	61	72	83	94	105	116
del partito popolare europeo (162)	14	23	32	41	50	59	68	77	86	95
liberale e democratico riformatore (46)	5	8	10	13	16	18	21	23	26	28
Verde al PE (28)	4	6	7	9	10	12	13	15	17	18
dell'Alleanza democratica europea (20)	4	4	6	7	8	9	10	11	12	14
Arcobaleno al PE (16)	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
tecnico delle destre europee (14)	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10
coalizione delle sinistre (13)	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10
Non iscritti (21)	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28

Lunedì 8 marzo 1993

14. Sistemi di garanzia dei depositi **I (discussione)

La on. Vayssade illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (COM(92) 0188 — C3-0281/92 — SYN 0415) (A3-0058/93).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Zavvos, a nome del gruppo PPE, von Wogau, in sostituzione dell'on. Merz, relatore per parere della commissione per i problemi economici e monetari, Salema, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Lane, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Inglewood, il commissario Flynn e, su tale intervento, la on. Vayssade.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 marzo, parte prima, punto 15.*

15. sottrazione di minori (discussione)

La on. Salema illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla sottrazione di minori (A3-0051/93).

Interviene la on. Vayssade, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Fontaine, a nome del gruppo PPE, Bandrés Molet, a nome del gruppo Verde, Killilea, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, e Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Oddy, Inglewood, il commissario Flynn, la on. Salema, sull'intervento precedente, e, su tale intervento, il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 marzo, parte prima, punto 12.*

16. Coloranti per uso alimentare **I (discussione)

La on. Jackson illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla

proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle sostanze coloranti per uso alimentare (COM(91)0444 — C3-0027/92 — SYN 0368) (A3-0063/93).

Intervengono gli onn. Jensen, a nome del gruppo socialista, Chanterie, a nome del gruppo PPE, Lannoye, a nome del gruppo Verde, Fitzsimons, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Green, Valverde López, Schleicher, Welsh, il commissario Ruberti, gli onn. Green per un fatto personale a seguito dell'intervento dell'on. Welsh, Caroline Jackson sull'intervento della Commissione e Welsh per un fatto personale.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 marzo, parte prima, punto 16.*

17. Spedizioni di sostanze radioattive * (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Lannoye, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle spedizioni di sostanze radioattive nell'ambito della Comunità (COM(92) 0520 — C3-0014/93) (A3-0070/93).

Interviene l'on. Seligman per segnalare che in commissione aveva votato contro la relazione e non a favore di quest'ultima come indicato per errore.

L'on. Lannoye illustra la sua relazione.

Intervengono gli onn. Delcroix, a nome del gruppo socialista, Seligman, a nome del gruppo PPE, Fitzsimons, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Blaney, a nome del gruppo «Arcobaleno», Geraghty, non iscritto, Banotti, il commissario Paleokrassas, l'on. Lannoye su quest'ultimo intervento, il commissario Paleokrassas, gli onn. Breyer sull'intervento della Commissione, Seligman sull'intervento dell'on. Geraghty, il relatore sull'intervento della Commissione e il commissario Paleokrassas.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 marzo, parte prima, punto 13.*

(La seduta è sospesa alle 20.10 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS

Vicepresidente

18. Riforma del Fondo sociale europeo (discussione)

La on. Onur illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sugli orientamenti del Parlamento europeo in merito alla riforma del Fondo sociale europeo (A3-0057/93).

Lunedì 8 marzo 1993

Intervengono gli onn. McMahon, a nome del gruppo socialista, Peijs, a nome del gruppo PPE, Cramon-Daiber, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Kostopoulos, non iscritto, Cabezón Alonso, Torres Couto, Van Outrive, il commissario Flynn, e la on. Cramon Daiber che pone una domanda alla Commissione alla quale il commissario Flynn risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 marzo, parte prima, punto 14.*

19. Equa retribuzione (discussione)

L'on. Wilson illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sul progetto di parere della Commissione concernente una retribuzione equa (SEC(91)2116) (A3-0060/93).

Intervengono gli onn. Ribeiro, relatore per parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, Tongue, a nome del gruppo socialista, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, Van Velzen, presidente della commissione per gli affari sociali, Menrad, O'Hagan e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 marzo, parte prima, punto 15.*

20. Programma TEMPUS II * (discussione)

L'on. Oostlander illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che adotta la seconda fase del Programma di cooperazione transeuropea per studi universitari (TEMPUS II) — 1994-1998 (COM(92) 0407 — C3-0417/92) (A3-0065/93).

Intervengono gli onn. Maibaum, a nome del gruppo socialista, Pack, a nome del gruppo PPE, Mendes Bota, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Canavaro, a nome del gruppo «Arcobaleno», Coimbra Martins, Escudero, Vecchi e il commissario Ruberti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 marzo, parte prima, punto 17.*

21. Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari **II (discussione)

L'on. Bru Purón illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento elaborata a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (C3-0005/93 — SYN 176) (A3-0080/93).

Intervengono gli onn. García Amigo, a nome del gruppo PPE, Zavvos, Prag, che chiede di poter leggere il testo dell'intervento dell'on. Inglewood, assente, (la Presidenza respinge la richiesta, avendo già accordato il tempo di parola di quest'ultimo all'oratore precedente), il commissario Vanni d'Archirafi e l'on. Prag che chiede che l'intervento dell'on. Inglewood possa essere presentato per iscritto (la Presidenza manifesta il suo assenso).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Ritornando sulla richiesta dell'on. Prag, la Presidenza segnala che al di fuori delle dichiarazioni di voto il regolamento non prevede la possibilità di presentare interventi per iscritto.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 marzo, parte prima, punto 11.*

22. Infrastruttura di trasporto * (discussione)

L'on. Prag illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'attuazione di un programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti (NUOVA CONSULTAZIONE) (Consiglio 10437/92 — C3-0016/93) (A3-0068/93).

Intervengono gli onn. Sarlis, a nome del gruppo PPE, Lalor, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Cornelissen, Sisó Cruellas, il commissario Ruberti e l'on. Cornelissen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 marzo, parte prima, punto 16.*

23. Strumenti comunitari di difesa commerciale * (discussione)

L'on. De Vries illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'armonizzazione e alla semplificazione delle procedure decisionali per gli strumenti comunitari di difesa commerciale e alla modifica dei regolamenti del Consiglio pertinenti (SEC(92) 1097 — C3-0322/92) (A3-0072/93).

Intervengono gli onn. Harrison, a nome del gruppo socialista, Peijs, a nome del gruppo PPE, Benoit, Chabert, il commissario Flynn, il relatore e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 9 marzo, parte prima, punto 18.*

Lunedì 8 marzo 1993

24. Importazione di carni bovine * (discussione)

L'on. Sonneveld illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'apertura, per il 1993 e a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 et 0202, come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 et 0206 29 91 (COM(92) 0518 — C3-0033/93) (A3-0069/93).

Intervengono gli onn. Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Pasty, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, e il commissario Paleokrassas.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 21.*

25. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, 9 marzo 1993, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

- discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)
- decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza *
- discussione congiunta delle relazioni Valverde López e Magnani Noya sull'Unione europea
- relazione annuale De Gucht sui diritti umani nella Comunità
- relazione Lenz sui diritti umani nel mondo
- relazione Cheysson sulla Cambogia

- relazione Metten sulla relazione economica annuale per il 1993
- discussione congiunta delle relazioni Desmond * e Herman sul Fondo europeo per gli investimenti e la BEI
- raccomandazione per la seconda lettura Pierros sugli esplosivi per uso civile **II
- relazione Read sul servizio di telefonia vocale **I
- relazione Caudron sulla marcatura CE di conformità **I
- interrogazione orale con discussione alla Commissione sulla siderurgia
- discussione congiunta delle relazioni Bettini, Goedmakers e Pollack sui programmi ALTENER, SAVE e i gas a effetto serra *
- discussione congiunta delle relazioni Wynn e Napolitano sulla politica di bilancio per il 1994
- relazioni commerciali CEE/Nuovi Stati Indipendenti
- dichiarazione della Commissione sul SEE

(alle 12.00):

- votazione

(alle 15.00):

- Discussioni su problemi d'attualità (elenco degli argomenti iscritti)

26. Chiusura della sessione

La Presidenza dichiara chiusa la sessione annuale 1992-1993 del Parlamento europeo e ricorda che, in applicazione delle disposizioni del Trattato, il Parlamento si riunirà domani, martedì 9 marzo 1993, alle 9.00.

(La seduta è tolta alle 24.00)

Enrico VINCI
Segretario generale

Egon KLEPSCH
Presidente

Lunedì, 8 marzo 1993

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta dell'8 marzo 1993

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BJØRNVIG, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BREYER, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DELCROIX, DE MATTEO, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS, FUNK, GALLAND, GALLE, GALLENGI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GAWRONSKI, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LAMBRAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LAUGA, LEHIDEUX, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MITOLO, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUNSET I CASALS, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHER, ROBLES PIQUER, RÖNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SÁLZER, SAKELLARIOU, SALEMA O. MARTINS, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STEWART, TARADASH, TAURAN, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

Osservatori dell'ex Repubblica Democratica Tedesca

BEREND, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, MEISEL, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Martedì 9 marzo 1993

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MARZO 1993

(93/C 115/02)

PARTE I**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH***Presidente**(La seduta è aperta alle 9.00)*

Il Presidente dichiara aperta la sessione 1993-1994.

1. Approvazione del processo verbale

Intervengono gli onn.:

— Vázquez Fouz, sul titolo di una dichiarazione della Commissione;

— González, il quale comunica che il suo nome non figura nell'elenco dei presenti nonostante egli fosse presente;

— Lane, il quale chiede, vista la votazione svoltasi ieri sera alla Camera dei Comuni a Londra su un emendamento riguardante il Trattato di Maastricht, che questa settimana il Presidente della Commissione faccia una dichiarazione in Parlamento circa le previsioni relative all'entrata in vigore del Trattato (il Presidente comunica che prenderà contatti a tal fine con il Presidente Delors);

— Ford, il quale non si dichiara d'accordo con la richiesta dell'on. Lane;

— Thyssen, sul punto 10.

— David, per congratularsi, a nome dei membri britannici del gruppo socialista, per l'esito della votazione intervenuta ieri sera alla Camera dei Comuni a Londra su un emendamento laburista che prevede l'elezione diretta dei rappresentanti britannici nel Comitato delle regioni istituito dal Trattato sull'Unione europea.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Richieste di revoca dell'immunità parlamentare degli onn. Didò e Iacono

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalle competenti autorità italiane richieste di revoca dell'immunità parlamentare degli onn. Didò e Iacono.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, le richieste sono deferite alla commissione competente, vale a dire la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

3. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio:

— Proposta di storno di stanziamenti n. 1/93 da capitolo a capitolo all'interno della Sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 (SEC(93)0285 — C3-0113/93)

deferimento
merito: BILA

b) le seguenti interrogazioni orali con discussione:

— dell'on. Barón Crespo, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, alla Commissione: Processo di pace in Medio Oriente (B3-0145/93);

— dell'on. Barón Crespo, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, alla CPE: Processo di pace in Medio Oriente (B3-0146/93);

— della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, alla Commissione: Iniziative comunitarie per la siderurgia europea (B3-0147/93);

— dell'on. Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», alla CPE: Riarmo dell'Iran (B3-0148/93);

Martedì 9 marzo 1993

— degli onn. Simmonds, Welsh, Plumb, Howell, Scott-Hopkins, Bocklet, Carvalho Cardoso, Dalsass, Borgo, Sonneveld, McCartin, Arias Cañete, Saridakis, Funk, Böge, Caroline Jackson, Inglewood, Spencer, Elles, Kelllett-Bowman, Mottola, McIntosh, Gaibisso, Mantovani, Navarro, Ortiz Climent, Chiabrando, Menrad, Oomen-Ruijten e Tindemans, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: Mancata applicazione della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto (B3-0149/93).

c) dalle commissioni parlamentari, le seguenti relazioni:

— * Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione riguardante la partecipazione della Comunità al Fondo europeo per gli investimenti (COM(93)0003 — C6-0037/93)

Relatore: on. Desmond
(A3-0079/93/riv.)

— Relazione della commissione per i bilanci sugli orientamenti di bilancio per il 1994 — Sezione III

Relatore: on. Wynn
(A3-0082/93)

— Relazione della commissione per i bilanci sugli orientamenti di bilancio per il 1994

Sezione I — Parlamento europeo

Sezione II — Consiglio — Allegato, Comitato economico e sociale

Sezione IV — Corte di giustizia

Sezione V — Corte dei conti

Relatrice: on. Napoletano
(A3-0083/93)

— **I Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulle proposte della Commissione al Consiglio relative a:

I. una direttiva che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi), 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (COM(92) 0499 — C3-0038/93 — SYN 0336A)

II. una decisione che modifica la decisione 90/683/CEE concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità al fine di integrarla con le disposizioni relative al regime di apposizione e di utilizzazione della marcatura CE di conformità (COM(92) 0499 — C3-0039/93 — SYN 0336B)

Relatore: on. Caudron
(A3-0084/93)

— * Relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che istituisce uno strumento finanziario di coesione (COM(92)0599 — C3-0044/93)

Relatore: on. Ortiz Climent
(A3-0085/93)

d) dalla Commissione:

— proposta di storno di stanziamenti n. 2/93 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 (SEC(93)0364 — C3-0112/93)

deferimento
merito: BILA

4. Autorizzazione a elaborare relazioni

L'Ufficio di presidenza ampliato ha autorizzato la commissione per l'agricoltura a elaborare una relazione sugli aspetti agricoli dell'adesione alla Comunità della Finlandia, della Svezia, dell'Austria e della Norvegia, fermo restando che la commissione per gli affari esteri mantiene integralmente le proprie competenze in materia di adesione.

5. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

Il Presidente comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.:

— Raffarin, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Denys e Hervé, a nome del gruppo socialista, sulla crisi dell'orticoltura nel bacino di Marennes-Oléron in Francia (B3-0355/93);

— Lehideux, Le Pen, Martinez, Dillen, Schodrich, Neubauer, K.P. Köhler, Blot, Antony, Megret, Tauran, Gollnisch, Ceyrac, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla profonda crisi del settore della pesca in Francia (B3-0356/93);

— Antony, Lehideux, Dillen, Schodrich, Neubauer, K.P. Köhler, Blot, Megret, Tauran, Gollnisch, Ceyrac, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sull'ex Jugoslavia (B3-0357/93);

Martedì 9 marzo 1993

- Tauran, Lehideux, Dillen, Schodruich, Neubauer, K.P. Köhler, Antony, Blot, Megret, Gollnisch, Ceyrac, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sui cittadini di Stati membri detenuti nei campi di concentramento dell'ex Unione Sovietica (B3-0358/93);
- Antony, Lehideux, Le Chevallier, Dillen, Schodruich, Neubauer, K.P. Köhler, Blot, Megret, Tauran, Gollnisch e Ceyrac, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul ricordo dei soldati francesi morti in Indocina (B3-0359/93);
- Bertens, Capucho e Cox, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul progresso verso la democrazia in Sudafrica (B3-0360/93);
- Bertens, Pimenta, Cox e Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sullo sterminio degli arabi delle paludi nell'Irak meridionale (B3-0361/93);
- Gasòliba i Böhm, Bertens e Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla persistenza della dittatura a Cuba (B3-0362/93);
- André, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul Ruanda (B3-0363/93);
- Mayer, Ribeiro, Ephremidis, Alavanos e Dessylas, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla messa al bando dei test nucleari (B3-0364/93);
- Robles Piquer e Tindemans, Banotti, Fernández-Albor, Fontaine, Peijs e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Sudafrica (B3-0365/93);
- Pierros, Fernández-Albor, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla violenza nei confronti degli handicappati fisici e mentali (B3-0366/93);
- Robles Piquer, Fernández-Albor, Mendez de Vigo e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulle elezioni a Cuba (B3-0367/93);
- Rawlings, Lenz, Habsburg, Cassanmagnago Cerretti, Peijs, Fernández-Albor, Banotti e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sui diritti dell'uomo in Romania (B3-0368/93);
- Cushnahan, Cassamagnago Cerretti, Banotti, Peijs, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla situazione dei cooperanti in Somalia (B3-0369/93);
- Cushnahan, Fernández Albor, Pack e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla situazione nell'ex Jugoslavia (B3-0370/93);
- Prag and Díez de Rivera, a nome del gruppo PPE, sulla detenzione del capitano Ron Arad (B3-0371/93);
- Newens, a nome del gruppo socialista, sull'evasione di due detenuti per l'assassinio di Chico Mendes e i diritti dell'uomo in Brasile (B3-0372/93);
- Crampton, Elliott, McGowan, McCubbin, Newens e Dury, a nome del gruppo socialista, sulla moratoria degli esperimenti nucleari (B3-0373/93);
- Crawley, Van Hemeldonck e Roth-Behrendt, a nome del gruppo socialista, sugli stupri di donne nell'ex Jugoslavia (B3-0374/93);
- Ford, Wynn, Simons, Glinne e Dury, a nome del gruppo socialista, sul progresso verso la democrazia in Sudafrica (B3-0375/93);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulle violenze etniche in Ruanda (B3-0376/93);
- Coates e Belo, a nome del gruppo socialista, su Timor e il processo a Xanana Gusmão (B3-0378/93);
- Piermont e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», sull'urgenza del divieto degli esperimenti sulle armi nucleari (B3-0379/93);
- Melis e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», sui diritti della minoranza slovena in Italia (B3-0380/93);
- Canavarro, a nome del gruppo «Arcobaleno», sul processo a Xanana Gusmão e i diritti dell'uomo a Timor (B3-0381/93);
- Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla crisi in Russia (B3-0385/93);
- Daly e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sui diritti dell'uomo in Ruanda (B3-0386/93);
- Poettering, Penders e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla cessazione degli esperimenti nucleari da parte delle centrali nucleari (B3-0387/93);
- Lannoye, Langer, Quistorp, Onesta, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sull'urgenza di una messa al bando degli esperimenti nucleari (B3-0390/93);
- Taradash e Roth, a nome del gruppo Verde, sulla condanna a morte di Salman Rushdie e l'invito di quest'ultimo al Parlamento europeo (B3-0391/93);
- Guillaume, de la Malène, Musso, Lauga, Lane, Andrews, Killilea, Pasty, Fitzsimons, Fitzgerald e Lalor, a nome del gruppo ADE, sulla guerra civile in Ruanda (B3-0394/93);

Martedì 9 marzo 1993

- Andrews, Lalor, Fitzgerald, Fitzsimons, Killilea, Lauga, Lane, Pasty, de la Malène e Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, sull'assassinio di Valerie Place, cooperante irlandese in Somalia (B3-0395/93);
- de la Malène, Musso, Alliot-Marie, Lauga, Lane, Andrews, Killilea, Pasty, Fitzsimons, Fitzgerald, Marleix, Lalor e Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, sulla situazione nei paesi della CSI (B3-0396/93);
- Marleix, Musso, Lauga, Lane, Alliot-Marie, Andrews, Killilea, Pasty, de la Malène, Fitzsimons, Fitzgerald, Lalor e Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, sulla mancanza di neve nelle stazioni sciistiche a media altitudine in Europa (B3-0397/93);
- Lataillade, Musso, Lauga, Alliot-Marie, Killilea, Pasty, de la Malène, Fitzsimons, Fitzgerald, Lalor e Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, sulla crisi dell'ostricoltura nel bacino di Marennes-Oléron (Francia) (B3-0398/93);
- Lehideux, Antony, Schodruich, Dillen e Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sugli stupri di donne in Bosnia-Erzegovina (B3-0399/93);
- Antony, Blot, Lehideux, Schodruich e Neubauer, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla situazione nell'ex Unione Sovietica (B3-0400/93);
- Le Pen, Blot, Lehideux, Antony, Ceyrac, Gollnisch, Le Chevallier, Martinez, Megret, Tauran, Schodruich, Dillen e Neubauer, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla libertà di riunione pubblica a Strasburgo (B3-0401/93);
- Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla situazione in Nicaragua (B3-0402/93);
- Lehideux, Schodruich e Neubauer, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sui bambini iracheni (B3-0403/93);
- Dillen, Neubauer e Schodruich, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla situazione nella Repubblica sudafricana (B3-0404/93);
- Amaral e Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla sentenza delle autorità indonesiane nei confronti di Xanana Gusmão (B3-0405/93);
- Wurtz, Miranda da Silva e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul progresso verso la democrazia in Sudafrica (B3-0410/93);
- Wurtz, Miranda da Silva e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla situazione in Ruanda (B3-0411/93);
- Van den Brink e altri, sugli stupri di donne nell'ex Jugoslavia (B3-0412/93);
- Melandri, a nome del gruppo Verde, sulla situazione in Etiopia (B3-0416/93);
- Roth, a nome del gruppo Verde, sull'assassinio di rappresentanti dell'associazione dei diritti dell'uomo in Turchia (B3-0417/93);
- Pezmazoglou e Lagakos, a nome del gruppo PPE, sui diritti dell'uomo e la libertà religiosa in Albania (B3-0418/93);
- Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sulla Conferenza «Riconciliazione e pace in Etiopia» dell'11-13 marzo 1993 a Parigi (B3-0419/93);
- Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sulla guerra civile in Ruanda (B3-0420/93);
- Telkämper e Onesta, a nome del gruppo Verde, sull'avanzata della democrazia in Sudafrica (B3-0421/93);
- Telkämper, a nome del gruppo Verde, e Brito, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla situazione a Cuba dopo le elezioni del febbraio 1993 (B3-0422/93);
- Staes e Telkämper, a nome del gruppo Verde, sull'impunità di chi viola i diritti dell'uomo nell'ambito dei conflitti sociali o sulla proprietà terriera in Brasile (il caso della fuga degli assassini di Chico Mendes) (B3-0423/93);
- Newens, a nome del gruppo socialista, sulla situazione nel Nagorny-Karabakh (B3-0424/93);
- Saby e Dury, a nome del gruppo socialista, sulla Conferenza «Riconciliazione e pace in Etiopia» dell'11-13 marzo 1993 a Parigi (B3-0425/93);
- Dury e Woltjer, a nome del gruppo socialista, sulla situazione dei diritti dell'uomo in Irak (B3-0426/93);
- Hoff, a nome del gruppo socialista, e Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, sulla situazione nella Federazione russa (B3-0427/93);
- Rothley e Dury, a nome del gruppo socialista, sull'appello dei Premi Nobel per la liberazione di Suu Kyi (B3-0429/93);
- Björnvig, Sandbaek e Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», sullo stupro di donne nell'ex Jugoslavia (B3-0430/93);

Martedì 9 marzo 1993

La Presidenza informa che oggi alle 15.00 comunicherà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 11 marzo, dalle 10.00 alle 13.00.

6. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza alla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (COM(92)0474 — C3-0478/92) (seconda relazione Mattina — A3-0054/93).

Interviene l'on. Vázquez Fouz, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Il punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì 10 marzo, alle 12.00.

*
* *
*

Per quanto riguarda le richieste di applicazione della procedura d'urgenza per le consultazioni oggetto delle relazioni Caudron (commissione economica), Ortiz Clement (commissione regionale) e Desmond (commissione economica), il Presidente fa osservare che queste relazioni figurano già all'ordine del giorno e che non occorre quindi porre in votazione le relative richieste di urgenza.

7. Unione europea (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due relazioni.

L'on. Valverde López illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sulla relazione del Consiglio europeo per il 1991 concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione europea (SN 1928/1/92 — C3-0256/92) (A3-0041/93).

La on. Magnani Noya illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, sulla relazione del Consiglio europeo concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione europea (SN 1928/1/92 — C3-0256/92) (A3-0040/93).

Intervengono gli onn. Bru Purón, a nome del gruppo socialista, Psmazoglou, a nome del gruppo PPE, von Wechmar, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Grund, non iscritta e Kostopoulos e il commissario Vanni d'Archirafi.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 22.

8. Diritti dell'uomo nella Comunità (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione annuale e la relazione complementare presentate dall'on. De Gucht, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea (A3-0025/93 e A3-0025/93/compl.).

Intervengono gli onn. Van Ouirve, a nome del gruppo socialista, C. Beazley, a nome del gruppo PPE, Nordmann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Roth, a nome del gruppo Verde.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Lalor, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Piermont, a nome del gruppo «Arcobaleno», Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Landa Mendibe, non iscritto, Escudero, relatore per parere della commissione per la cultura.

L'on. De Gucht illustra le sue relazioni.

Intervengono gli onn. Jarzembowski, Cox, Bandrés Molet, Blot, Van der Waal, Cooney, Antony, Lafuente López, Bontempi e Verhagen e il commissario Vanni d'Archirafi.

Intervengono l'on. C. Beazley, il quale deplora che, nonostante l'importanza dell'argomento, siano presenti in Aula pochi deputati, il relatore, e l'on. Van Ouirve, il quale chiede che la votazione su questa relazione sia spostata al turno di votazioni di mercoledì, richiesta che la Presidenza dichiara di non poter accogliere.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 23.

9. Diritti dell'uomo nel mondo (discussione)

La on. Lenz illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, sui diritti dell'uomo nel mondo e sulla politica comunitaria dei diritti umani per gli anni 1991-1992 (A3-0056/93).

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Coimbra Martins, relatore per parere della commissione per la cultura, Coates, a nome del gruppo socialista, Llorca Vilaplana, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Andrews, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Canavarró, a nome

Martedì 9 marzo 1993

del gruppo «Arcobaleno», Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Belo, Cassanmagnago Cerretti, Van der Waal, Moorhouse e il commissario Van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 13.*

10. Situazione in Cambogia (discussione)

L'on. Cheysson illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, sulla situazione in Cambogia (A3-0081/93).

Interviene l'on. Bourlanges, membro della delegazione ad hoc inviata dal Parlamento in Cambogia.

Poiché è giunta l'ora di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene qui interrotta; riprenderà nel pomeriggio (*vedi successivo punto 21*).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

11. Esportazione di beni e tecnologie a duplice uso * (votazione finale)

Relazione Fuchs A3-0398/92 (la votazione era stata aggiornata sulla base dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento: *vedi processo verbale della seduta del 17 dicembre 1992, parte prima, punto 26*)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Interviene il relatore, che, in attesa di informazioni complementari da parte della Commissione e del Consiglio, chiede ancora una volta l'aggiornamento della votazione; chiede inoltre alla Commissione quando intenda notificare i due allegati sollecitati dal Parlamento.

Il Parlamento accoglie la richiesta di aggiornamento della votazione.

Intervengono il relatore, che ribadisce la richiesta rivolta alla Commissione, e il commissario Bangemann, il quale segnala che il Consiglio si è impegnato a pervenire a un accordo con la Commissione su un testo di compromesso entro la fine del mese di marzo.

12. Sottrazione di minori (votazione)

Relazione Salema — A3-0051/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 2 con VE, 1 (prima parte),

Emendamento respinto: 1 (seconda parte).

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

L'em. 1 è stato votato per parti separate (LIB):

prima parte: prima frase (fino a «diritto di visita»),
seconda parte: resto

Dichiarazioni di voto:

Interviene l'on. Bettini, a nome del gruppo Verde.

Dichiarazioni di voto scritte:

On. McMillan Scott.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1*).

13. Spedizioni di sostanze radioattive * (votazione)

Relazione Lannoye — A3-0070/93

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0520 — C3-0014/93:

Emendamenti approvati: 1 con VE, 2, con VE, 3 con VE, 4-7 in blocco, 8 con VE, 9 e 10 in blocco, 11, 12 e 13 in blocco,

Emendamento respinto: 14.

La on. Oomen-Ruijten è intervenuta, a nome del gruppo PPE, per chiedere votazioni distinte sugli emendamenti 2, 3, 8 e 11;

Con VE il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Interviene il relatore che, ritenendo insoddisfacente la posizione assunta ieri dalla Commissione sugli emendamenti (in particolare l'em. 3), chiede, a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, l'aggiornamento della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Con VE il Parlamento accoglie la richiesta.

La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

14. Riforma del Fondo sociale europeo (votazione)

Relazione Onur — A3-0057/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 2 e 1 con VE.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Martedì 9 marzo 1993

Dichiarazioni di voto:

Interviene l'on. Antony, a nome del gruppo delle destre.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Ephremidis, Cunha Oliveira, Randzio Plath, Nielsen, Cushnahan e Dury.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3*).

15. Equa retribuzione (votazione)

Relazione Wilson — A3-0060/93

Interviene la on. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, per chiedere che gli emendamenti siano posti in votazione prima della proposta di risoluzione, richiesta che la Presidenza, con l'accordo del Parlamento, dichiara di poter accogliere.

PROGETTO DI PARERE DELLA COMMISSIONE SEC(91)2116 (allegato alla proposta di risoluzione)

Emendamenti approvati: 1 (ASOC), 2 (ASOC) (prima parte), 3 (ASOC) con AN (SOC), 1 (PPE) con VE, 2 (PPE), 6 (ASOC) con VE, 7 (ASOC) con VE, 8 (ASOC) con VE, 9 (ASOC) con AN (PPE), 10 (ASOC) con VE, 11-13 (ASOC) in blocco, 14 (ASOC) con VE, 15 (ASOC) con VE,

Emendamenti respinti: 2 (ASOC) (seconda parte con VE), 4 (ASOC) con VE, 4 (PPE) con VE,

Emendamento decaduto: 5 (ASOC),

Emendamento non posto in votazione: 3 (PPE).

Sono stati votati per parti separate:

em. 2 (ASOC) (su richiesta del gruppo PPE):

prima parte: testo nel suo complesso senza i termini «che influiscono sulle gerarchie nazionali dei salari»,

seconda parte: tali termini.

em. 3 (PPE): trattandosi di un emendamento di natura linguistica, solo il testo originale della Commissione è stato posto in votazione e approvato.

Sono intervenuti:

— il relatore, all'inizio della votazione, sulla procedura seguita;

— la on. Oomen-Ruijten, all'inizio della votazione e quindi per chiedere votazioni distinte sugli emendamenti 10, 14 e 15;

— gli onn. Oomen-Ruijten e Wilson, sulla lingua originale dell'em. 3 (PPE).

Risultato delle votazioni con AN:

em. 3 (ASOC)

votanti:241
favorevoli:228
contrari:5
astenuiti:8

em. 9 (ASOC):

votanti:231
favorevoli:127
contrari:100
astenuiti:4

PROPOSTA DI RISOLUZIONE*Dichiarazioni di voto:*

Intervengono il relatore, a sua volta sulla procedura, gli onn. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, e Brok.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Ephremidis, Geraghty e O'Hagan.

Con AN (SOC) il Parlamento approva la risoluzione:

votanti:262
favorevoli:136
contrari:114
astenuiti:12

(*vedi parte seconda, punto 4*).

*
* *
* *

Interviene la on. Van Dijk, presidente della commissione per i trasporti, per chiedere, in considerazione della necessità di votare oggi stesso sulla relazione Prag, che si proceda subito alla votazione.

La Presidenza, con l'accordo del Parlamento, manifesta il suo assenso.

16. Infrastruttura di trasporto * (votazione)

Relazione Prag — A3-0068/93

PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 10437/92 — C3-0016/93)

Emendamenti approvati: 1-14 in blocco.

Il Parlamento approva il progetto del Consiglio così modificato (*vedi parte seconda, punto 5*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:*Dichiarazione di voto:*

Interviene l'on. Tauran, a nome del gruppo delle destre.

Martedì 9 marzo 1993

Dichiarazioni di voto scritte:

On. Geraghty.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5*).

17. Programma TEMPUS II * (votazione)

Relazione Oostlander — A3-0065/93

PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0407 — C3-417/92:

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 3 con VE, 4-6 in blocco, 7 con VE, 8 per parti separate (SOC), 9, con VE, 10-16 in blocco, 20 con VE, 17, 18 con VE, 19 con VE,

Emendamento respinto: 21.

La on. Oomen-Ruijten è intervenuta all'inizio della votazione sugli emendamenti.

L'em. 8 è stato votato per parti separate:

prima parte: frase introduttiva e lettera a),

seconda parte: lettere b) e c).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazione di voto:

Interviene il relatore.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Caudron, Galle, Killilea e Rawlings.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

18. Strumenti comunitari di difesa commerciale * (votazione)

Relazione De Vries — A3-0072/93

PROPOSTA DI REGOLAMENTO SEC(92)1097 — C3-0322/92:

Emendamenti approvati: 1-14 con votazioni distinte.

La on. Lehideux è intervenuta, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, per chiedere votazioni distinte su ciascun emendamento.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Intervengono il relatore, per chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione sugli emendamenti approvati dal Parlamento, e il commissario Van den Broek, che dichiara di non potersi pronunciare a favore degli emendamenti in quanto i negoziati con il Consiglio non sono ancora terminati.

Il relatore chiede, richiamandosi all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, l'aggiornamento della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

La questione si considerano pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

Interviene la on. Dury sulla risposta della Commissione che a suo avviso denota una mancanza di rispetto per il Parlamento e per la democrazia.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(*La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00*)

PRESIDENZA DELLA
ON. MARIA MAGNANI NOYA

Vicepresidente

19. Discussioni su problemi d'attualità (elenco degli argomenti iscritti)

La Presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terranno giovedì 11 marzo.

Tale elenco comprende 35 proposte di risoluzione ed è così composto:

I. DIRITTI UMANI

Stupri di donne nella ex Jugoslavia

0374/93 del gruppo SOC
0399/93 del gruppo Destre
0412/93 del gruppo COA
0430/93 del gruppo ARC

Ruanda

0363/93 del gruppo LIB
0376/93 del gruppo SOC
0386/93 del gruppo PPE
0394/93 del gruppo ADE
0411/93 del gruppo COA
0420/93 del gruppo Verde

Cuba

0362/93 del gruppo LIB
0367/93 del gruppo PPE
0422/93 del gruppo Verde

Arabi delle paludi e curdi dell'Irak

0361/93 del gruppo LIB
0426/93 del gruppo SOC

Brasile

0372/93 del gruppo SOC
0423/93 del gruppo Verde

Martedì 9 marzo 1993

II. SUDAFRICA

0360/93 del gruppo LIB
 0365/93 del gruppo PPE
 0375 /93 del gruppo SOC
 0404/93 del gruppo Destre
 0410/93 del gruppo COA
 0421/93 del gruppo Verde

III. ESPERIMENTI NUCLEARI

0364/93 del gruppo COA
 0373/93 del gruppo SOC
 0379/93 del gruppo ARC
 0387/93 del gruppo PPE
 0390/93 del gruppo Verde

IV. SITUAZIONE NELL'EX UNIONE SOVIETICA

0385/93 del gruppo LIB
 0396/93 del gruppo ADE
 0400/93 del gruppo Destre
 0424/93 del gruppo SOC
 0427/93 del gruppo PPE

V. CALAMITÀ

0355/93 del gruppo LIB
 0398/93 del gruppo ADE

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento, il tempo di parola complessivo è così ripartito, salvo eventuali modifiche dell'elenco:

per uno degli autori: 1 minuto

deputati: 90 minuti complessivamente

Conformemente al paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 64 del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da uno gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 20.00 di oggi. La votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

20. Termine per la presentazione di emendamenti

Su proposta della Presidenza, il termine per la presentazione di emendamenti alla relazione Ortiz Climent (A3-0085/93), depositata in ritardo, è prorogato alle 12.00 di mercoledì.

21. Situazione in Cambogia (seguito della discussione)

Intervengono nel seguito della discussione gli onn. De Gucht, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Onesta, a nome del gruppo Verde, de la Malène, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, e il commissario Van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 14.

22. Relazione economica annuale per il 1993 (discussione)

L'on. Metten illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1993 (COM(93)0044 — C3-0102/93) (A3-0078/93).

Intervengono gli onn. Romeos, relatore per parere della commissione per la politica regionale, Donnelly, a nome del gruppo socialista, von Wogau, a nome del gruppo PPE, Cox, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Perreau de Pinninck, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Geraghty, non iscritto, Randzio Plath, Herman, Herzog, Fuchs, Beumer, presidente della commissione per i problemi economici e monetari, Alavanos, Roumeliotis, che protesta anche per l'assenza del Consiglio, Patterson, Speciale, Pierros, Bofill Abeilhe, Cravinho, Read, il commissario Christophersen, e la on. Randzio-Plath, la quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Christophersen risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 15.

23. Fondo europeo per gli investimenti — Statuto della BEI * (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

L'on. Desmond illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione riguardante la partecipazione della Comunità al Fondo europeo per gli investimenti (COM(93)0003 — C3-0037/93) (A3-0079/93/riv.).

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTO BARZANTI

Vicepresidente

L'on. Herman illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sulla convocazione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in vista dell'adozione di un atto aggiuntivo al protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (COM(93)0003 — C3-0036/93) (A3-0066/93).

Intervengono l'on. Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, il commissario Christophersen e l'on. Desmond, relatore.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 16.

Martedì 9 marzo 1993

24. Esplosivi per uso civile **II (discussione)

L'on. Pierros illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni concernenti l'immissione sul mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile (C3-0006/93 — SYN 0409) (A3-0061/93).

Intervengono l'on. Lulling, a nome del gruppo PPE, e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 marzo, parte prima, punto 12.*

25. Telefonia vocale e ONP **I (discussione)

La on. Read illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa all'applicazione del regime di fornitura di una rete europea di telecomunicazioni (ONP — Open Network Provision) al servizio di telefonia vocale (COM(92) 0247 — C3-0376/92 — SYN 0437) (A3-0064/93).

Intervengono gli onn. Janssen van Raay, relatore per parere della commissione giuridica, Crampton, a nome del gruppo socialista, Patterson, a nome del gruppo PPE, Sisó Cruellas, Lulling, e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 marzo, parte prima, punto 17.*

26. Utilizzazione della marcatura CE di conformità **I (discussione)

L'on. Caudron illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulle proposte della Commissione al Consiglio relative a:

- I. una direttiva che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi), 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (COM(92) 0499 — C3-0038/93 — SYN 0336A)

- II. una decisione che modifica la decisione 90/683/CEE concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità al fine di integrarla con le disposizioni relative al regime di apposizione e di utilizzazione della marcatura CE di conformità (COM(92) 0499 — C3-0039/93 — SYN 0336B) (A3-0084/93).

Intervengono la on. Thyssen, a nome del gruppo PPE e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 marzo, parte prima, punto 18.*

27. Siderurgia europea (discussione)

L'on. Speciale svolge l'interrogazione orale con discussione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, alla Commissione, sulle iniziative comunitarie per la siderurgia europea (B3-0147/93).

Il commissario Bangemann risponde all'interrogazione.

* *
* *

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sull'interrogazione orale, cinque proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Speciale e Metten, a nome del gruppo socialista, sulla siderurgia europea (B3-0389/93);

— von Wechmar e De Vries, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle iniziative comunitarie in favore della siderurgia europea (B3-0406/93);

— Elmalan, Ribeiro e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Puerta, Gutiérrez Díaz, Castellina, Valent, Domingo Segarra, Gonzalez, Pappayannakis e Geraghty, sulla crisi della siderurgia comunitaria (B3-0408/93);

— de la Malène, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, sulle iniziative comunitarie a favore della siderurgia europea (B3-0409/93);

— von Wogau, a nome del gruppo PPE, sulla situazione dell'industria siderurgica europea (B3-0415/93).

La Presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

* *
* *

Martedì 9 marzo 1993

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS*Vicepresidente*

Interviene l'on. Beumer, presidente della commissione economica, per chiedere che il termine per la presentazione di proposte di risoluzione comuni sia prorogato alle 21.00 di questa sera (la Presidenza risponde che esaminerà la richiesta e comunicherà immediatamente la sua posizione).

Intervengono nella discussione gli onn. Metten, a nome del gruppo socialista, Beumer, a nome del gruppo PPE, De Vries, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Guillaume, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, e Gutiérrez Díaz.

Ritornando sulla richiesta dell'on. Beumer, la Presidenza propone di fissare la scadenza alle 20.00. L'on. Beumer si dichiara d'accordo.

Intervengono nel seguito della discussione gli onn. Hoff, von Wogau, Landa Mendibe, García Arias, Forte, Bowe, Lulling, Herman, Reding, Hoppenstedt e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 17.

28. Programmi ALTENER e SAVE — Gas a effetto serra * (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di tre relazioni.

L'on. Bettini illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa a un maggiore sfruttamento delle energie rinnovabili nella Comunità — Programma ALTENER (COM(92) 0180 — C3-0316/92) (A3-0077/93).

La on. Goedmakers illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (programma SAVE) (COM(92) 0182 — C3-0323/92) (A3-0076/93); parla anche in qualità di relatrice per parere della commissione per l'energia sulla relazione Pollack.

La on. Pollack illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa a un meccanismo comunitario di sorveglianza delle emissioni di CO₂ e di altre emissioni di gas a effetto serra (COM(92) 0181 — C3-0274/92) (A3-0059/93).

Intervengono gli onn. Goedmakers, a nome del gruppo socialista, Chiabrando, a nome del gruppo PPE, Vohrer, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Melis, a nome del gruppo «Arcobaleno», Kostopoulos, non iscritto, Hervé, Schleicher, Gonzalez Alvarez, García Arias, Seligman, Funk e Santos.

PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Linkohr, Muntingh, Robles Piquer, Collins, presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, il commissario Matutes, la on. Goedmakers, relatrice, che rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Matutes risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 18.

*
* * *

Interviene l'on. Colom i Naval per chiedere, a nome di tutti i gruppi politici, che si esamini anche il punto successivo, assicurando che interverranno solo i due relatori, e ciò per permettere che le due relazioni in questione possano essere votate nel prossimo turno di votazioni.

La Presidenza consulta l'Assemblea su tale procedura.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

29. Politica di bilancio per il 1994 (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due relazioni presentate a nome della commissione per i bilanci.

L'on. Wynn illustra la sua relazione sugli orientamenti della politica di bilancio per il 1994 — Sezione III (A3-0082/93).

La on. Napoletano illustra la sua relazione sugli orientamenti della politica di bilancio per il 1994 — altre sezioni (A3-0083/92).

Interviene il commissario Schmidhuber.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 10 marzo, parte prima, punto 13.

30. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 10 marzo, è stato così fissato:

Martedì 9 marzo 1993

Dalle 9.00 alle 13.0, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.45 alle 24.00:

- Discussioni su problemi d'attualità (obiezioni)
- Dichiarazione della Commissione sul suo programma legislativo (seguita da discussione) ⁽¹⁾
- Relazione De Gucht sulla procedura elettorale uniforme
- Interrogazioni orali con discussione sulla pace in Medio oriente
- Discussione congiunta di sette interrogazioni orali con discussione sul riarmo dell'Iran
- Relazione Ortiz Climent su uno strumento finanziario di coesione *

- Relazione D. Martin sugli accordi CEE-NSI
- Dichiarazione della Commissione sullo SEE (seguita da discussione)

(alle 17.00):

- Turno di votazioni

(dalle 20.45 alle 23.45):

- Tempo delle interrogazioni (al Consiglio, alla CPE e alla Commissione)

(dalle 23.45 alle 24.00)

- Seguito dato ai pareri del Parlamento

(La seduta è tolta alle 20.10)

⁽¹⁾ È inclusa nella discussione l'interrogazione orale con discussione B3-0142/93.

Enrico VINCI
Segretario generale

Egon KLEPSCH
Presidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Sottrazione di minori

RISOLUZIONE A3-0051/93

Risoluzione sulla sottrazione di minori

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Vayssade e altri, a nome del gruppo socialista, sulla sottrazione di minori (B3-0474/89),
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulla sottrazione di minori ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 luglio 1990 sulla Convenzione relativa ai diritti del bambino ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1991 sui problemi dell'infanzia nella Comunità ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 relativa ad una Carta europea dei diritti del fanciullo ⁽⁴⁾,
- visto il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini destinato alla commissione per le petizioni, sulla petizione n. 637/88 concernente il mantenimento dell'esercizio in comune della potestà parentale nel caso dei figli dei divorziati ⁽⁵⁾,
- visti il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽⁶⁾, il regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego ⁽⁷⁾, e le direttive del Consiglio n. 90/364/CEE relativa al diritto di soggiorno, n. 90/365/CEE relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e n. 90/366/CEE relativa al diritto di soggiorno degli studenti ⁽⁸⁾,
- vista la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (n. 72/454/CEE),
- viste la Convenzione n. 105 del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e di ripristino di tale affidamento e la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione di minori,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
- vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo,
- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0051/93),

⁽¹⁾ G.U. n. C 158 del 26.6.1989, pag. 391.

⁽²⁾ G.U. n. C 231 del 17.9.1990, pag. 170.

⁽³⁾ G.U. n. C 13 del 20.1.1992, pag. 534.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 241 del 21.9.1992, pag. 67.

⁽⁵⁾ PE 139.083/def. del 24.9.1990.

⁽⁶⁾ G.U. n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

⁽⁷⁾ G.U. n. L 142 del 30.6.1970, pag. 24.

⁽⁸⁾ G.U. n. L 180 del 13.7.1990, pagg. 26-30.

Martedì 9 marzo 1993

- A. considerando che la recente Convenzione delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989, sui diritti del fanciullo, alla quale hanno aderito vari Stati della Comunità, contiene una serie di disposizioni secondo le quali gli Stati contraenti dovranno adottare misure per impedire che il bambino venga separato dai genitori (articolo 9), per evitare che i bambini vengano trasferiti e trattenuti illecitamente all'estero (articolo 11) e per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di bambini a qualsiasi fine o in qualsiasi forma (articolo 35),
- B. considerando che la Convenzione citata dispone che, ai fini precedentemente menzionati e in particolare per impedire il trasferimento illecito di bambini all'estero, gli Stati contraenti dovranno promuovere la concertazione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi già esistenti,
- C. considerando che il Parlamento europeo, nella summenzionata risoluzione relativa ad una Carta europea dei Diritti del fanciullo, ha sancito, al paragrafo 8.13, il diritto del bambino di mantenere contatti diretti e permanenti con entrambi i genitori in caso di rottura del vincolo matrimoniale, anche qualora uno dei due viva in un altro paese,
- D. considerando che spesso il diritto di visita non viene di fatto rispettato e che ciò può portare a conseguenze irreversibili nel rapporto fra minore e genitore,
- E. considerando che nella stessa risoluzione, e agli effetti precedentemente menzionati, il Parlamento ha dichiarato altresì che gli Stati membri della Comunità dovranno adottare prontamente le misure opportune per impedire che i fanciulli siano illegalmente sequestrati, trattenuti o non restituiti da parte di uno dei genitori o di terzi, — indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in uno Stato membro o in un paese terzo, ed ha auspicato che i procedimenti legali previsti possano consentire una soluzione economica e rapida delle controversie e siano facilmente applicabili in tutta la Comunità,
- F. considerando che nella summenzionata risoluzione del 13 dicembre 1991 il Parlamento ha espresso la sua preoccupazione per la sempre maggiore frequenza con cui continuano a verificarsi casi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori o di terzi e ha chiesto un'armonizzazione delle norme giuridiche nazionali, proponendo inoltre la creazione di un «registro dei bambini scomparsi» per i circa 6.000 bambini di cui si sono perse le tracce nella Comunità,
- G. ricordando che nella summenzionata risoluzione del 26 maggio 1989 il Parlamento ha già chiesto, di fronte alle ampie proporzioni che va assumendo il fenomeno della sottrazione internazionale di bambini nella Comunità, che venga studiato uno strumento giuridico comunitario specifico per risolvere tale problema,
- H. considerando che le due Convenzioni esistenti in materia — la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori — hanno assolto la loro funzione ma hanno evidenziato allo stesso tempo gli innumerevoli problemi di applicazione che impediscono di risolvere con assoluta efficacia il problema della sottrazione internazionale di minori da parte di uno dei genitori,
- I. considerando che uno dei principali problemi di ordine giuridico sollevati da entrambe le Convenzioni consiste nell'adozione di tecniche giuridiche diverse e nell'esistenza di un gran numero di eccezioni alla restituzione del bambino nonché al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere, giacché gli Stati firmatari possono formulare innumerevoli riserve,
- J. considerando che alcuni Stati membri non hanno ancora ratificato le due Convenzioni,
- K. considerando che la Convenzione europea concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, esclude dal suo campo di applicazione le questioni relative allo stato e alla capacità delle persone fisiche nonché al regime matrimoniale,
- L. considerando che il principio dell'interesse del minore deve godere di considerazione prioritaria nelle decisioni concernenti la sottrazione di minori, pur non dovendo ostacolare ingiustificatamente, nello Stato membro di rifugio, la restituzione del minore al suo Stato membro di residenza abituale,

Martedì 9 marzo 1993

1. chiede che le sottrazioni dei minori siano condannate duramente;
2. constata che le legislazioni penali degli Stati membri presentano lacune o divergenze per quanto riguarda le pene e la classificazione dei reati relativi alla sottrazione e al trattenimento illecito di bambini, nel caso in cui a commetterli sia uno dei genitori;
3. ritiene tuttavia che, ogniqualvolta sia possibile, si dovrebbe evitare di attribuire al problema un carattere penale e adottare invece una soluzione diretta all'immediata restituzione della tutela del minore al genitore dichiarato affidatario ex-lege, con decisione giudiziaria o mediante un accordo omologato fra le parti;
4. ritiene, a tale riguardo, che anche dopo la separazione e il divorzio il figlio o i figli debbano poter intrattenere rapporti con il genitore che non ha ottenuto l'affidamento;
5. rammenta che, a norma dell'articolo 18 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, il diritto del bambino ad avere entrambi i genitori deve essere il punto di partenza di qualsiasi decisione in materia di diritto di famiglia; che il dovere di custodia di entrambi i genitori deve essere posto in rilievo rispetto al diritto di affidamento; ricorda che occorre inoltre tener sempre presente la possibilità di riconoscere ad entrambi i genitori il diritto all'affidamento;
6. ritiene che qualsiasi soluzione tendente alla salvaguardia e alla restituzione di tale diritto di affidamento, nell'ambito della sottrazione internazionale di minori, debba garantire e tutelare anche il diritto di visita attribuito ad uno dei genitori, e che una particolare attenzione andrebbe rivolta al problema nel caso in cui si tratti di un figlio naturale;
7. ritiene che a livello comunitario e nei singoli Stati membri occorra garantire una consulenza e un'informazione sufficienti sul diritto di affidamento e sul problema della sottrazione dei minori a tutte le coppie di nazionalità differente, ai loro figli e ai loro familiari in caso di divorzio e separazione; che sia inoltre opportuno istituire consultori per persone che intendano avviare una relazione con qualcuno di nazionalità diversa;
8. chiede che sia prospettata la realizzazione di mediazioni familiari internazionali ovvero l'immissione in rete di mediazioni familiari nazionali; ciò potrebbe contribuire a risolvere le controversie sul diritto di visita e svolgere un ruolo preventivo contro la sottrazione del minore da parte del genitore che non ne ha l'affidamento;
9. ritiene che la Comunità dovrebbe appoggiare le associazioni che si adoperano per prevenire la sottrazione dei minori;
10. raccomanda agli Stati membri di procedere ad un'azione concertata, nel quadro di istanze internazionali competenti, onde ravvicinare nonché inasprire le sanzioni applicabili nel caso in cui la sottrazione venga perpetrata da terzi;
11. osserva con preoccupazione che il fenomeno della sottrazione internazionale di minori nella Comunità potrebbe aumentare in conseguenza della soppressione delle frontiere interne nel quadro del completamento del Mercato interno;
12. constata lo stretto legame esistente tra il fenomeno della sottrazione illegale di minori e la realizzazione completa di due delle libertà caratteristiche del Mercato interno, quali la libera circolazione delle persone e il diritto di stabilimento, e sottolinea inoltre che tale problema è già stato affrontato in varie sedi comunitarie e in particolare in seno alla Cooperazione politica;
13. chiede che sia condotto uno studio sulla libertà di circolazione dei minori non emancipati e le misure raccomandate dagli Stati membri in tale ambito, per garantire ai genitori che hanno l'affidamento il diritto di opporsi all'uscita del minore dal territorio del paese di residenza abituale; lo studio dovrebbe in particolare analizzare gli strumenti previsti nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia predisposti nel Trattato di Maastricht e nell'Accordo di Schengen;

Martedì 9 marzo 1993

14. ribadisce che, sebbene le due Convenzioni dell'Aia e di Lussemburgo del 1980 si siano rivelate fino ad oggi strumenti validi per affrontare il fenomeno della sottrazione internazionale di minori da parte di uno dei genitori, l'ingente numero di domande ancora in sospeso o irrisolte, i problemi inerenti all'applicazione di entrambe le Convenzioni nonché l'ulteriore fatto che alcuni Stati membri non le hanno ancora ratificate inducono a ritenere necessaria una regolamentazione comunitaria sufficientemente agile e flessibile da assicurare il rientro del bambino nel paese di residenza nel più breve tempo possibile;
15. rileva che le due Convenzioni, pur essendo aperte ad altri Stati, hanno registrato per ora soltanto un numero bassissimo di adesioni da parte di paesi terzi; per tale motivo, nell'ambito delle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi, ritiene che occorrerebbe:
 - a) sollecitare i paesi terzi a firmare la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
 - b) sollecitare gli Stati membri a stipulare accordi bilaterali con i paesi terzi;
16. rileva inoltre che le maggiori lacune nell'applicazione di tali Convenzioni dipendono soprattutto dalla lentezza delle procedure, dalla non totale gratuità delle stesse, da difficoltà linguistiche e, in numerosi casi, dalla difficoltà per il richiedente di ottenere un aiuto giudiziario in base ai sistemi vigenti negli Stati membri;
17. prende atto dei problemi sollevati dal riconoscimento e dall'esecuzione delle decisioni straniere in un altro Stato contraente e altresì del considerevole numero di eccezioni previste in entrambe le Convenzioni al riconoscimento e all'esecuzione suddetti nonché al ritorno immediato del minore nello Stato di residenza;
18. ritiene importante che gli obblighi derivanti da trattati internazionali siano applicati da tutti gli Stati membri sulla base di una piena reciprocità;
19. prende nota soprattutto del fatto che la Convenzione di Lussemburgo del 1980 dispone, all'articolo 10, che il giudice del paese di rifugio accerti gli effetti della decisione in questione alla luce dei principi fondamentali del diritto di famiglia vigenti nello Stato interessato e, di conseguenza, possa rifiutare per tali motivi il riconoscimento o l'esecuzione della decisione in questione;
20. deplora che la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale abbia escluso dal suo ambito di applicazione il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni che riguardano il diritto di affidamento ed il diritto di visita;
21. invita gli Stati membri a introdurre norme che garantiscano la piena operatività del diritto di visita;
22. constata con preoccupazione l'ingente numero di riserve cui hanno fatto ricorso gli Stati firmatari delle due Convenzioni e chiede agli Stati membri di riflettere e di avviare negoziati con gli altri Stati contraenti delle Convenzioni al fine di limitare il più possibile le riserve anzidette;
23. constata, tuttavia, l'efficacia di alcuni accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria, stipulati fra gli stessi Stati membri o fra Stati membri e paesi terzi, volti a ripristinare l'affidamento del minore o a garantire il diritto di visita extraterritoriale; ne sottolinea inoltre l'effetto dissuasivo nei confronti dei genitori tentati di ricorrere alla sottrazione;
24. chiede agli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto di ratificare entrambe le Convenzioni nel più breve tempo possibile, e, in concreto, chiede che:
 - a) la Grecia e l'Italia ratifichino la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980;
 - b) il Belgio ratifichi la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980;
 - c) la Grecia, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e l'Irlanda ratifichino la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
25. chiede alla Commissione di presentargli una comunicazione in cui vengano esaminati tutti gli aspetti relativi alla sottrazione internazionale di minori all'interno di uno spazio europeo senza frontiere nonché le soluzioni che potrebbero costituire la base di uno strumento giuridico europeo;

Martedì 9 marzo 1993

26. chiede pertanto alla Commissione di vagliare le seguenti possibilità:
- le possibilità giuridiche di includere, nella Convenzione di Bruxelles del 1968, il riconoscimento e l'esecuzione automatici delle decisioni relative all'affidamento e al diritto di visita, anche mediante il negoziato di un Protocollo,
 - la possibilità di promuovere, nella prospettiva del Mercato interno, uno strumento a livello comunitario per risolvere i problemi relativi alla sottrazione internazionale di minori all'interno della Comunità;
27. ritiene tuttavia che, in considerazione della natura degli istituti in questione, uno strumento giuridico basato sull'articolo 220 del trattato CEE sarebbe compatibile con il principio di sussidiarietà, e ritiene che esso dovrebbe:
- prevedere procedure per l'automatica esecuzione di sentenze emesse dai tribunali sul luogo del rapimento,
 - consentire, da un lato, provvedimenti diretti per il rimpatrio dei bambini rapiti e, dall'altro, cercare di prevenire il problema della sottrazione di minori,
 - comprendere disposizioni specifiche sul diritto di visita, compreso il diritto di visita per i figli naturali,
 - privilegiare procedure per una rapida restituzione dei figli, di cui siano responsabili anche gli Stati membri,
 - limitare al massimo le cause di mancato-riconoscimento o mancata esecuzione di sentenze,
 - prevedere la gratuità della procedura,
 - migliorare e rendere più rapida la cooperazione fra gli Stati membri e gli organismi amministrativi interessati;
28. chiede pertanto agli Stati membri di utilizzare la facoltà loro conferita dall'articolo 220 (primo trattino) del trattato CEE, per elaborare uno strumento giuridico basato sul medesimo;
29. chiede altresì alla Commissione di far riferimento in maniera sistematica a tali questioni nel quadro dei negoziati degli accordi di cooperazione con paesi terzi;
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio d'Europa, alla Cooperazione politica europea e alle Nazioni Unite.

2. Spedizioni di sostanze radioattive *

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0520 — C3-0014/93 ⁽¹⁾

Proposta di regolamento del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive nell'ambito della Comunità

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche ⁽²⁾:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Quarto considerando

considerando che di conseguenza gli Stati membri hanno istituito, all'interno dei propri territori, sistemi destinati a

considerando che di conseguenza gli Stati membri hanno istituito all'interno dei propri territori sistemi destinati a

⁽¹⁾ La proposta ha fatto oggetto della relazione A3-0070/93.

⁽²⁾ È stato applicato l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(*) G.U. n. C 347 del 31.12.1992, pag. 17.

Martedì 9 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

soddisfare i requisiti dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom; che pertanto, attraverso controlli interni che gli Stati membri pongono in atto sulla base di norme nazionali compatibili con le attuali disposizioni comunitarie e con qualsiasi altra pertinente disposizione internazionale, gli stessi Stati membri *continuano a garantire un livello equivalente di protezione all'interno del loro territorio;*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

soddisfare i requisiti dell'articolo 3 della direttiva 80/836/CEEA; che pertanto, attraverso controlli interni che gli Stati membri pongono in atto sulla base di norme nazionali compatibili con le attuali disposizioni comunitarie e con qualsiasi altra pertinente disposizione internazionale, gli stessi Stati membri **adottano ogni misura per applicare le norme di protezione in vigore nello Stato membro che ha adottato le misure più vincolanti in materia;**

(Emendamento n. 2)

*Articolo 1 bis (nuovo)***Articolo 1 bis**

Il presente regolamento non si applica alle sostanze

- a) **suscettibili di partecipare alla proliferazione nucleare;**
- b) **destinate all'esportazione verso paesi terzi, a eccezione tuttavia delle sostanze per uso medico o destinate alla ricerca.**

In entrambi i casi è introdotta una moratoria nel corso della quale dette sostanze non possono essere spedite. Detta moratoria verrà revocata allorché entreranno in vigore le proposte annunciate nel documento SEC(92) 1085 def. relative alla non proliferazione nucleare e al controllo delle esportazioni di materiali nucleari.

(Emendamento n. 3)

*Articolo 1 ter (nuovo)***Articolo 1 ter**

Il presente regolamento non si applica alle spedizioni effettuate per via aerea se non quando si tratta di sostanze radioattive per uso medico. Di qualsiasi altra sostanza radioattiva è vietata la spedizione per via aerea.

(Emendamento n. 4)

Articolo 3

Le operazioni di controllo effettuate ai sensi della legislazione comunitaria o nazionale nel caso di spedizioni di sostanze radioattive non assumeranno la forma di controllo alle frontiere, ma verranno condotte soltanto nel contesto di controlli di routine effettuati *in modo non discriminatorio* sul territorio di uno Stato membro.

Le operazioni di controllo effettuate ai sensi della legislazione comunitaria o nazionale nel caso di spedizioni di sostanze radioattive non assumeranno la forma di controllo alle frontiere ma verranno effettuate soltanto nel contesto di controlli di routine **o speciali** effettuati sul territorio di uno Stato membro.

Martedì 9 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

1. Un detentore di sostanze radioattive che intenda spedirle o farle spedire dovrà ottenere una dichiarazione preventiva scritta da parte del destinatario delle sostanze radioattive indicante che il destinatario si è conformato a tutti gli obblighi, nello Stato membro destinatario dell'invio, previsti dalle disposizioni nazionali in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom e a tutti gli obblighi riguardanti provvedimenti finanziari per assicurare lo stoccaggio sicuro o lo smaltimento delle sostanze radioattive qualora esse non vengano più usate.

1. Un detentore di sostanze radioattive che intenda spedirle o farle spedire dovrà ottenere una dichiarazione preventiva scritta da parte del destinatario delle sostanze radioattive indicante che il destinatario si è conformato a tutti gli obblighi, nello Stato membro destinatario dell'invio, previsti dalle disposizioni nazionali in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 80/836/CEE e a tutti gli obblighi riguardanti provvedimenti finanziari per assicurare lo stoccaggio sicuro **provvisorio o definitivo**, delle sostanze radioattive qualora esse non vengano più usate.

(Emendamento n. 6)

Articolo 4, paragrafo 1, comma secondo bis (nuovo)

Copia del documento deve essere trasmessa all'Agenzia Euratom, conformemente all'articolo 74 del trattato CEEA.

(Emendamento n. 7)

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il detentore è tenuto ad assicurare la spedizione contro ogni rischio di incidente e copia del contratto di assicurazione deve essere allegata alla dichiarazione di cui al paragrafo 1.

(Emendamento n. 8)

Articolo 4, paragrafo 2

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 dovrà essere certificata dalle autorità competenti dello Stato membro destinatario della spedizione.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 dovrà essere certificata dalle autorità competenti dello Stato membro destinatario della spedizione e **trasmessa per informazione preventiva alle autorità competenti degli Stati membri di transito.**

Tale dichiarazione accompagnerà qualsiasi spedizione di sostanze radioattive.

(Emendamento n. 9)

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le disposizioni del presente regolamento non prevalgono sugli articoli del capitolo VII del Trattato CEEA.

(Emendamento n. 10)

Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli ispettori CEEA e i vari servizi di controllo degli Stati membri devono controllare in partenza e all'arrivo

a) la veridicità del tenore della dichiarazione di cui al paragrafo 1;

Martedì 9 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- b) **la conformità dell'applicazione delle misure di sicurezza stabilite per ogni spedizione prevista nel presente regolamento.**

(Emendamento n. 11)

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

- 3 bis. La Commissione fornisce al Parlamento, con scadenza semestrale, l'elenco delle spedizioni effettuate.**

(Emendamento n. 12)

Articolo 6

Le autorità competenti degli Stati membri collaboreranno per assicurare l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le spedizioni di sostanze radioattive.

Le autorità competenti degli Stati membri collaboreranno per assicurare l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le spedizioni di sostanze radioattive. **L'informazione dovrà indicare il numero delle spedizioni e l'attività massima rilevata per spedizione.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 7, paragrafo 2

2. *Il presente regolamento non si applica alle spedizioni di sostanze radioattive effettuate*

- *tra le sedi, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Trattato;*
- *dalla Commissione oppure su domanda di quest'ultima nel quadro del suo compito in virtù del Titolo secondo, Capo VII del Trattato.*

2. soppresso

3. Riforma del Fondo sociale europeo

RISOLUZIONE A3-0057/93

Risoluzione sugli orientamenti del Parlamento europeo in merito alla riforma del Fondo sociale europeo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. D. Martin e altri sugli orientamenti del Parlamento europeo in merito alla riforma del Fondo sociale europeo (B3-0893/92),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992 in merito al futuro finanziamento della Comunità,
- viste le proprie risoluzioni del 12 luglio 1991 ⁽¹⁾ e del 16 settembre 1992 ⁽²⁾ sull'attuazione dei Fondi strutturali rispettivamente nel 1989 e nel 1990, nonché del 22 febbraio 1991 sul funzionamento del Fondo sociale ⁽³⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 240 del 16.9.1991, pag. 256.

⁽²⁾ G.U. n. 284 del 2.11.1992, pag. 54.

⁽³⁾ G.U. n. C 72 del 18.3.1991, pag. 183.

Martedì 9 marzo 1993

- vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla necessità di risolvere il problema della disoccupazione nella Comunità,
 - vista la propria risoluzione del 22 gennaio 1993 su «Politiche strutturali — Bilancio e prospettive»⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 23 dicembre 1992 dal titolo «Intensificare la lotta contro l'esclusione, promuovere l'integrazione» (COM(92) 542),
 - visto il Protocollo sociale allegato al trattato di Maastricht che eleva l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro al rango delle politica comunitaria,
 - visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e il parere della commissione per i diritti della donna (A3-0057/93),
- A. considerando che il Fondo sociale europeo (FSE) costituisce uno degli strumenti della politica strutturale della Comunità per la lotta alla disoccupazione,
- B. considerando che l'FSE deve sostenere gli sforzi compiuti negli Stati membri per combattere la disoccupazione giovanile, femminile, di lunga durata nonché la povertà estrema e l'emarginazione sociale che ne derivano e, sulla scorta dell'ampliamento operato dal nuovo articolo 123 del Trattato sull'Unione europea (Maastricht), gli sforzi compiuti dagli Stati membri per l'adeguamento ai processi di trasformazione industriale e alle modifiche dei sistemi produttivi, in particolare tramite la formazione e la riqualificazione professionali,
- C. considerando che le azioni dell'FSE e degli altri Fondi strutturali devono essere in sintonia con le altre politiche e programmi comunitari e che occorre tener conto degli obiettivi e delle priorità stabiliti dalla Comunità,
- D. considerando che le azioni dell'FSE devono basarsi sui principi fondamentali del dialogo sociale e della parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne e che, in particolare, il Fondo sociale europeo può rappresentare uno strumento idoneo a combattere la sproporzionata disoccupazione femminile e ad aprire nuove possibilità occupazionali per le donne,
- E. considerando che tali azioni consentiranno di raggiungere gli obiettivi prefissati soltanto qualora siano preparate ed attuate in stretta cooperazione con i poteri pubblici locali o regionali nonché con le parti sociali e le ONG operanti a livello locale o regionale, come, per esempio, le associazioni assistenziali,
- F. considerando che la gestione e l'impiego delle risorse FSE devono tener conto anche della situazione e delle tendenze del mercato del lavoro,
- G. richiamandosi all'importanza che rivestono le iniziative locali a favore dell'occupazione nonché le piccole e medie imprese per la creazione di posti di lavoro e la rigenerazione del tessuto economico e sociale,
- H. considerando che una maggiore flessibilità nell'ambito della programmazione, della gestione e dell'attuazione delle misure adottate nel quadro degli obiettivi FSE deve essere accompagnata da una maggiore trasparenza degli interventi comunitari, una più stretta partecipazione, un miglioramento del sistema di diffusione delle informazioni e di sostegno tecnico nonché da un rafforzamento e un miglioramento dei meccanismi e dei metodi di accompagnamento, valutazione e controllo delle risorse FSE,
- I. considerando che è assolutamente indispensabile definire una strategia comunitaria per combattere la disoccupazione e preparare le risorse umane al mutamento delle esigenze del mercato del lavoro,
- J. considerando l'importanza della riforma dei Fondi strutturali avviata nel 1988 dal Consiglio europeo che ha introdotto per la prima volta un approccio a medio termine (5 anni) della politica comunitaria in tale settore con obiettivi chiaramente definiti,

(1) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 4 a).

Martedì 9 marzo 1993

- K. ritenendo che tale nozione abbia dato sostanzialmente buoni risultati e che essa potrà portare al successo solo a lungo termine,
1. si dichiara nel complesso a favore di una prosecuzione degli enunciati principi fondamentali della concentrazione, della programmazione, del coordinamento, della complementarità, della compartecipazione e della sussidiarietà (¹);
 2. sollecita la Commissione a tener conto degli orientamenti enunciati in appresso nella revisione del regolamento sui Fondi strutturali e ritiene che il Parlamento europeo debba fare pienamente ricorso alle sue possibilità di intervento previste dal Trattato di Maastricht;
 3. ricorda che gli obiettivi n. 1, 2 e 5b dei Fondi strutturali dovranno tener conto dell'importanza del potenziale umano per la promozione dell'evoluzione strutturale delle regioni meno sviluppate e per la trasformazione di regioni o parti di regioni in ritardo di sviluppo industriale nonché per la promozione dello sviluppo delle regioni rurali e nel settore della pesca;
 4. invita perciò la Commissione, nel quadro della riforma dei regolamenti dei Fondi strutturali, a tener presente che l'FSE ha un ruolo prioritario per quanto riguarda il conseguimento di tutti gli obiettivi dei Fondi strutturali (1, 2, 3, 4 e 5 b), garantendo in tal modo un maggiore impegno degli Stati membri e della Comunità per quanto riguarda gli aiuti finanziari a sostegno del capitale umano;
 5. si compiace in linea di principio che, nell'impiego dei Fondi strutturali, si tenga conto di ulteriori indicatori socioeconomici, come il benessere nazionale o regionale, la relativa entità dei problemi strutturali, in particolare la disoccupazione; ricorda però nel contempo che ciò può avvenire solo sulla base di statistiche europee comparabili, al fine di salvaguardare la comparabilità delle regioni; sottolinea l'esigenza che gli indicatori in materia di ammissibilità siano chiari e coerenti;
 6. considera tuttora adeguati gli attuali tassi di partecipazione (nell'ambito dell'obiettivo 1 al massimo 75%, con un minimo del 50%, in quello degli altri obiettivi un massimo del 50% con un minimo del 25%) nonché le eventuali differenziazioni decise di reciproco accordo all'interno di tali forcelle, per sollecitare gli Stati membri a fornire un idoneo contributo trasparente, in linea col principio di complementarità, ma chiede un'estensione della durata degli interventi FSE ad almeno cinque anni;
 7. chiede una semplificazione delle procedure di gestione e una maggiore trasparenza delle procedure decisionali nonché più efficaci controlli finanziari tramite analisi ex ante, controlli e valutazioni ex post; inoltre, gli enti locali e regionali e le parti sociali devono partecipare maggiormente a ogni fase; gli interventi strutturali devono adeguarsi ai risultati dei controlli e delle analisi; gli aiuti dovrebbero essere concessi solo quando risulti dall'analisi che il beneficio economico e sociale a medio termine è proporzionalmente adeguato agli stanziamenti impiegati; propone, a tal fine, che, oltre alle relazioni annuali sull'attuazione della riforma dei Fondi strutturali, venga elaborata una valutazione a metà del periodo della riforma dei Fondi strutturali;
 8. chiede, per gli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b, un miglioramento della definizione dei criteri di ammissibilità alle azioni da cofinanziare da parte dell'FSE;
 9. ritiene che in passato l'efficacia dell'FSE sia stata ostacolata dalla sua esatta coincidenza con l'anno di calendario; chiede quindi che per le azioni a più lunga durata sia introdotto anche un finanziamento pluriennale;
 10. ritiene necessario abbreviare i termini per l'erogazione dei finanziamenti agli Stati membri nonché alle regioni e ai beneficiari;

(¹) Risoluzione del 10 giugno 1992 sulla comunicazione della Commissione «Dall'Atto unico al dopo Maastricht — i mezzi per realizzare le nostre ambizioni» G.U. n. C 176 del 13.7.1992, pag. 74.

Martedì 9 marzo 1993

11. ritiene che occorra mantenere il carattere orizzontale degli obiettivi 3 e 4;
12. auspica che gli attuali obiettivi 3 (lotta alla disoccupazione di lunga durata) e 4 (inserimento dei giovani nella vita attiva) siano riuniti in un nuovo obiettivo 3 (lotta alla disoccupazione, facilitando in particolare l'inserimento dei giovani e delle donne nella vita attiva e il reinserimento professionale dei disoccupati di lunga durata) e che esso sia ampliato al fine di inserire socialmente e professionalmente nel mercato del lavoro le persone che versano in condizioni di estrema miseria e sono emarginate sotto il profilo sociale;
13. sottolinea in tale contesto la particolare importanza di creare pari opportunità tra uomini e donne come compito della politica sociale della Comunità e la necessità di concentrarsi sulla formazione delle donne in occupazioni del futuro, di aprire loro nuove prospettive occupazionali in queste professioni e promuovere pertanto misure di formazione preprofessionali, incoraggiandole ad esempio a dedicarsi ad occupazioni di carattere tecnico;
14. chiede una maggiore flessibilità nella definizione dei criteri di accessibilità alle misure di sostegno (ad esempio limiti di età più flessibili per la classificazione dei giovani tra coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro o tra i disoccupati a lungo termine, considerazione delle donne che non figurano nelle liste di disoccupazione e sono alla ricerca di un posto di lavoro) e si attende maggiori sforzi nella lotta alla disoccupazione a lungo termine, per mezzo di sostegni al perfezionamento e alla mobilità in vista del reinserimento, nonché maggiori sforzi per l'inserimento dei giovani nella vita attiva sotto forma di consulenza professionale, misure di formazione destinate ai giovani disoccupati anche immediatamente al termine degli studi, nonché un miglioramento dell'efficacia dei sistemi destinati alla creazione di lavoro, ma anche misure di perfezionamento e di riqualificazione, concentrando tali misure nei paesi più bisognosi;
15. presuppone che, data l'entità e la complessità dell'isolamento sociale, le relative azioni saranno costituite soprattutto da progetti di carattere esemplare e innovativo, alcuni dei quali dovrebbero essere attuati dalle ONG; tra questi rientrano segnatamente misure di formazione preprofessionale (lotta all'analfabetismo, insegnamento delle lingue), formazione e riqualificazione professionale iniziali e successive nonché, eventualmente, sovvenzioni destinate a facilitare la partecipazione alle azioni di sostegno, per consentire ad esempio alle donne con prole di poter conciliare la partecipazione con gli oneri familiari;
16. si compiace della creazione di un nuovo obiettivo 4, sulla scorta del nuovo articolo 123 del Trattato di Maastricht, il cui contenuto dovrà essere costituito dall'adeguamento ai processi di trasformazione industriale e alle modifiche dei sistemi produttivi, tramite segnatamente la formazione e la riqualificazione professionali;
17. ritiene assolutamente necessario che le misure sperimentate da decenni sulla scorta dell'articolo 56 del trattato CECA in materia di reimpiego della manodopera e di creazione di nuovi posti di lavoro ovvero di riconversione di imprese costituisca un idoneo modello di base per un obiettivo 4 a carattere orizzontale modificato in base ai principi dell'articolo 123; oltre a misure di perfezionamento e riqualificazione vi rientrano l'erogazione di indennità transitorie, di sostegni alla mobilità e alla riqualificazione nonché sostegni all'assunzione e all'acquisizione di una base esistenziale, da effettuare in via prioritaria su base personale; qualora siano necessarie misure di sostegno per imprese o specifici settori, esse dovrebbero andare a favore soprattutto delle piccole e medie imprese nonché dell'indotto; alla decisione delle concrete misure aziendali devono partecipare le rappresentanze dei lavoratori;
18. ritiene indispensabile che nell'ambito di tale modello sia chiarita la nozione di «spese ammissibili» ai fini del cofinanziamento dell'FSE;

Martedì 9 marzo 1993

19. insiste su un maggior coordinamento degli interventi del Fondo sociale con tutti gli altri attuali strumenti finanziari nonché con gli altri strumenti esistenti in materia di politica sociale, garantendo che il FESR assicuri soprattutto nelle regioni degli obiettivi 1 e 2, oltre al miglioramento delle infrastrutture di base, un contributo di pari importanza per tutelare e creare programmi di formazione professionale e posti di lavoro;
20. chiede che vengano introdotti i meccanismi di coordinamento necessari per assicurare che i progetti FSE siano sincronizzati con le altre politiche comunitarie e che non vengano sovvenzionate azioni contrarie alle normative comunitarie;
21. ricorda l'opportunità di migliorare la diffusione delle informazioni sulle potenzialità offerte dai Fondi strutturali e dall'FSE in particolare;
22. raccomanda alla Commissione di esaminare se e come possano essere creati o utilizzati adeguati organismi degli Stati membri per analizzare tempestivamente i processi di trasformazione industriale e le specifiche conseguenze in materia occupazionale;
23. ritiene sia tuttora necessario varare iniziative comunitarie destinate alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, in accordo con il principio di sussidiarietà e che, per affrontare eventuali nuovi problemi strutturali che non rientrino nell'ambito degli obiettivi degli attuali Fondi strutturali e non possano essere risolti solo dagli Stati membri e dalle regioni interessate, occorra concepire nuove iniziative comunitarie, come ad esempio il programma CONVER;
24. chiede che, a fronte dell'ampliamento dei compiti e della portata dell'FSE, che il Parlamento dovrà approvare, siano sensibilmente aumentate le risorse FSE;
25. chiede più efficaci procedure di controllo dello smaltimento delle risorse, un più rapido intervento della Comunità (sostegno tecnico, ecc.) in caso di sviluppi errati o ritardi e, in ultima istanza, il ritiro degli stanziamenti in caso di inadeguato smaltimento;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

4. Equa retribuzione

RISOLUZIONE A3-0060/93

Risoluzione sul progetto di parere della Commissione concernente una retribuzione equa;

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 121 del suo regolamento,
- visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 118,
- visti il Trattato di Maastricht e il Protocollo 14 ad esso allegato,
- vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e il programma di azione sociale,
- vista la Carta sociale del Consiglio d'Europa,
- visto il progetto di parere della Commissione su una retribuzione equa (SEC(91) 2116),
- visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione (A3-0060/93),

Martedì 9 marzo 1993

1. invita la Commissione ad includere nel suo parere definitivo su una retribuzione equa le seguenti modifiche;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

 PROGETTO DELLA COMMISSIONE

 MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Paragrafo 1

1. Il diritto, menzionato nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, che tutti i lavoratori hanno di ricevere una retribuzione equa in cambio del lavoro che svolgono deve essere ribadito;

1. Il diritto, menzionato nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, che tutti i lavoratori hanno di ricevere una retribuzione equa in cambio del lavoro che svolgono, **ovunque esso venga effettuato** deve essere ribadito **dagli Stati membri e dalle parti sociali**.

Paragrafo 2, terzo trattino

— I salari sono determinati da fattori sia sociali sia economici. Sebbene l'evoluzione dei salari rispecchi i cambiamenti strutturali dell'offerta e della domanda in determinate industrie, regioni e qualifiche, la crescente integrazione del mercato europeo del lavoro potrà condizionare le priorità sociali che influiscono sulle gerarchie nazionali dei salari. La Comunità dovrebbe quindi cercare il modo di eliminare le pratiche salariali discriminatorie nell'ambito dei suoi obiettivi sociali ed economici più ampi.

— I salari sono determinati da fattori sia sociali sia economici **nell'ambito fissato dalle disposizioni di legge e dalle prassi sociali**. Sebbene l'evoluzione dei salari rispecchi i cambiamenti strutturali dell'offerta e della domanda in determinate industrie, regioni e qualifiche, la crescente integrazione del mercato europeo del lavoro potrà condizionare le priorità sociali. La Comunità dovrebbe quindi cercare il modo di **raggiungere una più equa distribuzione del reddito e di eliminare** le pratiche salariali discriminatorie nell'ambito dei suoi obiettivi sociali ed economici più ampi.

Paragrafo 3, dopo la frase introduttiva, primo comma

— sostanziale il loro impegno sottoscritto nella Carta sociale ad assicurare che *ogni lavoratore abbia* diritto ad una retribuzione equa, indipendentemente da considerazioni di razza, di religione o di origine etnica;

— sostanziale il loro impegno sottoscritto nella Carta sociale ad assicurare che **tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, abbiano** diritto ad una retribuzione equa, indipendentemente da considerazioni di **sexo, di età, di condizioni fisiche**, di razza, di religione o di origine etnica;

Paragrafo 3, prima sezione, trattino secondo bis (nuovo)

— **ricorrendo alla possibilità di introdurre a livello nazionale un salario di riferimento equo che funga da base per la contrattazione collettiva.**

Paragrafo 3, seconda sezione, titolo

Azione volta ad assicurare il rispetto del diritto a una distribuzione equa;

Disposizioni da stabilirsi per legge o mediante accordo collettivo — Azione volta ad assicurare il rispetto del diritto a una distribuzione equa;

Martedì 9 marzo 1993

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Paragrafo 3, seconda sezione, parte introduttiva

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per assicurare il rispetto del diritto ad una retribuzione equa, in particolare mediante una verifica dell'adeguatezza delle disposizioni esistenti a tutelare il diritto ad una retribuzione equa, prendendo inoltre in considerazione l'eventualità di:

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per assicurare il rispetto del diritto ad una retribuzione equa, in particolare mediante una verifica dell'adeguatezza delle disposizioni esistenti a tutelare il diritto di **tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio**, ad una retribuzione equa, prendendo inoltre in considerazione l'eventualità di:

Paragrafo 3, seconda sezione, primo trattino

— ulteriori misure legislative, comprese norme in materia di discriminazione basata sulla razza, l'origine etnica o la religione;

— ulteriori misure legislative, comprese norme in materia di discriminazione basata **sul sesso, l'età, la razza, l'origine etnica o la religione comprendendo, se necessario, l'introduzione di contingenti**;

Paragrafo 3, seconda sezione, secondo trattino

— meccanismi per la definizione di salari minimi *negoziati* e per il rafforzamento degli accordi collettivi.

— meccanismi per la definizione di salari minimi **a norma di legge, o legati ai salari medi nazionali in conformità con le convenzioni nn. 26 e 99 dell'OIL** e per il rafforzamento degli accordi collettivi.

Qualora entro la fine del 1994 non sia stato ancora introdotto un salario minimo in tutti gli Stati membri, la Commissione presenterà un progetto di direttiva in materia.

Paragrafo 3, seconda sezione, trattino secondo bis (nuovo)

— **definizione di salari minimi in conformità con la convenzione n. 131 dell'OIL.**

Paragrafo 3, seconda sezione, secondo comma, secondo punto

— il miglioramento dei sistemi d'informazione in merito al mercato del lavoro, soprattutto per quanto concerne i tassi retributivi;

— il miglioramento dei sistemi d'informazione in merito al mercato del lavoro, **evitando tuttavia sforzi a carico delle PMI**, soprattutto per quanto concerne i tassi retributivi;

Paragrafo 3, seconda sezione, terzo comma

Gli Stati membri devono assicurare che le misure adottate *non spingano i lavoratori a basso salario verso l'economia sommersa e non incoraggino il ricorso a forme di occupazioni illegali.*

Gli Stati membri devono assicurare che le misure adottate **non si concretino nella crescita e nel rafforzamento dell'economia sommersa** e incoraggino il ricorso a forme di occupazioni illegali.

Martedì 9 marzo 1993

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

*Paragrafo 3, sezione seconda bis (nuova)***Azioni volte a favorire lo sviluppo delle risorse umane**

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per migliorare la produttività e il potenziale di reddito a lungo termine dei lavoratori. Tali misure dovrebbero comprendere:

- politiche miranti a incoraggiare investimenti nella ricerca e nei beni strumentali che portino ad un aumento a lungo termine della produttività;
- un importante sforzo per aumentare gli investimenti nelle risorse umane a tutti i livelli e in tutte le fasi dello sviluppo, compresi l'istruzione secondaria e superiore, la formazione professionale iniziale, la riqualificazione, la formazione continua e lo sviluppo individuale; a ciò dovrebbero aggiungersi studi per anticipare i cambiamenti del mercato del lavoro, particolarmente a livello locale e regionale; tale azione potrebbe essere completata con l'istituzione di osservatori regionali, operanti in cooperazione con il Fondo strutturale;

Paragrafo 4, terzo comma

- Incoraggiare gli scambi, a livello europeo, sulle prassi vigenti nelle imprese in materia di retribuzione.
- Incoraggiare gli scambi di informazioni, a livello europeo, sulle strutture salariali nel settore privato e pubblico, sui servizi di natura non pecuniaria, sulle relazioni industriali e sulla partecipazione dei lavoratori.

Paragrafo 5

5. Previa consultazione delle parti sociali, la Commissione presenterà al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Parlamento europeo entro un termine di tre anni dall'adozione del presente parere una relazione da redigersi sulla base di informazioni che saranno richieste agli Stati membri in merito ai progressi compiuti e agli ostacoli incontrati. Successivamente si procederà a verificare con scadenza biennale i progressi compiuti.

5. Previa consultazione delle parti sociali, la Commissione presenterà al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Parlamento europeo entro un termine di due anni dall'adozione del presente parere una relazione da redigersi sulla base di informazioni che saranno richieste agli Stati membri in merito ai progressi compiuti e agli ostacoli incontrati. **Se dopo questo periodo i progressi verso una retribuzione equa fossero insufficienti, la Commissione proporrà uno o più strumenti giuridici vincolanti per ribadire e agevolare il rispetto del diritto di tutti i lavoratori a ricevere una retribuzione equa.** Successivamente si procederà a verificare con scadenza biennale i progressi compiuti.

Martedì 9 marzo 1993

5. Infrastruttura di trasporto ***PROGETTO DI REGOLAMENTO 10437/92 — C3-0016/93**

Progetto di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di un programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti

Il progetto è stato approvato con le seguenti modifiche:

TESTO DEL CONSIGLIO (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento n. 1)	
<i>Preambolo, primo visto</i>	
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,	visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 84, par. 2,
(Emendamento n. 2)	
<i>Terzo considerando</i>	
considerando che un importo di 280 milioni di ECU è stimato necessario per l'attuazione di questo programma;	soppresso
(Emendamento n. 3)	
<i>Considerando quinto bis (nuovo)</i>	
	considerando che anche i settori del trasporto aereo e marittimo fanno parte di un mercato integrato dei trasporti;
(Emendamento n. 4)	
<i>Articolo 1, paragrafo 2</i>	
2. L'importo stimato necessario dei mezzi finanziari comunitari per l'attuazione del programma d'azione è pari a 280.000.000 ECU e deve iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.	2. soppresso
(Emendamento n. 5)	
<i>Articolo 2, punto 2</i>	
2) realizzare i tronchi mancanti,	2) realizzare i tronchi mancanti, con particolare riferimento a quelli transfrontalieri,
(Emendamento n. 6)	
<i>Articolo 2, punto 6 bis (nuovo)</i>	
	6 bis) promuovere le infrastrutture ferroviarie nelle regioni transfrontaliere,

(*) Documento del Consiglio n. 10437/92 del 1° dicembre 1992.

Martedì 9 marzo 1993

TESTO DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 7)

*Articolo 2, punto 6 ter (nuovo)***6 ter) garantire un elevato livello di sicurezza per tutti i sistemi di trasporto.**

(Emendamento n. 8)

*Articolo 2 bis (nuovo)***Articolo 2 bis****La decisione del Consiglio 78/174/CEE si applica per analogia all'infrastruttura marittima e aerea.**

(Emendamento n. 9)

Articolo 4, punto 2

2) asse di transito alpino (asse del Brennero);

2) asse **ferroviario** di transito alpino (asse del Brennero);

(Emendamento n. 10)

*Articolo 4, punto 4*4) collegamenti *stradali* transpirenei;

4) collegamenti transpirenei;

(Emendamento n. 11)

Articolo 4, punto 5

5) collegamenti scandinavi;

5) collegamenti **ferroviari fissi** scandinavi;

(Emendamento n. 12)

*Articolo 4, punto 6*6) rafforzamento *dei collegamenti terrestri* all'interno della Grecia, dell'Irlanda e del Portogallo, nonché con questi tre Stati membri.6) rafforzamento **di tutti i tipi di collegamenti modali** all'interno della Grecia, dell'Irlanda e del Portogallo, nonché con questi tre Stati membri.

(Emendamento n. 13)

Articolo 6, punto 5

5. Un progetto può beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità solo ove siano rispettati tutti gli obblighi di diritto comunitario in materia di appalti pubblici.

5. Un progetto può beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità solo ove siano rispettati tutti gli obblighi di diritto comunitario in materia di appalti pubblici e **siano pienamente rispettate le disposizioni della direttiva del Consiglio 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.**

Martedì 9 marzo 1993

TESTO DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 14)

*Articolo 11 bis (nuovo)***Articolo 11 bis**

Il presente regolamento sarà oggetto di una revisione durante l'esercizio 1994, alla luce delle decisioni prese in relazione al finanziamento delle infrastrutture, alla creazione del Fondo di coesione, al Fondo europeo di investimento e al nuovo assetto dei Fondi strutturali.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0068/93

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto del Consiglio concernente un regolamento relativo all'attuazione di un programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0231) ⁽¹⁾,
- visto il suo parere del 20 novembre 1992 su tale proposta ⁽²⁾,
- visto il progetto del Consiglio (10437/92),
- nuovamente consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 75 del trattato CEE (C3-0016/93),
- ritenendo che occorra completare la base giuridica e fondarsi anche sull'articolo 84, paragrafo 2 del trattato CEE,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0068/93),

1. approva il progetto del Consiglio, fatte salve le modifiche a esso apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 236 del 15.9.1992, pag. 3.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 12.

Martedì 9 marzo 1993

6. Programma «TEMPUS II» ***PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0407 — C3-0417/92****Proposta di decisione del Consiglio che adotta la seconda fase del Programma di cooperazione transeuropea per studi universitari (Tempus II) — (1994-1998)**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Secondo considerando

considerando che le esperienze acquisite nel corso della gestione del programma di aiuto all'Europa centrale ed orientale Phare mettono in evidenza la necessità di adeguare e diversificare ulteriormente le forme di assistenza in funzione delle necessità e delle priorità nazionali in materia di riforme *strutturali* e di adottare, nei limiti del possibile, un'impostazione multinazionale per la programmazione dell'aiuto;

considerando che le esperienze acquisite nel corso della gestione del programma di aiuto all'Europa centrale ed orientale Phare mettono in evidenza la necessità di adeguare e diversificare ulteriormente le forme di assistenza in funzione delle necessità e delle priorità nazionali in materia di riforme **dei sistemi di istruzione superiore nonché della struttura (e dello status giuridico) degli istituti universitari** e di adottare, nei limiti del possibile, un'impostazione multinazionale per la programmazione dell'aiuto;

(Emendamento n. 2)

Quinto considerando

considerando che la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore è *presupposto a più stretti rapporti economici e culturali* tra i popoli europei;

considerando che la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore **rafforza e approfondisce tutto il complesso dei rapporti** tra i popoli europei, **indica i valori comuni di civiltà, consente uno scambio fruttuoso delle idee ed agevola le attività plurinazionali nel settore scientifico, culturale, socio-economico, artistico e commerciale;**

(Emendamento n. 3)

Considerando undicesimo bis (nuovo)

considerando che il programma Tacis riguarda espressamente la creazione di una società civile e la ristrutturazione socio-economica da realizzare in via prioritaria tramite l'istruzione e la formazione;

(Emendamento n. 4)

Dodicesimo considerando

considerando che i ministri della Pubblica istruzione di alcune Repubbliche dell'ex Unione Sovietica hanno espresso la volontà di partecipare a Tempus, in quanto strumento atto a trasformare i rispettivi sistemi di istruzione superiore nel contesto *della riforma e del risana-*

considerando che i ministri della Pubblica istruzione di alcune Repubbliche dell'ex Unione Sovietica hanno espresso la volontà di partecipare a Tempus, in quanto strumento atto a trasformare i rispettivi sistemi di istruzione superiore nel contesto **delle riforme sociali, che**

(*) G.U. n. C 311 del 27.11.1992, pag. 1.

Martedì 9 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

mento dell'economia e che nel primo triennio di attuazione dello stesso programma Tempus sono state acquisite esperienza e comprensione adeguate dei problemi relativi alla trasformazione dell'istruzione superiore e che queste sono direttamente applicabili nelle stesse Repubbliche;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

comportano il risanamento e il rilancio dell'economia oltreché riforme democratico-amministrative, e che nel primo triennio di attuazione dello stesso programma Tempus sono state acquisite esperienza e comprensione adeguate dei problemi relativi alla trasformazione dell'istruzione superiore e che queste sono direttamente applicabili nelle stesse Repubbliche;

(Emendamento n. 5)

Considerando tredicesimo bis (nuovo)

considerando che Tempus II può essere concepito come un programma che promuove la coesione sociale e socio-economica tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale ed orientale dando così dell'Europa l'immagine di una comunità di valori;

(Emendamento n. 6)

Articolo 2

Il programma Tempus interessa i paesi dell'Europa centrale ed orientale che vengono indicati come beneficiari potenziali di un'assistenza economica nel regolamento (CEE) n. 3906/89 e le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica definite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91. Tali paesi sono in appresso denominati «paesi beneficiari potenziali». La partecipazione sarà decisa dalle autorità nazionali in accordo con la Commissione, nel contesto della programmazione nazionale dell'assistenza comunitaria per la riforma economica.

Il programma Tempus interessa i paesi dell'Europa centrale ed orientale che vengono indicati come beneficiari potenziali di un'assistenza economica nel regolamento (CEE) n. 3906/89 e le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica definite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91. Tali paesi sono in appresso denominati «paesi beneficiari potenziali». La partecipazione sarà decisa dalle autorità nazionali in accordo con la Commissione, nel contesto della programmazione nazionale dell'assistenza comunitaria per la riforma **sociale ed economica**.

(Emendamento n. 7)

Articolo 3, lettera b)

b) i termini «industria» e «impresa» sono utilizzati per designare tutti i tipi di attività *economica*, a prescindere dal loro statuto giuridico, gli enti pubblici e locali, le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e d'industria e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori, nonché gli organismi di formazione privati delle istituzioni e organizzazioni summenzionate.

b) i termini «industria» e «impresa» sono utilizzati per designare tutti i tipi di attività **professionale avente scopi economici, umanitari, ideali o di altra natura**, a prescindere dal loro statuto giuridico, gli enti pubblici e locali, le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e d'industria e/o loro equivalenti, le associazioni professionali, le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori e **le organizzazioni senza scopo lucrativo di diversa natura** nonché gli organismi di formazione privati delle istituzioni e organizzazioni summenzionate.

(Emendamento n. 8)

Articolo 4, frase introduttiva e lettere a), b) e c)

Nell'ambito delle riforme intraprese in campo *economico e sociale*, gli obiettivi del programma Tempus sono i seguenti:

Nell'ambito delle riforme intraprese in campo **amministrativo, sociale e socio-economico**, gli obiettivi del programma Tempus sono i seguenti:

Martedì 9 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- a) favorire lo sviluppo strutturale per facilitare l'adattamento dell'istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali, mediante la collaborazione e l'interazione con partner negli Stati membri della Comunità europea, subordinatamente alle scelte stabilite da ogni paese eleggibile;
- b) contribuire a far fronte a particolari carenze di manodopera e di qualifica nel corso *della riforma economica e*
- c) promuovere scambi di giovani tra la Comunità e i paesi beneficiari potenziali.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- a) **sostenere il processo di democratizzazione nei paesi beneficiari potenziali;** favorire lo sviluppo strutturale per facilitare l'adattamento **alle nuove esigenze socio-economiche e culturali** dell'istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali, mediante la collaborazione e l'interazione con partner negli Stati membri della Comunità europea, subordinatamente alle scelte stabilite da ogni paese eleggibile;
- b) contribuire a far fronte a particolari carenze di manodopera e di qualifica nel corso **delle riforme amministrative, sociali e socio-economiche;**
- c) promuovere scambi di giovani tra la Comunità e i paesi beneficiari potenziali **in sinergia con programmi comunitari specifici quali Petra e Gioventù per l'Europa.**

(Emendamento n. 9)

Articolo 5, paragrafo 1

1. La Commissione attua il programma Tempus II conformemente *alle strategie e alle scelte degli obiettivi nazionali messi a punto con le autorità competenti di ciascun paese partecipante*, in base alle disposizioni dell'allegato *e agli orientamenti particolareggiati* che vengono adottati di anno in anno.

1. La Commissione attua il programma Tempus II conformemente **agli obiettivi sopraindicati. Le strategie nazionali vengono ulteriormente messe a punto, eventualmente in cooperazione con la Commissione, nel caso delle grandi riforme dei sistemi. Le priorità per la scelta dei Progetti europei comuni sono stabilite di comune accordo tra la Commissione e le istanze competenti dei singoli paesi partecipanti** in base alle disposizioni dell'allegato. **Tutti questi elementi sono menzionati negli orientamenti che vengono adottati di anno in anno dalla Commissione e dalle istanze competenti di cui sopra.**

(Emendamento n. 10)

Articolo 9

La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico una relazione annuale sull'attuazione del programma Tempus II.

La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione annuale sull'attuazione del programma Tempus II. **In sede di discussione della relazione annuale successiva all'entrata in vigore del Trattato di Maastricht si esaminerà se modificare la base giuridica del programma Tempus II e quali ne sarebbero le conseguenze per il programma.**

(Emendamento n. 11)

Articolo 10, secondo e terzo comma

Dopo aver consultato il comitato per il programma Tempus, la Commissione incarica una ditta esterna di elaborare una relazione provvisoria e una relazione finale.

Anteriormente al 30 aprile 1996, la Commissione presenta *una* relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione corredata, se del caso, da una proposta di proseguimento o di adeguamento dell'intero programma Tempus per il periodo successivo al 1° luglio 1998.

Anteriormente al 30 aprile 1996, la Commissione presenta **la** relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione corredata, se del caso, da una proposta di proseguimento o di adeguamento dell'intero programma Tempus per il periodo successivo al 1° luglio 1998.

Entro il 30 giugno 1999 presenta *una* relazione finale.

Entro il 30 giugno 1999 presenta **la** relazione finale.

Martedì 9 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 12)

*Allegato, sezione «Progetti europei comuni»
punto 1, terzo comma*

Tali progetti *possono essere* abbinati, *se del caso*, alle reti esistenti e in particolare a quelle finanziate nell'ambito dei programmi Erasmus, Comett e Lingua o ad altri programmi di assistenza che si occupano precipuamente degli aspetti connessi alla riforma economica e sociale.

Per motivi di efficacia dei costi tali progetti sono abbinati preferibilmente alle reti esistenti e in particolare a quelle finanziate nell'ambito dei programmi Erasmus, Comett e Lingua o ad altri programmi di assistenza che si occupano precipuamente degli aspetti connessi alla riforma economica e sociale.

(Emendamento n. 13)

*Allegato, sezione «Progetti europei comuni»
punto 1, comma terzo bis (nuovo)*

La Commissione esamina i singoli progetti alla luce del loro futuro contributo all'auspicata riforma dei paesi beneficiari sul piano democratico, amministrativo, sociale, economico ed ecologico, mirando, per quanto concerne l'aspetto ecologico, ad uno sviluppo ecologicamente sostenibile.

(Emendamento n. 14)

*Allegato, sezione «Progetti europei comuni»
punto 1, comma terzo ter (nuovo)*

La Commissione vigila affinché il numero delle donne partecipanti a Tempus sia per quanto possibile pari, per settore di attività, a quello degli uomini ed esamina i singoli progetti alla luce del loro contributo al raggiungimento della parità tra i sessi.

(Emendamento n. 15)

*Allegato, sezione «Progetti europei comuni»,
punto 2, iv bis (nuovo)*

iv bis) creazione di cattedre europee nei paesi dell'Europa centrale e orientale, analogamente al sistema di borse della Fondazione Fulbright e dell'«Azione Jean Monnet».

(Emendamento n. 16)

*Allegato, sezione «Progetti europei comuni»
punto 3, vi) bis (nuovo)*

vi bis) sovvenzioni per corsi di lingua e di cultura del paese in cui saranno ospitati insegnanti, studenti o tirocinanti nonché per corsi della lingua in cui sono impartiti i corsi da seguire;

Martedì 9 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 20)

*Allegato, sezione «Borse individuali e attività complementari»,
punto 1, i)*

- | | |
|--|---|
| <p>i) brevi visite di durata compresa tra una settimana e due mesi in uno Stato membro o in un paese beneficiario potenziale, destinate a preparare progetti europei comuni, approntare materiale didattico, raccogliere e diffondere informazioni, scambiare consulenze specialistiche e accrescere la conoscenza reciproca degli ordinamenti degli studi e della formazione interessati;</p> | <p>i) brevi visite di durata compresa tra una settimana e due mesi in uno Stato membro o in un paese beneficiario potenziale, destinate a preparare progetti europei comuni, approntare materiale didattico, raccogliere e diffondere informazioni, scambiare consulenze specialistiche e accrescere la conoscenza reciproca degli ordinamenti degli studi e della formazione interessati; aiuti ai docenti universitari e ad altri scienziati dei paesi beneficiari affinché partecipino a programmi delle università della Comunità per un congruo periodo, ad esempio un semestre accademico;</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 17)

*Allegato, sezione «Borse individuali e attività complementari»
punto 4*

- | | |
|--|---|
| <p>4. Vengono sostenute le attività (in particolare assistenza tecnica, formazione e studi) atte a contribuire alla riforma e allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione superiore dei paesi beneficiari potenziali.</p> | <p>4. Vengono sostenute le attività (in particolare assistenza tecnica, formazione e studi) atte a contribuire alla riforma e allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione superiore dei paesi beneficiari potenziali, promuovendo in particolare la riforma degli ordinamenti e della legislazione in materia di istruzione, ove sia possibile, in collegamento con le azioni del Consiglio d'Europa.</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 18)

*Allegato, sezione «Borse individuali e attività complementari»
punto 5*

- | | |
|--|--|
| <p>5. Vengono sostenuti i progetti che comportano attività giovanili, nonché scambi di giovani e di animatori giovanili tra Stati membri e paesi beneficiari potenziali.</p> | <p>5. Vengono sostenuti i progetti che comportano attività giovanili nonché scambi di giovani e di animatori giovanili tra Stati membri e paesi beneficiari potenziali, finché questi progetti non possano essere integrati in programmi quali Petra e Gioventù per l'Europa.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 19)

*Allegato (nuova sezione)***Criteri**

Alle azioni figuranti nell'allegato è riconosciuto carattere prioritario tenendo conto dell'efficacia dei costi in termini di:

- grado e rapidità del previsto rinnovamento degli studi universitari;
- ampio ricorso alle reti universitarie;

Martedì 9 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- misura in cui sono incoraggiate l'iniziativa, l'autonomia e la responsabilità e prospettiva di proseguimento autonomo dei contatti;
- atteso contributo all'auspicata riforma della società sul piano democratico, amministrativo, ecologico, sociale ed economico;
- effetto moltiplicatore dell'azione all'interno delle università e nel contesto sociale;
- contributo a soluzioni a breve termine per esigenze urgenti in materia di formazione.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0065/93

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per studi universitari (Tempus II)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0407) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0417/92),
- visto il suo parere del 5 aprile 1990 sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che istituisce un programma di mobilità transeuropea per studi universitari «TEMPUS» ⁽²⁾,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0065/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 311 del 27.11.1992, pag. 1

⁽²⁾ G.U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 158.

Martedì 9 marzo 1993

7. Strumenti comunitari di difesa commerciale ***PROPOSTA DI REGOLAMENTO SEC(92)1097 — C3-0322/92 ⁽¹⁾**

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione e alla semplificazione delle procedure decisionali per gli strumenti comunitari di difesa commerciale e alla modifica dei regolamenti del Consiglio pertinenti

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche ⁽²⁾:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Terzo considerando, trattino quinto bis (nuovo)

— regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969 ⁽¹⁾, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni,

⁽¹⁾ G.U. n. L 324 del 27.12.1969, pag. 25.

(Emendamento n. 2)

Considerando settimo bis (nuovo)

considerando che oltre alla semplificazione del processo decisionale vanno riveduti altri elementi relativi all'applicazione di misure di difesa commerciale, come nel caso delle inchieste e delle procedure consultive, così da ridurre i tempi necessari per l'applicazione di tali misure,

(Emendamento n. 3)

TITOLO I, ARTICOLO 1, PARAGRAFO -1 (nuovo)

-1. L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio è modificato come segue:

«3. Qualora ciò sia possibile, si procede alle consultazioni solo mediante procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri, indicando un periodo non superiore a 20 giorni entro il quale essi possono esprimere il loro parere.»

(Emendamento n. 4)

TITOLO I, ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. All'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2423/88 *l'ultima frase è modificata* nel modo seguente:

1. L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2423/88 è **modificato** nel modo seguente:

⁽¹⁾ La proposta ha fatto oggetto della relazione A3-0072/93.

⁽²⁾ È stato applicato l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(*) G.U. n. C 181 del 17.7.1992, pag. 9.

Martedì 9 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

«In tal caso la messa in libera pratica di tali prodotti nella Comunità deve essere subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio, la cui definitiva riscossione sarà decisa successivamente a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.»

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

«1. Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping o una sovvenzione e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione per evitare siffatto pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, impone, entro nove mesi dall'avvio della procedura, un dazio provvisorio antidumping o compensativo. In tal caso la messa in libera pratica di tali prodotti nella Comunità deve essere subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio, la cui definitiva riscossione sarà decisa successivamente a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.»

(Emendamento n. 5)

TITOLO I, ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 bis (nuovo)

1 bis. All'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88 la prima frase è modificata nel modo seguente:

«2. La Commissione prende questa misura provvisoria previa consultazione, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, oppure, in caso di estrema urgenza, dopo averne informato gli Stati membri.»

(Emendamento n. 6)

TITOLO I, ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6

Articolo 12 bis, paragrafo 5 (Regolamento (CEE) n. 2423/88)

5. In tal caso la Commissione *differisce* l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di venti giorni a decorrere dalla data della comunicazione.

5. In tal caso la Commissione **può differire** l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di venti giorni a decorrere dalla data della comunicazione.

(Emendamento n. 7)

TITOLO I, ARTICOLO 1, PARAGRAFO 6 bis (nuovo)

6 bis. Dopo l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2423/88 è inserito il seguente nuovo articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Relazione annuale

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulla sua politica antidumping e anti-sovvenzioni che contiene informazioni inerenti all'impatto del dumping sull'industria comunitaria e all'effetto di misure antidumping e antisovvenzioni. Tale relazione deve essere trasmessa entro sei mesi dal periodo di riferimento.»

Martedì 9 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 8)

TITOLO II, ARTICOLO 2, PARAGRAFO -1 (nuovo)

- 1. Dopo il primo trattino del terzo considerando del regolamento (CEE) n. 2641/84 è inserito il seguente nuovo trattino:

— «di reagire a qualsiasi altro indebito ostacolo agli scambi, attribuibile a paesi terzi e pregiudizievole per il commercio della Comunità o per gli interessi degli investimenti;»

(Emendamento n. 9)

TITOLO II, ARTICOLO 2, PARAGRAFO -1 bis (nuovo)

- 1 bis) Dopo la lettera a) dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2641/84 è inserita la seguente nuova lettera a bis):

«a bis) di reagire a qualsiasi altro indebito ostacolo agli scambi, attribuibile a paesi terzi e pregiudizievole per il commercio della Comunità o per gli interessi degli investimenti.»

(Emendamento n. 10)

TITOLO II, ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
Articolo 11, paragrafo 5 (regolamento (CEE) n. 2641/84)

5. In tal caso la Commissione *differisce* l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di venti giorni a decorrere dalla data della comunicazione.

5. In tal caso la Commissione **può differire** l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di venti giorni a decorrere dalla data della comunicazione.

(Emendamento n. 11)

TITOLO III, ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4
Articolo 16, paragrafo 5 (regolamento (CEE) n. 288/82)

5. In tal caso la Commissione *differisce* l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di venti giorni a decorrere dalla data della comunicazione.

5. In tal caso la Commissione **può differire** l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di venti giorni a decorrere dalla data della comunicazione.

(Emendamento n. 12)

TITOLO III, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4
Articolo 12, paragrafo 5 (regolamento (CEE) n. 1765/82)

5. In tal caso la Commissione *differisce* l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di venti giorni a decorrere dalla data della comunicazione.

5. In tal caso la Commissione **può differire** l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di venti giorni a decorrere dalla data della comunicazione.

(Emendamento n. 13)

TITOLO III, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4
Articolo 12, paragrafo 5 (Regolamento (CEE) n. 1766/82)

5. In tal caso la Commissione *differisce* l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di venti giorni a decorrere dalla data della comunicazione.

5. In tal caso la Commissione **può differire** l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di venti giorni a decorrere dalla data della comunicazione.

Martedì 9 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

*TITOLO III bis (nuovo)***TITOLO III bis****Regime comune per le esportazioni****Articolo 5 bis**

1. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2603/69 è modificato nel modo seguente:

«Le consultazioni si effettuano in seno al comitato di cui all'articolo 12 bis.»

2. L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2603/69 è modificato nel modo seguente:

«Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce in attesa di un'azione definitiva decisa in seguito in base all'articolo 12 bis del presente regolamento.»

3. L'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2603/69 è modificato nel modo seguente:

«In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione propone al comitato di cui all'articolo 12 bis, entro i dodici giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata, le misure appropriate a norma dell'articolo 7.»

4. La prima frase dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2603/69 è modificata nel modo seguente:

«Quando lo richiedono gli interessi della Comunità, si possono adottare misure appropriate in base alle disposizioni dell'articolo 12 bis del presente regolamento.»

5. L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2603/69 è modificato nel modo seguente:

«Articolo 10

Fin quando non sarà istituito un regime comune nei loro confronti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 bis, il principio della libertà di esportazione sul piano comunitario di cui all'articolo 1 non si applica ai prodotti che figurano nell'allegato.»

6. Dopo l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2603/69 è inserito il seguente nuovo articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis**Procedura decisionale**

1. Le decisioni di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate in base alle seguenti disposizioni.

Martedì 9 marzo 1993

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**

- 2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.**
 - 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.**
 - 4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.**
 - 5. In tal caso la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di venti giorni a decorrere dalla data della comunicazione.**
 - 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo precedente.»**
-

Martedì, 9 marzo 1993

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 9 marzo 1992

ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BJØRNVIG, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX, DE MATTEO, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS, FUNK, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MITOLO, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, PUNSET I CASALS, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALEMA O. MARTINS, SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ-GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

Osservatori dell'ex Repubblica Democratica Tedesca

BEREND, BOTZ, GLASE, GÖPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Martedì, 9 marzo 1993

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = favorevoli
 (-) = contrari
 (O) = astensioni

Relazione Wilson (A3-0060/93)

Emendamento n. 3

(+)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, APOLINÁRIO, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BEUMER, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRITO, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX, DE MATTEO, DESAMA, DESMOND, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GRUND, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JENSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, KUHN, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, LULLING, McCUBBIN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., NEWENS, NEWMAN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERROS, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SALEMA O. MARTINS, SÁNCHEZ GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, von der VRING, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, WILSON, WYNN.

(-)

BETTINI, McCARTIN, ONESTA, PARTSCH, VEIL.

(O)

ANTONY, BLOT, CEYRAC, DILLEN, KÖHLER K.P., LEHIDEUX, NEUBAUER, SIMMONDS.

Emendamento n. 9

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, APOLINÁRIO, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARZANTI, BELO, BENOIT, BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BOWE, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CAUDRON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DEBATISSE, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FAYOT, FRIMAT, GALLE, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GRUND, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, JENSEN, KUHN, LANGER, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PETER, PIECYK, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PUNSET I CASALS, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS,

Martedì, 9 marzo 1993

ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAMOULIS, STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, WHITE, WILSON, WYNN.

(—)

ALBER, von ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BOURLANGES, BROK, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALY, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DE MATTEO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LENZ, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MOORHOUSE, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI N., PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VEIL, van der WAAL, WELSH.

(O)

BLANEY, GARCIA, MARQUES MENDES, VOHRER.

Risoluzione

(+))

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, APOLINÁRIO, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARZANTI, BELO, BENOIT, BETTINI, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BOWE, BRITO, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAUDRON, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FAYOT, FITZSIMONS, FRIMAT, GALLE, GALLENZI, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GRUND, HÄNSCH, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, JENSEN, KUHN, LANGER, LANNOYE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PEIJS, PETERS, PIECYK, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAMOULIS, STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, von der VRING, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN.

(—)

ALBER, von ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANTONY, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BERTENS, BEUMER, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOURLANGES, BROK, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHABERT, CHRISTENSEN I., COONEY, CORNELISSEN, COX, DALY, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DE MATTEO, de VRIES, ELLES, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FRIEDRICH, GARCÍA, GARCÍA AMIGO, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LENZ, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MARQUES MENDES, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MOORHOUSE, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SALEMA O. MARTINS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VOHRER, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WIJSENBECK.

Martedì, 9 marzo 1993

(O)

BANOTTI, BLOT, CAPUCHO, CATHERWOOD, CEYRAC, CHANTERIE, DILLEN, FLORENZ,
KÖHLER K.P., LEHIDEUX, NEUBAUER, TAURAN.

Mercoledì 10 marzo 1993

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1993

(93/C 115 /03)

PARTE I**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

*Presidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli onn.:

— Morris, il quale chiede che, visto il moltiplicarsi degli episodi di violenza nel settore, la Commissione faccia oggi, anziché venerdì, la sua dichiarazione sulla «situazione del mercato della pesca»;

— Merz, il quale comunica che il suo nome non figura nell'elenco dei presenti nonostante egli fosse presente;

— Crawley, la quale chiede ai deputati di firmare la dichiarazione scritta sull'8 marzo, giornata internazionale della donna, sinora firmata soltanto da pochi deputati (il Presidente consiglia all'oratrice di rivolgersi ai gruppi politici, chiedendo loro di informarne i rispettivi membri).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Discussioni su problemi d'attualità e urgenti (obiezioni)

Il Presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

I. «DIRITTI UMANI»

— Obiezione del gruppo «Arcobaleno» e del gruppo della coalizione delle sinistre, volta a sostituire la voce «Cuba» con la voce «Timor orientale», comprendente le proposte di risoluzione B3-0378/93 del gruppo socialista, B3-0381/93 del gruppo «Arcobaleno» e B3-0405/93 del gruppo liberale.

L'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo socialista e del gruppo liberale, volta a iscrivere nel punto una nuova voce intitolata «Timor orientale» e comprendente le proposte di risoluzione B3-0378/93 del gruppo socialista, B3-0381/93 del gruppo «Arcobaleno» e B3-0405/93 del gruppo liberale.

L'obiezione è accolta con VE.

— Obiezione del gruppo Verde, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Conferenza sulla riconciliazione e la pace in Etiopia» e comprendente le proposte di risoluzione B3-0416 e 0419/93 del gruppo Verde e B3-0425/93 del gruppo socialista.

Il Presidente fa rilevare che questa richiesta, così come la precedente (al cui proposito ammette di aver sbagliato nel consentirne la votazione), è in contraddizione con l'accordo intervenuto ieri in seno alla conferenza dei presidenti dei gruppi di limitare a cinque il numero di voci del punto «Diritti umani».

Su quanto affermato dal Presidente intervengono gli onn. Lannoye e Piermont.

L'obiezione del gruppo Verde è respinta.

Intervengono gli onn.:

— Lannoye, il quale critica il fatto che il Presidente abbia fatto questo annuncio prima della votazione sull'obiezione del gruppo Verde;

— Oomen-Ruijten, la quale fa presente che già più volte si è verificato che al punto «Diritti umani» siano state iscritte più di cinque voci;

— Veil, la quale chiede che sia deferita alla commissione per il regolamento la seguente questione: può una decisione dell'Ufficio di presidenza ampliato o della conferenza dei presidenti dei gruppi sulla fissazione di un numero massimo di voci all'interno di un punto vincolare in tal senso l'Assemblea?

— Dury, la quale, dopo aver affermato di apprezzare quella che interpreta come un'intenzione del Presidente di limitare il proliferare delle proposte di risoluzione su problemi di attualità, fa rilevare che il modo in cui il gruppo socialista ha votato sull'ultima obiezione non è stato influenzato dall'annuncio del Presidente.

Il Presidente comunica che chiederà all'Ufficio di presidenza ampliato di prendere posizione, prima della prossima tornata, sull'opportunità di limitare o meno a cinque il numero di voci all'interno del punto «Diritti umani».

Mercoledì 10 marzo 1993

3. Programma legislativo della Commissione per il 1993 (discussione)

Il commissario Pinheiro fa una dichiarazione sul programma legislativo della Commissione per il 1993 (l'interrogazione orale B3-0142/93 è inclusa nella discussione).

Intervengono gli onn. Desama, a nome del gruppo socialista, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Lannoye, a nome del gruppo Verde, Musso, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Puerta, non iscritto, Marinho, F. Pisoni, Maher, Dillen, Saby, Caroline Jackson, Chanterie, Banotti e il commissario Pinheiro.

* * *

Il Presidente comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione, sei proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Veil e Von Wechmar, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul programma legislativo della Commissione per il 1993 (B3-0351/93);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, sul programma legislativo della Commissione per il 1993 (B3-0353/93);

— Hänsch, a nome del gruppo socialista, sul programma legislativo il 1993 (B3-0377/93);

— Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sul progetto di programma legislativo per il 1993 (B3-0383/93);

— Lannoye e Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, sul programma legislativo della Commissione per il 1993 (B3-0388/93);

— Miranda da Silva, Piquet e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul programma legislativo della Commissione per il 1993 (B3-0407/93);

Il Presidente comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata verrà presa al termine della discussione.

* * *

Intervengono i commissari Christophersen, Millan e Paleokrassas.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono i commissari Ruberti e Vanni d'Archirafi.

Interviene l'on. Rogalla per rivolgere domande complementari alla Commissione alle quali il commissario Paleokrassas risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

Votazione: *vedi successivo punto 19.*

4. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Parlamento pachistano, guidata da S.E. Gohar Ayub Khan, Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica islamica del Pakistan, presente in tribuna d'onore.

5. Procedura elettorale uniforme (discussione)

Interviene la on. Ewing per segnalare che il suo gruppo ha ritirato numerosi emendamenti.

L'on. De Gucht illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sul progetto di procedura elettorale uniforme per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo (A3-0381/92).

Intervengono gli onn. Roumeliotis, a nome del gruppo socialista, Bourlanges, a nome del gruppo PPE, Capucho, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Boissière, a nome del gruppo Verde, Musso, a nome del gruppo ADE, Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Muscardini, non iscritta, Ford, von Alemann, Ewing, sull'intervento precedente, Blaney, Landa Mendibe, Bru Purón, Penders, Maher, Vandemeulebroucke, De Gucht, relatore, per fatto personale a seguito dell'intervento dell'on. Vandemeulebroucke, Van der Waal, Barzanti, Prag, D. Martin, Bocklet, Alavanos, Duverger e Dalsass.

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Galle, Forte, Fayot, Contu e Hänsch.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 20.*

Interviene il relatore per chiedere l'assicurazione che la votazione si svolgerà effettivamente questa sera, auspicando che vengano prese le disposizioni utili a tal fine (la Presidenza risponde che ciò dipenderà dallo svolgimento delle votazioni e che la questione sarà esaminata in tempo utile).

Mercoledì 10 marzo 1993

6. Processo di pace in Medio oriente (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due interrogazioni orali con discussione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, alla Commissione (B3-0145/93) e alla CPE (B3-0146/93), sul processo di pace in Medio oriente.

Interviene l'on. Langer, il quale chiede per quale motivo non siano state iscritte all'ordine del giorno delle interrogazioni orali firmate da venticinque deputati sullo stesso argomento (la Presidenza risponde che quando un'interrogazione è presentata dalla commissione competente in materia è prassi non iscrivere all'ordine del giorno eventuali interrogazioni presentate da singoli deputati sullo stesso argomento)

L'on. Barón Crespo svolge le interrogazioni.

Il Presidente in carica della Cooperazione politica europea, Niels Helveg Petersen, e il commissario Van den Broek rispondono alle interrogazioni.

* * *

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, tre proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sui negoziati di pace in Medio oriente (B3-0384/93);

— Langer, Melandri, Cramon Daiber, Onesta e Roth, a nome del gruppo Verde, sul processo di pace in Medio oriente (B3-0413/93);

— Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla pace nel Vicino oriente (B3-0414/93);

La Presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata verrà presa al termine della discussione.

* * *

Intervengono gli onn. Woltjer, a nome del gruppo socialista, Penders, a nome del gruppo PPE, Langer, a nome del gruppo Verde, Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, e Imbeni e il Presidente Helveg Petersen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento respinge la richiesta.

(La seduta è sospesa alle 12.55 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO

Vicepresidente

Interviene la on. Jepsen per chiedere che nell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea si tenga conto del fatto che in concomitanza con la dichiarazione della Commissione sullo Spazio economico europeo, a fine pomeriggio, si terrà una riunione della commissione per gli affari esteri nel cui ambito il Presidente Helveg Petersen interverrà sul medesimo argomento (la Presidenza replica che si terrà conto della sua osservazione).

7. Riarmo in Iran (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di sette interrogazioni orali con discussione alla Cooperazione politica europea degli onn.:

— Cheysson e Hughes, a nome del gruppo socialista, sul rapporto presentato ai membri repubblicani della Camera dei rappresentanti del Congresso americano, secondo cui l'Iran sarebbe in possesso di armi nucleari (B3-0004/93);

— Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla fornitura all'Iran di armi o materiali utilizzabili per la produzione di armi (B3-0005/93);

— Habsburg, a nome del gruppo PPE, sulla minaccia nucleare rappresentata dall'Iran in quanto paese detentore di armi atomiche nonché in grado di produrne (B3-0008/93);

— Roth, a nome del gruppo Verde, sul riarmo dell'Iran (B3-0011/93);

— de la Malène, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, sulle forniture di materiale nucleare all'Iran (B3-0141/93);

— Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla minaccia rappresentata dal riarmo dell'Iran (B3-0143/93);

— Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», sul riarmo dell'Iran (B3-0148/93).

L'on. Cheysson svolge l'interrogazione B3-0004/93.

L'on. Maher svolge l'interrogazione B3-0005/93.

L'on. Habsburg svolge l'interrogazione B3-0008/93.

La on. Roth svolge l'interrogazione B3-0011/93.

L'on. Tauran svolge l'interrogazione B3-0143/93.

Il Presidente in carica della Cooperazione politica europea, Helveg Petersen, risponde alle interrogazioni.

Intervengono gli onn. Hughes, a nome del gruppo socialista, Poettering, a nome del gruppo PPE, Larive, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Lane, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, e Kostopoulos, non iscritto.

* * *

Mercoledì 10 marzo 1993

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, sette proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Lehideux e Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla minaccia di riarmo dell'Iran (B3-0174/93);

— Habsburg e Poettering, a nome del gruppo PPE, sulla minaccia rappresentata dal possesso e dalla capacità di costruire armi atomiche da parte dell'Iran (B3-0175/93);

— Hughes, Cheysson, Newens, Woltjer, Dury, Colajanni, Balfe, Hänsch e Sakellariou, a nome del gruppo socialista, sul riarmo dell'Iran (B3-0177/93/riv.);

— Roth, a nome del gruppo Verde, sul riarmo in Iran (B3-0180/93);

— Maher e Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla fornitura di armi all'Iran (B3-0185/93);

— Vandemeulebroucke e Canavaro, a nome del gruppo «Arcobaleno», sul riarmo in Iran (B3-0354/93/riv.);

— Roth e Taradash, a nome del gruppo Verde, sul riarmo dell'Iran (B3-0393/93);

La Presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata verrà presa al termine della discussione.

* * *

Intervengono gli onn. Ford, Van der Waal, A. Smith, Cano Pinto, Newens e il Presidente Helveg Petersen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 12 marzo 1993, parte prima, punto 19.

8. Strumento finanziario di coesione * (discussione)

L'on. Ortiz Climent illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento volto a creare uno strumento finanziario di coesione (COM(92) 0599 — C3-0044/93) (A3-0085/93).

PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Valverde López, relatore per parere della commissione per la protezione dell'ambiente, Marques Mendes, relatore per parere della commissione per i bilanci, Cox, relatore per parere della commissione per i problemi economici, Lalor, relatore per parere della commissione per i trasporti, Izquierdo Rojo, a nome del gruppo socialista, Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE, Pereira, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Bettini, a nome del gruppo Verde, Fitzgerald, a nome del gruppo ADE, Sánchez García, a nome del gruppo «Arcobaleno», Brito, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Gutiérrez Díaz, non iscritto, Colom i Naval, Lambrias, Geraghty, Desmond, Cushnahan, Cunha Oliveira, Zavvos, Romeos, Arias Cañete, Arbeloa Muru, Lucas Pires, Frimat, Kellett-Bowman, Hume, Nicholson, Santos, Ortiz Climent, relatore, e il commissario Schmidhuber.

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

Presidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo 1993, parte prima, punto 20.

9. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

— POSIZIONE COMUNE adottata dal Consiglio l'8 febbraio 1993 in vista dell'adozione di una direttiva concernente i dispositivi medici (C3-0105/93 — SYN 353)

deferimento
merito: ECON
parere: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— POSIZIONE COMUNE adottata dal Consiglio il 25 febbraio 1993 in vista dell'adozione di una direttiva relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (C3-0106/93 — SYN 429)

deferimento
merito: ECON
parere: TRAS

base giuridica: Art. 100 A CEE

Mercoledì 10 marzo 1993

— **POSIZIONE COMUNE** adottata dal Consiglio il 25 febbraio 1993 in vista dell'adozione di una direttiva relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote (C3-0107/93 — SYN 430)

deferimento
merito: ECON
parere: TRAS

base giuridica: Art. 100 A CEE

— **POSIZIONE COMUNE** adottata dal Consiglio il 25 febbraio 1993 in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (C3-0108/93 — SYN 431)

deferimento
merito: ECON
parere: TRAS

base giuridica: Art. 100 A CEE

— **POSIZIONE COMUNE** adottata dal Consiglio il 25 febbraio 1993 in vista dell'adozione di una direttiva relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (C3-0109/93 — SYN 435)

deferimento
merito: ECON
parere: TRAS

base giuridica: Art. 100A CEE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 11 marzo 1993.

* * *

TURNO DI VOTAZIONI

Intervengono gli onn.:

— Fitzgerald, sull'ordine in Aula durante l'intervento della Commissione;

— Ortiz Climent, per chiedere se la votazione sulla sua relazione si svolgerà effettivamente in serata (il Presidente risponde che ciò dipende dall'andamento del turno di votazioni);

— Belo, per chiedere che la relazione Ortiz Climent sia posta in votazione dopo il voto sulle seconde letture (il Presidente le risponde che questa proposta sarà esaminata in tempo utile);

— Wynn, per chiedere che la sua relazione e quella della on. Napolitano vengano votate dopo le votazioni in applicazione dell'Atto unico (il Presidente sottopone la richiesta all'Assemblea che manifesta il suo assenso);

— Oomen-Ruijten, per chiedere, a nome del gruppo PPE, l'aggiornamento della votazione sulla relazione Bindi (il Presidente risponde che la richiesta sarà esaminata a tempo debito);

— Morris, che rammenta di aver chiesto nel corso della mattinata che la dichiarazione della Commissione sulla situazione del mercato della pesca sia fatta oggi e non venerdì (il Presidente risponde che ciò non è possibile);

— Gutiérrez Díaz, per chiedere che la votazione sulla relazione Ortiz Climent sia rinviata a domani in quanto gli emendamenti alla relazione non sono ancora disponibili (il Presidente risponde che si terrà debitamente conto di questa osservazione);

— Saby, presidente della commissione per lo sviluppo, che si oppone alla richiesta di aggiornamento della votazione sulla relazione Bindi.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la richiesta formulata dalla on. Oomen Ruijten.

Con VE, il Parlamento respinge la richiesta:

Interviene l'on. Blaney in relazione all'ordine in Aula (il Presidente comunica che in futuro non tollererà più conversazioni private in Aula).

* * *

Il Presidente comunica che i gruppi politici gli hanno fatto pervenire la richiesta di aggiornare il voto sulle proposte dell'Ufficio di presidenza ampliato concernenti lo svolgimento di sedute aggiuntive a Bruxelles.

L'Assemblea accoglie la richiesta.

Il Presidente comunica che il termine di presentazione di emendamenti a tali proposte è pertanto prorogato al 15 aprile, alle 12.00.

10. Protocollo CEE/Siria * (votazione)**

Relazione Bindi — A3-0356/91: parere conforme

Interviene il commissario Van den Broek.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. González Álvarez, Geraghty, Braun Moser, Brok, Arbeloa Muru e Habsburg.

PROPOSTA DI DECISIONE

È stata chiesta una votazione con AN (SOC, LIB):

votanti: 352
favorevoli: 248
contrari: 76
astenuti: 28

Pertanto la maggioranza richiesta per emettere parere conforme non viene raggiunta.

(vedi parte seconda, punto 1).

Mercoledì 10 marzo 1993

11. Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari **II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Bru Purón — A3-0080/93

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0005/93 — SYN 176:

Emendamenti approvati: 1-7 in blocco

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

12. Esplosivi per uso civile **II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Pierros — A3-0061/93

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0006/93 — SYN 409:

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

13. Politica di bilancio per il 1994 (votazione)

Relazioni Wynn (A3-0082/93) e Napolitano (A3-0083/93)

a) A3-0082/93:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamento approvato: 6

Emendamenti respinti: 4, 1, 2 con VE, 3, 5 con AN (Verde)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il par. 22 per parti separate (Verde)).

Sono intervenuti

— il relatore, sugli emendamenti 4, 2 e 6;

— l'on. Hänsch, prima della votazione sull'emendamento 2, sul modo in cui venivano condotte le votazioni;

Il par. 22 è stato votato per parti separate:

prima parte, senza i termini «quale volano dell'apparato economico della Comunità»: approvata

seconda parte, questi termini: approvata

Risultato della votazione con AN

Em. 5:

votanti: 342
favorevoli: 155
contrari: 172
astenuti: 15

Dichiarazioni di voto:

Interviene l'on. Blot, a nome del gruppo delle destre.
Interviene l'on. Arias Cañete per comunicare che farà una dichiarazione di voto scritta sulla relazione della on. Napolitano.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. McCartin, Elles, a nome del gruppo PPE, Colom i Naval, Lane, Theato, Böge, Saridakis, Arias Cañete, Wynn e Zavvos.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 a*).

b) A3-0083/93:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Theato e Arias Cañete.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 b*).

14. Incenerimento dei rifiuti pericolosi **I (votazione finale)

Relazione Florenz — A3-0388/92 (la votazione era stata aggiornata sulla base dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento: vedi processo verbale della seduta del 16 dicembre 1992, parte prima, punto 13)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0009 — C3-0185/92 — SYN 406:

Emendamenti di compromesso approvati: 45-47

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:*Dichiarazioni di voto:*

Intervengono gli onn. Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, e Bettini.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Delcroix, Lannoye e Crampton.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5*).

15. Sistemi di garanzia dei depositi **I (votazione)

Relazione Vayssade — A3-0058/93

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0188 — C3-0281/92 — SYN 415:

Emendamenti approvati: 1-7, 20 e 8 in blocco, 21 con VE, 9-19 in blocco (12 modificato)

Emendamento respinto: 22 con AN (PPE)

Mercoledì 10 marzo 1993

Emendamento ritirato: 11

Sono intervenuti gli onn.:

— Medina Ortega, in sostituzione della relatrice, per chiedere che nell'em. 12 il termine «prevedano» sia sostituito dai termini «possano prevedere»; su proposta del Presidente il Parlamento ha manifestato il suo assenso;

— Veil, dopo la votazione in blocco degli emendamenti 9-19, per segnalare che il suo gruppo aveva chiesto votazioni distinte sugli emendamenti 10, 12, 13, 15 e 18 (il Presidente le ha risposto che l'esito della votazione era stato raggiunto a grande maggioranza) ed esprimere l'auspicio che in futuro non si riproducano più situazioni di questo tipo.

Risultato della votazione con AN

Em. 22:

votanti: 318
favorevoli: 129
contrari: 187
astenuiti: 2

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Rønn, Jensen e Blak.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

16. Coloranti per uso alimentare **I (votazione)

Relazione Caroline Jackson — A3-0063/93

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91)0044 — C3-0027/92 — SYN 368:

Interviene l'on. Collins, presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, sugli incidenti avvenuti in commissione durante la discussione.

Emendamenti approvati: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con VE, 12, 13, 47 con VE, 14 e 15 in blocco, 16 con AN (PPE), 17 con AN (PPE), 43 con VE, 18-22 in blocco, 23-26 in blocco, 51 per parti separate (PPE) (terza parte con AN: PPE), 40/riv. con AN (PPE), 29, 46, 31 e 32 in blocco, 50, 35, 49, 37 con AN (PPE), 38, 39 con AN (PPE)

Emendamenti respinti: 3, 5, 48, 42, 53

Emendamenti decaduti: 44, 27, 41, 28, 30, 33, 34, 36

Emendamenti ritirati: 52 e 45/riv.

Sono intervenuti gli onn.:

— Hänsch, dopo la votazione sull'em. 51;

— Chanterrie, per ritirare il suo em. 52 e insistere presso la Commissione affinché migliori il testo della sua proposta.

L'em. 51 è stato votato per parti separate:

prima parte: fino alla voce «E 160a»
seconda parte: voce «E 160c»
terza parte: voce «E 160b»
quarta parte: resto

Risultato delle votazioni con AN

Em. 16:

votanti: 327
favorevoli: 187
contrari: 133
astenuiti: 7

Em. 17:

votanti: 310
favorevoli: 177
contrari: 129
astenuiti: 4

Em. 51, terza parte:

votanti: 322
favorevoli: 247
contrari: 67
astenuiti: 8

Em. 40/riv.:

votanti: 319
favorevoli: 297
contrari: 20
astenuiti: 2

Em. 37:

votanti: 329
favorevoli: 202
contrari: 124
astenuiti: 3

Em. 39:

votanti: 309
favorevoli: 162
contrari: 132
astenuiti: 15

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli onn. Caroline Jackson, a nome del gruppo PPE, Pollack sull'intervento precedente, Delcroix, Inglewood, Green, Jensen, Crampton, sull'intervento dell'on. Inglewood, Elliott, Spencer, sull'intervento dell'on. Collins prima del voto, Collins, per fatto personale.

Mercoledì 10 marzo 1993

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Cushnahan, Crampton, Nicholson e Díez de Rivera.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 7).

17. Telefonia vocale e ONP **I (votazione)

Relazione Read — A3-0064/93

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0247 — C3-0376/92 — SYN 437:

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 3-18 con successive distinte votazioni, 19 e 20 in blocco, 38, 21, 22-25 in blocco, 26-36 con successive distinte votazioni

Emendamenti respinti: 39, 40, 37

Emendamento decaduto: 41

L'on. Lataillade è intervenuto, a nome del gruppo ADE, prima della votazione sull'em. 3 per chiedere votazioni distinte.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 8).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazione di voto scritta:

On. Ephremidis

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 8).

18. Utilizzazione della marcatura CE di conformità **I (votazione)

Relazione Caudron — A3-0084/93

I. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0499 — C3-0038/93 — SYN 336 A:

Emendamento approvato: 1

Emendamenti ritirati: 6, 5, 4 e 3

L'on. Rogalla è intervenuto per ritirare gli em. 6, 5, 4 e 3.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 9).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Ford, O'Hagan, Capucho, Desmond e Kellett-Bowman.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 9).

II. PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0499 — C3-0039/93 — SYN 336 B:

Emendamento approvato: 2

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 9).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Intervengono l'on. Caudron, relatore, e il commissario Bangemann.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 9).

19. Programma legislativo della Commissione per il 1993 (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0351, 0353, 0377, 0383, 0388 e 0407/93

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0351, 0377, 0383 e 0388/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Hänsch, a nome del gruppo SOC, Oomen-Ruijten e F. Pisoni, a nome del gruppo PPE, Veil, a nome del gruppo LIB, Roth, a nome del gruppo Verde volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Ephremidis e Valverde López.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 10).

(Le proposte di risoluzione B3-0353 e 0407/93 decadono)

* * *

Interviene l'on. De Gucht per chiedere di porre in votazione la sua relazione sulla procedura elettorale uniforme (A3-0381/92).

Interviene l'on. Cot, a nome del gruppo socialista, per sostenere tale richiesta

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

20. Procedura elettorale uniforme (votazione)

Relazione De Gucht — A3-0381/92

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 13 con AN (Destre), 45 con AN (ARC, LIB e Destre), 44, 49 con AN (LIB) (modificato oralmente), 48 con VE e 5 con AN (Verde)

Mercoledì 10 marzo 1993

Emendamenti respinti: 34, 35, 14, 28-33 con AN (ARC), 24, 25, 26, 36, 38, 37, 15, 39, 16, 40, 23, 51 (prima parte) con AN (LIB) e 47 con VE

Emendamenti decaduti: 51 (seconda parte), 4, 6, 41, 50 e 17

Emendamenti ritirati: 19, 20, 21, 22, 27, 31, 46, 1 e 2

Emendamenti annullati: 3, 7, 8, 10, 11 e 43

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Sono intervenuti gli onn.:

— Boissière, su un problema di ordine tecnico;

— Bourlanges, prima della votazione sull'em. 14, per chiedere al relatore di informare l'Assemblea della posizione della commissione per gli affari istituzionali in merito agli emendamenti, e il relatore per segnalare che l'elenco che aveva inoltrato alla Presidenza rifletteva la posizione di detta commissione;

— Bourlanges, per segnalare che la commissione per gli affari istituzionali si era pronunciata contro l'em. 51 e il relatore, che lo ha confermato;

— Hänsch, sull'applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera c), all'em. 6, che reputa irricevibile; sono intervenuti la on. Ewing, il relatore, gli onn. Wijsenbeek, presidente della commissione per il regolamento, sull'applicazione degli articoli 70 e 91 del regolamento e per segnalare che l'emendamento 6 era effettivamente irricevibile (il Presidente ha comunicato che avrebbe chiesto alla commissione per il regolamento di fornire la sua interpretazione al riguardo), Ephremidis, autore dell'emendamento, Bourlanges, che ha proposto che prima venga posto in votazione l'em. 49, in relazione al quale ha fatto presente che il relatore doveva dare lettura di una versione rivista la cui approvazione avrebbe fatto decadere gli altri emendamenti al paragrafo 2, lettera f), Falconer, il relatore, per segnalare che nell'em. 49 era opportuno sostituire il termine «stabiliscono» con i termini «possono stabilire».

Il Presidente ha deciso di porre quindi in votazione, con l'accordo dell'Assemblea, l'em. 49 così modificato.

Dopo tale votazione l'on. Catherwood ha segnalato di non poter partecipare alla votazione in corso, illustrandone il motivo.

La on. Ewing ha chiesto che sia posto in votazione l'em. 6 (il Presidente le ha risposto che tale emendamento era decaduto).

L'on. Duverger è intervenuto in merito allo svolgimento della votazione sugli emendamenti 49 e 6 e per rilevare che si sarebbe dovuto votare innanzitutto sull'em. 6 (il Presidente ha risposto di essere d'accordo con l'oratore, ma che l'Assemblea era di parere diverso).

— Vandemeulebroucke, sullo svolgimento della votazione, dopo il voto sull'em. 5, per negare che l'Assemblea avesse manifestato il suo assenso sul porre in votazione per primo l'em. 49.

L'em. 51 è stato votato per parti separate (LDR):

prima parte: prima frase (fino a «sistema elettorale uniforme»)

seconda parte: seconda frase

Risultato delle votazioni con AN:

Em. 28-33:

votanti: 321
favorevoli: 17
contrari: 283
astenuiti: 21

Em. 13:

votanti: 322
favorevoli: 299
contrari: 16
astenuiti: 7

Em. 45:

votanti: 326
favorevoli: 258
contrari: 56
astenuiti: 12

Em. 51, prima parte:

votanti: 330
favorevoli: 25
contrari: 292
astenuiti: 13

Em. 49:

votanti: 305
favorevoli: 163
contrari: 130
astenuiti: 12

Em. 5:

votanti: 306
favorevoli: 276
contrari: 16
astenuiti: 14

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli onn. Boissière, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Dessylas, Onesta, Nianias, Blaney, Falconer, Landa Mendibe e Muscardini.

Interviene l'on. Alavanos, il quale, facendo riferimento all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, chiede il rinvio in commissione della relazione.

Intervengono ancora per dichiarazioni di voto gli onn. Paisley e Brito.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Inglewood, Benoit, Jensen, Rønn, Blak, Prout, Nicholson, Patterson e Geraghty.

Mercoledì 10 marzo 1993

Il Presidente sottopone all'Assemblea la richiesta di rinvio in commissione.

Con VE il Parlamento respinge la richiesta.

Interviene il relatore sull'em. 49.

Con AN (LIB), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti: 305

favorevoli: 206

contrari: 80

astenuiti: 19

(vedi parte seconda, punto 11).

Intervengono gli onn. Bourlanges, per fatto personale, Catherwood, sulla procedura seguita nella votazione di tale relazione e per spiegare i motivi per cui non ha partecipato al voto, e Boissière, sull'intervento dell'on. Bourlanges.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 19.50 e ripresa alle 20.45)

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

Vicepresidente

21. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione (B3-0144/93).

Interrogazioni al Consiglio

Interrogazione n. 1 della on. Oddy: Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo

Il Presidente in carica del Consiglio, Niels Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Oddy, Rawlings e Habsburg.

Interrogazione n. 2 dell'on. Cushnahan: Disoccupazione nella Comunità

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cushnahan, Lane e Newman.

La Presidenza ricorda le disposizioni dell'articolo 60, e dell'allegato II del regolamento, più in particolare quelle relative al numero di domande complementari consentite.

Interrogazione n. 3 dell'on. Pierros: Reazioni CEE alla nuova crisi del settore siderurgico

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Pierros e Maher.

Interrogazione n. 4 dell'on. McMahon: Affari sociali

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. McMahon e Oddy.

Interrogazione n. 5 dell'on. Alex Smith: Frequenza delle riunioni del Consiglio affari sociali

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. A. Smith, Oddy e McMahon.

Interrogazione n. 6 della on. Sandbaek: Ratifica e processo d'integrazione

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Sandbaek, Ephremidis e Kostopoulos.

Interrogazione n. 7 della on. Caroline Jackson: Necessità di trasparenza dei processi verbali del Consiglio e

Interrogazione n. 8 dell'on. Bonde: Trasparenza del COREPER, dei Comitati consultivi e dei Comitati di gestione

Il Presidente Helveg Petersen risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Caroline Jackson, Bonde, Rogalla e Kellett-Bowman.

Intervengono gli onn.:

— Bettini, autore dell'interrogazione n. 33 che non sarà chiamata per mancanza di tempo, per criticare l'organizzazione del tempo delle interrogazioni (la Presidenza gli risponde che riceverà una risposta scritta e segnala che l'organizzazione del tempo delle interrogazioni è attualmente all'esame e sarà oggetto di una relazione dell'on. Stewart-Clark);

— Dessylas e Scott-Hopkins i quali chiedono, essendo stato superato il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio, se sarà ridotto di conseguenza il tempo delle interrogazioni alla CPE (la Presidenza risponde che saranno rispettati i trenta minuti previsti).

Interrogazioni alla CPE

Interrogazione n. 35 della on. Llorca Vilaplana: Violenze contro le donne in Bosnia

Il Presidente in carica della Cooperazione politica europea, Niels Helveg Petersen, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Llorca Vilaplana, Habsburg e Cramon-Daiber.

Interrogazione n. 36 della on. García Arias: Violenze carnali in Bosnia

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. García Arias, Kostopoulos e Ephremidis.

Alle interrogazioni nn. 37 dell'on. de Montesquiou e **38** dell'on. Santos López sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Mercoledì 10 marzo 1993

Interrogazione n. 39 dell'on. Dessylas: Espulsione ed esilio di 415 palestinesi, diritto internazionale e risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Dessylas, Cooney e Arbeloa Muru.

Interviene l'on. Scott-Hopkins sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni e sulla qualità delle risposte del Consiglio e della CPE (la Presidenza rileva, quanto al secondo punto, che non spetta al Presidente di seduta fornire un giudizio in materia e ricorda inoltre la risposta data all'intervento dell'on. Bettini).

Interrogazioni alla Commissione

Interrogazione n. 64 dell'on. Barrera i Costa: Programma CONVER

Interrogazione n. 65 dell'on. Newman: Conversione degli armamenti

Interrogazione n. 66 della on. Castellina: La base giuridica del programma CONVER

Interrogazione n. 67 dell'on. Langer: Attuazione del programma CONVER

Interrogazione n. 68 dell'on. Telkämper: Attuazione del programma CONVER

Interrogazione n. 69 de dell'on. Boissière: Attuazione del programma CONVER

Interrogazione n. 70 della on. Ernst de la Graete: Attuazione del programma CONVER

Il commissario Millan risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Barrera i Costa, Newman, Langer, Boissière, Ernst de la Graete, Bettini e Cramon-Daiber.

Interrogazione n. 71 dell'on. Cushnahan: Fondi strutturali della Comunità

Il commissario Millan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cushnahan, Titley e D. Martin.

Interrogazione n. 72 dell'on. Spencer: Fondo di coesione

Il commissario Schmidhuber risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Spencer, Cushnahan e Bettini.

Interrogazione n. 73 dell'on. Papayannakis: Ambiente e Fondo di coesione

Interrogazione n. 74 della on. Ruiz-Giménez: Fondo di coesione

Il commissario Schmidhuber risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Papayannakis e White.

Alle interrogazioni nn. 75 della on. André e **76** dell'on. Deprez sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 77 della on. Nielsen: Relazione di sintesi e drammatica situazione di certi orfanotrofi in Romania

Il commissario Pinheiro risponde all'interrogazione e alle domande complementari delle onn. Nielsen e von Alemann.

Interrogazione n. 78 della on. Oddy: Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo

Il commissario Van den Broek risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Oddy.

Interrogazione n. 79 dell'on. Cooney: Diritti dell'uomo

Il commissario Van den Broek risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cooney, Maher e A. Smith.

Interrogazione n. 80 dell'on. Arbeloa Muru: Iniziativa in merito alla «missione» della comunità mondiale

Il commissario Van den Broek risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Arbeloa Muru.

Interrogazione n. 81 dell'on. Desmond: Necessità di rivedere i programmi e le misure di controllo in relazione ai finanziamenti speciali per la lotta alla disoccupazione

Il commissario Millan risponde all'interrogazione.

Interviene l'on. Desmond che afferma di condividere il punto di vista dell'on. Scott-Hopkins e rivolge una domanda complementare; il commissario Millan risponde a questa e alle altre domande complementari degli onn. Scott-Hopkins e D. Martin.

Alle interrogazioni nn. 82 dell'on. Melandri e **83** dell'on. Van der Waal sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 84 dell'on. Pierros: Reazioni CEE alla politica industriale «aggressiva» della nuova amministrazione americana.

Il commissario Millan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Titley e Scott-Hopkins.

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni

e ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta, a meno che gli interroganti non le abbiano ritirate prima della fine del tempo delle interrogazioni.

22. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento

La Presidenza comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle tornate di gennaio e febbraio 1993 (1).

(1) Vedi allegato al resoconto integrale della seduta del 10 marzo 1993.

Mercoledì 10 marzo 1993

* * *

Intervengono l'on. D. Martin per rivolgere una domanda alla Commissione sul gran numero di emendamenti a varie proposte legislative che sono stati approvati dal Parlamento e non ripresi dalla Commissione, il commissario Millan, il quale comunica che l'on. D. Martin riceverà una risposta scritta, l'on. Titley, sulla rappresentanza della Commissione, e il commissario Millan, su quest'ultimo intervento.

23. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 11 marzo, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00:

(dalle 10.00 alle 13.00):

— Discussioni su problemi d'attualità e urgenti

(alle 15.00):

— Relazione D. Martin sugli accordi CEE-NSI

- Dichiarazione della Commissione sullo SEE (seguita da discussione)
- Relazione Tomlinson sulla chiusura dei conti del Parlamento per il 1992
- Relazione Roumeliotis sugli accordi interistituzionali
- Relazione De Piccoli sul traffico marittimo nell'Adriatico e nello Ionio
- Relazione Tauran sulla sicurezza stradale
- Relazione Daly sull'assistenza ai fornitori ACP di banane *
- Dichiarazione della Commissione sulla diga di Gabcikovo (seguita da discussione)

(alle 18.30):

— Turno di votazioni

(La seduta è tolta alle 24.00)

Enrico VINCI
Segretario generale

Maria MAGNANI NOYA
Vicepresidente

Mercoledì 10 marzo 1993

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Protocollo CEE/Siria *****DECISIONE A3-0356/91** ⁽¹⁾
(Procedura del parere conforme)**Decisione sulla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana***Il Parlamento europeo,*

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(91) 0203) ⁽²⁾,
- avendo esaminato il protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana, presentato dal Consiglio, sulla base dell'articolo 238, secondo comma, del trattato CEE (C3-0336/91),
- visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione politica, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per i bilanci (A3-0356/91),

non esprime parere conforme sulla conclusione del protocollo.

⁽¹⁾ Nelle sedute del 15 gennaio 1992 e del 28 ottobre 1992 il Parlamento ha deciso di non esprimere parere conforme (G.U. n. C 39 del 17.2.1992, pag. 55 e G.U. n. 305 del 23.11.1992, pag. 65).

⁽²⁾ G.U. n. C 162 del 21.6.1991, pag. 5.

2. Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari **II**DECISIONE A3-0080/93**
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0005/93 — SYN 176),
- visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(88)0778),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(89)0629) ⁽²⁾,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

⁽¹⁾ G.U. n. C 304 del 4.12.1989, pag. 35.

⁽²⁾ G.U. n. C 42 del 22.2.1990, pag. 7.

Mercoledì 10 marzo 1993

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

 POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

 TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Quarantatreesimo considerando

considerando che l'esame dei problemi che si pongono nei settori disciplinati dalle direttive del Consiglio relative ai servizi di investimento e ai valori mobiliari, sia con riferimento alle norme esistenti ed in vista di un più ampio coordinamento, esige che le autorità nazionali e la Commissione cooperino in seno ad un comitato; che *la creazione* di tale comitato non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo in questo settore;

considerando che l'esame dei problemi che si pongono nei settori disciplinati dalle direttive del Consiglio relative ai servizi di investimento e ai valori mobiliari, sia con riferimento alle norme esistenti sia in vista di un più ampio coordinamento, esige che le autorità nazionali e la Commissione cooperino in seno ad un comitato; che *il funzionamento* di tale comitato non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo in questo settore;

(Emendamento n. 2)

Quarantaquattresimo considerando

considerando che di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dell'evoluzione del settore dei servizi d'investimento, modifiche tecniche delle regole dettagliate figuranti nella presente direttiva; che la Commissione, dopo aver *adito* il comitato *che dovrà essere creato nel settore dei mercati di valori immobiliari*, procederà alle necessarie modifiche;

considerando che di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dell'evoluzione del settore dei servizi d'investimento, modifiche tecniche delle regole dettagliate figuranti nella presente direttiva; che la Commissione, dopo aver *consultato* il comitato *previsto dalla presente direttiva*, procederà alle necessarie modifiche;

(Emendamento n. 3)

Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma

Esse comunicano altresì alle autorità competenti, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entità delle medesime, quali risultano, *per esempio*, dalle informazioni comunicate nel corso dell'assemblea generale annuale degli azionisti e dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in forza della normativa attinente alle società quotate in borsa.

Esse comunicano altresì alle autorità competenti, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entità delle medesime, quali risultano dalle informazioni comunicate nel corso dell'assemblea generale annuale degli azionisti e dei soci ovvero dalle informazioni ricevute **sia** in forza della normativa attinente alle società quotate in borsa **che da qualunque altra fonte**.

(Emendamento n. 4)

Articolo 12

L'impresa è tenuta ad indicare agli investitori, prima di entrare in relazione d'affari con i medesimi, quale fondo di indennizzo o protezione equivalente sarà applicabile per le operazioni previste, la copertura offerta da un sistema o dall'altro *oppure se non esiste alcun fondo o indennizzo*.

L'impresa è tenuta ad indicare agli investitori, prima di entrare in relazione d'affari con i medesimi, quale fondo di indennizzo o protezione equivalente sarà applicabile per le operazioni previste e **qual è la copertura offerta da un sistema o dall'altro. Nell'attesa dell'armonizzazione dei sistemi di indennizzo prevista al paragrafo 2, e in**

Mercoledì 10 marzo 1993

 POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

 TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio prende atto dell'indicazione della Commissione secondo cui essa presenterà al Consiglio proposte sull'armonizzazione dei sistemi di indennizzo relativi alle operazioni delle imprese di investimento entro il 31 luglio 1993. Il Consiglio si pronuncerà al più presto, per far sì che i sistemi oggetto delle suddette proposte divengano applicabili alla data di messa in applicazione della presente direttiva.

mancanza di tale armonizzazione, le agenzie e le succursali delle imprese di investimento sono soggette al regime di indennizzo in vigore nello Stato membro ospitante, a condizione che il versamento o il contributo a detto regime sia calcolato in base al reddito prodotto dall'attività di investimento esercitata in detto Stato.

Il Consiglio prende atto dell'indicazione della Commissione secondo cui essa presenterà al Consiglio proposte sull'armonizzazione dei sistemi di indennizzo relativi alle operazioni delle imprese di investimento entro il 31 luglio 1993. Il Consiglio si pronuncerà al più presto, **previa consultazione del Parlamento**, per far sì che i sistemi oggetto delle suddette proposte divengano applicabili alla data di messa in applicazione della presente direttiva.

(Emendamento n. 5)

Articolo 15, paragrafo 3, primo comma, parte introduttiva

3. Al fine di adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ospitanti sono tenuti ad offrire alle imprese di investimento di cui a tale paragrafo la facoltà di diventare membri dei loro mercati regolamentati o ad avervi accesso.

3. **Fatto salvo il disposto del paragrafo 4**, al fine di adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ospitanti sono tenuti ad offrire alle imprese di investimento di cui a tale paragrafo la facoltà di diventare membri dei loro mercati regolamentati o di avervi accesso.

(Emendamento n. 6)

Articolo 15, paragrafo 4

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3, se il funzionamento del mercato regolamentato dello Stato membro ospitante non richiede la presenza fisica, le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 possono diventarne membri o accedervi in modo analogo senza avere uno stabilimento in tale Stato. Affinché le sue imprese di investimento possano essere ammesse a un mercato regolamentato di uno Stato ospitante, conformemente al presente paragrafo, lo Stato membro di origine permette *a tali* mercati regolamentati di fornire, nel suo territorio, i mezzi necessari a tal fine.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3, se il funzionamento del mercato regolamentato dello Stato membro ospitante non richiede la presenza fisica, le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 possono diventarne membri o accedervi in modo analogo senza avere uno stabilimento in tale Stato. Affinché le sue imprese di investimento possano essere ammesse a un mercato regolamentato di uno Stato ospitante, conformemente al presente paragrafo, lo Stato membro di origine permette **che i mercati regolamentati dello Stato membro ospitante si dotino di strutture appropriate onde** fornire, nel suo territorio, i mezzi necessari a tal fine.

(Emendamento n. 7)

Articolo 29

Nell'attesa dell'adozione di un'ulteriore direttiva che stabilisca le disposizioni di adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico nei settori sotto specificati, il Consiglio, conformemente alla decisione 87/373/CEE, adotta, decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, gli adeguamenti eventualmente necessari concernenti:

1. **Gli eventuali adeguamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti seguenti sono adottati secondo la procedura di cui al paragrafo 2:**

Mercoledì 10 marzo 1993

 POSIZIONE COMUNE
 DEL CONSIGLIO

- l'estensione del contenuto dell'elenco riportato nell'allegato sezione C;
- l'adeguamento della terminologia degli elenchi riportati nell'allegato, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- le materie in cui le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni di cui all'articolo 23;
- il chiarimento delle definizioni, allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;
- il chiarimento delle definizioni, al fine di tener conto, nell'attuazione della presente direttiva, degli sviluppi sui mercati finanziari;
- l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni in conformità delle misure ulteriori concernenti le imprese di investimento e le materie connesse;
- gli altri compiti previsti dall'articolo 7, paragrafo 5.

 TESTO MODIFICATO
 DAL PARLAMENTO EUROPEO

- l'estensione del contenuto dell'elenco riportato nell'allegato sezione C;
- l'adeguamento della terminologia degli elenchi riportati nell'allegato, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- le materie in cui le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni di cui all'articolo 23;
- il chiarimento delle definizioni, allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;
- il chiarimento delle definizioni, al fine di tener conto, nell'attuazione della presente direttiva, degli sviluppi sui mercati finanziari;
- l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni in conformità delle misure ulteriori concernenti le imprese di investimento e le materie connesse;
- gli altri compiti previsti dall'articolo 7, paragrafo 5.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri, è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato, ovvero in mancanza di un parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui è stato consultato, la Commissione adotta le misure proposte.

Mercoledì 10 marzo 1993

3. Esplosivi per uso civile **II**DECISIONE A3-0061/93**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0006/93 — SYN 409),
 - visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(92)0123),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(92)0524),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per effettuare la valutazione della conformità *nonché i numeri di identificazione attribuiti dalla Commissione per gli organismi che intervengono nella fase di controllo della produzione.* La Commissione pubblica, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'elenco degli organismi notificati, nonché il numero di identificazione loro *eventualmente* attribuito e ne assicura l'aggiornamento.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per effettuare la valutazione della conformità. **La Commissione attribuisce loro numeri di identificazione.** La Commissione pubblica, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'elenco degli organismi notificati, nonché il numero di identificazione loro attribuito e ne assicura l'aggiornamento.

(Emendamento n. 2)

Articolo 7, paragrafo 3

3. La constatazione da parte di uno Stato membro *o di un organismo notificato* dell'indebita apposizione della marcatura CE comporta per il fabbricante, il suo mandatario o, in mancanza di questi, il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del prodotto in questione, l'obbligo di ristabilire la conformità del prodotto e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate dallo Stato membro. Qualora l'indebita apposizione possa avere conseguenze gravi per la sicurezza o nel caso in cui la non conformità persista, lo Stato membro deve prendere tutte le misure appropriate per vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato.

- 3) a) **Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8,** la constatazione da parte di uno Stato membro dell'indebita apposizione della marcatura CE comporta per il fabbricante, il suo mandatario o, in mancanza di questi, il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del prodotto in questione, l'obbligo di ristabilire la conformità del prodotto e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate dallo Stato membro.
- b) Qualora l'indebita apposizione possa avere conseguenze gravi per la sicurezza o nel caso in cui la non conformità persista, lo Stato membro deve prendere tutte le misure appropriate per vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato **in conformità delle procedure di cui all'articolo 8.**

⁽¹⁾ Vedi processo verbale della seduta del 29.10.1992, parte seconda, punto 10.

Mercoledì 10 marzo 1993

 POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

 TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Articolo 13

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della presente direttiva sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. *Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.*

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di tre mesi a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. *La procedura di cui al paragrafo 2 si applica in particolare per tener conto delle future modifiche delle «Raccomandazioni» delle Nazioni Unite.*

1. La Commissione è assistita da un comitato **a carattere** consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, **se necessario procedendo a votazione.**

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. **soppresso**

4. Politica di bilancio per il 1994

a) RISOLUZIONE A3-0082/93

Risoluzione sugli orientamenti per il bilancio 1994 — Sezione III (Commissione)

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-0082/93),

A. considerato che il bilancio 1993 ha conseguito in larga misura gli obiettivi enunciati dal Parlamento nella sua risoluzione del 9 aprile 1992 sugli orientamenti in materia di elaborazione del bilancio per il 1993 ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 125 del 18.5.1992, pag. 246

Mercoledì 10 marzo 1993

- B. considerando che l'esercizio 1994 dovrebbe essere il primo in cui il trattato di Maastricht e il trattato sullo Spazio economico europeo troveranno pieno riscontro nel bilancio comunitario,
- C. rilevando che, se il Consiglio non deciderà di rivedere la sua decisione del 24 giugno 1988 sul sistema delle risorse proprie ⁽¹⁾, il tetto per gli stanziamenti di pagamento rimarrà fissato all'1,2% del P.I.L.,
- D. rilevando che attualmente le stime del P.I.L. comunitario per il 1994 danno 5.855 miliardi di ECU, che il deflatore per il 1993-1994 è stimato al 3,5% e la crescita economica all'1,8%,
- E. persuaso che, se si vuole che la Comunità assolva efficacemente i propri impegni sia interni che esterni, è necessario garantire un congruo finanziamento delle politiche attuali e di quelle nuove configurate dal trattato di Maastricht,
- F. visti i negoziati ancora in corso con il Consiglio e la Commissione per un nuovo Accordo interistituzionale e rilevando che, fino al momento della loro conclusione, il bilancio 1994 dovrà essere approntato ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 9, del trattato CEE,
- G. consapevole della posizione del Consiglio riguardo al futuro del bilancio comunitario, determinata nella riunione del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992,

Approccio globale al bilancio 1994

1. ribadisce il proprio punto di vista secondo cui gli accordi sul finanziamento futuro della Comunità e il piano finanziario per il 1994 adottati al Consiglio europeo di Edimburgo sono vincolanti unicamente per il Consiglio, almeno fin quando non sarà raggiunto un nuovo Accordo interistituzionale che assicuri il sostegno di entrambi i rami dell'autorità di bilancio; invita la Commissione a tener conto di tale aspetto nello stilare il suo progetto preliminare di bilancio;
2. ritiene che la dotazione finanziaria per il 1994 concordata dal Consiglio europeo a Edimburgo renda assai difficile disporre delle risorse necessarie a far fronte alle imprescindibili esigenze della Comunità nell'anno a venire, specie se si considera il basso tasso di crescita del P.I.L. comunitario attualmente previsto; rileva che l'ammontare massimo complessivo degli stanziamenti di pagamento indicato nella decisione del Consiglio supera il limite dell'1,20% del P.I.L.;
3. invita pertanto la Commissione a usare la massima flessibilità nell'iscrivere in bilancio i saldi dell'esercizio precedente e a consultare il Parlamento prima di formalizzare il preventivo finanziario con il progetto preliminare di bilancio;
4. constata il prosieguo dei negoziati sul nuovo Accordo interistituzionale ed è disposto a stabilire il bilancio 1994 nel quadro di un Accordo interistituzionale equilibrato ed equo;
5. ribadisce l'opinione secondo cui il bilancio dovrebbe comprendere tutte le spese comunitarie e in particolare il Fondo europeo di sviluppo, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i contributi degli Stati dell'EFTA nel contesto dello Spazio economico europeo;
6. invita la Commissione a fornire, nel contesto del PPB, informazioni dettagliate sul costo a carico del bilancio delle riunioni dei vari comitati dei rappresentanti degli Stati membri;

Spesa agricola

7. è profondamente allarmato per l'evoluzione della spesa agricola che, a parere del Consiglio e della Commissione, supererà verosimilmente la linea direttrice per il 1994;
8. ritiene del pari che la durezza e l'affidabilità dei regimi di aiuti approvati sia di importanza fondamentale per la credibilità della politica agricola comune;

⁽¹⁾ G.U. n. L 185 del 15.7.1988, pag. 24.

Mercoledì 10 marzo 1993

9. rimanda pertanto alle sue precedenti risoluzioni sulla portata della direttrice agricola;
10. ribadisce con la massima energia la posizione secondo cui spetta alla Commissione, a norma dell'articolo 6 della decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio ⁽¹⁾, proporre misure atte a contenere la spesa agricola entro la linea direttrice;
11. ritiene al riguardo che occorra agire per limitare l'impatto del meccanismo di «switch-over», che, ogniqualvolta vi sia un riallineamento fra le monete dallo SME, ha l'effetto di aumentare i prezzi agricoli in tutte le monete nazionali eccetto in quella che ha rivalutato di più, dando l'avvio ai pagamenti compensativi, con conseguenti effetti disastrosi sulla spesa agricola;
12. ritiene inoltre che la Commissione debba sottoporre al più presto, e comunque anteriormente alla prima lettura del bilancio da parte del Parlamento, proposte di riforma nei settori non ancora coperti dalla riforma della PAC, che, in linea con le riforme già attuate, siano intese a stabilizzare la spesa agricola mantenendo in vita l'attività rurale;
13. avverte che si opporrà a soluzioni del problema basate unicamente su operazioni di ingegneria finanziaria — che sembrano costituire l'approccio privilegiato dal Consiglio — quale alternativa a veri interventi di contenimento della spesa;
14. auspica pertanto che la Commissione configuri il progetto preliminare di bilancio in modo che il rispetto della linea direttrice sia garantito e che la disciplina di bilancio sia applicata per capitoli separati, così come convenuto al Consiglio europeo di Edimburgo;

Coesione economica e sociale

15. rileva che le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo concernenti il bilancio per il 1994 riflettono sostanzialmente le istanze del Parlamento per quanto concerne la spesa a titolo del Fondo di coesione e degli interventi strutturali;
16. esorta la Commissione a iscrivere nel progetto preliminare di bilancio gli importi totali e il Consiglio a rispettare gli impegni assunti in tal senso dal Consiglio europeo; considera dal canto suo tale livello di spesa adeguato alla luce dell'austerità finanziaria;
17. si rammarica della riluttanza del Consiglio a riconoscere le iniziative comunitarie come elemento essenziale della politica strutturale e annuncia da parte sua che il 10% della spesa strutturale e complessiva rappresenta il minimo assoluto da destinare a tali iniziative; ribadisce che le iniziative devono riguardare in particolare le conseguenze della crisi economica in taluni settori industriali chiave;
18. si attende che, conformemente alla decisione di bilancio 1993, la Commissione inserisca nel progetto preliminare di bilancio il programma CONVER in quanto iniziativa comunitaria;
19. dichiara la propria disponibilità, nel particolare caso di CONVER e più in generale per le iniziative comunitarie, ad appoggiare il proposito della Commissione di utilizzare parte dei fondi disponibili per quelle iniziative comunitarie che esulano dalle aree coperte dai vari obiettivi di politica regionale;
20. è peraltro convinto, viste le acute necessità delle regioni degli obiettivi 2 e 5b, soprattutto in questi tempi di recessione economica, che a tali regioni debba andare in futuro una maggiore quota dei fondi disponibili a titolo delle iniziative comunitarie, senza che peraltro ciò renda insicuro il conseguimento dei rimanenti obiettivi;
21. reputa che, dato l'impatto che il processo di adeguamento e di riduzione della flotta peschereccia comunitaria avrà sulle regioni fortemente dipendenti dalla pesca, a queste regioni dovranno essere accordate, nell'ambito dei Fondi strutturali, sufficienti risorse finanziarie per alleviare le conseguenze del processo di riconversione;

⁽¹⁾ G.U. n. L 185 del 15.7.1988, pag. 29

Mercoledì 10 marzo 1993

Politiche interne

22. rileva come, secondo il Consiglio, la ricerca e la tecnologia non debbano più essere considerate come settore privilegiato di spesa; ritiene che ciò confermi la tendenza del Consiglio a sottovalutare l'importanza di un autentico contributo comunitario in questi settori quale volano dell'apparato economico della Comunità;

23. è persuaso che la Comunità debba assicurare un adeguato livello di finanziamento per la ricerca e la tecnologia ed esorta tutte le Istituzioni a uno sforzo costante per individuare una soluzione accettabile a questo problema di fondi;

24. ritiene altresì che la Comunità europea, stante l'attuale congiuntura economica, necessiti quanto mai di un'effettiva politica industriale ivi compresi i relativi stanziamenti;

25. sottolinea d'altro canto che ogni incremento della spesa in materia di ricerca non va realizzato a scapito di altre priorità del Parlamento nel campo delle politiche interne della Comunità, in particolare la protezione ambientale, la tutela dei consumatori, la salvaguardia dei fiumi e dei mari, la politica sociale e l'istruzione;

26. reputa in proposito che lo strumento LIFE debba essere rafforzato e che si debba già tener conto di ciò in sede di bilancio per il 1994;

27. rileva che l'altissimo numero di domande presentate nelle sezioni del bilancio relative alla gioventù e alla cultura non possono essere soddisfatte in misura significativa a causa della limitatezza dei mezzi a disposizione; chiede che nell'ambito del bilancio 1994 sia conferita una priorità specifica a questo settore, alla luce della ratifica del trattato di Maastricht nel corso dell'anno;

28. rileva che la spesa comunitaria in materia di politica sociale è già al livello minimo accettabile e che il Consiglio ha clamorosamente mancato di dar vita alla necessaria legislazione sociale e ne chiede quindi un aumento adeguato;

29. invita la Commissione a tener conto, in sede di elaborazione del progetto preliminare di bilancio, dei suoi obiettivi e di quelli del Parlamento in relazione alle nuove politiche rese possibili dal trattato di Maastricht, tenendo presente l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

Politiche esterne

30. considera opportuno mantenere nel 1994, così come nell'anno corrente, un sostanziale equilibrio fra spesa per politiche interne e spesa per azioni esterne;

31. sottolinea che a suo parere, dopo i tagli agli aiuti bilaterali allo sviluppo operati da numerosi Stati membri a seguito dei vincoli di bilancio e il calo dei donativi di soggetti privati alle organizzazioni non governative, l'assistenza economica ai paesi in via di sviluppo debba ricevere la massima priorità nell'ambito delle politiche esterne della Comunità, in particolare perché sia possibile dar seguito alle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (CNUED) tenutasi a Rio nel 1992; è del parere che la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo che lamentano in ispecie problemi quali recessione economica, carestia e calamità naturali;

32. nota tuttavia che sussistono considerevoli margini di miglioramento dell'esecuzione e controllo dell'insieme dei progetti comunitari finanziati con gli aiuti allo sviluppo;

33. è convinto che la Comunità debba prestare particolare attenzione alle esigenze di tutti i paesi dell'Africa australe;

34. ribadisce l'importanza da esso annessa agli obiettivi di sviluppo rispettosi della tutela dell'ambiente, indipendentemente dallo spazio geografico in cui vengono perseguiti;

Mercoledì 10 marzo 1993

35. nota il tasso di esecuzione inaccettabilmente basso — appena il 38% degli stanziamenti di pagamento utilizzato nel 1992, e non sempre nel miglior modo possibile — dei bilanci comunitari destinati all'assistenza all'Europa centrale e orientale (PHARE) e agli Stati dell'ex Unione Sovietica (TACIS); ritiene che l'incremento di tali bilanci sia inopportuno finché la Commissione non perfezionerà la sua capacità di far uso delle risorse già a sua disposizione;

36. reputa che la politica comunitaria tesa a ridurre le emissioni di CO₂ per contrastare l'effetto serra dovrebbe avere un riscontro anche nella politica esterna della Comunità europea;

Spesa amministrativa

37. ritiene che, sebbene vi siano margini per economie in certe aree di spesa amministrativa della Commissione, la dotazione finanziaria prevista dal Consiglio sia irrealistica rispetto alle esigenze delle Istituzioni comunitarie nel loro complesso, specie se si considerano i nuovi organi creati dal trattato di Maastricht e gli oneri aggiuntivi gravanti, per esempio, sullo stesso Parlamento europeo per effetto delle ripercussioni finanziarie delle «decisioni» del Consiglio europeo di Edimburgo;

38. ritiene, specie dopo i commenti della Corte dei conti sull'efficacia della spesa comunitaria nel settore dell'aiuto allo sviluppo, che occorra dare priorità all'istituzione di delegazioni esterne della Comunità nei paesi in via di sviluppo destinatari di aiuti comunitari, laddove esse non esistano già;

39. ribadisce il proprio sostegno al progetto della Commissione di sostituire il personale esterno, già finanziato con i minibilanci, con personale permanente, pur riconoscendo la necessità di mantenere personale temporaneo in determinati settori; ritiene che sia opportuno esaminare in modo particolare la possibilità di trasferire il personale di ricerca, attualmente iscritto nella parte B del bilancio, alla parte A;

40. è sempre persuaso che una maggiore cooperazione fra le Istituzioni in fatto di politica immobiliare e di spesa amministrativa in generale costituisca un'elevata priorità e chiede al riguardo il coordinamento delle politiche immobiliari della Comunità;

*
* *
*

41. invita la Commissione a rispettare pienamente gli orientamenti sopra delineati in sede di elaborazione del suo progetto preliminare di bilancio per il 1994;

42. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

b) RISOLUZIONE A3-0083/93

Risoluzione sugli orientamenti di bilancio per il 1994: Sezione I Parlamento — Sezione II Consiglio, allegato — Comitato economico e sociale, Sezione IV — Corte di giustizia, Sezione V — Corte dei conti

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-0083/93),

1. ritiene che la procedura di bilancio 1994 per i bilanci amministrativi (Sezioni I, II, IV e V secondo l'attuale presentazione di bilancio) rischi di trovarsi di fronte una doppia sfida presentata dagli aspetti istituzionali e finanziari;

Mercoledì 10 marzo 1993

2. ricorda a tale proposito che il nuovo Trattato sull'Unione europea attribuisce alla Corte dei conti lo statuto di istituzione, concede al Comitato economico e sociale un'indipendenza relativa al suo bilancio e alla gestione del suo personale, prevede la creazione di nuove istanze, quali il Comitato delle regioni e il Mediatore, nonché l'uso di nuovi strumenti parlamentari quali il diritto di inchiesta e l'attuazione di politiche con spese amministrative riconosciute, quali la politica della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e della politica estera e di sicurezza comune;
3. considera che i bilanci amministrativi delle istituzioni interessate saranno fissati in applicazione delle disposizioni del Trattato, in particolare del suo articolo 203, paragrafo 9, e ricorda che sono in corso i negoziati sulla conclusione del nuovo Accordo interistituzionale che deve incorporare le nuove prospettive finanziarie;
4. ritiene che la disciplina di bilancio precisata dal Consiglio europeo di Edimburgo per le spese amministrative debba accompagnarsi al principio della trasparenza, che globalmente le spese amministrative facciano parte integrante del bilancio della Comunità e che pertanto né si sottraggono alle disposizioni del Trattato né sono neutre in quanto alla loro incidenza economica;
5. ribadisce l'idea della programmazione pluriennale delle spese amministrative, che si giustifica per diversi aspetti di queste ultime, e ricorda a tale proposito le due lettere inviate alle differenti istituzioni (il 20 gennaio e il 3 febbraio 1993) per chiedere le loro previsioni pluriennali;
6. ricorda che le istituzioni in quanto entità amministrative sono chiamate a far fronte a problematiche aventi dei parametri comuni (organizzazione dei concorsi per l'assunzione del personale di ruolo, cassa malattia, formazione professionale, acquisto di materiale, ecc....); che la gestione di queste problematiche deve evitare ogni doppione e la proliferazione di strutture burocratiche e rispondere agli obiettivi di una gestione razionale ed efficiente delle risorse umane e finanziarie, consentendo così di fornire un'immagine omogenea delle istituzioni verso il mondo esterno e di liberare delle sinergie nelle relazioni interistituzionali;
7. ritiene che a tal fine siano necessari il coordinamento, la programmazione e l'adozione di decisioni amministrative su questi problemi sulla base di una partecipazione paritetica delle amministrazioni interessate in un organo quale l'Ufficio interistituzionale;
8. incarica il suo Segretario generale di presentare una relazione circostanziata in materia sulla base di un'analisi costi/benefici anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio 1994; chiede la consultazione e il contributo attivo del Collegio dei capi d'amministrazione interessati all'atto dell'elaborazione di detta relazione;
9. ricorda le sue decisioni al momento dell'adozione del bilancio 1993 e in particolare le sue richieste nei confronti del Comitato economico e sociale riguardanti il piano di ristrutturazione, nonché nei confronti della Corte di giustizia in merito alla relazione sui problemi della traduzione delle sentenze e dei miglioramenti realizzati in seguito al potenziamento del suo organigramma;
10. sottolinea che all'autorità di bilancio deve essere fornito l'insieme delle informazioni necessarie per i bilanci amministrativi delle istituzioni; chiede formalmente che la presentazione del progetto preliminare di bilancio 1994 sia completata nella Sezione II con quello del Consiglio;
11. chiede la presentazione all'autorità di bilancio di proposte razionali, fondate su stime plausibili, e, per quanto riguarda talune proposte di spese per materiale, che esse siano fissate in funzione dell'evoluzione dei prezzi di mercato (per esempio, il materiale informatico);
12. ritiene necessario il potenziamento delle regole comuni in merito al piano di ammortamento di talune spese nonché al declassamento del materiale;
13. chiede che nei progetti preliminari di bilancio delle sezioni interessate sia accordata importanza al potenziamento di una nomenclatura armonizzata e, per quanto riguarda il calcolo di alcune spese, che quest'ultimo si riferisca ad aggregati aventi la stessa base temporale; ricorda a tale proposito che questa armonizzazione non deve modificare lo specifico profilo di ogni istituzione;

Mercoledì 10 marzo 1993

14. conferma la sua risoluzione del 13 maggio 1992 sulla politica del personale delle istituzioni comunitarie ⁽¹⁾, segnatamente la parte che si riferisce all'assistenza parlamentare; incarica nuovamente il Segretario generale di presentare una proposta relativa allo statuto degli assistenti parlamentari affinché entro breve termine una decisione possa essere adottata dagli organi parlamentari competenti;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Presidenti delle istituzioni interessate.

⁽¹⁾ G.U. n. C 150 del 15.6.1992, pag. 54.

5. Incenerimento dei rifiuti pericolosi **I

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0009 — C3-0185/92 — SYN 406

Proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi

La proposta è stata approvata con le modifiche apportate nella seduta del 16 dicembre 1992 ⁽¹⁾ e con i seguenti emendamenti di compromesso:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento di compromesso n. 45)

Quindicesimo considerando

considerando che l'ambiente richiede una protezione integrata contro le emissioni causate dall'incenerimento di rifiuti pericolosi; che pertanto l'acqua reflua prodotta nei nuovi impianti durante il processo di incenerimento non deve essere scaricata, al fine di evitare che per eliminare un tipo di inquinamento se ne causi un altro;

considerando che l'ambiente richiede una protezione integrata contro le emissioni causate dall'incenerimento di rifiuti pericolosi; che pertanto l'acqua reflua prodotta nei nuovi impianti durante il processo di incenerimento non deve essere scaricata, al fine di evitare che per eliminare un tipo di inquinamento se ne causi un altro;

(L'emendamento n. 5, approvato nella seduta del 16 dicembre 1992, decade)

(Emendamento di compromesso n. 46)

Articolo 8, punto 2

2) L'emissione di diossine e furani è ridotta al minimo mediante le tecniche più avanzate. *A tal fine è compiuto ogni sforzo per garantire che tutti i valori medi misurati durante il periodo di campionamento di 6 ore come minimo e di 16 ore come massimo non superino il valore guida di 0,1 ng/m³.*

2) L'emissione di diossine e furani è ridotta al minimo mediante le tecniche più avanzate. **Al 1° gennaio 1997 tutti i valori medi misurati durante il periodo di campionamento di 6 ore come minimo e di 8 ore come massimo non potranno superare un valore limite di 0,1 ng/m³. Nel frattempo gli Stati membri dovrebbero usare detto valore quantomeno come valore guida.**

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta del 16 dicembre 1992, parte seconda, punto 4.

(*) G.U. n. C 130 del 21.5.1992, pag. 1.

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Questo valore guida è costituito dalla somma delle concentrazioni delle singole diossine e dei singoli furani valutate in conformità dell'allegato I.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il valore limite è costituito dalla somma delle concentrazioni delle singole diossine e dei singoli furani valutate in conformità dell'allegato I.

(L'emendamento n. 19, approvato nella seduta del 16 dicembre 1992, decade)

(Emendamento di compromesso n. 47)

Articolo 9, punto 3

3) Lo scarico in ambiente acquatico di acque reflue a seguito del lavaggio dei gas di scarico è proibito per i nuovi impianti.

3) Lo scarico in ambiente acquatico di acque reflue a seguito del lavaggio dei gas di scarico è proibito per i nuovi impianti.

(L'emendamento n. 20, approvato nella seduta del 16 dicembre 1992, decade)

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0388/92
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0009 — SYN 406) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0185/92),
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0388/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 130 del 21.5.1992, pag. 1.

Mercoledì 10 marzo 1993

6. Sistemi di garanzia dei depositi **I**PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0188 — C3-0281/92 — SYN 415****Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Decimo considerando

considerando che tuttavia il livello armonizzato di garanzia non deve essere troppo basso, per evitare che un numero eccessivo di depositi superi la soglia minima di tutela; che è *sembrato* ragionevole, *non essendo disponibili statistiche sull'importo e sulla distribuzione dei depositi negli enti creditizi della Comunità*, fondarsi sulla mediana del valore delle garanzie offerte dai sistemi nazionali; che detta mediana corrisponde a 15.000 ECU;

considerando che tuttavia il livello armonizzato di garanzia non deve essere troppo basso, per evitare che un numero eccessivo di **depositanti** superi la soglia minima di tutela; che **sembra** ragionevole fondarsi **su un importo di 20.000 ECU quale livello armonizzato di garanzia**;

(Emendamento n. 2)

Undicesimo considerando

considerando che *nei sei* Stati membri *che si situano al di sopra di detta mediana* i sistemi di garanzia offrono ai depositanti una copertura dei depositi più elevata; che non è opportuno esigere che detti sistemi, alcuni dei quali istituiti di recente in applicazione della raccomandazione 87/63/CEE, siano modificati per quanto riguarda tale elemento;

considerando che **taluni** Stati membri offrono ai depositanti una copertura dei depositi più elevata; che non è opportuno esigere che detti sistemi, alcuni dei quali istituiti di recente in applicazione della raccomandazione 87/63/CEE, siano modificati per quanto riguarda tale elemento;

(Emendamento n. 3)

Quattordicesimo considerando bis (nuovo)

considerando che l'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nella Comunità non deve in alcun caso mettere a repentaglio l'esistenza dei sistemi fondati sulla protezione degli istituti tanto più che essi hanno dimostrato la loro efficacia; che secondo il principio della sussidiarietà e nell'interesse dei risparmiatori sarebbe necessario che venissero riconosciuti conformi alla direttiva i sistemi che perseguono uno scopo di protezione leggermente diverso pur ottemperando ai requisiti della direttiva;

(Emendamento n. 4)

Diciassettesimo considerando

considerando che in conformità delle disposizioni delle direttive in materia di accesso all'attività di enti creditizi

considerando che in conformità delle disposizioni delle direttive in materia di accesso all'attività di enti creditizi

(*) G.U. n. C 163 del 30.6.1992, pag. 6.

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

aventi sede sociale al di fuori della Comunità, e in particolare nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE, gli Stati membri possono decidere se, e a quali condizioni, ammettere le filiali di detti enti creditizi ad esercitare la loro attività sul proprio territorio; che dette filiali non beneficranno né della libertà di prestazione dei servizi in virtù dell'articolo 59, secondo comma del trattato, né della libertà di stabilimento negli altri Stati membri; che di conseguenza uno Stato membro che autorizzi l'attività di una di tali filiali può consentirne o esigerne l'adesione al sistema di garanzia esistente sul suo territorio; *che è tuttavia necessario prevedere che dette filiali siano tenute ad informare i depositanti della loro appartenenza o meno a un sistema di garanzia, nonché dell'estensione e dei massimali della garanzia medesima;*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

aventi sede sociale al di fuori della Comunità, e in particolare nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE, gli Stati membri possono decidere se, e a quali condizioni, ammettere le filiali di detti enti creditizi ad esercitare la loro attività sul proprio territorio; che dette filiali non beneficranno né della libertà di prestazione dei servizi in virtù dell'articolo 59, secondo comma del trattato, né della libertà di stabilimento negli altri Stati membri; che di conseguenza uno Stato membro che autorizzi l'attività di una di tali filiali può consentirne o esigerne l'adesione al sistema di garanzia esistente sul suo territorio;

(Emendamento n. 5)

*Articolo 1, paragrafo 1, primo comma,
dopo la frase introduttiva e prima definizione*

ente creditizio: un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto;

filiale: la sede di attività che costituisce una parte sprovvista di personalità giuridica di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; varie sedi di attività create nel medesimo Stato membro da un ente creditizio avente la sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come un'unica filiale.

deposito: i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali contrattuali applicabili, nonché i crediti rappresentati da titoli cedibili emessi dall'ente creditizio;

deposito: i saldi creditori, **nonché gli interessi maturati e non versati**, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali contrattuali applicabili, nonché i crediti rappresentati da titoli cedibili emessi dall'ente creditizio; **ad eccezione delle obbligazioni che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 88/220/CEE relativa agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1);**

I «depositi» non includono le obbligazioni ipotecarie, le obbligazioni municipali e le obbligazioni di società che già usufruiscono di una garanzia speciale per le quali non è necessaria un'ulteriore copertura;

(1) G.U. n. L 100 del 19.4.1988, pag. 31.

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

La sospensione dei pagamenti *non deve essere necessariamente accertata o decisa* da un'autorità giudiziaria o amministrativa, *ma è sufficiente che essa si protragga effettivamente* per dieci giorni consecutivi.

La sospensione dei pagamenti **può essere confermata** da un'autorità giudiziaria o amministrativa **o dall'autorità di controllo e protrarsi almeno** dieci giorni consecutivi.

(Emendamento n. 7)

Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino

— gli impegni nei confronti di un altro ente creditizio,

— **con riserva dell'applicazione dell'articolo 5 paragrafo 3**, gli impegni nei confronti di un altro ente creditizio,

(Emendamento n. 20)

Articolo 1, paragrafo 2, trattino secondo bis (nuovo)

— **i depositi provenienti dalla commissione di atti fraudolenti in relazione al sistema dei depositi, in particolare false richieste addotte nella speranza di beneficiare del sistema di garanzia dei depositi.**

(Emendamento n. 8)

Articolo 2, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti uno o più sistemi di garanzia dei depositi con adesione obbligatoria di tutti gli enti creditizi autorizzati nello stesso Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE. I sistemi tutelano i depositanti delle filiali di detti enti in altri Stati membri.

1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti uno o più sistemi di garanzia dei depositi con adesione obbligatoria di tutti gli enti creditizi autorizzati nello stesso Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE, **ivi comprese le banche postali, e che praticano il servizio di depositi, purché non dispongano di una garanzia riconosciuta come simile dalla competente autorità di controllo.** I sistemi tutelano i depositanti delle filiali di detti enti in altri Stati membri.

(Emendamento n. 21)

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'introduzione di tali sistemi non pregiudica l'esistenza di sistemi di garanzia basati sulla protezione degli istituti di credito, sempre che siano riconosciuti come equivalenti dalle competenti autorità di controllo e rispettino gli obiettivi della direttiva;

(Emendamento n. 9)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i sistemi di garanzia prevedano requisiti oggettivi per l'adesione di dette filiali.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i sistemi di garanzia prevedano requisiti oggettivi **e non discriminatori** per l'adesione di dette filiali.

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma

Adottate tutte le misure necessarie per ottenere dall'ente creditizio o dalla filiale il rispetto dei suoi obblighi, e presa conoscenza delle decisioni dell'autorità di vigilanza (come il risanamento o la revoca dell'autorizzazione), *può essere decisa* l'esclusione dell'ente creditizio o della filiale. In tal caso la garanzia a favore dei *depositanti* resta efficace per dodici mesi dalla data dell'esclusione.

Adottate tutte le misure necessarie per ottenere dall'ente creditizio o dalla filiale il rispetto dei suoi obblighi, e presa conoscenza delle decisioni dell'autorità di vigilanza (come il risanamento o la revoca dell'autorizzazione), **il sistema di garanzia** può decidere l'esclusione dell'ente creditizio o della filiale.

In tal caso la garanzia a favore dei **depositi costituiti, al più tardi un mese dopo la data dell'esclusione** resta efficace per dodici mesi dalla data dell'esclusione.

(Emendamento n. 12)

Articolo 3, paragrafo 1

1. Salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE, gli Stati membri *possono prevedere* che le filiali di enti creditizi aventi la propria sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio.

1. Salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE, gli Stati membri **provvedono affinché** le filiali di enti creditizi aventi la propria sede sociale al di fuori della Comunità **usufruiscono di una copertura equivalente a quella in vigore nello Stato membro interessato, in virtù di un sistema di garanzia cui aderisce l'ente da cui dipende.**

In caso contrario, gli Stati membri possono prevedere che le filiali create da enti creditizi aventi la propria sede sociale al di fuori del territorio comunitario aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio.

(Emendamento n. 13)

Articolo 4, paragrafo 1

1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che l'insieme dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino a un importo di 15.000 ECU, nel caso di crisi finanziaria dell'ente creditizio che renda indisponibili i depositi.

1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che l'insieme dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino a un importo di **20.000 ECU**, nel caso di crisi finanziaria dell'ente creditizio che renda indisponibili i depositi.

L'importo indicato al primo comma è oggetto di revisione periodica, almeno ogni due anni, da parte della Commissione in conformità della procedura prevista all'articolo 22 della direttiva 89/646/CEE per tener conto degli sviluppi monetari e degli importi dei depositi.

(Emendamento n. 14)

Articolo 4, paragrafo 3

3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'emanazione di disposizioni *che aumentino il massimale della garanzia.*

3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'emanazione di disposizioni **che offrano una protezione più completa dei depositanti in particolare ampliando le categorie dei depositanti coperti dalla garanzia o aumentando il valore massimo dell'indennizzo.**

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il presente articolo non osta neppure al mantenimento in vigore o all'emanazione di disposizioni secondo cui è necessario garantire integralmente determinati tipi di depositi di importanza vitale quali i fondi pensioni.

(Emendamento n. 15)

Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri possono limitare a una percentuale dell'importo dei depositi la garanzia prevista al paragrafo 1 o quella di cui al paragrafo 3. La percentuale garantita non può comunque essere inferiore al 90% del totale dei depositi se l'importo da versare a titolo di garanzia è inferiore a 15.000 ECU.

4. Gli Stati membri possono limitare a una percentuale dell'importo dei depositi la garanzia prevista al paragrafo 1 o quella di cui al paragrafo 3. La percentuale garantita non può comunque essere inferiore al 90% del totale dei depositi se l'importo da versare a titolo di garanzia è inferiore a 20.000 ECU.

(Emendamento n. 16)

Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di indennizzo del depositante possa essere oggetto di un'azione giudiziaria diretta da parte del depositante contro il sistema di garanzia dei depositi.

(Emendamento n. 17)

Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prevedono che i dirigenti dell'ente creditizio comunichino ai propri depositanti i principali elementi atti ad individuare il sistema di garanzia al quale aderiscono l'ente e le sue filiali all'interno della Comunità. *I limiti o massimali vigenti nel sistema di garanzia sono precisati in modo facilmente comprensibile.*

1. Gli Stati membri prevedono che i dirigenti dell'ente creditizio comunichino ai propri depositanti i principali elementi atti ad individuare il sistema di garanzia al quale aderiscono l'ente e le sue filiali all'interno della Comunità. **L'importo di copertura nel sistema di garanzia è comunicato ai depositanti.**

Sono inoltre rese facilmente disponibili informazioni in merito alle condizioni di indennizzo e alle formalità che occorre eseguire al fine di ottenere indennizzo.

(Emendamento n. 18)

Articolo 7, paragrafo 1

1. I versamenti a titolo di garanzia di cui agli articoli 4 e 5 sono eseguiti entro *tre* mesi dalla data di indisponibilità del deposito ovvero dall'accertamento da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria dello stato di cessazione dei pagamenti, ove l'accertamento medesimo sia anteriore a tale data.

1. I versamenti a titolo di garanzia di cui agli articoli 4 e 5 sono eseguiti entro **due** mesi dalla data di indisponibilità del deposito ovvero dall'accertamento da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria dello stato di cessazione dei pagamenti, ove l'accertamento medesimo sia anteriore a tale data.

(Emendamento n. 19)

*Allegato, punto 6*6. *Depositi dei fondi pensioni.*6. **soppresso**

Mercoledì 10 marzo 1993

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0058/93
(Procedura di cooperazione: prima lettura)**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0188 — SYN 415) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del trattato CEE (C3-0281/92),
 - vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0058/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che stabilirà in conformità dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a, del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 163 del 30.6.1992, pag. 6.

7. Coloranti per uso alimentare **I**PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91)0444 — C3-0027/92 — SYN 368****Proposta di direttiva del Consiglio concernente le sostanze coloranti per uso alimentare**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando quattordicesimo bis (nuovo)

considerando che per tutelare i consumatori la Comunità deve promuovere lo studio dei possibili effetti (tra cui quelli cumulativi e sinergici) dei coloranti alimentari sulla salute umana, con un'attenzione particolare per quelli la cui innocuità è controversa;

(*) G.U. n. C 12 del 18.1.1992, pag. 7.

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE. **Essa si applica ai coloranti presenti nelle derrate alimentari prodotte e commercializzate nella Comunità, esportate nei paesi terzi e importate dagli stessi.**

(Emendamento n. 4)

Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino

— le sostanze coloranti usate per colorare i gusci delle uova e per bollare la carne e le parti esterne dei prodotti alimentari non destinate a essere consumate, quali i rivestimenti non commestibili di formaggi e l'involucro non commestibile delle salsicce.

— le sostanze coloranti usate per colorare i gusci delle uova e per bollare la carne e le parti esterne dei prodotti alimentari non destinate a essere consumate, quali i rivestimenti non commestibili di formaggi e l'involucro non commestibile delle salsicce. **Ciononostante, se vi è la possibilità che la sostanza colorante sia trasferita al prodotto, soltanto le sostanze coloranti che figurano all'Allegato I possono essere usate in tal senso e le direttive e i regolamenti che prevedono altre sostanze coloranti vengono pertanto modificati di conseguenza.**

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Negli allegati alla presente direttiva il termine «quantum satis» significa che non viene indicato un livello massimo. Tuttavia, le sostanze coloranti dovrebbero essere usate, secondo una buona prassi produttiva, a un livello non superiore a quello necessario per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione che non traggano in inganno il consumatore.

La Comunità elaborerà una strategia che si muova nella direzione della soppressione dell'utilizzazione dei termini «quantum satis» a favore di limiti specifici nei casi in cui siano fissate le Dosi giornaliere ammissibili.

(Emendamento n. 7)

Articolo 2, paragrafo 6 ter (nuovo)

6 ter. I termini in lettere maiuscole negli Allegati verranno stampati in corsivo nella versione pubblicata della presente direttiva e non saranno tradotti nelle altre lingue.

(Emendamento n. 8)

Articolo 2, paragrafo 6 quater (nuovo)

6 quater. Per la bollatura sanitaria di cui alla direttiva del Consiglio 91/497/CEE possono essere utilizzati solo i coloranti indicati nell'Allegato I nella misura quanto più ridotta possibile.

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

Articolo 2, paragrafo 6 quinquies (nuovo)

6 quinquies. Solo i coloranti indicati nell'Allegato I possono essere usati per la stampigliatura dei gusci d'uovo prevista dal regolamento (CEE) n. 1274/91 e il livello massimo deve essere quanto più ridotto possibile.

(Emendamento n. 10)

Articolo 5

Ogni disposizione necessaria per adeguare l'attuale normativa comunitaria al disposto della presente direttiva è emanata entro sei mesi dalla notificazione di questa secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Ogni disposizione necessaria per adeguare l'attuale normativa comunitaria al disposto della presente direttiva è emanata entro sei mesi dalla notificazione di questa secondo la procedura di cui all'articolo 6. **La Commissione tiene conto dei pareri delle organizzazioni dei consumatori.**

(Emendamento n. 11)

Articolo 6, secondo comma

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato e al Parlamento europeo un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

(Emendamento n. 12)

Articolo 6, terzo comma

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. **Il verbale è messo a disposizione del pubblico.**

(Emendamenti nn. 13 e 47)

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di emanazione della presente direttiva gli Stati membri fissano sistemi di monitoraggio del consumo e dell'uso delle sostanze coloranti e ne riferiscono alla Commissione.

Entro cinque anni dalla data di emanazione della presente direttiva la Commissione riferisce al Parlamento europeo in merito ai mutamenti intervenuti nel mercato delle sostanze coloranti, ai livelli di impiego e di consumo.

Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, paragrafo 4, della direttiva 89/107/CEE, *entro cinque anni dalla data di emanazione della presente direttiva*, la Commissione riesamina le condizioni d'impiego e propone le modificazioni eventualmente necessarie.

Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, paragrafo 4, della direttiva 89/107/CEE, la Commissione riesamina, **proponendo le modifiche eventualmente necessarie per evitare un consumo eccessivo al di là delle dosi consentite**, le condizioni d'impiego e la

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

lista dei coloranti autorizzati, ogni volta che, anche a seguito di nuove informazioni scientifiche, si riscontri la pericolosità per la salute umana di un colorante autorizzato o la necessità di modificare le dosi consentite.

A tal fine, la Comunità promuove la ricerca scientifica sui coloranti.

Secondo le disposizioni previste nella direttiva 79/112/CEE e sue modificazioni, al fine di evitare un consumo di coloranti superiore alle dosi giornaliere ammissibili definite nel codex alimentarius FAO-OMS, sulle etichette dei prodotti verrà indicata, se del caso, la dose giornaliera ammissibile e la quantità del/dei colorante/i presente/i.

(Emendamento n. 14)

*Articolo 7 bis (nuovo)***Articolo 7 bis**

In coincidenza con la data dell'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione lancerà, congiuntamente con il Parlamento europeo, i ministeri nazionali, i settori industriali alimentari e di vendita al dettaglio e gli organismi per la tutela dei consumatori, una campagna volta a informare questi ultimi circa le procedure di valutazione e di autorizzazione delle sostanze coloranti ammesse e il significato della numerazione dopo la lettera E.

(Emendamento n. 15)

*Articolo 8 bis (nuovo)***Articolo 8 bis**

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per controllare il rispetto delle norme stabilite nella presente direttiva, prevedendo, nella fattispecie, un numero adeguato di personale nelle amministrazioni competenti.

La Commissione, anche a seguito di reclami, può effettuare dei controlli per verificare la corretta applicazione della presente direttiva.

(Emendamento n. 16)

ALLEGATO I, decima voce

E 127 Erythrosina

45430 **soppresso***(Tale colorante è soppresso anche nell'allegato IV)*

(Emendamento n. 17)

ALLEGATO I, undicesima voce

E 128 Rosso 2 G

18050 **soppresso***(Tale colorante è soppresso anche negli altri allegati)*

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 43)

*ALLEGATO II, terza voce**Latte intero, scremato e semiscremato, pastorizzato o sterilizzato (inclusa la sterilizzazione UHT (**))***Prodotti lattieri destinati al consumo di cui al regolamento (CEE) n. 1411/71, nonché prodotti lattieri aromatizzati e prodotti lattieri contenenti ingredienti di altro tipo come frutta o cereali**

(Emendamento n. 18)

*ALLEGATO II, diciottesima voce**Pesce, carne e carne di volatili***Pesce lavorato e non lavorato, pesce affumicato e conserve di pesce, carne lavorata e non lavorata, preparazioni di carne e carne preparata, carne di volatili e di selvaggina***(La voce «pesce» è soppressa nell'allegato V)*

(Emendamento n. 20)

*ALLEGATO II, ventunesima voce**Té, estratti di té e tisane, compresi i preparati solubili di té***Té, té solubile, estratti di té e tisane, compresi i preparati solubili di té, concentrati di té liquido**

(Emendamento n. 19)

*ALLEGATO II, ventiquattresima voce**Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE***Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, eccettuati gli alimenti per bambini che soffrono di disturbi alimentari e somministrati sotto controllo medico.**

(Emendamento n. 21)

*ALLEGATO II, nuove voci***Prodotti lattieri aromatizzati
Prodotti caseari
Tutti i prodotti ortofrutticoli conservati**

(Emendamento n. 22)

*ALLEGATO II, nuova voce***Verdure lavorate**

(Emendamento n. 23)

*ALLEGATO III, prima voce, prima colonna**Pane integrale, nero o al malto***Pane al malto**

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 24)

ALLEGATO III, seconda voce

Birra			Birra		
E 150a	Caramello semplice	Quantum satis	E 150a	Caramello semplice	Quantum satis
E 150b	<i>Caramello solfito-caustico</i>	<i>Quantum satis</i>			
E 150c	Caramello ammoniacale	Quantum satis	E 150c	Caramello ammoniacale	Quantum satis
E 150d	<i>Caramello solfito-ammoniacale</i>	<i>Quantum satis</i>			

(Emendamento n. 25)

ALLEGATO III, terza voce

Burro (incluso il burro semigrasso e il burro concentrato)			Burro (incluso il burro semigrasso e il burro concentrato)		
E 160a	Caroteni	<i>Quantum satis</i>	E 160a	Caroteni	25mg/kg
E 160b	Annatto, Bissini e Norbissina	<i>Quantum satis</i>	E 160b	Annatto, Bissini e Norbissina	25mg/kg

(Emendamento n. 26)

ALLEGATO III, quarta voce

Margarina, margarina semigrassa, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua			Margarina, margarina semigrassa, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua		
E 100	Curcumina	Quantum satis	E 100	Curcumina	Quantum satis
E 160a	Caroteni	<i>Quantum satis</i>	E 160a	Caroteni	25mg/kg
E 160b	Annatto, Bissina e Norbissina	Quantum satis	E 160b	Annatto, Bissina e Norbissina	Quantum satis

(Emendamento n. 51)

ALLEGATO III, quinta voce

Formaggio			Formaggio erborinato blu-verde		
E 131	<i>Blu patentato V</i>	<i>Quantum satis</i>			
E 140	Clorofille e clorofilline	Quantum satis	E 140	Clorofille e clorofilline	Quantum satis
E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	Quantum satis	E 141	Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame	Quantum satis
			Formaggio Morbier		
E 153	Carbone vegetale	Quantum satis	E 153	Carbone vegetale	Quantum satis

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE			TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO		
E 160a	Carotene	Quantum satis	Formaggio arancione, giallo e biancastro		
E 160b	Annatto, Bissina, Norbissina	Quantum satis	E 160a	Carotene	Quantum satis
E 171	Biossido di titanio	Quantum satis	E 160b	Annatto, Bissina, Norbissina	10 mg/kg
			E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	Quantum satis

(Emendamento n. 40/riv.)

ALLEGATO III, decima voce

Salsiccia (compreso salame, cervelat e hot dog), paté, «luncheon meat» e torte di carne, burger con un contenuto in carne o grassi di almeno 82% e con un contenuto di cereali di almeno 6%

E 100	Curcumina	20 mg/kg
E 110	Giallo tramonto FCF	50 mg/kg
E 120	Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio	100 mg/kg
E 124	Ponceu 4R Rosso cocciniglia A	40 mg/kg
E 129	Rosso Allura AC	150 mg/kg
E 150a	Caramello semplice	Quantum satis
E 150b	Caramello solfito caustico	quantum satis
E 150c	Caramello ammoniacale	quantum satis
E 150d	Caramello solfito-ammoniaca- le	quantum satis
E 160a	Caroteni	20 mg/kg
E 160b	Annatto, bissina, norbissina	20 mg/kg
E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	10 mg/kg
E 162	Rosso di barbabietola betanina	quantum satis

Salsiccia (compreso salame, cervelat e hot dog) paté, «luncheon meat» e torte di carne, burger con un contenuto in carne o grassi di almeno 82% e con un contenuto di cereali di almeno 6%

E 100	Curcumina	20 mg/kg
E 110	Giallo tramonto FCF	30 mg/kg
E 120	Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio	100 mg/kg
E 124	Ponceu 4R Rosso cocciniglia A	40 mg/kg
E 129	Rosso Allura AC	150 mg/kg
E 150a	Caramello semplice	Quantum satis
E 150b	Caramello solfito caustico	quantum satis
E 150c	Caramello ammoniacale	quantum satis
E 150d	Caramello solfito-ammoniaca- le	quantum satis
E 160a	Caroteni	20 mg/kg
E 160b	Annatto, bissina, norbissina	10 mg/kg
E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina	10 mg/kg
E 162	Rosso di barbabietola betanina	40 mg/kg
E 171	Biossido di titanio	Quantum satis
E 172	Ossido di ferro	quantum satis

(Emendamento n. 29)

ALLEGATO III, voce decima bis (nuova)

Prodotti per bambini che soffrono di disturbi alimentari, per esempio PKU somministrati sotto controllo medico

E 100	Curcumina	20 mg/kg
E 140	Clorofilla	20 mg/kg
E 160a	Beta carotene	30 mg/kg
E 162	Rosso di barbabietola	20 mg/kg
E 163	Antociani	20 mg/kg

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 46)

*ALLEGATO III, voce decima ter (nuova)***Cereali per prima colazione estrusi, gonfiati e/o aromatizzati alla frutta**

E 150c	Caramello ammoniacale	Quantum satis
E 160a	Caroteni	fino a un livello combinato di
E 160c	Capsantina	200mg/kg
E 160b	Annatto	25mg/kg

Cereali da colazione aromatizzati alla frutta:

E 120	Carminio	fino a un livello combinato di
E 162	Rosso di barbabietola	200mg/kg
E 163	Antociani	

(La voce «Cereali da colazione» è di conseguenza soppressa nell'Allegato V e aggiunta all'Allegato II)

(Emendamento n. 50)

ALLEGATO IV, nuova voce

E 102	Tartrazina dolciumi decorazioni e ricoperture salse, condimenti e aromi vini di frutta, bevande alcoliche e vini aromatizzati minestre e brodi rivestimento di salumi crosta di formaggio sidro	100 mg/kg
--------------	--	------------------

(Sopprimere il riferimento a questo colorante dall'Allegato V, paragrafo 2)

(Emendamento n. 35)

ALLEGATO IV, nuova voce

E 123	Amaranto Caviale e altri prodotti ittici Liquori	200 mg/kg 20 mg/l
--------------	---	------------------------------

(Questo colorante è soppresso nell'allegato V, punto 2)

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 49)

Allegato IV, nuova voce

E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	quantum
	Rivestimento per salumi	satis
	Gelati	200 mg/kg
	Preparazioni per dessert	200 mg/kg
	Liquori	150 mg/l

(Questo colorante è soppresso negli Allegati III e V, punto 2)

(Emendamento n. 31)

ALLEGATO IV, terza voce

E 154	Bruno FK	20 mg/kg	E 154	Bruno FK	20 mg/kg
	<i>pesce affumicato e salato</i>			KIPPERS	

(In inglese in tutte le versioni linguistiche)

(Emendamento n. 32)

ALLEGATO IV, quarta voce

E 161g	Cantaxantina	E 161g	Cantaxantina	DE	STRA-
	<i>salsicce cotte</i>		SAUCISSE		SBOURG

(In francese in tutte le versioni linguistiche)

(Emendamento n. 37)

ALLEGATO V, ultima tabella, seconda voce

<i>Confetture, gelatine, marmellate e pro-</i>	<i>200 mg/kg</i>	soppresso
<i>dotti simili a base di frutta</i>		

(inserito nell'Allegato II, senza il livello massimo)

(Emendamento n. 38)

ALLEGATO V, ultima tabella, diciassettesima voce

<i>Crosta commestibile dei formaggi e</i>	<i>quantum</i>	<i>Crosta commestibile dei formaggi e</i>	80 mg/kg
<i>budelli di collagene commestibili</i>	<i>satis</i>	<i>budelli di collagene commestibili</i>	

(Emendamento n. 39)

ALLEGATO V, ultima tabella, ventitreesima voce

<i>Conserven di leguminose</i>	<i>200 mg/kg</i>	CANNED GARDEN, PROCESSED	<i>200 mg/kg</i>
		AND MUSHY LEGUMES	

(In inglese in tutte le versioni linguistiche)

Mercoledì 10 marzo 1993

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0063/93
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva sulle sostanze coloranti per uso alimentare

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0444 — SYN 368) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100A del trattato (C3-0027/92),
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0063/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 12, del 18.1.1992, pag. 7

8. Telefonia vocale e ONP **I

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0247 — C3-0376/92 — SYN 437

Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) al servizio di telefonia vocale

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Tredicesimo considerando

(13)considerando che la fornitura di funzioni supplementari del servizio di telefonia vocale, fornite in risposta alla domanda del mercato oltre al gruppo minimo di funzioni armonizzate del servizio di telefonia vocale di cui sopra, non dovrà ostacolare la fornitura delle funzioni di base del servizio di telefonia vocale;

(13)considerando che la fornitura di funzioni supplementari del servizio di telefonia vocale, fornite in risposta alla domanda del mercato oltre al gruppo minimo di funzioni armonizzate del servizio di telefonia vocale di cui sopra, non dovrà ostacolare la fornitura delle funzioni di base del servizio di telefonia vocale, né provocare aumenti ingiustificati del loro prezzo;

(*) G.U. n. C 263 del 12.10.1992, pag. 20.

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Sedicesimo considerando

(16)considerando che, per poter fornire servizi di telecomunicazione efficienti ed efficaci e per stimolare nuove applicazioni, i fornitori di servizi di telecomunicazione e simili potranno richiedere l'accesso alla rete telefonica pubblica in punti diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti telefonici; che è essenziale, all'atto di realizzare un pieno ed efficace impiego della rete telefonica pubblica tramite tale accesso speciale alla rete, conservare l'integrità della rete pubblica stessa;

(16)considerando che, per poter fornire servizi di telecomunicazione efficienti ed efficaci e per stimolare nuove applicazioni, i fornitori di servizi di telecomunicazione e simili potranno richiedere l'accesso alla rete telefonica pubblica in punti diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti telefonici; **che tali richieste devono essere ragionevoli sotto l'aspetto della fattibilità economica e tecnica; che è necessario istituire procedure volte ad assicurare un equilibrio tra i diritti degli utenti e i legittimi interessi degli organismi di telecomunicazione;** che è essenziale, all'atto di realizzare un pieno ed efficace impiego della rete telefonica pubblica tramite tale accesso speciale alla rete, conservare l'integrità della rete pubblica stessa;

(Emendamento n. 3)

Ventiduesimo considerando

(22)considerando che gli enti regolatori nazionali sono responsabili della supervisione delle tariffe; che le strutture tariffarie dovrebbero evolversi in conformità con il progresso tecnologico e la domanda degli utenti; che con il requisito delle tariffe orientate ai costi, si intende che gli organismi di telecomunicazione adottino sistemi di contabilità dei costi che consentano una ripartizione trasparente dei costi tra i vari servizi; che è necessario definire un gruppo minimo di requisiti, fatti salvi ulteriori obblighi che possono essere definiti, in particolare per garantire la trasparenza dei trasferimenti finanziari tra attività nell'ambito di imprese, cui gli Stati membri abbiano accordato diritti speciali o esclusivi; che tali requisiti possono essere soddisfatti, ad esempio, adottando il principio della ripartizione integrale dei costi;

(22)considerando che gli enti regolatori nazionali sono responsabili della supervisione delle tariffe; che le strutture tariffarie dovrebbero evolversi in conformità con il progresso tecnologico e la domanda degli utenti; che con il requisito delle tariffe orientate ai costi, si intende che gli organismi di telecomunicazione adottino sistemi di contabilità dei costi che consentano una ripartizione trasparente dei costi tra i vari servizi; che è necessario definire un gruppo minimo di requisiti, fatti salvi ulteriori obblighi che possono essere definiti, in particolare per garantire la trasparenza dei trasferimenti finanziari tra attività nell'ambito di imprese, cui gli Stati membri abbiano accordato diritti speciali o esclusivi; che tali requisiti possono essere soddisfatti, ad esempio, adottando, **entro un limite di tempo ragionevole,** il principio della ripartizione integrale dei costi;

(Emendamento n. 4)

Trentacinquesimo considerando

(35)considerando che, per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono notificare alla Commissione l'ente regolatore nazionale responsabile della sua attuazione e devono comunicare alla Commissione le informazioni pertinenti prescritte dalla presente direttiva;

(35)considerando che, per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono notificare alla Commissione l'ente regolatore nazionale responsabile della sua attuazione e devono comunicare alla Commissione le informazioni pertinenti prescritte dalla presente direttiva; **che occorre fissare un termine per la notifica di tali enti alla Commissione e, ove necessario, predisporre delle autorità efficaci in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento degli utenti in tutta la Comunità;**

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

Quarantunesimo considerando

(41)considerando che, dato lo sviluppo dinamico del settore, l'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) al servizio di telefonia vocale deve essere un processo continuo e graduale, e le condizioni regolamentari devono essere abbastanza flessibili da venire incontro alle domande di un mercato e di una tecnologia in evoluzione; che quindi è necessario istituire un'idonea procedura di adeguamento tecnico che tenga conto dei punti di vista degli Stati membri;

(41)considerando che, dato lo sviluppo dinamico del settore, l'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) al servizio di telefonia vocale deve essere un processo continuo e graduale, e le condizioni regolamentari devono essere abbastanza flessibili da venire incontro alle domande di un mercato e di una tecnologia in evoluzione; che quindi è necessario istituire un'idonea procedura di adeguamento tecnico che tenga conto dei punti di vista degli Stati membri, **degli organismi di telecomunicazione, degli utenti, dei produttori di materiali, dei prestatori di servizi, delle organizzazioni sindacali ed in generale di chiunque possa comprovare un interesse innegabile.**

(Emendamento n. 6)

Quarantaduesimo considerando

(42)considerando che è necessario istituire una procedura che garantisca la convergenza del servizio di telefonia vocale e delle funzioni delle reti a livello comunitario; che a tale procedura di convergenza *deve partecipare* il comitato ONP; che nell'ambito di tale procedura è necessario tenere conto dell'effettivo sviluppo della rete e della domanda del mercato nella Comunità;

(42)considerando che è necessario istituire una procedura che garantisca la convergenza del servizio di telefonia vocale e delle funzioni delle reti a livello comunitario; che tale procedura di convergenza **dovrebbe coinvolgere** il comitato ONP e **tenere conto dei punti di vista degli organismi di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei produttori, dei fornitori di servizi e dei sindacati**; che nell'ambito di tale procedura è necessario tenere conto dell'effettivo sviluppo della rete e della domanda del mercato nella Comunità; **che il Consiglio e il Parlamento dovrebbero essere consultati su ogni nuova proposta di rilievo;**

(Emendamento n. 7)

Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino— «rete pubblica telefonica *fissa*»,

la rete pubblica di *telecomunicazioni* con cui vengono effettuati i collegamenti di telefonia commutata tra punti terminali della rete in postazioni fisse e che è impiegata, in particolare, per la fornitura del servizio di telefonia vocale;

— «rete telefonica pubblica»,

la rete pubblica di **telecomunicazione fissa**, con cui vengono effettuati i collegamenti di telefonia commutata tra punti terminali della rete in postazioni fisse e che è impiegata, in particolare, per la fornitura del servizio di telefonia vocale;

(Emendamento n. 8)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino primo bis (nuovo)

— «organismo di telecomunicazioni»:

l'organismo di telecomunicazioni quale definito nella direttiva CEE 90/387 e nella direttiva CEE 90/388 con eccezione, comunque, degli organismi di telecomunicazioni che non gestiscono una rete telefonica pubblica quale su definita;

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino primo ter (nuovo)

— «diritto speciale o esclusivo»,

il diritto concesso ad uno o ad un numero limitato di organismi di telecomunicazioni selezionati da uno Stato membro;

(Emendamento n. 10)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino primo quater (nuovo)

— «organismi di telecomunicazioni di piccole o medie dimensioni»:

gli organismi pubblici o privati a cui uno Stato membro accordi diritti speciali od esclusivi per la gestione di una rete pubblica di telecomunicazioni e, se del caso, di servizi pubblici di telecomunicazione, il cui giro di affari annuale relativo a tale gestione e a tali servizi non ecceda il 10% del mercato nazionale;

(Emendamento n. 11)

*Articolo 3*Gli Stati membri garantiscono *agli utenti* il diritto di:

- a) **essere collegati** alla rete telefonica pubblica;
- b) allacciare e utilizzare le apparecchiature terminali omologate situate nella sede dell'utente, ai sensi del diritto nazionale e comunitario;
- c) *utilizzare la rete telefonica pubblica per il servizio di telefonia vocale e altre applicazioni, comprese quelle che richiedono un circuito telefonico trasparente, nei limiti consentiti dal diritto comunitario.*

*In conformità con i parametri relativi alla fornitura e alla qualità del servizio di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono agli utenti il diritto di:***Gli Stati membri garantiscono che i rispettivi organismi di telecomunicazioni, separatamente o congiuntamente, forniscano una rete telefonica pubblica e un servizio di telefonia vocale conformemente alle disposizioni della presente direttiva onde garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità.****In particolare, gli Stati membri garantiscono che gli utenti possano:**

- a) *sottenere su richiesta un allacciamento* alla rete telefonica pubblica;
- b) **poter allacciare e utilizzare** le apparecchiature terminali omologate situate nella sede dell'utente, ai sensi del diritto nazionale e comunitario;

Gli Stati membri garantiscono che nessun'altra restrizione verrà posta all'uso fatto dell'allacciamento fornito, a eccezione di quelle figuranti all'articolo 21.

(Emendamento n. 12)

*Articolo 4, paragrafi 1 e 2*1. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono alla pubblicazione di informazioni complete e aggiornate concernenti l'accesso e l'uso *della rete telefonica pubblica* e del servizio di telefonia vocale, in conformità con l'elenco voci contenuto nell'allegato I.

Le eventuali variazioni delle offerte devono essere pubblicate nei termini più brevi e, se l'autorità di regolamentazione nazionale non decida altrimenti, almeno due mesi prima della loro applicazione.

1. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono alla pubblicazione di informazioni complete e aggiornate concernenti l'accesso e l'uso **delle reti telefoniche pubbliche** e del servizio di telefonia vocale, in conformità con l'elenco voci contenuto nell'allegato I.Le eventuali variazioni delle offerte e **le informazioni sulle nuove offerte** devono essere pubblicate nei termini più brevi e, se l'autorità di regolamentazione nazionale non decida altrimenti, almeno due mesi prima della loro applicazione.

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere *pubblicate in modo da risultare facilmente accessibili agli utenti.*

(Emendamento n. 13)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Le autorità di regolamentazione nazionale provvedono affinché siano fissati e pubblicati, sulla base di quanto indicato nell'allegato 2, una serie di parametri ai tempi di fornitura e alla qualità del servizio, e che *periodicamente* vengano pubblicate le effettive prestazioni degli organismi di telecomunicazione nazionali in rapporto a tali obiettivi.

Periodicamente l'autorità di regolamentazione nazionale rivede le definizioni, i metodi di misura e i parametri, tenendo conto della necessità di far convergere i criteri di qualità del servizio a livello comunitario.

(Emendamento n. 14)

Articolo 6

1. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché le offerte dei servizi perdurino per un periodo di tempo adeguato, e affinché le offerte possano cessare senza previa consultazione degli utenti e degli organismi che rappresentano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori.

2. Fatte salve le altre vie di ricorso previste dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e gli organismi che rappresentano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori possano rivolgersi all'ente di regolamentazione nazionale qualora dissentano sulla data di cessazione prevista dall'organismo di telecomunicazioni.

(Emendamento n. 15)

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

1. Gli enti di regolamentazione nazionali provvedono affinché il contratto concluso dagli utenti specifici il servizio che deve essere fornito dall'organismo di telecomunicazioni, *nonché l'indennizzo dovuto* nel caso in cui non siano rispettati i livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto stesso.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere **rese disponibili al pubblico e risultare facilmente accessibili agli utenti. Della disponibilità di tali informazioni deve essere dato avviso nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato.**

1. Le autorità di regolamentazione nazionale provvedono affinché siano fissati e pubblicati, sulla base di quanto indicato nell'allegato II, una serie di parametri ai tempi di fornitura e alla qualità del servizio, e che **ogni anno** vengano pubblicate le effettive prestazioni degli organismi di telecomunicazione nazionali in rapporto a tali obiettivi.

Almeno ogni tre anni l'autorità di regolamentazione nazionale rivede le definizioni, i metodi di misura e i parametri, tenendo conto della necessità di far convergere i criteri di qualità del servizio a livello comunitario.

1. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché le offerte dei servizi perdurino per un periodo di tempo adeguato, e affinché le offerte **o le variazioni che alterino concretamente l'uso che se ne può fare** possano cessare solo previa consultazione degli utenti **interessati e decorrenza di un adeguato periodo di preavviso del pubblico stabilito dall'autorità di regolamentazione nazionale.**

2. Fatte salve le altre vie di ricorso previste dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e gli organismi che rappresentano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori possano rivolgersi all'ente di regolamentazione nazionale qualora **gli utenti interessati** dissentano sulla data di cessazione prevista dall'organismo di telecomunicazioni.

1. Gli enti di regolamentazione nazionali provvedono affinché il contratto concluso dagli utenti specifici il servizio che deve essere fornito dall'organismo di telecomunicazioni. **Gli enti di regolamentazione nazionali chiedono che venga applicato un regime di compensazione e/o di rimborso** nel caso in cui non siano rispettati i livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto stesso.

Gli organismi di telecomunicazioni danno seguito senza indugio alle richieste di collegamento alla rete telefonica pubblica e comunicano all'utente la data prevista per la fornitura del servizio.

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

2. Le condizioni *generali* di contratto e di indennizzo applicate dagli organismi di telecomunicazioni *devono essere approvate dall'autorità di regolamentazione nazionale*. I contratti stipulati dagli utenti con gli organismi di telecomunicazioni devono contenere una sintesi della procedura di risoluzione delle controversie.

(Emendamento n. 16)

Articolo 7 bis (nuovo)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. **Gli enti di regolamentazione nazionali possono esigere la modifica delle condizioni di contratto e di indennizzo e/o di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazioni. I contratti stipulati dagli utenti con gli organismi di telecomunicazioni devono contenere una sintesi del metodo per l'avvio delle procedure di risoluzione delle controversie.**

Articolo 7 bis

Quando, per far fronte ad una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazioni ritenga irragionevole fornire un allacciamento alla rete telefonica pubblica fissa alle tariffe e alle condizioni di fornitura annunziate, esso deve ottenere l'accordo dell'autorità di regolamentazione nazionale onde modificare tali condizioni nel caso di specie.

(Emendamento n. 17)

Articolo 9, paragrafo 1

1. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché gli organismi di telecomunicazioni soddisfino le richieste degli utenti, compresi i fornitori di servizi, per quanto concerne l'accesso alla rete telefonica pubblica ai punti terminali di rete diversi da quelli indicati nell'allegato I.

Tali richieste possono essere deferite all'ente regolatore nazionale nel caso in cui l'organismo di telecomunicazioni ritenga che la concessione dell'accesso richiesto possa pregiudicare il normale funzionamento della rete telefonica pubblica o possa ledere un qualsiasi diritto speciale o esclusivo accordato all'organismo di telecomunicazioni ai sensi del diritto comunitario. L'accesso può essere limitato o vietato solo nei casi previsti all'articolo 21.

1. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché gli organismi di telecomunicazioni soddisfino le richieste **ragionevoli** degli utenti, compresi i fornitori di servizi, per quanto concerne l'accesso alla rete telefonica pubblica ai punti terminali di rete diversi da quelli indicati nell'allegato I.

Qualora ritenga che sia irragionevole accogliere una determinata richiesta di accesso speciale alla rete, l'organismo di telecomunicazioni deve ottenere l'assenso dell'autorità di regolamentazione nazionale per poter limitare o vietare tale accesso. Agli utenti interessati deve essere concessa, su richiesta, un'udienza in cui sostenere le proprie argomentazioni dinanzi all'autorità di regolamentazione nazionale e in tutti i casi deve essere loro fornita tempestivamente una giustificazione motivata del rifiuto.

(Emendamento n. 18)

Articolo 9, paragrafo 2

2. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica per la fornitura di servizi che sono o possono essere forniti anche da altri, gli organismi di telecomunicazioni si conformino al principio della non discriminazione.

2. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché gli organismi di telecomunicazioni si conformino al principio della non discriminazione nell'uso della rete telefonica pubblica per la fornitura di servizi che sono o possono essere forniti anche da altri, **ivi comprese le interfacce aperte a tutti i livelli, in modo da assicurare che l'organismo di telecomunicazione non possa esercitare su tali interfacce un controllo inteso a favorire un'attività di fornitura di servizi di telecomunicazione da esso esercitata.**

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 19)

Articolo 9, paragrafo 6

6. Se del caso, la Commissione incarica l'Istituto europeo di normazione per le telecomunicazioni (ETSI) di elaborare norme concernenti i nuovi tipi di accesso alla rete. L'elenco di tali norme è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/387/CEE.

6. Se del caso, la Commissione incarica l'Istituto europeo di normazione per le telecomunicazioni (ETSI), **in conformità delle procedure di cui agli articoli 28 e 29 della presente direttiva**, di elaborare norme concernenti i nuovi tipi di accesso alla rete. L'elenco di tali norme è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/387/CEE.

(Emendamento n. 20)

Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché gli organismi di telecomunicazione rispettino il principio della non discriminazione quando essi utilizzano la rete telefonica pubblica per fornire servizi che sono o possono essere ugualmente forniti da altri fornitori di servizi, nelle categorie di servizi comuni, ivi comprese le condizioni di interconnessione, in maniera da non favorire la fornitura dei loro propri servizi.

(Emendamento n. 38)

Articolo 11, lettera b)

b) Ai sensi del diritto comunitario, le tariffe relative a funzioni del servizio supplementari rispetto al collegamento alla rete telefonica pubblica e al servizio di telefonia vocale devono essere sufficientemente scorporate, per evitare che l'utente debba pagare funzioni *da lui non richieste*.

b) Ai sensi del diritto comunitario, le tariffe relative a funzioni del servizio supplementari rispetto al collegamento alla rete telefonica pubblica e al servizio di telefonia vocale devono essere sufficientemente scorporate, per evitare che l'utente debba pagare funzioni **non necessarie al servizio richiesto**.

(Emendamento n. 21)

Articolo 11, lettera b bis) (nuova)

b bis) Gli organismi di telecomunicazione di piccole o medie dimensioni che forniscono ad altri organismi di telecomunicazione l'accesso e l'interconnessione alla rete a condizioni non discriminatorie, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9, hanno la facoltà di applicare a siffatti organismi tariffe di accesso comprendenti sia l'accesso stesso che una quota equa del reddito attribuibile a funzioni supplementari del servizio, approvata dall'autorità di regolamentazione nazionale.

(Emendamento n. 22)

Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli Stati membri, fatti salvi ulteriori obblighi specifici da definire in conformità delle norme del trattato in

1. Gli Stati membri, fatti salvi ulteriori obblighi specifici da definire in conformità delle norme del trattato in

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

materia di concorrenza, provvedono a che i loro organismi di telecomunicazioni formulino e mettano in pratica un sistema di contabilità dei costi adeguato ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 e che, in quanto tale, sia stato approvato dall'autorità di regolamentazione nazionale per l'applicazione da parte dell'organismo di telecomunicazioni.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

materia di concorrenza, provvedono a che i loro organismi di telecomunicazioni formulino e mettano in pratica, **entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva**, un sistema di contabilità dei costi adeguato ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 e che, in quanto tale, sia stato approvato dall'autorità di regolamentazione nazionale per l'applicazione da parte dell'organismo di telecomunicazioni.

(Emendamento n. 23)

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)

Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché gli utenti di organismi di telecomunicazioni di piccole o medie dimensioni possano beneficiare dei regimi di riduzioni introdotti in uno Stato membro da un organismo di telecomunicazioni, nel caso in cui la concessione di diritti speciali o esclusivi all'organismo di telecomunicazione di piccole o medie dimensioni significhi che gli utenti di detti servizi possono accedervi soltanto attraverso l'organismo in questione.

(Emendamento 24)

Articolo 14, primo e secondo comma

Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono a che vengano definiti e pubblicati i parametri per quanto concerne la fatturazione dettagliata volta a consentire agli utenti di verificare le fatture, tenendo conto dello sviluppo della rete e della domanda del mercato.

La fatturazione dettagliata, **ad eccezione di quella relativa alle chiamate di soccorso**, deve essere fornita agli utenti, a meno che questi ultimi richiedano espressamente di rinunciare a tale servizio. Fatto salvo quanto sopra e il livello di informazione consentito dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, le fatture dettagliate devono poter indicare adeguatamente la composizione degli addebiti.

La fatturazione dettagliata deve essere fornita agli utenti *che la richiedano*. Fatto salvo il livello di informazione consentito dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, le fatture dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti.

Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono a che vengano definiti e pubblicati i parametri per quanto concerne la fatturazione dettagliata volta a consentire agli utenti di verificare le fatture, tenendo conto dello sviluppo della rete e della domanda del mercato.

(Emendamento n. 25)

Articolo 20, paragrafi 3 e 4

3. La Commissione promuove l'istituzione di una numerazione telefonica comunitaria *rispondente in particolare agli elementi elencati nell'allegato IV*.

3. La Commissione promuove l'istituzione di una numerazione telefonica comunitaria **parallelamente all'attuazione della risoluzione del Consiglio, del 19 novembre 1992, sulla promozione di una cooperazione paneuropea intesa a definire un sistema di numerazione dei servizi di telecomunicazione. Il comitato ONP partecipa pienamente a tale attività e al riesame dell'attuazione del presente articolo. Se del caso vengono avviate le consultazioni di cui all'articolo 28.**

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

4. *Con la procedura di cui all'articolo 29, deve essere istituito nell'ambito del piano di numerazione un meccanismo per l'attribuzione di specifici numeri telefonici unici di rilevanza paneuropea. Tali numeri, che comprendono i numeri di chiamata gratuita/«numeri verdi» e i numeri relativi ai servizi accessibili grazie a sistemi di fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco» — kiosk), devono essere identici per tutti coloro che effettuano la chiamata all'interno della Comunità, indipendentemente dall'ubicazione del titolare del numero all'interno della Comunità stessa.*

4. **soppresso**

(Emendamento n. 26)

Articolo 21, paragrafo 6

6. Mancato pagamento delle fatture

Le autorità di regolamentazione nazionali autorizzano in via preventiva misure specifiche relative al pagamento delle fatture, da pubblicare secondo le modalità stabilite all'articolo 4. Tali misure devono garantire che le eventuali sospensioni del servizio siano limitate ai servizi interessati e che l'utente ne venga opportunamente preavvisato.

6. Mancato pagamento delle fatture

Le autorità di regolamentazione nazionali autorizzano in via preventiva misure specifiche relative al pagamento delle fatture, da pubblicare secondo le modalità stabilite all'articolo 4. Tali misure, **qualora il grado di sviluppo della rete lo consenta**, devono garantire che le eventuali sospensioni del servizio siano limitate ai servizi interessati e che l'utente ne venga opportunamente preavvisato.

(Emendamento 27)

Articolo 22, paragrafo 2

2. *Gli Stati membri provvedono a che le norme o specifiche applicate dagli organismi di telecomunicazioni siano conformi alle prescrizioni della direttiva 83/189/CEE.*

2. **Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché gli organismi di telecomunicazioni informino gli utenti, su richiesta, delle norme o specifiche, ivi comprese le norme europee e/o internazionali applicate conformemente alle norme nazionali, in base alle quali vengono forniti i servizi e i dispositivi di cui alla presente direttiva.**

(Emendamento n. 28)

Articolo 23

1. In base ai rapporti forniti dagli enti regolatori nazionali ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 e delle informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 4, la Commissione verifica i progressi attuati verso la convergenza dei parametri fissati e l'introduzione di servizi e dispositivi comuni nell'ambito della Comunità.

2. *Qualora la Commissione ritenga che, in relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli da 3 a 21, i provvedimenti previsti o attuati oppure i parametri approvati dalle autorità di regolamentazione nazionali non raggiungano una convergenza adeguata a livello comunitario, i parametri, i progetti o i provvedimenti possono essere modificati con la procedura di cui all'articolo 29.*

1. In base ai rapporti forniti dagli enti regolatori nazionali ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 e delle informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 4, la Commissione verifica i progressi attuati verso la convergenza dei parametri fissati e l'introduzione di servizi e dispositivi comuni nell'ambito della Comunità e **ne informa il Consiglio e il Parlamento qualora ritenga che, in relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli da 3 a 21, i provvedimenti previsti o attuati oppure i parametri approvati dalle autorità di regolamentazione nazionali non raggiungano una convergenza adeguata a livello comunitario.**

2. **In questi casi, tenuto debitamente conto del grado di sviluppo della rete e della domanda di mercato nei singoli Stati membri, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 27, e previo avvio delle necessarie consultazioni ai sensi degli articoli 28 e 29 della presente direttiva, la Commissione può presentare proposte di modifica dei relativi parametri, progetti o provvedimenti.**

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Le procedure avviate dalla Commissione tengono debitamente conto del grado di sviluppo della rete e della domanda di mercato nei singoli Stati membri.

3. In particolare, per quanto concerne le funzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 che richiedono una cooperazione a livello europeo, qualora non sia possibile concludere accordi commerciali tra organismi di telecomunicazioni, la Commissione può, ai sensi della procedura di cui all'articolo 29, definire le condizioni di interconnessione e accesso destinate a garantire agli utenti la fornitura di funzioni e dispositivi armonizzati.

Le procedure avviate dalla Commissione tengono debitamente conto del grado di sviluppo della rete e della domanda di mercato nella Comunità.

3. In particolare, per quanto concerne le funzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 che richiedono una cooperazione a livello europeo, qualora non sia possibile concludere accordi commerciali tra organismi di telecomunicazioni, la Commissione può, ai sensi della procedura di cui ai **paragrafi 1 e 2 del presente articolo**, definire le condizioni di interconnessione e accesso destinate a garantire agli utenti la fornitura di funzioni o dispositivi armonizzati.

Le procedure avviate dalla Commissione tengono debitamente conto dello sviluppo delle **reti, delle diverse architetture** e della domanda di mercato nella Comunità.

(Emendamento n. 29)

Articolo 24, paragrafo 4

4. Le autorità di regolamentazione nazionali tengono a disposizione della Commissione e presentano alla stessa, su richiesta, una documentazione dettagliata dei singoli casi, e in particolare sulle misure adottate e sulle relative motivazioni.

4. Le autorità di regolamentazione nazionali tengono a disposizione della Commissione e presentano alla stessa, su richiesta, una documentazione dettagliata dei singoli casi **di limitazione o di rifiuto dell'accesso o dell'impiego della rete telefonica pubblica o del servizio di telefonia vocale**, e in particolare sulle misure adottate e sulle relative motivazioni.

(Emendamento n. 30)

Articolo 24, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva non sia stata notificata alla Commissione alcuna autorità di regolamentazione nazionale o qualora lo Stato membro o la Commissione ritengano che un'autorità debitamente notificata non assicuri la parità di trattamento degli utenti nello Stato membro interessato, la Commissione, sulla base delle procedure di cui agli articoli 27, 28 e 29 della presente direttiva, presenta proposte per un'azione adeguata a livello comunitario.

(Emendamento n. 31)

Articolo 25, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di controversia irrisolta con l'organismo di telecomunicazioni, gli utenti, compresi i fornitori di servizi, i consumatori o altri organismi di telecomunicazioni, abbiano il diritto di ricorrere all'autorità di regolamentazione nazionale o ad altro organismo indipendente e affinché a livello nazionale siano istituite procedure facilmente accessibili per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di controversia irrisolta con l'organismo di telecomunicazioni, gli utenti, compresi i fornitori di servizi, i consumatori o altri organismi di telecomunicazioni, **nonché chiunque possa comprovare un interesse innegabile**, abbiano il diritto di ricorrere all'autorità di regolamentazione nazionale o ad altro organismo indipendente e affinché a livello nazionale siano istituite procedure facilmente accessibili e **non onerose** per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie.

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 32)

Articolo 25, paragrafo 4, lettera a)

- | | |
|--|--|
| <p>a) Il presidente del comitato ONP convoca quanto prima un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorità di regolamentazione nazionali interessati nonché dal presidente del comitato ONP o da un altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e di norma si riunisce entro dieci giorni. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di uno qualsiasi dei membri del gruppo, di invitare al massimo altre due persone in qualità di esperti che gli devono fornire la loro consulenza.</p> | <p>a) Il presidente del comitato ONP convoca quanto prima un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorità di regolamentazione nazionali interessati nonché dal presidente del comitato ONP o da un altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e di norma si riunisce entro dieci giorni a decorrere dall'invio delle convocazioni da parte del presidente del comitato ONP. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di uno qualsiasi dei membri del gruppo, di invitare al massimo altre due persone in qualità di esperti che gli devono fornire la loro consulenza.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 33)

Articolo 25, paragrafo 4, lettera c)

- | | |
|--|---|
| <p>c) Il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2. Il presidente del comitato ONP <i>informa il comitato stesso dei risultati della procedura.</i></p> | <p>c) Il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2. Il presidente del comitato ONP avvia quindi la procedura descritta in appresso, se si convince che tutte le misure opportune previste al paragrafo 1 sono state adottate a livello nazionale.</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 34)

Articolo 27

Adeguamento tecnico

Le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni tecniche della presente direttiva al progresso tecnologico o ai mutamenti della domanda di mercato sono stabilite con *la procedura di cui all'articolo 29.*

Procedure per l'adeguamento tecnico e di altro genere

1. Le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni tecniche della presente direttiva al progresso tecnologico o ai mutamenti della domanda di mercato sono stabilite con **le procedure di cui agli articoli 28 e 29 della presente direttiva.**

2. **Fatto salvo quanto sopra, il Consiglio e il Parlamento sono consultati su qualsiasi nuova iniziativa di rilievo che risulti necessaria per conseguire la piena attuazione degli obiettivi della presente direttiva (ad esempio, l'attuazione dell'articolo 23 sulla convergenza a livello comunitario).**

(Emendamento n. 35)

Articolo 28

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE.

Comitato e procedura consultiva

La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE.

Mercoledì 10 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Se del caso, la Commissione informa il comitato circa il risultato delle consultazioni tenute con i rappresentanti degli organismi che operano nel settore delle telecomunicazioni, con gli utenti, i consumatori, i produttori, i fornitori di servizi ed i sindacati.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Nel riesame dell'attuazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 30 e per tutte le iniziative di rilievo (e in particolare quelle presentate a norma degli articoli 23 e 27 della presente direttiva) la Commissione consulta i rappresentanti degli organismi che operano nel settore delle telecomunicazioni, gli utenti, i consumatori, i produttori, i fornitori di servizi e i sindacati, nonché chiunque possa comprovare un interesse innegabile. Essa informa il comitato circa i risultati di tali consultazioni.

(Emendamento n. 36)

Articolo 30

In base ai risultati conseguiti nell'attuazione della presente direttiva al 1° gennaio 1995, la Commissione esamina se le disposizioni della stessa debbano essere modificate.

Quanto prima, e in ogni caso entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione esamina l'attuazione della direttiva e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. In base ai risultati di tale riesame, e in conformità delle procedure di cui agli articoli 27, 28 e 29, la Commissione può proporre ulteriori misure in vista della piena attuazione degli obiettivi della presente direttiva.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0064/93
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta di telecomunicazione (ONP) al servizio di telefonia vocale

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0247 — SYN 437) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100A del trattato CEE (C3-0376/92),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0064/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 263 del 12.10.1992, pag. 20.

Mercoledì 10 marzo 1993

9. Utilizzazione della marcatura CE di conformità **I**I. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0499 — C3-0038/93 — SYN 336 A**

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/398/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi), 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 12, PARTE INTRODUTTIVA, PUNTO 1

La direttiva del Consiglio del 19 febbraio 1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (73/23/CEE) è modificata come segue:

1) È stato aggiunto il seguente considerando:

«considerando che la decisione 90/683/CEE determina i modi relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica»;

La direttiva del Consiglio del 19 febbraio 1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (73/23/CEE) è modificata come segue:

1) Sono stati aggiunti i seguenti considerando:

«considerando che la decisione 90/683/CEE determina i modi relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica;»

considerando che la scelta delle procedure non deve comportare un abbassamento dei livelli di sicurezza elettrica già in vigore nella Comunità;

(*) G.U. n. C 28 del 2.2.1993, p. 16

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0084/93
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/398/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi), 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0499 — SYN 336 A) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100A del trattato CEE (C3-0038/93),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0084/93),

⁽¹⁾ G.U. n. C 28 del 2.2.1993, pag. 16

Mercoledì 10 marzo 1993

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

II. PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0499 — C3-0039/93 — SYN 336 B

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 13 dicembre 1990 (90/683/CEE) concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità al fine di integrarla con le disposizioni relative al regime di apposizione e di utilizzazione della marcatura CE di conformità

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

ARTICOLO 2

Articolo unico, paragrafo 3 (decisione 90/683/CEE)

3. La Commissione riferisce periodicamente sull'applicazione della presente decisione, indicando se le procedure di valutazione della conformità si svolgono in modo soddisfacente ovvero richiedono di essere modificate.

3. La Commissione riferisce periodicamente sull'applicazione della presente decisione, indicando se le procedure di valutazione della conformità e di marcatura CE si svolgono in modo soddisfacente ovvero richiedono di essere modificate. **La Commissione riferisce, entro la fine del periodo transitorio nel 1997, o prima di tale data in caso di urgenza accertata, anche su eventuali problemi particolari determinati dall'inclusione della direttiva sulla bassa tensione (73/23/CEE) nell'ambito di applicazione delle procedure di marcatura CE, con particolare attenzione a eventuali pregiudizi alla sicurezza. La Commissione procede inoltre all'esame dei problemi sollevati dalla sovrapposizione delle direttive del Consiglio e valuta l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti comunitari.**

(*) G.U. n. C 28 del 2.2.1993, pag. 35

Mercoledì 10 marzo 1993

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0084/93

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che modifica la decisione del Consiglio del 13 dicembre 1990 (90/683/CEE) concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità al fine di integrarla con le disposizioni relative al regime di apposizione e di utilizzazione della marcatura CE di conformità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0499 — SYN 336 B) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100A del Trattato (C3-0039/93),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0084/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 28 del 2.2.1993, pag. 35

10. Programma legislativo della Commissione per il 1993**RISOLUZIONE B3-0351, 0377, 0383 e 0388/93****Risoluzione sul progetto di programma legislativo della Commissione per il 1993***Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 29 bis del proprio regolamento,
 - visto il progetto di programma legislativo per il 1993 (COM(93) 0043),
 - preso atto delle priorità indicate dalla Presidenza del Consiglio per il primo semestre 1993,
 - vista la propria risoluzione del 10 febbraio 1993 sulla presentazione della nuova Commissione e la dichiarazione del suo Presidente sugli orientamenti di lavoro di quest'ultima ⁽¹⁾,
- A. considerando la necessità, nell'interesse tanto dei cittadini quanto delle istituzioni, che il processo decisionale comunitario sia il più efficace e trasparente possibile,
- B. considerando che tale trasparenza, come proposto dal Parlamento nella sua risoluzione del 14 ottobre 1992 sullo stato dell'Unione europea e della ratifica del Trattato di Maastricht ⁽²⁾ e ripreso dal Consiglio europeo di Edimburgo, deve tra l'altro manifestarsi attraverso un programma legislativo interistituzionale,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 11.

⁽²⁾ G.U. n. C 299 del 16.11.1992, pag. 8

Mercoledì 10 marzo 1993

- C. in attesa dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione prevista nel corso del 1993,
- D. prendendo atto della legislazione proposta ancora in fase d'esame e delle misure che la Commissione intende presentare nei prossimi mesi sulla base del suddetto progetto di programma legislativo,
- E. sottolineando l'importanza che il Parlamento europeo e le sue commissioni attribuiscono a stretti contatti con i parlamenti nazionali,
- F. considerando che la Commissione non ha totalmente concluso il programma legislativo per il 1992,
1. si compiace della nuova impostazione adottata dalla Commissione nella presentazione, più coerente e precisa, dei suoi obiettivi, nonché dell'indicazione:
 - preventiva, delle misure che potranno dare luogo a consultazioni preliminari delle altre Istituzioni e dei rappresentanti degli ambienti economici e sociali,
 - delle proposte di codifica previste per l'anno corrente,
 - delle riflessioni strategiche che la Commissione intende svolgere nel corso dell'anno (libri bianchi o verdi),
 - degli accordi internazionali da negoziare e stipulare entro la fine dell'anno,
 - delle misure che, in linea di principio, essa intende proporre nel quadro dei nuovi pilastri della politica estera e della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni;
 2. incarica l'Ufficio di presidenza ampliato, conformemente all'articolo 29 bis del proprio regolamento, di elaborare, sulla base delle citate proposte, un programma legislativo interistituzionale di concerto con la Commissione e, qualora intenda parteciparvi, con il Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nel corso del 1993, sulla base delle seguenti esigenze;
 3. chiede che tutte le Istituzioni adottino prioritariamente tutte le misure connesse all'iniziativa europea di crescita e proposte integrative concernenti la lotta contro la disoccupazione curando la coerenza con le iniziative legate ai Fondi strutturali, nel settore della ricerca (quarto programma quadro ricerca e tecnologia), delle reti di infrastrutture di trasporto e la gestione delle risorse inerenti al futuro accordo SEE;
 4. chiede che il programma legislativo interistituzionale sia completato, segnatamente per quanto riguarda le misure connesse al completamento del mercato interno e, in particolare, la libera circolazione delle persone, il diritto di residenza degli studenti, le politiche in materia di ambiente, salute e tutela dei consumatori, energia, aspetti sociali della politica dei trasporti, ed integrato dal contenuto che la Commissione intende attribuire alla politica estera e di sicurezza comune e alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni;
 5. insiste affinché la Commissione integri sistematicamente, conformemente all'accordo interistituzionale del 1982, le proposte di basi giuridiche per le linee di bilancio iscritte dall'Autorità di bilancio, segnatamente per quanto riguarda il programma CONVER, la rete di scambio di studenti e l'integrazione graduale del bilancio CECA;
 6. auspica che, di concerto con la Commissione e il Consiglio, siano adottate le proposte concernenti:
 - l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,
 - l'attuazione di una politica industriale europea sulla base della sua risoluzione dell'11 luglio 1991 sulla politica industriale della Comunità in un contesto aperto e concorrenziale ⁽¹⁾,
 - il diritto societario,
 - la revisione della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 ⁽²⁾ sulla comitatologia;

⁽¹⁾ G.U. n. C 240 del 16.9.1991, pag. 213.

⁽²⁾ G.U. n. L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

Mercoledì 10 marzo 1993

7. auspica che in questa prospettiva, e in considerazione dell'interesse politico vitale di queste proposte, la Commissione anticipi al più tardi alla fine di aprile 1993, la presentazione delle proposte concernenti:
- il diritto di voto e i requisiti per essere eletti al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza,
 - la politica in materia di asilo, di immigrazione e di visti,
 - la lotta contro il razzismo e la xenofobia;
8. chiede al Consiglio di concludere quanto prima i suoi lavori sulle problematiche in esame che rivestono un interesse prioritario;
9. chiede che la Commissione individui nella misura del possibile le basi giuridiche delle varie proposte in occasione delle future presentazioni dei suoi programmi legislativi;
10. chiede che, una volta acquisita l'ultima ratifica del Trattato sull'Unione europea, la Commissione gli trasmetta un elenco completo delle proposte in sospenso per le quali l'entrata in vigore del Trattato comporti un mutamento di base giuridica o di procedura, affinché le commissioni parlamentari competenti possano formulare il loro parere in tempo utile;
11. chiede, per quanto riguarda l'allegato I al programma legislativo concernente le proposte di ritiro o di modifica sulle quali la Commissione lo ha consultato, che i commissari responsabili illustrino la posizione della Commissione di fronte alle commissioni parlamentari competenti; sottolinea che il suo parere sarà formulato il più presto possibile in base alle proposte delle commissioni parlamentari, nel quadro dell'evoluzione della politica in questione;
12. si compiace delle proposte di codifica costitutiva riprese nel progetto di programma legislativo e si impegna ad esaminarle il più presto possibile; chiede nel contempo che gli atti legislativi comunitari sulle assicurazioni e gli istituti di credito siano integrati nell'operazione, che deve essere ampliata in vista di un programma globale di codifica dando al contempo la priorità ai settori legislativi che riguardano direttamente i cittadini europei;
13. incarica il suo Ufficio di presidenza ampliato di sottoporre a revisione, conformemente al paragrafo 4 della summenzionata risoluzione del 10 febbraio 1993 e di concerto con la Commissione, il codice di condotta interistituzionale;
14. incarica il suo Ufficio di presidenza ampliato di trasmettere il programma legislativo interistituzionale ai parlamenti degli Stati membri e di pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

11. Procedura elettorale uniforme

RISOLUZIONE A3-0381/92

Risoluzione sul progetto di procedura elettorale uniforme per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 138, paragrafo 3, del trattato CEE che impone al Parlamento europeo l'obbligo di elaborare progetti intesi a permetterne l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri,
- visto il nuovo disposto dell'articolo 138, paragrafo 3, nel trattato sull'Unione europea che prevede il parere conforme del Parlamento europeo prima che il Consiglio deliberi all'unanimità,

Mercoledì 10 marzo 1993

- vista la sua risoluzione del 10 ottobre 1991 sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi al progetto di procedura elettorale uniforme per i deputati al Parlamento europeo ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 10 giugno 1992 sul sistema di ripartizione del numero dei deputati al Parlamento europeo ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 121 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A3-0381/92),
- A. considerando che il principio della sussidiarietà è stato incluso nel trattato sull'Unione europea,
- B. considerando che il Parlamento europeo ha il dovere di elaborare una proposta di sistema elettorale uniforme, caratterizzata dall'armonizzazione degli elementi essenziali del sistema,
- C. considerando che tale obiettivo può essere raggiunto per tappe e che pertanto gli Stati membri hanno la facoltà di adeguare per fasi successive i loro sistemi al modello scelto,
1. conferma gli orientamenti approvati nella summenzionata risoluzione del 10 ottobre 1991 precisando che l'elezione dei deputati al Parlamento europeo va effettuata in base a una procedura elettorale uniforme fondata sul principio della rappresentanza proporzionale;
 2. afferma che gli Stati membri devono garantire anche il diritto di voto alle elezioni europee ai cittadini di paesi terzi cui sia stato concesso tale diritto per le elezioni nazionali;
 3. recepisce, conformemente all'articolo 138, paragrafo 3, del trattato CEE, i seguenti principi:
 - a) la ripartizione dei seggi per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo si effettua secondo un modo di scrutinio di tipo proporzionale, tenendo conto dei voti espressi sull'intero territorio dello Stato membro;
 - b) l'elezione si effettua sulla base di liste presentate o per l'intero territorio di uno Stato membro oppure per regioni o circoscrizioni elettorali plurinominali;
 - c) qualora uno Stato membro adotti un sistema di scrutinio uninominale, in questi collegi uninominali possono essere assegnati al massimo i due terzi dei seggi attribuiti a tale Stato membro; i seggi restanti sono ripartiti in tale Stato membro in modo tale che la ripartizione di tutti i seggi di tale Stato membro sia proporzionale alla totalità dei voti espressi;
 - d) per lo scrutinio di lista lo Stato membro può prevedere una o più preferenze;
 - e) lo Stato membro può stabilire una soglia minima per la ripartizione dei seggi compresa fra il 3 e il 5% dei suffragi espressi;
 - f) lo Stato membro può prevedere limitate disposizioni speciali per tener conto di specificità regionali; tali disposizioni speciali non possono mettere in discussione il principio dello scrutinio proporzionale;
 4. rivolge un appello solenne al Consiglio affinché adotti una procedura elettorale uniforme conforme al progetto del Parlamento europeo entro termini che ne consentano imperativamente l'attuazione a partire dalle elezioni europee del 1994;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ G.U. n. C 280 del 28.10.1991, pag. 141

⁽²⁾ G.U. n. C 176 del 13.7.1992, pag. 72

Mercoledì, 10 marzo 1993

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 10 marzo 1993

ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, Van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F. N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTINEZ, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PERRAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALEMA O. MARTINS, SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, Van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, Van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTING, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

Mercoledì, 10 marzo 1993

Osservatori dell'ex Repubblica Democratica Tedesca

BEREND, BOTZ, GLASE, GOPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH,
KOSLER, KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHRÖDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Mercoledì, 10 marzo 1993

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = favorevoli

(-) = contrari

(O) = astensioni

Relazione Bindi (A3-0356/92)

Decisione

(+) .

ADAM, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZSIMONS, FLORENZ, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARONI, LEMMER, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NAPOLETANO, NAVARRO, NIANIAS, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETERS, PIECYK, PIERROS, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, REGGE, REYMANN, RINSCHKE, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TARADASH, TAZDAÏT, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, ZAVVOS.

(-)

AMENDOLA, ARCHIMBAUD, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARTON, BETTINI, BJØRNVIG, BOISSIÈRE, BRAUN-MOSER, BROK, CHRISTENSEN F.N., COATES, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, DE GUCHT, de VRIES, Van DIJK, DILLEN, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FORD, GOLLNISCH, GREEN, HINDLEY, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER K.P., LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LEHIDEUX, LENZ, McCUBBIN, McGOWAN, McIntOSH, McMAHON, MAIBAUM, MOORHOUSE, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAISLEY, QUISTORP, RAFFIN, RAWLINGS, READ, RISKÆR PEDERSEN, ROTH, ROTHLEY, SAMLAND, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMPSON A., SIMPSON B., STAES, STEWART, TELKÄMPER, TONGUE, VAN HEMELDONCK, VERBEEK, van der WAAL, WELSH, WHITE, WYNN.

(O)

ANDRÉ, BERNARD-REYMOND, BLANEY, BLOT, ELLIOTT, FONTAINE, GERAGHTY, GONZALEZ ÁLVAREZ, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, LAMANNA, LANGENHAGEN, MAZZONE,

Mercoledì, 10 marzo 1993

MENDEZ DE VIGO, NEUBAUER, NEWENS, O'HAGAN, PAPAYANNAKIS, PERY, PUERTA, REDING, ROBLES PIQUER, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, VISSER.

Relazione Wynn (A3-0082/93)

Emendamento n. 5

(+)

ALBER, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BROK, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CONTU, COONEY, CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DEPREZ, DE VITTO, Van DIJK, ELLES, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, EWING, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GONZALEZ ÁLVAREZ, GUIDOLIN, GUTIERREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LAMANNA, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VERHAGEN, WELSH, von WOGAU, ZAVVOS.

(-)

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BELO, BENOIT, BIRD, BLAK, BOFILL ABELHE, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DIDO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, FORD, FRIMAT, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOON, HUGHES, HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LALOR, LANE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, NAPOLETANO, NEWENS, NIANIAS, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PERY, PETERS, PIECYK, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, READ, RISKÆR PEDERSEN, RÖNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, STEWART, TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN.

(0)

ALAVANOS, BLOT, BRITO, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, HERVÉ, KLEPSCH, KÖHLER K.P., LEHIDEUX, MAZZONE, MIRANDA DA SILVA, NEUBAUER, PAISLEY, SCHODRUCH.

Mercoledì, 10 marzo 1993

*Relazione Vayssade (A3-0058/93)**Emendamento n. 22*

(+)

ALBER, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CONTU, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEBATISSE, DEPREZ, DE VITTO, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DUVERGER, ELLES, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K.P., LAGAKOS, LAMANNA, LANGENHAGEN, LANGES, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, MAHER, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NEUBAUER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLU, PIERROS, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SÁLZER, SARLIS, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, von WOGAU, ZAVVOS.

(-)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BELO, BENOIT, BETTINI, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DIDO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FAYOT, FITZGERALD, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GALLE, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, HUME, IMBENI, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H., KUHN, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, de la MALÈNE, MARINHO, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PERY, PETER, PETERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PUCCI, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, STEWART, TAZDAÏT, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, WOLTJER, WYNN.

(O)

ANASTASSOPOULOS, DESSYLAS.

*Relazione Ca. Jackson (A3-0063/93)**Emendamento n. 16*

(+)

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARZANTI,

Mercoledì, 10 marzo 1993

BETTINI, BIRD, BLAK, BOFILL ABHEILE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, de VRIES, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FAYOT, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GRUND, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGUES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H., KUHN, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARHINO, MARQUES MENDES, MARTIN D., McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PERY, PIMENTA, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PUCCI, Van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RIBEIRO, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, STAES, STEVENSON, STEWART, TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUITRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BORGIO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BROK, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CONTU, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DEPRez, DE VITTO, ELLES, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NEWTON DUNN, NICHOLSON, NORDMANN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OREJA, PACK, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHNE, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SÁNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS LÓPEZ, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VEIL, VERHAGEN, WELSH, von WOGAU.

(0)

DELROIX, GONZALEZ ÁLVAREZ, KÖHLER K.P., NEUBAUER, SCHODRUCH, SPENCER, STAVROU.

Emendamento n. 17

(+))

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BELO, BETTINI, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FAYOT, FORD, FRIMAT, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GRUND, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H., KUHN, LANGER,

Mercoledì, 10 marzo 1993

LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PERY, PIMENTA, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PUCCI, PUNSET I CASALS, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RIBEIRO, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, STEVENSON, STEWART, TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(–)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BETHELL, BEUMER, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BOURLANGES, BROK, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CONTU, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DEPREZ, DE VITTO, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAJ, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRAG, PRICE, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SÄLZER, SÁNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS LÓPEZ, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, WELSH, von WOGAU.

(O)

DELCROIX, MAZZONE, MUSCARDINI, NEUBAUER.

Emendamento n. 51 (prima parte)

(+))

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEIRÓCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLAK, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN F.N., CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÚHRKOP, DÚHRKOP, DUVERGER, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JANSSEN van RAAJ, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH,

Mercoledì, 10 marzo 1993

NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUCCI, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RINSCHÉ, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SÁLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STAVROU, STEVENSON, STEWART, TARADASH, THEATO, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(—)

BANOTTI, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BJØRNVIG, BOCKLET, BOURLANGES, BROK, CARVALHO CARDOSO, CATHERWOOD, COONEY, CRAWLEY, DALY, DEPRez, ELLES, ESTGEN, FLORENZ, FORTE, HABSBUrg, HADJIGEORGIOU, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMANNA, LEMMER, LENZ, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MENDEZ DE VIGO, MIHR, MOORHOUSE, MORETTI, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, O'HAGAN, PACK, PATTERSON, PRAG, PRICE, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, de los SANTOS LÓPEZ, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, WELSH, von WOGAU.

(O)

DELCROIX, LANGENHAGEN, MELIS, MERZ, MUSCARDINI, NEUBAUER, ROTHLEY, THYSSEN.

Emendamento n. 40

(+)

ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DENYS, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDERO, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBUrg, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSSEN, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PUCCI, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROMEOS, ROMERA I

Mercoledì, 10 marzo 1993

ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SÁLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, TARADASH, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(-)

BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BETTINI, BLANEY, BOISSIÈRE, CRAMON DAIBER, Van DIJK, ERNST de la GRAETE, LANGER, LATAILLADE, de la MALÈNE, ONESTA, QUISTORP, RAFFIN, ROTH, SÁNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS LÓPEZ, STAES, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK.

(O)

DELCROIX, MIHR.

Emendamento n. 37

(+))

von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARZANTI, BELO, BENOIT, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BOWE, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CECL, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCO, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FAYOT, FRIMAT, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KOFOED, KUHN, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM; MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PERY, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUCCI, PUNSET I CASALS, Van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, STAES, STEVENSON, STEWART, TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WYNN.

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DEBATISSE, DEPREZ, DE VITTO, ELLES, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR,

Mercoledì, 10 marzo 1993

FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SÄLZER, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VEIL, WELSH, von WOGAU, ZAVVOS.

(O)

BLANEY, DELCROIX, SPENCER.

Emendamento n. 39

(+)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÔGE, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BROK, CANAVARRO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DEPREZ, DE VITTO, de VRIES, ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GONZALEZ ÁLVAREZ, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LAMANNA, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., POETTERING, POLLACK, PRAG, PRICE, PRONK, PUCCI, PUNSET I CASALS, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTH, SÁNCHEZ GARCÍA, de los SANTOS LÓPEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENSON, STEWART, THEATO, THYSSEN, TONGUE, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VEIL, VERDE I ALDEA, WELSH, WEST, WIJSENBECK, WILSON, von WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(-)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, APOLINÁRIO, AVGERINOS, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BELO, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARNITI, CAUDRON, CECI, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DE GIOVANNI, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, FALCONER, FAYOT, FITZGERALD, FITZSIMONS, FRIMAT, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HÄNSCH, HAPPART, HERVÉ, HOFF, HUGHES, HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KUHN, LAGORIO, LALOR, LANE, LARONI, LATAILLADE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, de la MALÈNE, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PERY, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, Van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SPECIALE, STAES, TARADASH, TOMLINSON, TSIMAS, VANDEMEULENBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WETTIG, WHITE, WOLTJER.

Mercoledì, 10 marzo 1993

(O)

AMENDOLA, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, BOISSIÈRE, DELCROIX, Van DIJK, ERNST de la GRAETE, LANNOYE, ONESTA, RAFFIN, SANDBÆK, SCHODRUCH, VERBEEK.

Relazione De Gucht (A3-0381/92)

Emendamenti nn. 28-33

(+)

ARBELOA MURU, BARRERA I COSTA, BJØRNVIG, BLANEY, CANAVARRO, CHRISTENSEN I., EWING, LANDA MENDIBE, LANE, MAHER, PAISLEY, RAFFARIN, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, de los SANTOS LÓPEZ, STEWART, VANDEMEULEBROUCKE.

(-)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSA, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAJ, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LEMMER, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, THEATO, THYSEN, TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BANDRÉS MOLET, BOISSIÈRE, CRAMON DAIBER, DILLEN, ERNST de la GRAETE, FAYOT, GRUND, LALOR, McINTOSH, de la MALÈNE, MARTINEZ, MUSCARDINI, ONESTA, RAFFIN, ROTH, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS, STAES, VERBEEK, van der WAAL, WEST.

Mercoledì, 10 marzo 1993

Emendamento n. 13

(+)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BORGO, BOURLANGES, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, EWING, FALCONER, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, McCARTIN, McCUBBIN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(-)

BARRERA I COSTA, CABEZÓN ALONSO, DILLEN, DUARTE CENDÁN, GRUND, KÖHLER H., LALOR, LATAILLADE, LULLING, de la MALÈNE, MARTINEZ, MAZZONE, MUSCARDINI, NIANIAS, RAUTI, SALISCH.

(0)

DÜHRKOP DÜHRKOP, HOON, McINTOSH, MORRIS, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS, WEST.

Emendamento n. 45

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN,

Mercoledì, 10 marzo 1993

BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELMALAN, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, THEATO, THYSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WETTIG, WHITE, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(-)

ADAM, von ALEMANN, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, BOISSIÈRE, CANAVARRO, CHRISTENSEN I., COX, CRAMON DAIBER, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, de VRIES, ERNST de la GRAETE, EWING, GRUND, KILLILEA, LANDA MENDIBÉ, LANE, LANNOYE, LARIVE, MAGNANI NOYA, MAHER, MARINHO, MARQUES MENDES, MAZZONE, MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, MORETTI, MUSCARDINI, NIELSEN, ONESTA, PARTSCH, PIMENTA, PUCCI, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAUTI, ROTH, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SMITH A., VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VERBEEK, VOHRER, van der WAAL, von WECHMAR, WIJSENBECK.

(O)

BEAZLEY C., CAPUCHO, DILLEN, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, HOON, MARTINEZ, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS, TAURAN, WEST.

Emendamento n. 51 (prima parte)

(+))

von ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, COX, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DESAMA, de VRIES, DUARTE CENDÁN, KLEPSCH, LANDA MENDIBÉ, LARIVE, MAZZONE, MUSCARDINI, NIELSEN, PARTSCH, PUCCI, RAUTI, SIMONS, VOHRER, von WECHMAR, WHITE, WIJSENBECK.

(-)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK,

Mercoledì, 10 marzo 1993

BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHIABRANDO, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DELCROIX, DE PICCOLI, DEPREZ, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DILLEN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUME, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MARTINEZ, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WETTIG, von WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS.

(O)

AMARAL, CAPUCHO, CHEYSSON, FAYOT, MARQUES MENDES, MENDES BOTA, NORDMANN, PIMENTA, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS, TONGUE, WEST, WYNN.

Emendamento n. 49

(+)

ALBER, von ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BEAZLEY P., BEIRÓCO, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BROK, CAPUCHO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DEPREZ, DESAMA, DE VITTO, de VRIES, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORLANI, FRIEDRICH, FUNK, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÖRLACH, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMANNA, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, LULLING, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MAZZONE, MENDES BOTA, MENRAD, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUSCARDINI, NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PUCCI, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TOPMANN, TURNER, VERBEEK, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WIJSENBECK, ZAVVOS.

Mercoledì, 10 marzo 1993

(—)

ADAM, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BIRD, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COT, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESMOND, DESSYLAS, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, FALCONER, FITZSIMONS, FORD, FORTE, FRIMAT, GALLE, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GREEN, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN van RAAJ, KÖHLER H., LAGORIO, LANDA MENDIBE, LANE, LATAILLADE, LINKOHR, LOMAS, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, de la MALÈNE, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDEZ DE VIGO, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAPOLETANO, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PERY, PIECYK, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH A., STEVENSON, STEWART, TARADASH, TOMLINSON, TONGUE, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, van der WAAL, WETTIG, WHITE, WOLTJER.

(O)

APOLINÁRIO, BEAZLEY C., CRAMPTON, ERNST de la GRAETE, KLEPSCH, LARONI, NICHOLSON, ROUMELIOTIS, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS, WEST, WYNN.

Emendamento n. 5

(—)

ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY P., BEIRÓCO, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GONZALEZ ÁLVAREZ, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOPPENSTEDT, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER Ge., NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERROS, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PUGGI, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REDING, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, TARADASH, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBEK, von WOGAU, WOLTJER.

Mercoledì, 10 marzo 1993

(—)

ADAM, DEFRAIGNE, GREEN, HOWELL, JANSSEN van RAAJ, LANDA MENDIBE, LANE, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAZZONE, MELIS, MUSCARDINI, NICHOLSON, RAUTI, RAWLINGS, STEVENS.

(O)

BEAZLEY C., FALCONER, GRUND, HOFF, HOON, JACKSON Ch., LULLING, NIANIAS, NORDMANN, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS, TAURAN, WEST, WYNN.

Risoluzione

(+)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBEOA MURU, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEIRÓCO, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DE VITTO, de VRIES, DIDO', DÍEZ DE RIVERA ICAZA, Van DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ÁLVAREZ, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOPPENSTEDT, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LAMANNA, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LUCAS PIRES, McCARTIN, McCUBBIN, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MAZZONE, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUSCARDINI, NAPOLETANO, NAVARRO, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIECYK, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, Van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, READ, RINSCHÉ, ROGALLA, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, TARADASH, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WOLTJER.

(—)

ADAM, ALAVANOS, ANDREWS, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY C., BETHELL, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BRITO, BUCHAN, CANAVARRO, CHRISTENSEN I., CRAWLEY, DALY, DESSYLAS, DILLEN, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESTGEN, EWING, FALCONER, FAYOT, FITZGERALD, FITZSIMONS, GERAGHTY, HARRISON, HINDLEY, HOON, LALOR, LANDA MENDIBE, LANE, LATAILLADE, LOMAS, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, de la MALÈNE, MARTINEZ, MEGAHY, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MORETTI, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, ODDY, O'HAGAN, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PIQUET, PROUT, RIBEIRO, ROTH, ROUMELIOTIS, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENS, STEVENSON, STEWART, TAURAN, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK, van der WAAL.

(O)

AVGERINOS, COIMBRA MARTINS, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, HOWELL, HUGUES, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, LULLING, McMAHON, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, ROMEOS, SALISCH, SHLECHTER, SPENCER, TSIMAS, WELSCH, WYNN.

Giovedì 11 marzo 1993

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

(93/C115 /04)

PARTE I**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELLA ON. MARIA MAGNANI NOYA

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 10.00)

1. Approvazione del processo verbale

Intervengono gli onn.:

— Titley, il quale ricorda che l'on. D. Martin aveva rivolto una domanda al commissario Pinehiro nell'ambito della comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento (*parte prima, punto 22*) e che, avendo questi lasciato l'Aula, il commissario Millan aveva risposto che l'oratore avrebbe ricevuto una risposta scritta; chiede che la Presidenza protesti con il Presidente della Commissione per questo comportamento che egli ritiene offensivo nei confronti del Parlamento, dal momento che il commissario Pinheiro, competente per le relazioni con il Parlamento, avrebbe dovuto — ritiene l'oratore — essere presente per rispondere alla domanda (la Presidenza risponde che deferirà la questione al Presidente del Parlamento; ricorda però anche che la Commissione è un organo collegiale e che, come tale, tutti i suoi membri hanno mandato per rispondere alle domande);

— Ewing, la quale, ritornando sulla votazione sulla proposta di risoluzione su una procedura elettorale uniforme (relazione De Gucht) (*parte prima, punto 20*), protesta per il fatto che la votazione non si è svolta rispettando l'ordine inizialmente previsto; il Presidente non ha chiesto l'assenso dell'Assemblea per porre in votazione l'emendamento 49 così come modificato oralmente dal relatore; la procedura prevista all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento, è stata applicata in modo sbagliato all'emendamento n. 6; il Presidente non ha concesso la facoltà di parlare a deputati che desideravano intervenire sulla procedura; l'ordine di votazione degli emendamenti è stato modificato senza l'assenso dell'Assemblea; chiede, da un lato, che tutte queste questioni siano deferite alla commissione per il regolamento e, dall'altro, che la votazione sia considerata nulla (la Presidenza risponde che sottoporrà le questioni alla commissione per il regolamento);

— Anastassopoulos, il quale, dopo aver sottolineato la confusione che regnava durante la votazione di cui sopra, interviene sulla procedura utilizzata e fa presente di ritenere che la Presidenza, la quale aveva il diritto, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento, di porre dapprima in votazione l'emendamento 49, avrebbe tuttavia dovuto applicare l'articolo 69, paragrafo 6, in merito alla modifica orale dell'emendamento proposta dal relatore (la Presidenza prende atto delle osservazioni e dichiara che le deferirà alla commissione per il regolamento);

— Landa Mendibe, su una lettera da lui inviata alla Presidenza (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare, dal momento che l'intervento non riguarda il processo verbale);

— Paisley, il quale si associa all'intervento della on. Ewing e protesta in modo particolare contro le modifiche apportate all'ordine di votazione dei testi;

— Morris, il quale ricorda di aver chiesto a due riprese che la Commissione facesse ieri una dichiarazione sulla situazione del mercato della pesca e insiste perché tale dichiarazione sia fatta oggi;

— Crawley, sulla risposta della Presidenza all'intervento dell'on. Titley;

— Kellett-Bowman, il quale si associa a quanto affermato dall'on. Paisley e afferma che la votazione sulla relazione De Gucht non era prevista all'ordine del giorno (la Presidenza gli fa rilevare che così non è, dal momento che l'ordine del giorno prevedeva la votazione «sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione»);

— De Gucht, il quale fa presente che la sua relazione era iscritta nel turno di votazioni e che la modifica dell'ordine delle votazioni era stata decisa dall'Assemblea; ritiene che il fatto che i deputati britannici protestino contro questa modifica è soltanto un pretesto per giustificare il loro voto;

— Kostopoulos, il quale chiede quando l'on. Landa Mendibe, cui la Presidenza ha revocato la facoltà di parlare, potrà fare il suo intervento, e Landa Mendibe (la Presidenza risponde che questo intervento potrà essere fatto dopo l'approvazione del verbale);

— Howell, il quale si associa alla richiesta presentata dall'on. Morris (la Presidenza risponde che l'ordine del giorno di oggi è già estremamente carico ma che la questione sarà esaminata al momento opportuno);

— Daly, la quale, intervenendo per fatto personale, protesta per le affermazioni dell'on. De Gucht nei confronti dei deputati britannici, che ella ritiene offensive, e chiede all'on. De Gucht di ritirarle (la Presidenza risponde che l'on. De Gucht non intendeva certamente offendere i deputati britannici e che, peraltro, l'ordine delle votazioni può essere modificato in qualsiasi momento con decisione dell'Assemblea);

— Lane, il quale, dopo aver chiesto a sua volta che l'on. De Gucht presenti delle scuse, denuncia la confusione nella quale si è svolta la votazione;

Giovedì 11 marzo 1993

— Morris, il quale insiste sulla sua richiesta (la Presidenza ritiene difficile poterla accogliere);

— Price, il quale, ricordando la votazione intervenuta sul protocollo CEE-Siria (relazione Bindi), fa presente che se il testo della parte prima del verbale (*punto 10*) è corretto, quello della parte seconda (*punto 1*) non lo è; chiede quindi la soppressione di quest'ultimo testo (la Presidenza risponde che la questione sarà esaminata);

— De Gucht, il quale si rifiuta di ritirare le sue affermazioni precedenti;

— Vázquez Fouz, il quale si associa a quanto chiesto dagli onn. Morris e Howell (la Presidenza risponde che la richiesta sarà accolta nella misura del possibile);

— Ford, il quale si oppone alla modifica della parte seconda del verbale testé richiesta dall'on. Price (la Presidenza ricorda che la questione sarà esaminata).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

*
* *
*

Intervengono gli onn.:

— Landa Mendibe, il quale, ritornando sul suo intervento precedente, comunica di avere inviato, il 28 gennaio e il 9 febbraio, una lettera alla Presidenza nella quale chiede la protezione di quest'ultima per consentirgli il libero esercizio del suo mandato di deputato, avendo l'Ufficio di presidenza del parlamento spagnolo rifiutato di versare ai membri del suo partito i contributi elettorali loro spettanti e fa presente di non aver ancora ricevuto risposta (la Presidenza risponde che la questione sarà esaminata);

— Planas Puchades, sull'intervento precedente.

DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta del 9 marzo 1993, parte prima, punto 5).

2. Diritti umani (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, venti proposte di risoluzione (B3-0374, 0399, 0412, 0430, 0363, 0376, 0386, 0394, 0411, 0420, 0362, 0367, 0422, 0361, 0426, 0372, 0423, 0378, 0381 e 0405/93).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Crawley, Blot, Van den Brink, Bjørnvig, André, Arbeloa Muru, Daly, Ernst de la Graete, Bertens, Robles Piquer, Telkämper, Brito, Maher, Newens, Staes, Canavarro, Capucho e Belo.

Intervengono gli onn. Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, Pack, a nome del gruppo PPE, Larive, a nome del gruppo liberale, Tazdaït, a nome del gruppo Verde, Lane, a nome del gruppo ADE, Sánchez García, a nome del gruppo «Arcobaleno», Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, González Alvarez, Ceci, Carvalho Cardoso, Veil, Roth, Nianias, Ribeiro, Grund, Cabezón Alonso, Lucas Pires, Mendes Bota, Telkämper, Kostopoulos, Dury e il commissario Van den Broek.

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 7.*

3. Sudafrica (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei proposte di risoluzione (B3-0360, 0365, 0375, 0404, 0410 e 0421/93).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Bertens, Robles Piquer, Dillen e Telkämper.

Intervengono gli onn. P. Beazley, Verhagen, Van der Waal, il commissario Van den Broek e l'on. Ford.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 8.*

4. Esperimenti nucleari (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque proposte di risoluzione (B3-0364, 0373, 0379, 0387 e 0390/93).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Crampton, Vandemeulebroucke e Poettering.

Intervengono gli onn. Welsh, Morris, sull'intervento precedente, il commissario Van den Broek, la on. Ernst de la Graete, la quale, dopo aver ricordato di essere iscritta nell'elenco degli oratori, chiede di intervenire nella discussione (la Presidenza non le concede la facoltà di parlare, in quanto l'oratrice non era presente in Aula nel momento in cui sarebbe dovuta intervenire).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 9.*

5. Situazione nell'ex Unione Sovietica (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque proposte di risoluzione (B3-0385, 0396, 0400, 0424 e 0427/93).

Giovedì 11 marzo 1993

Vista l'ora, la Presidenza propone di limitare a un minuto il tempo di parola riservato agli autori delle proposte di risoluzione e di autorizzare solo gli interventi di questi ultimi.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Bertens, Blot, Newens, Coimbra Martins e Robles Piquer.

Intervengono il commissario Van den Broek, gli onn. Cramon Daiber, dapprima sullo svolgimento dei lavori e quindi sulla proposta di risoluzione comune relativa alla situazione nell'ex Unione Sovietica, Kostopoulos, il quale protesta per lo svolgimento delle discussioni su problemi d'attualità, dato che alcuni oratori iscritti non hanno potuto esprimersi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 10.*

6. Calamità

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due proposte di risoluzione (B3-0355 e 0398/93).

Dopo aver consultato i presidenti dei gruppi politici, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 6, del regolamento e constatato il loro accordo, la Presidenza decide di porre in votazione, senza discussione, le proposte di risoluzione relative a tale punto.

Intervengono gli onn. Raffarin, Dury e Lataillade, presidente della sottocommissione «pesca», per dichiararsi d'accordo su tale decisione.

Votazione: *vedi successivo punto 11.*

TURNO DI VOTAZIONI

7. Diritti umani (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0374, 0399, 0412, 0430, 0363, 0376, 0386, 0394, 0411, 0420, 0362, 0367, 0422, 0361, 0426, 0372, 0423, 0378, 0381 e 0405/93

Stupri di donne nella ex Jugoslavia

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0374, 0412 e 0430/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Crawley, Dury e Van Hemeldonck, a nome del gruppo SOC, Pack, a nome del gruppo PPE, Larive, a nome del gruppo LIB, Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, Killilea, a nome del gruppo ADE, Bjørnvig e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,

Elmalan e Ribeiro, a nome del gruppo COA, Domingo Segarra, non iscritta, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti: 205
favorevoli: 200
contrari: 2
astenuti: 3

(vedi parte seconda, punto 1 a).

(La proposta di risoluzione B3-0399/93 decade).

Ruanda

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0363, 0376, 0386, 0394, 0411 e 0420/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Dury e Arbeloa Muru, a nome del gruppo SOC, Verhagen, a nome del gruppo PPE, André, a nome del gruppo LIB, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione *(vedi parte seconda, punto 1 b).*

Cuba

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0362 e 0367/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Dury e Cabezón Alonso, a nome del gruppo SOC, Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo LIB, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti: 217
favorevoli: 192
contrari: 15
astenuti: 10

(vedi parte seconda, punto 1 c).

(La proposta di risoluzione B3-0422/93 decade.)

Arabi delle paludi e curdi dell'Irak

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0361/93:

(Il gruppo PPE si è associato alla proposta di risoluzione).

Con VE, il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

Giovedì 11 marzo 1993

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0426/93:

Emendamenti approvati: 1 e 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1 d*).

Brasile

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0372 e 0423/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Newens e Dury, a nome del gruppo SOC,
Verhagen e Robles Piquer, a nome del gruppo PPE,
Larive e Bertens, a nome del gruppo LIB,
Staes, a nome del gruppo Verde,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,
Brito, a nome del gruppo COA,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1 e*).

Timor orientale

Intervengono gli onn. Brito, Belo, la quale propone, a nome del gruppo socialista, che le tre proposte di risoluzione sull'argomento, essendo identiche, siano votate in blocco. Miranda da Silva e Telkämper, i quali dichiarano di poter associare i rispettivi gruppi alla risoluzione che sarà approvata.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0378, 0381 e 0405/93:

Il gruppo PPE ha chiesto votazioni distinte sul considerando F e sul paragrafo 6.

Cons. A-E: approvati

Cons. F: approvato

Par. 1-5: approvati

Par. 6: approvato

Par. 7: approvato

Interviene la on. Oomen-Ruijten per segnalare che il suo gruppo ha chiesto una votazione con AN sulla proposta di risoluzione nel suo insieme.

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti: 224
favorevoli: 205
contrari: 12
astenuti: 7

(*vedi parte seconda, punto 1 f*).

8. Sudafrica (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0360, 0365, 0375, 0404, 0410 e 0421/93

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0360, 0365, 0375, 0410 e 0421/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Ford, a nome del gruppo SOC,
Robles Piquer e Verhagen, a nome del gruppo PPE,
Bertens, a nome del gruppo LIB,
Telkämper, a nome del gruppo Verde,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,
Wurtz, a nome del gruppo COA,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

(La proposta di risoluzione B3-0404/93 decade).

9. Esperimenti nucleari (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0364, 0373, 0379, 0387 e 0390/93

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0364, 0373, 0379, 0387 e 0390/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Crampton, Ford e Sakellariou, a nome del gruppo SOC,
Penders e Pöttering, a nome del gruppo PPE,
Lannoye, a nome del gruppo Verde,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,
Ainardi, a nome del gruppo COA,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Con AN (SOC e Verde), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti: 215
favorevoli: 196
contrari: 10
astenuti: 9

(*vedi parte seconda, punto 3*).

10. Situazione nell'ex Unione Sovietica (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0385, 0396, 0400, 0424 e 0427/93

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0385, 0396, 0424 e 0427/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Coimbra Martins e Hoff, a nome del gruppo SOC,
Penders e Robles Piquer, a nome del gruppo PPE,

Giovedì 11 marzo 1993

Bertens, a nome del gruppo LIB,
de la Malène, a nome del gruppo ADE,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo:

Cons. e par 1 e 2: approvati

Par. 3: approvato (votazione distinta chiesta dal gruppo
Verde)

Par. 4 e 5: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda,
punto 4*).

(La proposta di risoluzione B3-0400/93 decade).

11. Calamità (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0355 e 0398/93

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0355 e 0398/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.
Denys e Hervé, a nome del gruppo SOC,
Raffarin, a nome del gruppo LIB,
Raffin, a nome del gruppo Verde,
Lataillade, a nome del gruppo ADE,
Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo:

Emendamento approvato: 1

Le varie parti del testo sono state approvate con succes-
sive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda,
punto 5*).

**FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'AT-
TUALITÀ**

(La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO

Vicepresidente

12. Accordi tra la Comunità e i Nuovi Stati Indipendenti (discussione)

L'on. D. Martin illustra la relazione che egli ha presenta-
to, a nome della commissione per le relazioni economi-
che esterne, sui futuri accordi tra la Comunità e i Nuovi
Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica (A3-0073/
93).

Intervengono gli onn. Price, a nome del gruppo PPE,
Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee,
Benoit, Zavvos, Stavrou e Miranda de Lage, a nome del
gruppo socialista, e il commissario Steichen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del
12 marzo, parte prima, punto 20*.

13. Spazio economico europeo (discussione)

Il commissario Steichen fa una dichiarazione sullo Spa-
zio economico europeo.

Intervengono gli onn. Jepsen, a nome del gruppo PPE, De
Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore,
Lane, a nome del gruppo ADE, Geraghty, Sta-
vrou, Maher, Chanterie e il commissario Steichen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

14. Chiusura dei conti del Parlamento europeo per il 1992 (discussione)

L'on. Tomlinson, dopo aver protestato per l'assenza dei
diretti responsabili dell'amministrazione e aver chiesto
che il Presidente incarichi l'Ufficio di presidenza di
provvedere affinché in futuro non si ripeta più tale
situazione, illustra la relazione che egli ha presentato, a
nome della commissione per il controllo dei bilanci, sulla
chiusura dei conti del Parlamento europeo per l'esercizio
finanziario 1992 (spesa amministrativa) (A3-0053/93).

La Presidenza segnala che la discussione di detta relazio-
ne è venuta casualmente a coincidere con lo svolgimento
di una riunione dell'Ufficio di presidenza cui assistono i
responsabili dell'amministrazione; si impegna tuttavia a
trasmettere tali osservazioni all'Ufficio di presidenza.

Intervengono gli onn. Goedmakers, a nome del gruppo
socialista, e Theato, a nome del gruppo PPE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del
12 marzo, parte prima, punto 21*.

15. Accordi interistituzionali (discussione)

L'on. Roumeliotis illustra la relazione che egli ha presen-
tato, a nome della commissione per gli affari istituzionali,
sulla conclusione e l'adeguamento degli accordi interisti-
tuzionali (A3-0043/93).

Intervengono gli onn. Suárez González, relatore per
parere della commissione per le relazioni economiche
esterne, Barón Crespo, relatore per parere della commis-
sione per gli affari esteri, Metten, a nome del gruppo
socialista, Herman, a nome del gruppo PPE, Dillen, a
nome del gruppo tecnico delle destre europee, Kostopou-
los, non iscritto e De Giovanni e il commissario Vanni
d'Archirafi.

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTO BARZANTI

Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del
12 marzo, parte prima, punto 22*.

Giovedì 11 marzo 1993

16. Traffico marittimo nell'Adriatico e nello Ionio (discussione)

L'on. De Piccoli illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sullo sviluppo dei traffici marittimi e della portualità nei mari Adriatico e Ionio (A3-0067/93).

Intervengono gli onn. B. Simpson, a nome del gruppo socialista, Sarlis, a nome del gruppo PPE, Bettini, a nome del gruppo Verde, Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre e Guidolin e il commissario Vanni d'Archirafi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 23.*

17. Sicurezza stradale (discussione)

L'on. Tauran illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, su un programma d'azione comunitario in materia di sicurezza stradale (A3-0014/93).

Intervengono gli onn. Schlechter, a nome del gruppo socialista, Cornelissen, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Van Dijk, presidente della commissione per i trasporti, che parla anche a nome del gruppo Verde, Kostopoulos, non iscritto, B. Simpson, Wijsenbeek, che rivolge una domanda alla Commissione, Van der Waal, Ferri, Sisó Cruellas, Visser, Coimbra Martins e Topmann e il commissario Vanni d'Archirafi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 24.*

18. Fornitori ACP di banane * (discussione)

La on. Daly illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane (COM(92) 0465 — C3-0020/93) (A3-0049/93).

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Van Putten, a nome del gruppo socialista, Hermans, a nome del gruppo PPE, Mendes Bota, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Telkämper, a nome del gruppo Verde, Sánchez García, a nome del gruppo «Arcobaleno», Tauran, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Grund, non iscritta, Colino Salamanca, Suárez González, Mendes de Vigo e Braun Moser e il commissario Steichen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 25.*

19. Diga di Gabčíkovo (discussione)

Il commissario Steichen fa una dichiarazione sullo stato dei negoziati fra la Slovacchia e l'Ungheria relativamente alla diga di Gabčíkovo

* * *

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione, sei proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Van Dijk, a nome del gruppo Verde, sulla costruzione di una centrale elettrica presso Gabčíkovo-Nagyamaros (B3-0289/93) (ritirata);

— Moretti, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulla diga di Gabčíkovo (B3-0350/93);

— Habsburg, Cassanmagnago Cerretti, Fernández Albor e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sul proseguimento dei negoziati tra la Repubblica slovacca e l'Ungheria riguardo al progetto di Gabčíkovo (B3-0352/93);

— Punsat i Casals, De Vries, Vohrer e Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla diga di Gabčíkovo (B3-0382/93);

— Van Dijk e Lannoye, a nome del gruppo Verde, sulla costruzione della diga di Gabčíkovo-Nagyamaros (B3-0392/93);

— Roth-Behrendt, a nome del gruppo socialista, sulla diga di Gabčíkovo (B3-0428/93).

La Presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata verrà presa al termine della discussione.

* * *

Intervengono gli onn. Van Dijk, per fornire precisazioni sulla proposta di risoluzione presentata dal gruppo Verde, Sakellariou, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo liberale, e Van Dijk, a nome del gruppo Verde.

Intervengono gli onn.:

— Read, questore, che chiede se la manifestazione in corso davanti all'Aula, non autorizzata dal Collegio dei questori, abbia ricevuto l'autorizzazione di altri organi (la Presidenza le risponde che non è al corrente della concessione di alcuna autorizzazione);

— Cot, presidente del gruppo socialista, il quale chiede che l'atrio dinanzi all'Aula, dove si trovano i manifestanti, sia evacuato, dal momento che la manifestazione potrebbe apparire come una pressione esercitata sui deputati al momento della votazione (la Presidenza risponde di aver già dato istruzioni in tal senso);

Giovedì 11 marzo 1993

— Sandbaek, su tale manifestazione;

— Tindemans, presidente del gruppo PPE, che si associa alla richiesta dell'on. Cot e chiede che le deliberazioni dell'Assemblea vengano sospese fintanto che la manifestazione non sia stata dispersa (la Presidenza risponde che i manifestanti non si trovano più nei pressi dell'Aula);

— Planas Puchades, che protesta a sua volta contro la manifestazione e segnala inoltre di aver ricevuto un opuscolo dove si parla di violazioni dei diritti umani in Spagna; chiede inoltre che siano vietate pressioni di questo tipo (la Presidenza ricorda che l'ordine è già stato ristabilito);

— Robles Piquer, che si associa alle osservazioni dell'on. Planas Puchades;

— Landa Mendibe, sulla motivazione delle famiglie dei prigionieri politici baschi che partecipavano alla manifestazione (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare e fa presente che non permetterà che si instauri un dibattito al riguardo).

Nel prosieguo della discussione interviene l'on. Desama.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 26.

TURNO DI VOTAZIONI

Intervengono gli onn. Gutiérrez Díaz per chiedere che si voti dapprima sulla relazione Ortiz Climent, e De Gucht, che si oppone a tale richiesta.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

Interviene la on. Magnani Noya per chiedere che la sua relazione sia votata oggi in quanto domani sarà assente.

20. Strumento finanziario di coesione * (votazione)

Relazione Ortiz Climent — A3-0085/93

Intervengono:

— il relatore per segnalare vari errori di natura linguistica;

— l'on. Brito, per segnalare a sua volta un errore nell'em. 45 dove bisogna leggere «annuale» e non «semestrale»;

— l'on. Colom i Naval per segnalare che in vari emendamenti della versione spagnola devono figurare il nome dell'on. H. Köhler e il suo, a nome del gruppo socialista, e non quello dell'on. Collins.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0599 — C3-0044/93:

Emendamenti approvati: 1-9 (salvo il 7) in blocco, 7, 10 e 11 in blocco, 12 con VE, 13, 14, 15, 16, 51, 17 con AN (SOC), 18 con VE, 63, 19-26 (salvo il 24) in blocco, 24, 27-35 (salvo il 30, 33, 34) in blocco, 30, 33, 34 con VE, 36 (prima parte) con AN (PPE), 64, 39 (prima parte), 39 (terza parte), 40, 42 (prima, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava parte) con successive distinte votazioni, 65, 66, 44 (seconda parte), 44 (terza parte), 44 (quinta parte), 45 e 46-49 in blocco (46 come aggiuntivo)

Emendamenti respinti: 50, 52 con VE, 53 con VE, 58, 36 (seconda parte) con AN (PPE), 37, 38, 39 (seconda parte) con VE, 54, 62, 59 (prima parte), 59 (seconda parte) con VE, 41 con VE, 55 con VE, 42 (seconda parte), 43, 44 (prima parte), 44 (quarta parte), 57, 60 e 61

Emendamento annullato: 67

Emendamento decaduto: 56

Sono intervenuti:

— l'on. Colom i Naval sulla posizione negativa del relatore in merito all'em. 12 della commissione competente; il relatore e l'on. Gutiérrez Díaz, presidente della commissione per la politica regionale, su quest'ultimo intervento (la Presidenza ha fatto procedere a un controllo con VE a seguito di tali interventi);

— l'on. Bettini, per chiedere votazioni distinte sugli em. 24, 30 e 33;

— l'on. Pons Grau, per chiedere che la posizione del relatore sugli emendamenti venga precisata prima di ciascuna votazione;

— il relatore per chiedere una votazione per parti separate sull'em. 59;

— l'on. Colom i Naval sulla votazione per parti separate dell'em. 44;

— il relatore per acconsentire a che l'emendamento 46 sia considerato come aggiuntivo, in linea con la richiesta del gruppo socialista.

Sono stati votati per parti separate:

Em. 36 (PPE):

prima parte: prima frase
seconda parte: resto

Em. 39 (SOC):

prima parte: ripristino del testo della Commissione, ovvero «gli Stati membri interessati e»
seconda parte: i termini «nel quadro della cooperazione»
terza parte: resto

Em. 59 (il relatore):

prima parte: fino a «Allegato I»
seconda parte: resto

Giovedì 11 marzo 1993

Em. 42 (LIB):

prima parte: frase introduttiva e primo trattino
 seconda parte: secondo trattino
 terza parte: terzo trattino
 quarta parte: quarto trattino
 quinta parte: quinto trattino
 sesta parte: sesto trattino
 settima parte: settimo trattino
 ottava parte: ottavo trattino

Em. 44 (SOC):

prima parte: fino a «n° 4253/88»
 seconda parte: fino a «valutazione»
 terza parte: fino al punto 3
 quarta parte: punto 4
 quinta parte: resto

Risultato delle votazioni con AN:

Em. 17:

votanti: 225
 favorevoli: 122
 contrari: 103
 astenuti: 0

Em. 36, prima parte:

votanti: 239
 favorevoli: 121
 contrari: 113
 astenuti: 5

Em. 36, seconda parte:

votanti: 235
 favorevoli: 37
 contrari: 194
 astenuti: 4

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

Interviene il relatore.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Maher, Apolinário, Alavanos, Killilea, Bettini, Izquierdo Rojo, Colom i Naval, a nome del gruppo SOC, e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre.

Con AN (PPE e SOC), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

votanti: 242
 favorevoli: 235
 contrari: 6
 astenuti: 1

(*vedi parte seconda, punto 6*).

21. Importazione di carni bovine * (votazione) Relazione Sonneveld — A3-0069/93

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0518 — C3-0033/93

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 7*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli onn. Lane, Brito e Cushnahan.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Nicholson e McCartin.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 7*).

22. Unione europea (votazione)

Relazioni Valverde López (A3-0041/93) e Magnani Noya (A3-0040/93)

a) A3-0041/93:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1, 2, 4 e 5

Emendamento annullato: 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il par. 7 b, con votazione distinta (ARC).

Dichiarazione di voto:

Interviene l'on. I. Christensen.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Boissière, Ephremidis, Rønn e Blak.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8 a*).

b) A3-0040/93:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 3 e 1 con VE

Emendamenti respinti: 2, 6 e 4

Emendamento decaduto: 5

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (i par. 5 (ARC) e 10 (SOC) con votazioni distinte e il par. 19 per parti separate (Verde).

La relatrice è intervenuta sull'em. 5 per comunicare che si trattava di un emendamento di carattere linguistico (la Presidenza ha deciso di non porlo in votazione).

Giovedì 11 marzo 1993

Votazione per parti separate del par. 19:

prima parte, senza i termini «congiuntamente con il partner americano»: approvata
seconda parte, tali termini: approvata con VE

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Schodruch, Ephremidis e Dillen.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 8 b).

* * *

Interviene l'on. Roumeliotis per chiedere che si proceda al voto sulla sua relazione A3-0043/93.

Il Parlamento respinge la richiesta.

23. Diritti dell'uomo nella Comunità (votazione)

Relazione De Gucht — A3-0025 e 0025/93/compl.

(La relazione era stata rinviata in commissione l'8 febbraio 1993 sulla base dell'articolo 71 del regolamento — vedi processo verbale in tale data, parte prima, punto 12).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 68, 69, 39 con AN (SOC), 40, 3, 4, 41, 44, 42, 75 di compromesso, 22-24 in blocco, 5 (unicamente i termini «tutti i»), 45, 46, 76 di compromesso, 48 con AN (SOC), 49 con AN (SOC), 77 di compromesso, 51, 52, 53 per parti separate (Destre), 25, 36, 55 con VE, 29 (prima parte), 29 (terza parte) con VE, 26 per parti separate, 58, 59, 78 di compromesso, 31, 61, 66, 62, 63, 79 di compromesso, 65, 80 di compromesso con AN (SOC), 70, 33 con VE (solamente fino al termine «Regno Unito») e 47

Emendamenti respinti: 35 con AN (PPE), 29 (seconda parte)

Emendamento irricevibile: 43

Emendamento decaduto: 60

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni:

— con votazioni distinte: cons. E, par. 8 con VE, par. 12 e 13 (PPE), par. 28-30 (PPE), 44 e 46 (PPE), 51 e 52 (PPE), 53 e 54 (PPE), 60 (SOC e PPE), 67 (PPE), 79 (PPE), 81, 83 e 85 (PPE), 84 con VE (SOC), 88 (PPE), 90 (SOC) (respinto), 94 e 95 (PPE), 97 e 98 (PPE), 100-104 e 108 (PPE), 114-116 (PPE)

— per parti separate: par. 3 (PPE), 15 (PPE), 32 (PPE), 43 (SOC) (parzialmente), 83 (SOC) (parzialmente), 116 (SOC) (parzialmente), 117 (PPE)

sono decaduti: par. 21, 22, 26, 27, 35, 37 e 76

Sono intervenuti:

— il relatore per proporre che all'em. 60 il termine «regole» sia sostituito con il termine «principi»; la Presidenza ha acconsentito non avendo constatato alcuna opposizione;

— l'on. Van Ouirve e il relatore sulla proposta del gruppo socialista di sostituire i termini «minoranza turca» con i termini «minoranza musulmana»: l'Assemblea si è dichiarata d'accordo su questa modifica;

— il relatore per segnalare che la votazione per parti separate del testo dell'em. 116 lo rendeva privo di significato; ha pertanto domandato che la richiesta in tal senso venisse ritirata; l'on. Van Ouirve, che aveva formulato detta richiesta, si è rifiutato di ritirarla.

Sono stati votati per parti separate:

Par. 3:

prima parte, testo senza i termini «(diritti sociali.....pubblica amministrazione)»: approvata
seconda parte, tali termini: approvata

Par. 15:

prima parte, fino a «nei vari Stati membri»: approvata
seconda parte, resto: approvata

Par. 32:

prima parte, testo senza i termini «che è costituita dalla povertà»: approvata
seconda parte, tali termini: approvata

Em. 53:

prima parte: fino a «soprattutto fra i giovani»
seconda parte: resto del testo

Par. 43:

prima parte, fino a «non viene più applicata»: approvata
seconda parte, resto: respinta con VE

Em. 29 (SOC e PPE):

prima parte: fino a «obiettivi»
seconda parte: «e renitenti»
terza parte: resto

Em. 26 (PPE):

prima parte: fino a «frodi fiscali»
seconda parte: resto

Par. 83:

prima parte, testo senza la parentesi: approvata
seconda parte, parentesi: respinta

Par. 116:

prima parte, testo senza la parentesi: approvata
seconda parte, la parentesi: respinta con VE

Par. 117:

prima parte, testo senza i termini «al comitato esecutivo di Amnesty International»: approvata
seconda parte, tali termini: approvata

Giovedì 11 marzo 1993

Risultato delle votazioni con AN

Em. 39:

votanti: 196
favorevoli: 130
contrari: 66
astenuti: 0

Em. 48:

votanti: 186
favorevoli: 107
contrari: 65
astenuti: 14

Em. 49:

votanti: 182
favorevoli: 104
contrari: 76
astenuti: 2

Em. 35:

votanti: 196
favorevoli: 40
contrari: 146
astenuti: 10

Par. 60:

votanti: 187
favorevoli: 102
contrari: 74
astenuti: 11

Em. 80 di compromesso:

votanti: 177
favorevoli: 118
contrari: 57
astenuti: 2

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli onn. Van Outrive, a nome del gruppo socialista, De Gucht, relatore, a nome del gruppo liberale, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», Landa Mendibe, Dessylas, Arbeloa Muru, Tindemans, a nome del gruppo PPE, Coates e De Gucht, questi ultimi due sull'intervento dell'on. Tindemans.

Interviene l'on. Ephremidis per segnalare di essersi iscritto per una dichiarazione di voto ma di non essere stato chiamato.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Tauran, Piquet, Cunha Oliveira, C. Beazley, Lambrias, Goedmakers, Alavanos, Nicholson, Deprez, Hermans, Reding, Papoutsis, Lenz, Kostopoulos, Nianias, Rønn, Blak e Ephremidis.

Con AN (PPE e LIB), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti: 171
favorevoli: 113
contrari: 51
astenuti: 7

(vedi parte seconda, punto 9).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

24. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 12 marzo, è stato così fissato:

(Alle 9.00):

- Procedura senza relazione *
- Relazione senza discussione Desama sulle statistiche comunitarie *
- votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione
- Seconda relazione Mattina sui pomodori * ⁽¹⁾
- Relazione Mendes Bota sull'Assemblea paritetica ACP-CEE ⁽¹⁾
- Proposta di risoluzione sugli alimenti di origine agricola ⁽¹⁾
- Relazione Cunha Oliveira sugli ortofrutticoli * ⁽¹⁾
- Relazione Maher su un protocollo di pesca CEE-Madagascar * ⁽¹⁾
- Dichiarazione della Commissione sulla pesca
- Dichiarazione della Commissione sui semi oleosi
- Interrogazione orale con discussione sulla protezione degli animali durante il trasporto

(La seduta è tolta alle 20.35)

⁽¹⁾ Il testo sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

Enrico VINCI,
Segretario generale

Egon KLEPSCH
Presidente

Giovedì 11 marzo 1993

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Diritti umani

a) RISOLUZIONE B3-0374, 0412 e 0430/93

Risoluzione sugli stupri di donne nell'ex Jugoslavia

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 1993 sulla situazione della Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾ nonché tutte le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nell'ex Jugoslavia, in particolare quella del 17 dicembre 1992 sugli stupri di donne nell'ex Jugoslavia ⁽²⁾,
 - visti gli atti dell'audizione pubblica della commissione per i diritti della donna sugli stupri di donne nell'ex Jugoslavia, svoltasi a Bruxelles il 18 febbraio 1993,
- A. riconoscendo che il problema delle atrocità commesse contro le donne nell'ex Jugoslavia non sarà adeguatamente risolto finché non si troverà una soluzione politica al conflitto e sollecitando tutte le parti a compiere ogni sforzo possibile per trovare una soluzione alla guerra,
- B. lamentando che il comando militare delle Nazioni Unite non abbia ritenuto opportuno inviare un rappresentante all'audizione della commissione per i diritti della donna e affermando che il mandato delle forze di sicurezza deve includere la salvaguardia della dignità di coloro che si trovano coinvolti nel conflitto,
- C. compiacendosi del lavoro della delegazione Warburton, ma deplorando che tale delegazione comunitaria, incaricata di indagare sugli stupri di donne nell'ex Jugoslavia, non abbia ottenuto un mandato sufficientemente ampio, né risorse e sostegno adeguati per svolgere efficacemente il proprio compito,
- D. rilevando con rammarico che fra i membri della commissione delle Nazioni Unite sui crimini di guerra non figura alcuna donna,
1. chiede l'immediato smantellamento dei campi teatro degli stupri e il rilascio delle donne in essi detenute;
 2. condanna la detenzione e lo stupro di donne nell'ex Jugoslavia;
 3. chiede che la sistematica violenza sessuale nei confronti delle donne sia considerata un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità indipendentemente dal fatto che sia commessa nell'ambito di un conflitto nazionale o internazionale e coinvolga civili o militari;
 4. riconosce che gran parte delle vittime delle sistematiche violenze sessuali sono state donne musulmane, ma deplora tali pratiche chiunque ne sia vittima;
 5. chiede che siano rese disponibili risorse atte a consentire lo svolgimento di rapide e accurate indagini e a fornire un sostegno ai centri indipendenti di documentazione già operanti o, qualora non esistano, a istituire tali centri al fine di raccogliere le prove che consentano di individuare i colpevoli;
 6. si congratula con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la sua risoluzione n. 808 con cui si decide di istituire un tribunale internazionale incaricato di condannare le violazioni gravi dei diritti umani commesse nell'ex Jugoslavia a partire dal 1991 e chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di dispiegare quanto più rapidamente possibile i mezzi che consentano l'applicazione di tale risoluzione;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 8.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 8 c).

Giovedì 11 marzo 1993

7. chiede la rapida istituzione di tale tribunale speciale al fine di processare e condannare quanti hanno commesso o ordinato simili atrocità e sollecita l'inversione dell'onere della prova nei casi di violenza carnale nonché il risarcimento delle vittime;
8. chiede agli Stati membri di vigilare che la Commissione delle Nazioni Unite sui crimini di guerra e il tribunale siano in parte composti di donne;
9. prende atto della volontà del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di annoverare tra i crimini che saranno giudicati da tale tribunale gli stupri di cui sono vittime le donne nell'ex Jugoslavia;
10. chiede lo stanziamento di fondi per la realizzazione di centri destinati specificamente alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli, in modo da permettere il trasferimento dai campi profughi esistenti, qualora lo desiderino;
11. chiede che siano predisposti i trasporti verso tali centri;
12. sollecita nel frattempo l'adozione di misure volte a garantire un immediato miglioramento delle condizioni fisiche delle donne violentate, ospiti degli attuali campi profughi, per quanto concerne le condizioni igieniche, l'assistenza medica, l'alimentazione e l'assistenza psicologica;
13. chiede che si provveda ad una sistemazione a lungo termine adeguata e accessibile per le donne più traumatizzate;
14. chiede che alle vittime di stupri sia garantita un'adeguata assistenza medica che comprenda fra l'altro:
 - équipes mediche mobili di pronto soccorso collegate a grandi ospedali,
 - servizi volti a consentire alle donne che lo desiderino di interrompere la gravidanza,
 - assistenza prima e dopo il parto,
 - stretto collegamento tra specialisti e reparti di ginecologia e psichiatria;
15. chiede che sia integrato nelle strutture collettive a favore delle vittime di guerra un efficace servizio di assistenza psicologica per coloro che hanno subito violenza in modo da evitare che esse si sentano stigmatizzate;
16. ritiene che sia prioritario consentire alle donne di accedere ad attività che ne garantiscano l'indipendenza economica;
17. sollecita misure di sostegno a favore delle donne che decidono di tenere i figli frutto di violenze cosicché il ricorso all'adozione internazionale possa essere considerato come ultima ratio, e sottolinea che dovrebbe sempre prevalere il bene del bambino;
18. chiede che si provveda a distribuire materiale didattico ed informativo attraverso i centri profughi, gli ospedali, le scuole nonché i centri religiosi e culturali;
19. chiede che siano rivisti gli attuali codici militari di condotta, delineando nuovi orientamenti per quanto riguarda la raccolta di materiale probatorio sull'incidenza dei casi di stupro e contesta l'idea che la violenza carnale rientri in qualche modo nel concetto di bottino di guerra;
20. sollecita la Commissione ad ampliare e rafforzare la sua presenza nella regione allo scopo di:
 - coordinare e sostenere finanziariamente gli sforzi delle organizzazioni governative, non governative e private, operanti su base non nazionalista,
 - ampliare il programma di assistenza pratica e controllarne l'esecuzione,
 - divulgare l'esperienza acquisita nell'ex Jugoslavia al fine di trarne insegnamenti che consentano alla comunità internazionale di rispondere con maggiore efficacia ad analoghe situazioni che dovessero verificarsi altrove,
 - dare un seguito alle presenti raccomandazioni;
21. chiede che la Comunità invii un gruppo distaccato di operatori comunitari, ad esempio operatori e assistenti sociali, compresi quelli che abbiano acquisito esperienza nel campo delle violenze sessuali per assistere e preparare coloro che operano in loco e sostenere i gruppi di autoassistenza;
22. chiede che la forza di controllo della Comunità riferisca al Parlamento europeo quanto prima possibile;

Giovedì 11 marzo 1993

23. sollecita gli Stati membri ad offrire rifugio alle donne e ai bambini che fuggono da tali atrocità, qualora sia loro impossibile rimanere all'interno della propria comunità e in particolare a:

- accelerare le procedure per la concessione di visti a tali profughi,
- consentire l'ingresso temporaneo alle donne che necessitino di cure mediche,
- riconoscere lo stupro come motivo legittimo per ottenere asilo,
- accettare le responsabilità derivanti dalle decisioni di consentire il reinserimento delle vittime di violenze sessuali al fine di fornire un efficace sostegno a lungo termine alle donne e consentire loro di superare il trauma;

24. sollecita le Nazioni Unite ad approvare un'adeguata convenzione per la protezione della donna nei periodi di emergenza e conflitto armato;

25. chiede alle parti interessate di non accettare soluzioni di pace che non tengano conto dei punti sopra indicati;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

b) RISOLUZIONE B3-0363, 0376, 0386, 0394, 0411 e 0420/93

Risoluzione sui diritti dell'uomo in Ruanda

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Ruanda,
- A. considerando le violenze che dal gennaio 1993 vanno intensificandosi nel Nord del Ruanda ad opera delle varie parti in causa, e cioè l'FPR (Fronte patriottico del Ruanda), l'esercito regolare e i commandos che conducono operazioni di guerriglia di cui sono vittime le popolazioni civili,
- B. allarmato di fronte all'esodo di circa un milione di persone che cercano di abbandonare il Ruanda del Nord dirigendosi verso la capitale Kigali,
- C. preoccupato per le condizioni di estrema miseria in cui versano queste persone e per il tasso di malnutrizione infantile che ha raggiunto già il 30%,
- D. condannando i crimini di guerra, le esecuzioni sommarie, gli stupri e i saccheggi denunciati dalla commissione internazionale di rappresentanti ed esperti di organizzazioni dei diritti dell'uomo, imputabili all'esercito regolare del Ruanda e al Fronte patriottico ruandese,
- E. deplorando e condannando la distruzione di abitazioni e di centri assistenziali e l'occupazione di ospedali, alcuni dei quali creati e sostenuti dalla cooperazione europea,
- F. seriamente preoccupato per le violazioni di ogni genere del cessate il fuoco concordato il 12 luglio 1992 e per la successiva ripresa delle ostilità,
- G. consapevole degli sforzi già compiuti dai paesi della regione, nonché da Belgio, Francia e Stati Uniti in veste di osservatori ai negoziati portati avanti sotto l'egida dell'OUA,
- H. richiamandosi ai precedenti appelli rivolti dalle organizzazioni e istituzioni internazionali nonché dalle ONG, e in particolare alla risoluzione dell'Assemblea paritetica ACP-CEE approvata a Santo Domingo nel febbraio 1992,
- I. considerando la posizione assunta a Dar Es Salaam dal governo ruandese e dai ribelli volta a riconsiderare la presenza di truppe straniere,

Giovedì 11 marzo 1993

1. chiede al governo del Ruanda e a tutti i partiti politici al potere e all'opposizione di riprendere i negoziati, interrotti, di Arusha e di rispettare gli accordi firmati;
2. chiede al governo del presidente Habyarimana e all'FPR la cessazione di ogni ostilità armata e l'instaurazione di un cessate il fuoco durevole;
3. chiede al governo che si ponga fine alle forme di repressioni della comunità Tutsie, che sono state riferite da numerose commissioni d'inchiesta;
4. chiede al governo del Ruanda e al Fronte patriottico del Ruanda di procedere immediatamente a far cessare le torture e le uccisioni di civili inermi e di punire i responsabili di tali crimini;
5. chiede l'immediata liberazione di tutti i cittadini del Ruanda già condannati o in attesa di giudizio, colpevoli solo di aver chiesto il rispetto dei diritti dell'uomo e l'instaurazione di un sistema istituzionale democratico;
6. invita la comunità internazionale, in particolare la Comunità europea, a promuovere il dialogo tra le varie componenti della società ruandese, che dovrebbero accettare le norme democratiche allo scopo di evitare una crisi che potrebbe rapidamente far precipitare il Ruanda nella stessa situazione in cui si dibatte un numero sempre maggiore di paesi del Continente africano;
7. chiede che vengano tempestivamente indette elezioni sotto il controllo di osservatori internazionali;
8. chiede alla Comunità e ai suoi Stati membri di incoraggiare gli sforzi pacifici attualmente in corso da parte dell'OUA e dei paesi della regione e a tal fine invita la Comunità ad aumentare il proprio sostegno logistico e finanziario a favore del gruppo di osservatori dell'OUA in modo da aumentare la sua capacità di assumere un ruolo più attivo come forza di pace internazionale;
9. invita la Comunità, tramite ECHO e i suoi Stati membri, ad avviare quanto prima un'azione umanitaria efficace e proporzionata alle dimensioni di questo esodo, sostenendo in tal modo le misure già avviate in loco dal PAM e dal CICR;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP- CEE, all'OUA e al governo del Ruanda.

c) **RISOLUZIONE B3-0362 e 0367/93**

Risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo a Cuba

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti umani a Cuba,

- A. considerando che il 24 febbraio 1993 si sono tenute a Cuba le elezioni per assegnare i seggi dell'«Assemblea del potere popolare»,
- B. considerando che tali elezioni altro non hanno dato ai cubani che la possibilità di votare per la lista unica presentata dal partito comunista cubano, che monopolizza tutto il potere nel paese,
- C. considerando che un'imponente campagna preelettorale aveva esortato i cubani a votare in blocco per tale lista unica,
- D. considerando che, secondo la versione ufficiale, detta lista unica è stata votata dall'87,3% di coloro che si sono recati alle urne,
- E. considerando che, sempre secondo i dati ufficiali, nonostante le pressioni del governo e del partito unico, il 15,6% dei cubani ha deciso di non votare, o di votare scheda bianca, o di votare parzialmente, o di dare voti che sono stati annullati,

Giovedì 11 marzo 1993

- F. richiamando l'attenzione sul fatto che non vi sono state altre elezioni a Cuba da quando Fidel Castro ha preso il potere nel 1959,
- G. fortemente preoccupato per il numero di prigionieri politici e di persone detenute per reati di opinione a Cuba;
- H. richiamando l'attenzione sulle persecuzioni, mediante violenze fisiche, intimidazioni, nonché arresti e detenzioni, compiute contro quanti cercano di difendere i diritti umani,
- I. richiamando in particolare l'attenzione sui seguenti casi:
- José Luis Pujol Iriza, condannato nel settembre 1992 a tre anni di reclusione, apparentemente per aver scritto ad un esule cubano una lettera in cui criticava il Presidente Castro;
 - Sebastian Arcos Bergnes, vicepresidente del «Comité cubano pro derechos humanos», condannato a quattro anni di reclusione nell'ottobre 1992 per aver inviato all'estero informazioni sulla violazione dei diritti umani, informazioni che le autorità cubane sostengono essere false;
 - Maria Elena Cruz Varela, nota poetessa e fautrice dei diritti umani che continuerebbe ad essere oggetto di maltrattamenti fisici e psichici in prigione;
 - Yademiro Restano Diaz e Maria Elena Aparicio, condannati nel maggio 1992 rispettivamente a dieci e a sette anni di reclusione per aver fatto parte del «Movimiento de Armonia» che, secondo le autorità cubane, propugna il cambiamento della «struttura politica, economica e sociale»;
 - Gustavo Arcos, Rodolfo Gonzalez, Osvaldo Pava, Elizardo Sanchez e Jesus Yanes, i quali recentemente hanno subito violenze di piazza, sono stati incarcerati o hanno ricevuto minacce da parte di funzionari governativi;
- J. richiamando l'attenzione sul ruolo delle «Brigades populares de respuesta rapida», che si comportano come truppe d'assalto percuotendo e terrorizzando i dissidenti,
- K. richiamando l'attenzione sul fatto che nel tentativo di fuggire da Cuba molte persone sono morte annegate,
1. chiede al governo cubano di rispettare la democrazia permettendo lo svolgimento di autentiche elezioni nel prossimo futuro;
 2. esorta ancora una volta le attuali autorità cubane ad avviare un dialogo con l'opposizione interna ed esterna per preparare la strada a elezioni democratiche e pluripartitiche, precedute da una campagna elettorale libera e seguite da osservatori internazionali;
 3. sollecita l'immediato rilascio di tutti i prigionieri politici;
 4. chiede al governo cubano di permettere ad organizzazioni internazionali per la protezione dei diritti dell'uomo di visitare il paese e di porre fine alle persecuzioni nei confronti delle organizzazioni cubane per la difesa dei diritti dell'uomo;
 5. chiede al governo cubano di sciogliere le «Brigades populares de respuesta rapida»;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Cooperazione politica europea, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani e al governo cubano.
-

Giovedì 11 marzo 1993

d) RISOLUZIONE B3-0426/93**Risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo in Irak***Il Parlamento europeo,*

- visto il rapporto presentato il 1° marzo 1993 a Ginevra alla Commissione per i diritti dell'uomo dal sig. Max van der Stoep, relatore speciale delle Nazioni Unite,
- A. considerando che, secondo tale rapporto, le autorità irachene avrebbero fatto giustiziare in «campi della morte» centinaia di persone originarie del Sud del paese,
- B. considerando che il rapporto segnala spostamenti di detenuti dal Sud verso campi situati nel Nord,
- C. profondamente turbato per il fatto che Saddam Hussein sta perseguendo la distruzione degli arabi che vivono nelle paludi dell'Irak meridionale, e sconvolto dalla barbarie dei suoi metodi, consistenti nell'avvelenamento sistematico dell'acqua, nel bombardamento indiscriminato dei civili e nella distruzione delle risorse e dell'ambiente degli abitanti attraverso il drenaggio delle paludi,
1. giudica queste informazioni estremamente inquietanti;
 2. invita la comunità internazionale a esercitare pressioni sulle autorità irachene affinché si ponga fine alle esecuzioni e ai trasferimenti di persone;
 3. si associa al relatore speciale delle Nazioni Unite nel sollecitare Bagdad a porre fine al blocco economico delle zone curde a Nord e delle regioni sciite a Sud;
 4. chiede al Consiglio di sicurezza dell'ONU di notificare al governo iracheno che, qualora non interrompa entro pochi giorni gli attacchi contro le popolazioni arabe delle paludi e le operazioni di drenaggio, saranno intraprese azioni volte a garantire la sicurezza di tali popolazioni conformemente alla risoluzione 688 del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo iracheno e alle Nazioni Unite.

e) RISOLUZIONE B3-0372 e 0423/93**Risoluzione sulla fuga degli assassini di Chico Mendes in Brasile***Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 7 della Convenzione n. 95 dell'OIL sulla schiavitù del debito,
- visto l'articolo 3 dell'Accordo quadro di cooperazione tra la CEE e la Repubblica federale del Brasile,
- A. considerando la necessità di rispettare i principi democratici e i diritti umani,
- B. ricordando con grande rispetto l'operato del sindacalista e ambientalista di base Chico Mendes, che collaborava con i «seringueiros» per proteggere la foresta pluviale amazzonica,
- C. ricordando il suo brutale assassinio, il 22 dicembre 1988, e le rapide indagini che portarono all'arresto, all'incarcerazione e alla condanna a 19 anni di reclusione di Darci e Darli Alves da Silva,

Giovedì 11 marzo 1993

- D. rilevando che, stando a Amnesty International, si trattava della prima volta che un tribunale brasiliano incarcerava un proprietario terriero per aver ordinato l'assassinio di un sindacalista rurale,
- E. profondamente preoccupato per la fuga di Darci e Darli Alves da Silva dal penitenziario di Rio Branco, nello Stato di Acre, la qual cosa mina sostanzialmente la credibilità del sistema giudiziario brasiliano,
- F. preoccupato inoltre per il fatto che sono avvenuti casi analoghi in cui le autorità statali sono sembrate scarsamente disposte o addirittura incapaci di prevenire la fuga di persone accusate dell'omicidio di sindacalisti e di attivisti dei diritti umani operanti nelle zone rurali,
- G. convinto che debba spettare al governo brasiliano recentemente insediato di prendere l'iniziativa di prevenire gli omicidi di contadini e sindacalisti rurali nel contesto dei conflitti sulla proprietà terriera — e di effettuare le relative indagini —, soprattutto visto che su 1.684 casi registrati tra il 1964 e il 1991, soltanto 25 sono stati giudicati e soltanto in 14 casi vi sono state condanne,
- H. considerando che le foreste per le quali Chico Mendes ha pagato con la propria vita, come quella del popolo Yanomami, sono state nuovamente invase da cercatori d'oro e che la regione forestale Awa continua a essere distrutta da coloni tagliaboschi e agricoltori illegali, e che continua a sussistere un serio ritardo nell'applicazione dell'articolo 231 della costituzione brasiliana in base alla quale tutte le terre appartenenti agli indigeni dovrebbero essere delimitate entro il mese di ottobre 1993,
- I. considerando le numerose notizie pervenute negli ultimi due anni, secondo le quali nella regione amazzonica del Brasile il modus operandi tipico di talune attività industriali, come quella dei disboscamenti, delle miniere o della produzione di carbone di legna, consiste nel costringere la gente ai lavori forzati o addirittura alla schiavitù, principalmente per ottenere il rimborso dei debiti contratti per il trasporto ai luoghi di lavoro e per gli acquisti negli spacci aziendali — i debiti vengono ripagati trattenendo gli stipendi — come ha recentemente potuto riferire al Parlamento il sig. M. Lavenere Machado,
- J. preoccupato per le notizie di innumerevoli torture e omicidi da parte di sicari prezzolati commessi su lavoratori che cercavano di sfuggire a simili condizioni,
1. fa appello alle autorità brasiliane affinché indaghino sulle circostanze relative alla fuga di Darci e Darli Alves da Silva e sull'eventuale complicità di agenti di custodia e di polizia, e affinché processino i colpevoli;
 2. chiede alla Cooperazione politica europea di segnalare al governo brasiliano l'importanza che la Comunità europea annette a tale caso;
 3. chiede alle autorità brasiliane di garantire che tutti i casi segnalati di violazioni dei diritti umani nel contesto dei conflitti sulla proprietà terriera siano sottoposti a processo, giudicando anche i mandanti;
 4. plaude all'iniziativa del governo brasiliano denominata «Operacao Selva Libre» con cui si intendono allontanare i cercatori d'oro dalla riserva Yanomami trasferendoli a Boavista;
 5. chiede al governo brasiliano di fornire agli ex minatori di Boavista strutture a livello di istruzione e occupazione nonché a demarcare, proteggere e istituire la regione Awa Guaja e altri territori indigeni, a norma dell'articolo 231 della Costituzione, entro l'ottobre 1993;
 6. invita il ministero del lavoro, recentemente ricostituito come ministero separato nell'aprile 1992, a rafforzare gli ispettorati e dar seguito sistematicamente alle denunce di pratiche di coercizione lavorativa illegali;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Cooperazione politica europea e al governo del Brasile.

Giovedì 11 marzo 1993

f) RISOLUZIONE B3-0381, 0378 e 0405/93**Risoluzione sul giudizio di Xanana Gusmao e i diritti dell'uomo nel Timor orientale***Il Parlamento europeo,*— vista la propria risoluzione del 21 gennaio 1993 di Xanana Gusmao ⁽¹⁾,

- A. considerando che lo stesso avvocato difensore, ufficiosamente nominato dalle autorità indonesiane, non ha smesso di denunciare, sebbene invano, la totale illegittimità di dette autorità per giudicare Xanana Gusmao,
 - B. considerando che la prima fase del giudizio ha alimentato le più vive apprensioni sul carattere meramente arbitrario di un processo privo della seppur minima base legale,
 - C. considerando che nelle prossime due o tre settimane si prevede la lettura della sentenza,
 - D. considerando il tenore del più recente rapporto d'Amnesty International, secondo cui la sistematica violazione dei diritti umani nel Timor orientale continua ad essere prassi corrente in Indonesia,
 - E. considerando infine che, ai sensi della legge indonesiana, i crimini di cui è accusato Xanana Gusmao, potrebbero comportare la pena capitale,
1. ribadisce le sue precedenti posizioni sul Timor orientale, segnatamente nel senso che il popolo di detto paese ha diritto di autodeterminarsi liberamente, per cui risulta indispensabile quanto urgente cessare tutte le attività di repressione collettiva praticate violentemente fin dal 1975 da parte delle autorità indonesiane di occupazione;
 2. sottolinea e caldeggia la posizione del Consiglio di recente ribadita dalla presidenza danese dinnanzi alla commissione diritti umani delle Nazioni Unite, in ordine sia alla salvaguardia dei diritti dell'uomo sia alla risoluzione politica del problema, contestualmente alle relative risoluzioni delle Nazioni Unite e in linea con il mandato conferito al suo Segretario generale;
 3. ribadisce la totale illegittimità del processo contro Xanana Gusmao e dichiara nuovamente che non accetterà qualsiasi condanna risultante da detto processo, stante la totale mancanza di legittimità o competenza delle autorità giudiziarie indonesiane;
 4. incarica la sua sottocommissione per i diritti dell'uomo a iscrivere il problema del Timor orientale, con carattere urgente, nella sua agenda di lavoro perché sia sottoposto a disamina e siano eventualmente formulate proposte;
 5. ricorda e rivolge un appello al suo Presidente perché provveda a dare tempestivamente riscontri concreti alla visita già decisa di una sua delegazione ad hoc a Giacarta e a Dili in modo da consentirle di ottenere ampie informazioni sulla situazione nel Timor orientale;
 6. reitera la sua profonda preoccupazione per il fatto che la situazione nel Timor orientale sta già compromettendo seriamente le relazioni non solo fra la CEE e l'Indonesia ma anche fra la CEE e il gruppo ASEAN, relazioni il cui sviluppo è considerato da ambo le parti di capitale importanza, fermo restando che debbono essere improntate al rispetto tanto del diritto internazionale quanto dei diritti umani,
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo della Repubblica dell'Indonesia oltretutto agli altri paesi dell'ASEAN.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 5 g).

Giovedì 11 marzo 1993

2. Sudafrica

RISOLUZIONE B3-0360, 0365, 0375, 0410 e 0421/93

Risoluzione sul Sudafrica

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudafrica,

- A. considerando i progressi compiuti dalla società sudafricana verso l'istituzione di uno Stato democratico,
- B. considerando che lo svolgimento di elezioni generali sulla base del principio «una persona — un voto» costituisce un fattore indispensabile per la trasformazione del Sudafrica in una democrazia non razziale che rispetti i diritti dell'uomo,
- C. richiamandosi ai negoziati tra il governo sudafricano e l'ANC,
- D. richiamandosi ai risultati della prima Conferenza internazionale dell'ANC,
- E. considerando che tutte le parti sono d'accordo di riprendere i negoziati il 5 aprile 1993,
- F. gravemente preoccupato per la situazione economica del Sudafrica, in particolare nelle township dove povertà, disoccupazione, disuguaglianze razziali nella distribuzione della ricchezza e del reddito e squilibri sociali costituiscono in gran parte una conseguenza del passato sistema dell'apartheid,

1. si compiace dell'imminente prospettiva delle prime elezioni sudafricane basate sul principio «una persona — un voto» di un'Assemblea costituente il cui compito principale sarà quello elaborare e adottare una nuova costituzione democratica per il Sudafrica volta a creare una società giusta ed equa e che aprirà la via all'elezione dopo cinque anni di un governo e di un parlamento democratici;

2. ritiene quindi indispensabile che il processo elettorale e le elezioni dell'Assemblea costituente siano liberi e corretti e considerati tali dalla comunità internazionale;

3. sollecita pertanto il governo del Sudafrica e, se del caso, tutti coloro che partecipano al negoziato, a garantire:

- a) la prossima istituzione della Commissione elettorale indipendente nella quale dovrebbero essere rappresentati non solo il governo, l'ANC e gli altri partiti politici, ma anche membri della società civile, come il Forum indipendente per l'educazione elettorale, che riceve il sostegno delle chiese sudafricane e di varie altre organizzazioni non governative,
- b) libero ed equo accesso ai mezzi di comunicazione per tutti i partiti politici,
- c) un agevole accesso e semplici formalità in materia di registrazione degli elettori,
- d) adeguate risorse finanziarie per tutti i partiti,
- e) la formazione di controllori neutrali;

4. sollecita la comunità internazionale, segnatamente l'ONU, l'Organizzazione dell'Unità africana e la Comunità europea, ad assicurare il controllo internazionale della campagna elettorale per garantire che le elezioni si svolgano senza frodi, intimidazioni o brogli;

5. chiede al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per contribuire ad un programma di ricostruzione che consenta di porre rimedio ai danni causati dall'apartheid e per realizzare l'obiettivo di un nuovo Sudafrica;

6. esorta il Consiglio e la Commissione a cercare forme attive per contribuire allo sviluppo di un Sudafrica democratico mediante misure positive e promuovere investimenti che aiutino a ridurre la terribile disoccupazione e a consentire al paese di occuparsi delle varie e urgenti esigenze sociali ed economiche del popolo del Sudafrica;

Giovedì 11 marzo 1993

7. apprezza la dichiarazione dell'ANC secondo la quale, all'annuncio di una data concordata per le elezioni e dopo l'istituzione di un Consiglio esecutivo provvisorio, della commissione elettorale indipendente e della commissione per i mezzi di comunicazione nonché il varo della legge sul passaggio alla democrazia, occorrerebbe abolire le rimanenti sanzioni;
8. sollecita la comunità internazionale ed in particolare la Comunità europea a garantire un rigoroso rispetto dell'embargo sugli armamenti fino all'insediamento di un governo democratico;
9. esprime la sua preoccupazione e ansietà per la violenza che imperversa nel Sudafrica e che comporta enormi perdite di vite umane e sofferenze e minaccia gravemente il processo democratico;
10. ritiene che la trasformazione democratica del Sudafrica offra la possibilità a tutti i popoli dell'Africa australe di vivere in pace e libertà e ad impegnarsi congiuntamente nell'urgente compito della ricostruzione e di un equo sviluppo;
11. apprezza l'approccio costruttivo dell'Assemblea paritetica ACP/CEE per quanto riguarda i problemi che devono affrontare i paesi dell'Africa australe e il Sudafrica e spera che la riunione dell'Assemblea paritetica a Gaborone fornirà una solida base per il rafforzamento delle relazioni tra un futuro Sudafrica democratico e i paesi membri della Convenzione di Lomé, in particolare quelli dell'Africa australe;
12. apprezza la decisione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea paritetica ACP/CEE di invitare Nelson Mandela e il Presidente Frederick De Klerk di partecipare alla riunione di Gaborone e a fornire in tal modo il loro sostegno al consolidamento del processo di riforma democratico costituzionale nel Sudafrica;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Cooperazione politica europea, ai Segretari generali dell'ONU e dell'OUA, al governo del Sudafrica, all'ANC e agli altri partecipanti della CODESA, nonché al Consiglio delle Chiese sudafricane e alla SACBC.

3. Esperimenti nucleari

RISOLUZIONE B3-0364, 0373, 0379, 0387 e 0390/93

Risoluzione sulla cessazione degli esperimenti nucleari da parte delle potenze nucleari

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato del 1963 sulla messa al bando degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio e sott'acqua, il trattato del 1968 sulla non proliferazione delle armi nucleari, il trattato del 1974 sul divieto di esperimenti nucleari «oltre la soglia», e il trattato del 1976 sulle esplosioni nucleari pacifiche,
 - visti la conferenza di Ginevra sul disarmo attualmente in corso e gli accordi START,
- A. plaudendo a tal riguardo all'imminente incontro tra i presidenti Clinton e Eltsin,
 - B. considerando che nel 1995 si inaugurerà la conferenza di verifica del trattato di non proliferazione (TNP), di cui tutti gli Stati membri della Comunità europea sono firmatari,
 - C. considerando che gli esperimenti nucleari costituiranno probabilmente uno dei temi centrali di tale conferenza, in quanto una messa al bando globale e multilaterale contribuirebbe a tutelare la salute degli individui e l'ambiente e ad incrementare gli sforzi volti ad arginare la proliferazione delle armi nucleari,

Giovedì 11 marzo 1993

- D. considerando che attualmente esiste un reale pericolo di proliferazione nucleare nonché il rischio che emergano nuovi Stati detentori di armi nucleari,
- E. considerando che il controllo internazionale sui trasferimenti di materiale nucleare e del relativo know-how è diventato quanto mai urgente,
- F. plaudendo alla proposta francese del novembre 1992 di convocare i rappresentanti delle cinque potenze nucleari alla conferenza di Ginevra sul disarmo per avviare un esame congiunto della questione degli esperimenti nucleari e consapevole del fatto che un divieto globale degli esperimenti nucleari rappresenta un fattore decisivo per la proroga del trattato di non proliferazione nucleare dopo il 1995,
1. si compiace per la moratoria sugli esperimenti nucleari sotterranei proclamata dalla Francia, dalla Russia e dagli USA fino al 1° luglio 1993;
 2. invita gli altri Stati nucleari ad aderire a questa moratoria e ad adottare un'impostazione comune per quanto concerne la questione degli esperimenti nucleari;
 3. invita tutti gli Stati, e in particolare le Repubbliche non russe della CSI, ad aderire senza indugio al TNP;
 4. sollecita i firmatari CE del TNP ad avviare quanto prima negoziati multilaterali volti a mettere al bando globalmente gli esperimenti sulle armi nucleari;
 5. invita i governi dei dodici Stati membri della Comunità ad adottare le misure appropriate per rafforzare il controllo internazionale sul trasferimento di materiali nucleari;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi del Regno Unito, degli Stati Uniti, della Cina, della Russia e delle altre Repubbliche della CSI nonché al Presidente della Conferenza ONU sul disarmo, attualmente in corso a Ginevra.

4. Situazione nell'ex Unione Sovietica

RISOLUZIONE B3-0385, 0396, 0424 e 0427/93

Risoluzione sulla situazione nella Federazione russa

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nella Federazione russa,

- A. seriamente preoccupato per le tensioni crescenti tra il governo e il parlamento della Federazione russa,
- B. allarmato per le recenti dichiarazioni di alti ufficiali delle forze armate sull'attuale situazione politica,
- C. convinto che il fallimento del tentativo di instaurare la democrazia in Russia avrebbe effetti disastrosi,
- D. preoccupato per l'insicurezza crescente nelle città principali e per l'aumento delle attività terroristiche,
- E. convinto che l'aumento della povertà e il calo del tenore di vita contribuiscono all'instabilità politica,
- F. preoccupato per la crescente tensione tra la Russia e l'Ucraina, soprattutto per quanto concerne i problemi della sicurezza e della difesa,

Giovedì 11 marzo 1993

1. invita la Comunità a attribuire particolare importanza ai bisogni umanitari nell'ambito dei suoi programmi di aiuto e di cooperazione nei confronti della Federazione russa;
2. invita il governo e il parlamento della Federazione russa a giungere quanto prima ad un accordo duraturo sulla separazione dei poteri che goda dell'appoggio della popolazione e contribuisca a risolvere i problemi attuali della Federazione russa;
3. chiede ai Dodici di sviluppare una politica estera e della sicurezza comuni nei confronti della Federazione russa;
4. chiede alla Comunità e ai suoi Stati membri a fornire la loro assistenza per lo smantellamento delle armi di distruzione di massa presenti nel territorio dell'ex Unione Sovietica e per la riconversione delle industrie belliche a scopi civili;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle autorità della Federazione russa.

5. Calamità

RISOLUZIONE B3-0355 e 0398/93

Risoluzione sulla crisi dell'ostricoltura nel bacino di Marennes-Oléron in Francia

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che i molluschi e in particolare le ostriche sono stati dichiarati, a seguito di prelievi effettuati da un istituto specializzato (IFREMER), contaminati da tossine, il che ha comportato un divieto di commercializzazione,
- B. considerando tuttavia che ulteriori ricerche hanno dovuto essere effettuate per procedere ad analisi più approfondite quanto alla reale tossicità di queste sostanze, e che in conclusione i risultati si sono rivelati negativi,
- C. considerando che il danno subito dagli ostricoltori ammonta finora a 400 milioni di franchi francesi,
 1. richiama tanto più l'attenzione sul senso di responsabilità di cui hanno dato prova gli ostricoltori di fronte ad una situazione le cui conseguenze economiche sono particolarmente gravi, in quanto la fine della stagione delle ostriche risulta compromessa;
 2. sottolinea peraltro gli sforzi già compiuti dagli ostricoltori per uniformarsi alle norme sanitarie europee in materia;
 3. prende atto con soddisfazione della solerzia con cui le autorità locali hanno deciso di vietare la vendita delle ostriche, evitando così qualsiasi rischio di contaminazione;
 4. auspica che la Comunità partecipi alle azioni di promozione che saranno effettuate a favore della produzione ostricola onde ovviare al danno commerciale subito dall'insieme degli operatori del mare;
 5. chiede quindi alla Commissione di assegnare agli ostricoltori un aiuto urgente affinché ottengano un risarcimento per le perdite subite a causa della mancata commercializzazione e della stentata vendita delle ostriche;
 6. chiede che siano intensificate le ricerche sulle cause delle esplosioni demografiche del fitoplancton, che sono all'origine di questa contaminazione di molluschi;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e alle autorità locali e regionali della regione Poitou-Charentes.

Giovedì 11 marzo 1993

6. Strumento finanziario di coesione ***PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0599 — C3-0044/93****Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario di coesione**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Visto primo bis (nuovo)***viste le decisioni dei Consigli europei di Lisbona, del 26 e 27 giugno 1992, e di Edimburgo, dell'11 e 12 dicembre 1992, relative alla creazione del Fondo di coesione;**

(Emendamento n. 2)

*Visto primo ter (nuovo)***vista la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 1992 sulla comunicazione della Commissione «dall'Atto unico al dopo Maastricht: i mezzi per realizzare le nostre ambizioni»; (1)**

(1) G.U. n. C 176 del 13.7.1992, pag. 74.

(Emendamento n. 3)

*Considerando primo bis (nuovo)***considerando che uno dei compiti primari della Comunità è quello di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà fra gli Stati membri, obiettivi essenziali per il suo sviluppo e il suo successo;**

(Emendamento n. 4)

*Considerando primo ter (nuovo)***considerando che occorre tenere conto degli sforzi notevoli richiesti inevitabilmente a taluni Stati membri nella prospettiva dell'indispensabile convergenza delle rispettive economie;**

(Emendamento n. 5)

Terzo considerando

considerando che il Consiglio europeo, riunitosi a Edimburgo l'11 e il 12 dicembre 1992, ha proposto la creazione di uno strumento finanziario interinale nelle more dell'istituzione di un Fondo di coesione;

considerando che il Consiglio europeo, riunitosi a Edimburgo l'11 e il 12 dicembre 1992, ha proposto la creazione di uno strumento finanziario interinale nelle more dell'istituzione di un Fondo di coesione e ha indicato gli Stati beneficiari, i criteri e le forcelle di ripartizione indicative in modo da assicurare l'immediata concessione degli aiuti finanziari all'Irlanda, alla Grecia, al Portogallo e alla Spagna nei settori compresi nell'ambito del Fondo;

(*) G.U. n. C 38 del 12.2.1993, pag. 18.

Giovedì 11 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che sia il citato strumento finanziario che il Fondo di coesione hanno l'obiettivo di sostenere gli sforzi richiesti agli Stati beneficiari nella prospettiva di detta convergenza;

(Emendamento n. 7)

Quarto considerando

considerando che *viste le conclusioni del Consiglio europeo e l'impossibilità di attuare sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE tutte le condizioni correlate all'articolo 104 C del progetto di trattato sull'Unione europea, è necessario che lo strumento finanziario sia di natura temporaneo, che venga sostituito quanto prima dal Fondo di coesione previsto dall'articolo 130 D del suddetto progetto di Trattato e, in ogni caso, che venga riesaminato entro il 31 dicembre 1993 alla luce del processo di ratifica del progetto summenzionato;*

considerando che **viste l'impossibilità di attuare sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE tutte le condizioni correlate al Fondo di coesione previsto dal trattato sull'Unione europea, è necessario che lo strumento finanziario sia di natura temporaneo, che venga sostituito immediatamente dal Fondo di coesione previsto dall'articolo 130 D del trattato sull'Unione europea dopo la sua entrata in vigore e, in ogni caso, che venga riesaminato alla luce del processo di ratifica di detto trattato;**

(Emendamento n. 8)

Quinto considerando

considerando che *le risorse finanziarie dello strumento finanziario di coesione devono essere quelle previste per il Fondo di coesione nelle prospettive finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee relativamente agli anni per i quali lo strumento è in vigore;*

considerando che, **in mancanza di un accordo interistituzionale, le istituzioni si attengono alle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992 relativamente agli importi previsti per il Fondo di coesione (e quindi per lo strumento finanziario provvisorio) e pertanto considerano tali importi come obiettivi di spesa;**

(Emendamento n. 9)

Sesto considerando

considerando che per promuovere la coesione economica e sociale è necessario concentrare le risorse assegnate allo strumento finanziario di coesione su progetti in materia di ambiente e di infrastrutture dei trasporti di interesse comune, *riguardanti gli Stati membri il cui P.I.L. pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria;*

considerando che per promuovere la coesione economica e sociale è necessario concentrare le risorse assegnate allo strumento finanziario di coesione su progetti in materia di ambiente e di infrastrutture dei trasporti di interesse comune **nei quattro Stati membri in questione, il cui P.I.L. pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria, assicurando così la conformità, nella misura del possibile, con il disposto del trattato sull'Unione europea, allo scopo di garantire in tal modo una transizione coerente tra l'applicazione del presente regolamento e quella del futuro regolamento del Fondo di coesione;**

Giovedì 11 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

Settimo considerando

considerando che l'attuazione di un programma di convergenza volto ad evitare disavanzi pubblici eccessivi è un presupposto indispensabile per procedere verso l'Unione economica e monetaria;

considerando che l'attuazione di un programma di convergenza volto ad evitare disavanzi pubblici eccessivi è un presupposto indispensabile per procedere verso l'Unione economica e monetaria, e **che lo strumento finanziario deve servire, a tale riguardo, ad agevolare la convergenza reale dell'economia degli Stati beneficiari e in ultima analisi a rafforzare la coesione economica e sociale;**

(Emendamento n. 11)

Ottavo considerando

considerando che, *secondo la parte II, titolo IV, del trattato, il Consiglio stabilisce* tutte le disposizioni utili per l'attuazione di una politica comune dei trasporti; che è opportuno che la Comunità contribuisca, tramite lo strumento finanziario di coesione, alla realizzazione di reti transeuropee di infrastruttura dei trasporti;

considerando che **spetta al Consiglio adottare** tutte le disposizioni utili per l'attuazione di una politica comune dei trasporti; che è opportuno che la Comunità contribuisca, tramite lo strumento finanziario di coesione, alla realizzazione di reti transeuropee di infrastruttura dei trasporti;

(Emendamento n. 12)

Nono considerando

considerando che *l'articolo 130 R del trattato definisce gli obiettivi della Comunità in materia ambientale;* che la Comunità dovrebbe contribuire tramite *lo strumento finanziario* di coesione alla realizzazione delle azioni necessarie per conseguire tali obiettivi *conformemente all'articolo 130 S del trattato;*

considerando che, **quanto alla politica ambientale, sono fondamentali per la Comunità la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la tutela della salute delle persone e l'utilizzazione prudente e razionale delle risorse naturali** e che la Comunità dovrebbe contribuire, tramite **detto strumento finanziario**, alla realizzazione delle azioni necessarie per conseguire tali obiettivi;

(Emendamento n. 13)

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che è necessario assicurare il debito equilibrio tra i due settori di intervento dello strumento finanziario nel rispetto delle priorità e delle particolarità di ciascuno dei quattro Stati membri beneficiari;

(Emendamento n. 14)

Considerando nono ter (nuovo)

considerando che occorre dare alla politica in materia ambientale la stessa priorità attribuita alla politica in materia di infrastrutture;

Giovedì 11 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 15)

Decimo considerando

Considerando che gli Stati membri interessati si sono impegnati a non ridurre i propri investimenti nei settori della tutela dell'ambiente e dell'infrastruttura dei trasporti; che il criterio di un impatto economico intensificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4053 del Consiglio del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione di regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, non deve applicarsi allo strumento finanziario di coesione;

Considerando che gli Stati membri interessati si sono impegnati a non ridurre i propri investimenti nei settori della tutela dell'ambiente e dell'infrastruttura dei trasporti; **considerando le esigenze di bilancio derivanti agli Stati beneficiari dai programmi di convergenza e considerando** che il criterio di un impatto economico intensificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4053 del Consiglio del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione di regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, non deve applicarsi allo strumento finanziario di coesione;

(Emendamento n. 16)

Considerando decimo bis (nuovo)

considerando che la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve partecipare anche al finanziamento di progetti previsti in questo strumento finanziario in stretta connessione con gli interventi dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari comunitari;

(Emendamento n. 51)

Considerando decimo ter (nuovo)

considerando il Libro verde della Commissione (COM(92) 0046) concernente l'impatto dei trasporti sull'ambiente, che ricorda la necessità di sviluppare una rete di trasporto più rispettosa dell'ambiente,

(Emendamento n. 17)

Considerando undicesimo bis (nuovo)

considerando che il suddetto coordinamento non sarà possibile se non verrà applicato il principio della partnership tra la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali o locali, così come definito dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, che rappresenta il principio chiave per l'applicazione, l'accompagnamento e la valutazione delle politiche strutturali comunitarie;

(Emendamenti nn. 18 e 63)

Considerando undicesimo ter (nuovo)

considerando inoltre che tale coordinamento non sarà possibile in mancanza di un'efficace concertazione fra la Commissione e gli Stati membri beneficiari e che dovrà essere coerente con gli obiettivi dei Fondi strutturali;

Giovedì 11 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 19)

Tredicesimo considerando

considerando che le operazioni dello strumento finanziario di coesione devono essere conformi alle politiche comunitarie, fra l'altro per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, i trasporti, la concorrenza e gli appalti pubblici

considerando che le operazioni dello strumento finanziario di coesione devono essere conformi **ai programmi di convergenza degli Stati membri interessati volti a giungere alla convergenza nominale e reale necessaria per il soddisfacimento dei criteri di convergenza richiesti per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria** e alle politiche comunitarie, fra l'altro con quelle di protezione dell'ambiente, **conservazione della natura, trasporti, concorrenza e gli appalti pubblici e che è necessario garantire quanto sopra mediante una informazione adeguata;**

(Emendamento n. 20)

Quattordicesimo considerando

considerando che per facilitare la programmazione dei progetti si dovrebbe provvedere ad una assegnazione indicativa degli stanziamenti di impegno fra gli Stati membri;

considerando che per facilitare la programmazione dei progetti si dovrebbe provvedere ad una assegnazione indicativa degli stanziamenti di impegno fra gli Stati membri, **nel rispetto di criteri obiettivi, quantificati e resi di pubblico dominio;**

(Emendamento n. 21)

Considerando quattordicesimo bis (nuovo)

considerando che è necessario garantire un adeguato equilibrio fra il finanziamento di progetti in materia di infrastrutture dei trasporti e di progetti in materia di ambiente;

(Emendamento n. 22)

Considerando quattordicesimo ter (nuovo)

considerando che i calcoli del costo globale dei progetti di infrastrutture di trasporto devono includere i costi ambientali ed essere comunque formulati secondo criteri di trasparenza;

(Emendamento n. 23)

Quindicesimo considerando

considerando che, *date le esigenze* della coesione economica e sociale, *si rende necessario* un elevato tasso di sovvenzionamento;

considerando che **le azioni** di coesione socioeconomica **in concomitanza con l'obiettivo di controllo dei disavanzi pubblici rendono necessario** un elevato tasso di sovvenzionamento;

(Emendamento n. 24)

Sedicesimo considerando

considerando che ai fini di una corretta gestione dello strumento finanziario di coesione *si devono applicare, ove opportuno e per analogia, le disposizioni di cui ai Titoli VI e VII del regolamento (CEE) n. 4253/88;*

considerando che ai fini di una corretta gestione dello strumento finanziario di coesione **è necessario prevedere metodi efficaci di sorveglianza, valutazione e controllo degli interventi comunitari;**

Giovedì 11 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 25)

Diciassettesimo considerando

considerando che si devono prendere disposizioni per dare adeguata pubblicità all'assistenza comunitaria fornita dallo strumento finanziario di coesione;

considerando che si devono prendere disposizioni **per agevolare il libero accesso all'informazione sui progetti beneficiari degli aiuti dello strumento finanziario** e per dare adeguata pubblicità all'assistenza comunitaria fornita dallo strumento finanziario di coesione;

(Emendamento n. 26)

Articolo 1

È istituito uno strumento finanziario di coesione (in appresso denominato «lo strumento finanziario»), con il quale la Comunità prevede contributi finanziari per progetti in materia ambientale e in materia di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti da realizzare in Grecia, in Spagna, in Irlanda e in Portogallo; *ognuno dei quali deve disporre* di un programma di convergenza, esaminato dal Consiglio, *volto a evitare un disavanzo pubblico eccessivo.*

È istituito uno strumento finanziario di coesione (in appresso denominato «lo strumento finanziario»), con il quale la Comunità prevede contributi finanziari per progetti in materia ambientale e in materia di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti da realizzare in Grecia, in Spagna, in Irlanda e in Portogallo; **pertanto ognuno di questi Stati deve disporre** di un programma di convergenza, esaminato dal Consiglio, **concepito al fine di soddisfare le condizioni che permettano loro di aderire all'Unione economica e monetaria.**

(Emendamento n. 27)

Articolo 2, secondo trattino

— progetti di infrastruttura dei trasporti di interesse comune finanziati *dagli* Stati membri e intesi a promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali nonché l'accesso a tali reti, tenuto conto segnatamente della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi sul mare e periferiche, in particolare progetti previsti da programmi di reti transeuropee adottati dal Consiglio o proposti dalla Commissione conformemente alla parte seconda, titolo IV del Trattato;

— progetti di infrastruttura dei trasporti di interesse comune finanziati **dalle amministrazioni pubbliche degli** Stati membri e intesi a promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali nonché l'accesso a tali reti, tenuto conto segnatamente della necessità di collegare **fra di esse e con** le regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi sul mare e periferiche, in particolare progetti previsti da programmi di reti transeuropee adottati dal Consiglio o proposti dalla Commissione;

(Emendamento n. 28)

Articolo 3

Gli stanziamenti d'impegno per lo strumento finanziario ammontano a 1500 mio di ECU nel 1993 e a 1750 mio di ECU nel 1994, ai prezzi 1992.

1. Gli stanziamenti di impegno **ritenuti necessari** per lo strumento finanziario ammontano a 1500 mio di ECU nel 1993 e a 1750 mio di ECU nel 1994, ai prezzi 1992.

2. **L'autorità di bilancio decide, nell'ambito della procedura di bilancio, quali stanziamenti debbano essere resi disponibili per ciascun esercizio finanziario.**

Giovedì 11 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 29)

Articolo 4

Per agevolare la programmazione dell'assistenza negli Stati membri interessati, la Commissione, sulla base di un'assegnazione indicativa di tutte le risorse allo strumento finanziario, stabilisce gli stanziamenti d'impegno per ciascuno Stato membro. L'assegnazione indicativa viene calcolata *anzitutto in base alla popolazione, al P.I.L. pro-capite e alla superficie; si tiene conto altresì di altri fattori economici e sociali, come le carenze di infrastrutture dei trasporti.*

Per agevolare la programmazione dell'assistenza negli Stati membri interessati, la Commissione, sulla base di un'assegnazione indicativa di tutte le risorse allo strumento finanziario, stabilisce gli stanziamenti d'impegno per ciascuno Stato membro. L'assegnazione indicativa viene calcolata in base a **parametri obiettivi e quantificati che verranno resi noti dalla Commissione, quali la popolazione, il P.I.L. pro-capite e la superficie.**

(Emendamento n. 30)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Il tasso di sovvenzionamento concesso dallo strumento finanziario ammonta all'**80-85%** delle spese pubbliche o di carattere analogo, definite ai fini dell'intervento dei Fondi strutturali.

1. Il tasso di sovvenzionamento concesso dallo strumento finanziario ammonta all'**85-90%** delle spese pubbliche o di carattere analogo, definite ai fini dell'intervento dei Fondi strutturali.

(Emendamento n. 31)

Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli studi preparatori e le misure tecniche di sostegno occorrenti per l'attuazione dei progetti ammissibili *possono essere finanziati al 100%.*

2. Gli studi preparatori e le misure tecniche di sostegno occorrenti per l'attuazione dei progetti ammissibili **sono finanziati al 100% del loro costo complessivo.**

(Emendamento n. 32)

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il tasso effettivo di sovvenzionamento è stabilito in funzione della natura delle azioni da intraprendere e dei vincoli di bilancio ai quali è soggetto il relativo Stato membro.

(Emendamento n. 33)

*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis**

La ripartizione indicativa tra gli Stati membri beneficiari avverrà secondo le seguenti forcelle: Spagna: 52-58% del totale, Grecia: 16-20%, Portogallo: 16-20%, Irlanda: 7-10%.

(Emendamento n. 34)

*Articolo 5 ter (nuovo)***Articolo 5 ter**

L'azione comunitaria a titolo dello strumento finanziario viene definita mediante una stretta concertazione tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Tale concertazione prevede la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione delle azioni.

Giovedì 11 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 35)

Articolo 6, paragrafo 1

1. I progetti finanziati dallo strumento finanziario devono essere compatibili con le norme dei trattati nonché con gli strumenti adottati in conformità con le politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, la concorrenza e gli appalti pubblici.

1. I progetti finanziati dallo strumento finanziario devono essere compatibili con le norme dei trattati nonché con gli strumenti adottati in conformità con le politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, **la conservazione della natura**, i trasporti, la concorrenza e gli appalti pubblici. **La Commissione e gli Stati membri assicurano tale compatibilità.**

(Emendamenti nn. 36 e 64)

Articolo 6, paragrafo 2

2. La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza fra i progetti attuati a norma del presente regolamento e le misure varate con... del bilancio comunitario, della BEI e degli altri strumenti finanziari della Comunità.

2. **Nel quadro della cooperazione**, la Commissione assicura il coordinamento e la coerenza fra i progetti attuati a norma del presente regolamento e le misure varate con... del bilancio comunitario, della BEI e degli altri strumenti finanziari della Comunità **in coordinamento con gli obiettivi dei Fondi strutturali.**

(Emendamento n. 39)

Articolo 8, paragrafo 2

2. Gli Stati membri interessati e la Commissione *provvedono affinché vi sia* il debito equilibrio fra i progetti di carattere ambientale e quelli riguardanti le infrastrutture dei trasporti.

2. Gli Stati membri interessati e la Commissione **garantiscono, tenendo conto delle carenze nei settori in questione e delle priorità nazionali**, il debito equilibrio fra i progetti di carattere ambientale e quelli riguardanti le infrastrutture dei trasporti.

(Emendamento n. 40)

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I costi ambientali di un progetto in materia di infrastrutture dei trasporti devono essere compresi nel costo globale del progetto stesso e non possono in alcun caso essere oggetto di un finanziamento distinto a carico delle risorse destinate all'ambiente.

(Emendamenti n. 42 e 65)

Articolo 8, paragrafo 5

5. Per garantire la qualità dei progetti si applicano i seguenti criteri:

- vantaggi economici e sociali a medio termine, commisurati alle risorse impiegate; la valutazione avviene mediante un'analisi dei costi e dei benefici;

5. Per garantire la qualità dei progetti si applicano **alcuni** dei seguenti criteri:

- vantaggi economici e sociali a medio termine, commisurati alle risorse impiegate; la valutazione avviene mediante un'analisi dei costi e dei benefici;
- **debito coordinamento con gli obiettivi dei Fondi strutturali;**

Giovedì 11 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- priorità stabilita dagli Stati membri destinatari;
- possibile contributo all'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e di reti transeuropee;
- compatibilità con le politiche comunitarie e coerenza con altre misure strutturali della Comunità.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- priorità stabilita dagli Stati membri destinatari;
- possibile contributo all'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e di reti transeuropee;
- compatibilità con le politiche comunitarie e coerenza con altre misure strutturali della Comunità;
- **coerenza dei progetti rispetto all'obiettivo fondamentale dello sviluppo sostenibile;**
- **capacità dei progetti di produrre effetti moltiplicatori a livello degli investimenti privati e di apportare conseguentemente un reale contributo al P.I.L. degli Stati interessati;**
- **per i progetti relativi ai mezzi di trasporto viene concessa la priorità ai trasporti in comune e alle modalità di trasporto più positive per l'ambiente (ferrovia, navigazione interna).**

(Emendamento n. 66)

Articolo 8, paragrafo 6

6. Subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti d'impegno, la Commissione decide in merito all'intervento dello strumento finanziario, *in linea di massima*, entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Le decisioni della Commissione recanti approvazione di progetti o gruppi di progetti correlati stabiliscono l'ammontare del contributo finanziario, un piano di finanziamento ed ogni disposizione e modalità necessaria per la realizzazione dei progetti.

6. Subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti d'impegno, la Commissione decide in merito all'intervento dello strumento finanziario entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Le decisioni della Commissione recanti approvazione di progetti o gruppi di progetti correlati stabiliscono l'ammontare del contributo finanziario, un piano di finanziamento ed ogni disposizione e modalità necessaria per la realizzazione dei progetti **in coordinamento con gli obiettivi dei Fondi strutturali.**

(Emendamento n. 44)

Articolo 9

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione applica, se del caso e per analogia, le disposizioni pertinenti dei titoli VI e VII del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione applica, se del caso e per analogia, le disposizioni pertinenti dei titoli VI e VII del regolamento (CEE) n. 4253/88 **in materia di impegni, pagamenti, impiego dell'ECU, controllo finanziario, riduzione, sospensione e soppressione dei contributi, sorveglianza e valutazione.**

Sono applicabili le seguenti disposizioni specifiche:

- 1) **dopo l'impegno della prima quota non si può procedere all'impegno di una seconda quota se non a condizione che la prima sia stata eseguita a concorrenza del 60%;**
- 2) **dopo il pagamento del primo anticipo, non si può versare un secondo anticipo se non nella misura del 50% della parte della quota impegnata che resta ancora da utilizzare;**

Giovedì 11 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- 3) le domande di pagamento del saldo contengono indicazioni particolareggiate sull'eleggibilità delle operazioni, i destinatari finali ed i progressi compiuti;
- 4) la relazione annuale prevista dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2052/88 illustra gli esiti delle valutazioni dell'azione dello strumento finanziario, in particolare per quanto riguarda la crescita del P.I.L. e i progressi strutturali nel settore dei trasporti e dell'ambiente negli Stati membri interessati;
- 5) sono esplicitamente previsti nel regolamento d'attuazione l'immediata sospensione e il recupero dei fondi perduti in seguito alla constatazione di irregolarità o negligenza, in particolare qualora un progetto risulti non conforme alla politica comunitaria in campo ambientale. Fatta salva l'eventualità che lo Stato membro e/o l'autorità competente per l'attuazione dimostri, comprovandolo, che l'irregolarità o la negligenza non risulta ad esso imputabile, lo Stato membro è responsabile, in via sussidiaria, per il rimborso degli importi indebitamente corrisposti.

(Emendamento n. 45)

Articolo 10, paragrafo 1

1. La Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione annuale sulle attività dello strumento finanziario.

1. La Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e, **non appena sarà istituito, al Comitato delle regioni** una relazione annuale sulle attività dello strumento finanziario **nonché sulla sorveglianza e la valutazione dei progetti**. Tale relazione riporta in allegato l'elenco ed il contenuto dei progetti approvati per ciascuno Stato membro.

Il Parlamento europeo è tenuto a pronunciarsi sulla suddetta relazione con la massima rapidità possibile. La Commissione comunica, nella relazione annuale successiva, l'applicazione data alle osservazioni contenute nel parere del Parlamento.

(Emendamento n. 46)

Articolo 10, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono a dare adeguata pubblicità agli interventi dello strumento finanziario, allo scopo di informare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità relativamente ai progetti. Essi consultano e informano la Commissione in merito alle iniziative prese al riguardo.

2. Gli Stati membri provvedono a dare adeguata pubblicità agli interventi dello strumento finanziario, allo scopo di informare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità relativamente ai progetti. Essi consultano e informano la Commissione in merito alle iniziative prese al riguardo. **In particolare essi provvedono all'apposizione di indicazioni chiaramente visibili della percentuale del costo dei singoli progetti che è oggetto di finanziamento da parte del Fondo di coesione.**

Giovedì 11 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 47)

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione e gli Stati membri garantiscono il libero accesso alle informazioni relative ai progetti che saranno finanziati mediante lo strumento finanziario in tutte le fasi della pianificazione, realizzazione e valutazione.

(Emendamento n. 48)

Articolo 11

Il presente regolamento è riesaminato *prima del 31 dicembre 1993*.

Il presente regolamento è riesaminato **in seguito alla ratifica del Trattato sull'Unione europea**.

(Emendamento n. 49)

Articolo 12, secondo comma

La sua durata di validità è di *due anni*.

La sua durata di validità **si estende fino all'entrata in vigore del regolamento del Fondo di coesione, che assumerà tutti gli obblighi correnti derivanti dallo strumento finanziario**.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0085/93

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che istituisce uno strumento finanziario di coesione

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0599) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0044/93),
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo di bilancio, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per gli affari istituzionali (A3-0085/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 38 del 12.2.1993, pag. 18

Giovedì 11 marzo 1993

7. Importazione di carni bovine *

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0518 — C3-0033/93

La proposta è stata approvata

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0069/93

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'apertura, per il 1993 e a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carne bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202, e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 518),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0033/93),
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per i bilanci (A3-0069/93),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

8. Unione europea

a) RISOLUZIONE A3-0041/93

Risoluzione sulla relazione del Consiglio europeo per il 1991 concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione del Consiglio europeo per il 1991 concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione europea (C3-0256/92 — SN 1928/1/92),
- visto il Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht,
- vista la propria risoluzione del 14 ottobre 1992 sullo stato dell'Unione europea e della ratifica del Trattato di Maastricht ⁽¹⁾,
- visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0041/93),

1. constata che la relazione del Consiglio sull'Unione europea si limita a citare l'attività compiuta nel corso dell'anno, senza alcuno sforzo di analisi in merito ai ritardi e alle carenze della costruzione europea;

⁽¹⁾ G.U. n. C 299 del 16.11.1992, pag. 8.

Giovedì 11 marzo 1993

2. sottolinea che il Trattato sull'Unione europea di Maastricht introduce nel processo di integrazione europea una nuova dinamica che permette di procedere verso un'Unione; constata che questo rilancio è stato reso possibile dalla fiducia suscitata dall'Atto Unico, dalla prospettiva di un mercato interno unico nel 1993 nonché dagli sforzi compiuti tanto dalla Commissione e dal Parlamento europeo quanto da numerosi Stati membri nel quadro delle conferenze interistituzionali;
3. richiama tuttavia l'attenzione sulle gravi lacune del Trattato sull'Unione, fondato su una struttura «a pilastri», che non include nel Trattato CEE la politica estera e di sicurezza comune né la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni; chiede che l'UEO divenga parte dell'Unione e che le attività di tale organizzazione siano sottoposte ad un maggiore controllo parlamentare;
4. Unione economica e monetaria:
 - si compiace del fatto che il Trattato preveda la creazione di una moneta unica, nel 1999 come termine ultimo e non prima del 1997, il che implica la gestione di una politica monetaria e la creazione di un Sistema europeo di banche centrali indipendente; raccomanda al Consiglio europeo di rafforzare il controllo democratico sull'UEM mediante una maggiore trasparenza del processo decisionale, una maggiore partecipazione del Parlamento europeo e la negoziazione dei necessari accordi interistituzionali;
5. Coesione economica e sociale:
 - chiede che vengano attuati senza ulteriori indugi il Fondo di coesione e il pacchetto Delors II; sottolinea che il Trattato prevede che gli Stati membri e la Comunità gestiscano le loro politiche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di coesione economica e sociale;
6. Ratifica e applicazione del Trattato:
 - ribadisce la necessità che gli Stati membri che ancora non hanno fatto ratifichino il Trattato nella sua attuale stesura, cosicché esso possa entrare in vigore al più presto; sottolinea che, malgrado la struttura del Trattato di Maastricht presenti elementi tra loro vagamente contraddittori, l'esperienza dell'applicazione dell'Atto unico dimostra che tutto dipende dall'interpretazione e soprattutto dall'applicazione nella prassi quotidiana;
7. ritiene che possano essere conseguiti miglioramenti di rilievo, senza peraltro modificare il testo del Trattato di Maastricht;
 - a) sussidiarietà
constata che la sussidiarietà è, innanzitutto, un approccio teorico, che darà luogo a un certo margine di interpretazione ma la cui applicazione non deve condurre a uno smantellamento dell'acquis comunitario; sottolinea la necessità di incaricare la Conferenza interistituzionale (Commissione, Consiglio e Parlamento) già convocata di approntare i mezzi per l'applicazione del principio di sussidiarietà, di elaborare un accordo interistituzionale su tale principio e di prevedere l'obbligo per la Commissione di trasmettere al Consiglio e al Parlamento una relazione sull'attuazione del principio stesso;
 - b) cittadinanza
constata che la concessione di diritti politici specifici ai cittadini dell'Unione tanto all'interno delle sue frontiere (diritto di voto) quanto all'esterno (protezione diplomatica) è uno dei contributi principali del Trattato di Maastricht; chiede l'attuazione delle disposizioni del Trattato riguardanti i diritti dei cittadini, in particolare il diritto elettorale attivo e passivo, e la loro piena partecipazione alla costruzione europea; ritiene che la cittadinanza includa anche la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali;
 - c) trasparenza e democrazia nel processo legislativo comunitario
sottolinea che la trasparenza e la democrazia verranno rafforzate da una programmazione legislativa annuale adottata dalle tre Istituzioni (Consiglio, Commissione, Parlamento) che dev'essere resa pubblica, da un impegno politico del Consiglio a non adottare testi legislativi già respinti dal Parlamento e dalla regolare ed efficiente codificazione della legislazione comunitaria onde renderla più accessibile ai cittadini della Comunità stessa;

Giovedì 11 marzo 1993

8. Comitologia:

- deplora che il Consiglio abbia tendenza a impiegare, nella concessione di competenze di esecuzione alla Commissione, comitati che gli garantiscono un controllo particolarmente ampio sulle misure proposte dalla Commissione stessa e ribadisce la necessità di semplificare il sistema «comitologia» onde evitare il rischio di una rinazionalizzazione delle politiche comuni;

9. Tipologia degli atti comunitari:

- ritiene imperativo definire chiaramente la natura degli atti comunitari; constata che l'attuale tipologia degli atti comunitari suscita confusione per quel che riguarda i ruoli rispettivi dell'autorità legislativa e del potere esecutivo nella Comunità; chiede una chiara tipologia degli atti comunitari che distingua, in particolare, gli atti di natura costituzionale, gli atti di bilancio, gli atti legislativi e quelli regolamentari;

10. Politica d'informazione:

- constata la necessità di una revisione della politica dell'informazione delle Istituzioni e afferma che alcuni atteggiamenti dei cittadini, recentemente riscontrati, sono da collegarsi all'informazione di scarsa qualità fornita all'opinione pubblica per quel che riguarda i vantaggi che derivano dalla Comunità e dal Trattato di Maastricht; ritiene che la politica dell'informazione costituisca una responsabilità comune delle autorità comunitarie e nazionali;

11. Parlamenti degli Stati membri:

- ribadisce come essenziale il ruolo dei parlamenti degli Stati nel processo di democratizzazione della Comunità ed insiste sulla loro responsabilità in materia di controllo della trasposizione del diritto comunitario nel diritto interno;

12. Commissione:

- ritiene che l'indipendenza della Commissione sia indispensabile per il suo buon funzionamento;

13. Consiglio:

- invita il Consiglio a deliberare pubblicamente nella sua azione di legislatore;

14. ritiene che le deliberazioni pubbliche del Consiglio permetteranno un controllo dei parlamenti degli Stati e dei cittadini sui rappresentanti del loro governo in seno al Consiglio;

15. invita i membri del Consiglio a dar prova di un maggior spirito di collegialità anche al di fuori degli ambienti comunitari, il che porterebbe a reazioni più positive dell'opinione pubblica degli Stati membri a proposito delle politiche comunitarie;

16. Consiglio europeo:

- ritiene indispensabile che il Consiglio europeo mantenga nella sua integralità e rafforzi la propria funzione di stimolo e di orientamento;

17. Mercato interno:

- constata con preoccupazione che alcune proposte di grande rilievo per il completamento del mercato interno non sono state adottate in tempo utile per la loro trasposizione negli ordinamenti nazionali prima del 31 dicembre 1992 (per esempio, quelle collegate alla libera circolazione delle persone e alla fiscalità indiretta); deplora il fatto che, secondo l'ultima relazione della Commissione concernente l'attuazione del Libro bianco sul completamento del mercato interno nell'agosto 1992, circa il 25% delle misure già adottate non erano state ancora recepite nel diritto nazionale degli Stati membri;

18. Frontiere esterne, diritto d'asilo, visti:

- deplora che gli Stati membri non siano ancora pervenuti a un accordo sull'applicazione della Convenzione concernente i controlli alle frontiere esterne della Comunità; deplora inoltre che non si siano compiuti progressi sull'armonizzazione delle politiche di immigrazione e del diritto d'asilo;

Giovedì 11 marzo 1993

19. Turbolenze monetarie:
- ritiene che le recenti turbolenze di cui hanno sofferto i mercati monetari abbiano dimostrato che una coesione socio-economica e un coordinamento delle politiche economiche e finanziarie degli Stati membri si impongono più che mai; deplora, d'altro lato, il modo inadeguato in cui il Consiglio e la Commissione hanno reagito a tali crisi; ritiene che occorrerebbe rafforzare il meccanismo della sorveglianza multilaterale e adottare mezzi di lotta più efficaci contro la speculazione e i suoi effetti destabilizzanti;
20. Relazioni economiche esterne:
- ricorda che è essenziale giungere a un accordo globale, giusto ed equilibrato nel contesto del GATT, onde migliorare i sistemi commerciali multilaterali e i flussi degli scambi; sostiene la necessità di una rapida conclusione dell'Uruguay Round, a condizione però che concessioni di portata equivalente vengano fatte dalle diverse parti;
21. Spazio economico europeo:
- si compiace per l'attesa creazione dello Spazio economico europeo, che costituirà il più vasto Mercato economico integrato del mondo; sottolinea, tuttavia, che l'accordo non crea ancora un'Unione doganale né un mercato unico esteso all'insieme dei 18 paesi e che esso non prevede una politica commerciale esterna comune;
22. Ambiente:
- deplora che il Consiglio non si sia ancora pronunciato sulla localizzazione della sede dell'Agenzia europea per l'ambiente, ritardandone così la fondazione, e segnala che si opporrà con decisione a un'eventuale rinazionalizzazione, sotto il pretesto della sussidiarietà, delle politiche in materia di protezione dell'ambiente e tutela dei consumatori;
23. Credibilità della politica estera:
- deplora che gli Stati membri abbiano perso un'ottima occasione per formulare e attuare, nello spirito del Trattato di Maastricht, una linea comune di condotta sul conflitto nell'ex Jugoslavia; constata che questa carenza di linea d'azione comune ha creato nell'opinione pubblica sentimenti negativi nei confronti del Trattato;
24. Discussioni regolari sull'Unione:
- sostiene la necessità tanto di esaminare regolarmente i problemi di fondo collegati con la realizzazione dell'Unione europea quanto di potersi pronunciare sugli stessi;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

b) RISOLUZIONE A3-0040/93

Risoluzione sulla relazione del Consiglio europeo concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione Europea

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione sui progressi realizzati sulla via dell'Unione europea nel 1991 — Attività nel quadro delle relazioni esterne e della Cooperazione politica — che il Consiglio europeo ha trasmesso al Parlamento europeo (C3-0256/92 — SN 1928/1/92),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992,
- vista la propria risoluzione del 18 dicembre 1992 sulla fissazione di una politica estera comune della Comunità Europea ⁽¹⁾,
- visto il Trattato sull'Unione europea,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0040/93),

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 4.

Giovedì 11 marzo 1993

- A. considerando che nel 1991 l'azione della Comunità in materia di politica estera è consistita principalmente in una serie di risposte ad avvenimenti prodottisi sulla scena internazionale, piuttosto che in un insieme organico finalizzato al conseguimento di obiettivi comuni,
 - B. deplorando l'inefficienza dell'azione comunitaria con riferimento a crisi in particolari aree geografiche, in particolare sul territorio dell'ex Jugoslavia,
 - C. convinto che il rafforzamento della presenza comunitaria in talune parti del mondo costituisca un contributo importante per la pace e la sicurezza internazionale,
 - D. ritenendo necessario utilizzare appieno gli strumenti contenuti nel Trattato sull'Unione europea, senza attendere la ratifica del medesimo,
 - E. ricordando che gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune definiti dal Trattato di Maastricht possono costituire la base di una politica conforme agli interessi dei cittadini dell'Unione, nel caso in cui siano attuati democraticamente e pienamente integrati nel sistema comunitario,
1. ritiene che le azioni svolte nel settore delle relazioni esterne e della Cooperazione politica nel 1991 non abbiano avuto l'efficacia necessaria per favorire la tutela degli interessi della Comunità;
 2. prende atto dei progressi compiuti con la firma del trattato sull'Unione europea e auspica che l'efficacia della politica estera comunitaria ne esca rafforzata;
 3. ribadisce l'opportunità di includere la politica estera e di sicurezza nel quadro delle competenze comunitarie, subordinandola a procedure decisionali pienamente democratiche e controllabili;
 4. approva le dichiarazioni di politica estera adottate in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo e auspica che in futuro la Comunità confermi la solidarietà comunitaria e possa svolgere un ruolo più importante in materia di relazioni internazionali, in particolare nella prevenzione dei conflitti;
 5. deplora tuttavia le decisioni adottate in quella stessa sede, nella misura in cui consentono a uno degli Stati membri di astenersi dal partecipare alle azioni in materia di sicurezza, minando in tal modo la coerenza e la coesione nella concezione e nell'applicazione della politica estera comune;
 6. plaude alla riorganizzazione della Commissione nel senso di un'effettiva rielaborazione di materie e decisioni concernenti la politica estera comune e la politica di difesa;
 7. è d'avviso che le disposizioni in materia di PESC non debbano in alcun caso mettere in discussione i meccanismi esistenti per trattare gli aspetti esterni delle politiche comunitarie, i quali devono essere attuati normalmente nel rispetto delle prerogative del Parlamento europeo;
 8. riafferma che la politica estera della Comunità deve essere finalizzata alla promozione della sicurezza e del disarmo, alla tutela dei diritti dell'uomo e delle minoranze, nonché della legalità internazionale e delle risoluzioni dell'ONU;
 9. riafferma che la PESC deve essere attuata nel rigoroso rispetto e in stretto coordinamento con i meccanismi già esistenti per trattare gli aspetti esterni delle competenze comunitarie (politica dell'ambiente, assemblea paritetica ACP-CEE, politica agricola, della ricerca scientifica e tecnologica, della coesione economica e sociale...);
 10. ritiene che gli Stati membri debbano favorire il processo di riforma delle Nazioni Unite e dei suoi organi, in particolare del Consiglio di sicurezza, al fine di rafforzare la capacità della Comunità di incidere sui lavori di questa organizzazione;
 11. ritiene che l'attuale contesto internazionale richieda una partecipazione unitaria degli Stati membri nella CSCE e nell'ONU e che le azioni per elaborare e attuare strategie e interventi per mantenere la pace e la sicurezza internazionali debbano essere intraprese dalla Comunità, ove necessario e possibile, congiuntamente a tali organismi;

Giovedì 11 marzo 1993

12. è d'avviso che sia necessaria una presenza più attiva e costruttiva della Comunità e dei suoi Stati membri sul piano internazionale e che l'azione politica condotta debba mirare in primo luogo alla prevenzione dei conflitti;
13. giudica indispensabile promuovere lo sviluppo dei paesi meno avanzati, al fine di rimuovere focolai di tensione in grado di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali;
14. invita la Commissione e il Consiglio a proseguire senza indugio nelle iniziative volte alla realizzazione dello Spazio economico europeo, il quale rappresenta uno dei pilastri della nuova architettura europea e un fattore di benessere per le popolazioni degli Stati interessati;
15. riafferma che ogni forma di associazione, partenariato o cooperazione con i paesi terzi deve essere fondata sul pieno rispetto, da parte di questi ultimi, dei principi della CSCE;
16. ritiene giunto il momento di intraprendere un'azione decisa ed energica al fine di porre termine definitivamente al conflitto in corso nell'ex-Jugoslavia; sottolinea che, a tal fine occorre rafforzare l'embargo, adottando sanzioni nei confronti degli Stati che non lo rispettano;
17. chiede al Consiglio e alla Commissione di predisporre al più presto il quadro giuridico e politico per le relazioni con la repubblica ceca e quella slovacca, essendo inteso che questi due nuovi Stati devono essere considerati su un piede di parità per quanto riguarda la conclusione di accordi di associazione con la Comunità;
18. è d'avviso che la fase dell'aiuto di urgenza alla Russia debba ormai cedere il posto ad azioni strutturali che mettano fine all'emergenza e creino le condizioni per la transizione verso l'economia di mercato senza mettere in pericolo l'evoluzione democratica in atto;
19. è convinto che un maggiore coinvolgimento della Comunità nel processo di pace in Medio Oriente possa favorire gli interessi di tutte le parti in causa e promuovere gli interessi comunitari nell'intera area mediterranea; ricorda al riguardo le sue proposte antecedenti relative alla creazione di una Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo (CSCM);
20. reputa necessario creare le condizioni per un vero dialogo con gli Stati Uniti su base paritaria; è d'avviso che le principali decisioni in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e di intervento a fini umanitari debbano essere prese congiuntamente con il partner americano e in pieno accordo con le Nazioni Unite;
21. invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare la presenza della Comunità in Estremo Oriente, alla luce della rilevanza strategica ed economica di quest'area; ritiene opportuno dialogare con il governo cinese ed esercitare una pressione ferma su quest'ultimo affinché siano finalmente garantiti i diritti fondamentali di tutti i cittadini cinesi; in particolare per quanto riguarda i cittadini tibetani, chiede che cessi ogni forma di repressione, che sia ripreso il dialogo con il Dalai Lama e che sia studiata una forma di autodeterminazione;
22. ribadisce che la tutela dei diritti dell'uomo e delle minoranze deve essere una condizione imprescindibile per qualsiasi forma di cooperazione tra Comunità e i paesi terzi;
23. appoggia le iniziative volte all'attuazione di un «diritto di ingerenza umanitario» e ritiene che la Comunità debba assumere un ruolo di pioniere in questo settore;
24. è del parere che la relazione annuale del Consiglio sia stata ideata e redatta in modo inadeguato rispetto alle aspettative del Parlamento e allo spirito della Dichiarazione solenne di Stoccarda, dal momento che essa si limita a riprendere il contenuto delle dichiarazioni adottate in seno alla Cooperazione politica europea, senza fornire una visione d'insieme dell'attività comunitaria, e non apporta nessun elemento di risposta alle prese di posizione adottate dal Parlamento; è convinto inoltre che la relazione guadagnerebbe in interesse se fossero rispettati elementi quali il rigore geografico o quello cronologico;

Giovedì 11 marzo 1993

25. invita il Consiglio a inserire in futuro la relazione annuale nell'ambito dell'applicazione dell'articolo J.7 del Trattato sull'Unione europea; ritiene che detta relazione annuale possa rappresentare lo strumento principale per la trasmissione al Parlamento delle informazioni in materia di politica estera, in modo da consentire il dibattito previsto dal medesimo articolo;
26. chiede di essere consultato dal Consiglio per quanto riguarda la relazione sulle «azioni comuni e lo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune nel settore della sicurezza», che il Consiglio ha approvato il 7 dicembre 1992;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Cooperazione politica europea e ai governi degli Stati membri.

9. Diritti dell'uomo nella Comunità

RISOLUZIONE A3-0025/93 e A3-0025/93/compl.

Risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea (relazione annuale del Parlamento europeo)

Il Parlamento europeo,

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- visti i Patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché i protocolli connessi,
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i protocolli connessi,
- vista la propria risoluzione del 12 aprile 1989 recante adozione della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali ⁽¹⁾,
- visti i principi del diritto internazionale ed europeo sui diritti dell'uomo,
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 1992 sulla pena di morte ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 ottobre 1989 sul rifiuto di compiere il servizio militare per motivi di coscienza e sul servizio sostitutivo ⁽³⁾,
- visti i trattati che istituiscono la Comunità europea,
- visto il trattato sull'Unione europea,
- visti i principi generali del diritto comuni a tutti gli Stati membri,
- vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla salvaguardia dei diritti fondamentali del 5 aprile 1977,
- vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio, dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e della Commissione contro il razzismo e la xenofobia dell'11 giugno 1986,
- vista la Carta europea dei diritti sociali fondamentali,
- vista la propria risoluzione del 29 ottobre 1982 sul memorandum della Commissione relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 120 del 16.05.1989, pag. 51

⁽²⁾ G.U. n. C 94 del 13.4.1992, pag. 277.

⁽³⁾ G.U. n. C 291 del 20.11.1989, pag. 122.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 304 del 22.11.1982, pag. 253

Giovedì 11 marzo 1993

- vista la comunicazione della Commissione in data 19 novembre 1990 sull'adesione della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
 - vista la propria risoluzione del 9 luglio 1991 sui diritti dell'uomo ⁽¹⁾,
 - vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,
 - visto l'articolo 121 del regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0025/93 e A3-0025/93/compl.),
- A. considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo sta alla base dell'ordinamento democratico e informa l'integrazione comunitaria in quanto principio fondamentale,
 - B. considerando l'azione della Comunità a favore della promozione dei diritti dell'uomo nel mondo,
 - C. considerando il principio di ingerenza per motivi umanitari riconosciuto dalla comunità internazionale con la risoluzione n. 688 del Consiglio di sicurezza dell'ONU,
 - D. vivamente preoccupato per la recrudescenza del razzismo e della xenofobia ed in particolare per gli atti di violenza razzista nei confronti delle comunità straniere in diversi Stati membri,
 - E. considerando che in taluni Stati membri ed in alcuni organismi scientifici europei vengono operate discriminazioni per motivi sindacali e politici e compiuti attentati ai diritti dei rappresentanti sindacali,
 - F. consapevole che la protezione dei diritti dell'uomo negli Stati membri è di competenza delle giurisdizioni nazionali e degli organi istituiti in seno al Consiglio d'Europa,
 - G. considerando che finora la legislazione comunitaria, i principi del diritto comune degli Stati membri e le norme del diritto internazionale hanno garantito la tutela dei diritti fondamentali contro le azioni delle istituzioni e degli organi comunitari,
 - H. constatando peraltro l'assenza di un controllo specifico della legislazione comunitaria in materia di diritti dell'uomo,
 - I. constatando l'assenza di una codificazione dei diritti fondamentali del cittadino europeo che gli garantisca la salvaguardia di tali diritti nell'ordinamento giuridico comunitario,
 - J. sottolineando che talune categorie di persone — fra cui le donne, i bambini, i disabili, gli anziani, i detenuti, gli internati, i ricoverati in istituti, i girovaghi e gli stranieri — sono particolarmente vulnerabili e troppo poco organizzati per far valere i propri diritti e difendere le proprie libertà fondamentali e che l'assistenza legale, la tutela giuridica e la giustizia (e relative informazioni) risultano per essi difficilmente agibili a causa, fra l'altro, degli elevati costi, della complessità e inadeguatezza del sistema,

Principi generali

1. ritiene che l'abolizione delle frontiere interne ai sensi dell'Atto unico europeo e le disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla cooperazione intergovernativa nel settore della giustizia e degli affari interni rafforzino l'esigenza di disporre in ciascuno Stato membro, ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, di procedure giudiziarie chiare e facilmente agibili per far fronte alle violazioni dei diritti umani, in attesa dell'istituzione di un sistema comunitario per la tutela dei diritti dell'uomo;

⁽¹⁾ G.U. n. C 240 del 16.09.1991, pag. 45

Giovedì 11 marzo 1993

2. considera che l'ampliamento delle competenze della Comunità nonché i processi di integrazione economica e le loro conseguenze richiedano una costante e parallela verifica del livello di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo che può essere pienamente garantito solo dall'elaborazione ed attuazione di un vero e proprio «Programma d'azione relativo ai diritti umani fondamentali», in consultazione con gli organismi competenti del Consiglio d'Europa;
3. è del parere che tale programma d'azione dovrebbe prevedere un insieme di azioni normative, politiche e di controllo in riferimento sia all'impatto sui diritti dell'uomo prodotto dal processo di integrazione (diritti sociali, economici, ambientali, dei consumatori e verso la pubblica amministrazione) sia alle questioni poste dalle nuove tecnologie (bioetica, libertà di informazione, protezione dei dati personali) sia ai gruppi che richiedono misure speciali (bambini, cittadini extracomunitari);
4. richiamandosi al principio assoluto dell'universalità dei diritti dell'uomo, ritiene che taluni individui, a causa del colore della loro pelle, dell'appartenenza etnica o nazionale, del sesso o delle abitudini sessuali, dell'età, di eventuali menomazioni fisiche, della religione professata, del credo filosofico o morale, possano trovarsi esposti più di altri a violazioni dei diritti dell'uomo; chiede quindi che venga loro prestata un'attenzione del tutto particolare;
5. considera in particolare che la messa in opera (accordi di Schengen, lavori dei gruppi intergovernativi specifici) di un esteso e complesso sistema di «misure compensative» per far fronte alla soppressione delle frontiere interne renda urgente la predisposizione di un sistema di protezione e tutela dei diritti dell'uomo;
6. considera altresì che, alla luce della complessità crescente dell'ordinamento giuridico comunitario, l'adozione di uno strumento basilare che consenta di garantire i diritti fondamentali nell'ambito dell'applicazione del diritto comunitario possa offrire al cittadino europeo una maggiore trasparenza;

Sistema comunitario di tutela dei diritti dell'uomo

7. invita la Commissione ad elaborare un «programma d'azione» per una politica dei diritti umani organica e coordinata e ad approntare un Libro bianco in materia;
8. invita la Commissione e il Consiglio ad associarsi, nell'ambito di una dichiarazione comune, alla Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali del Parlamento europeo e a prevedere di iscriverla all'ordine del giorno delle future conferenze intergovernative al fine di incorporarla nei trattati;
9. auspica che la Comunità avvii rapidamente negoziati in vista dell'adesione alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e a tal fine invita la Commissione a presentare al Parlamento la relativa proposta di decisione;
10. chiede alla Commissione di adottare una politica comunitaria dei diritti dell'uomo coerente e coordinata mediante l'elaborazione di un apposito Libro bianco;
11. sottolinea la necessità che la Comunità vigili sul rispetto dei diritti dell'uomo negli Stati membri, affinché il suo impegno a favore dei diritti dell'uomo nel resto del mondo goda della massima credibilità;
12. invita la Comunità e gli Stati membri a creare una struttura nell'ambito della quale si presti attenzione alla protezione e alla promozione dei diritti dell'uomo nella Comunità nonché alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, con la prospettiva di possibili azioni comunitarie nei confronti degli Stati membri interessati;
13. riconosce che l'inserimento di riferimenti ai diritti dell'uomo negli accordi di cooperazione con paesi terzi fornisce agli Stati partner una base giuridica di cui possono valersi per sollecitare la Comunità a intervenire contro le violazioni dei diritti dell'uomo sul proprio territorio;

Giovedì 11 marzo 1993

14. propone a tal fine di inserire negli accordi conclusi dalla Comunità una clausola in base alla quale le relazioni fra la Comunità e i paesi interessati, nonché tutte le disposizioni dell'accordo in questione, siano fondate sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali tanto della Comunità quanto dei paesi interessati e che «costituiscono un elemento essenziale dell'accordo»;
15. propone inoltre che nel preambolo dell'accordo in questione si faccia riferimento, in generale, al rispetto dei diritti dell'uomo e dei valori democratici nonché a strumenti universali e/o regionali comuni alle due parti;
16. propone infine che tutti gli accordi conclusi dalla Comunità prevedano una clausola esplicita di sospensione (clausola baltica), come anche una clausola generale di non esecuzione in caso di gravi violazioni dei diritti dell'uomo;
17. ritiene di dover promuovere i diritti e le libertà fondamentali e contribuire a migliorarne la salvaguardia relativamente ai cittadini dell'Unione e a tutti i cittadini di paesi terzi;
18. decide di iscrivere all'ordine del giorno delle sue sedute problemi di attualità e urgenti connessi con il rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità che saranno trattati secondo la stessa procedura applicata ai problemi relativi al rispetto dei diritti dell'uomo al di fuori della Comunità;
19. incarica la sua commissione per il regolamento di adeguare la procedura in vigore per le proposte di risoluzione d'urgenza, onde renderla rispondente alle sue competenze in materia di diritti dell'uomo nella Comunità;
20. si impegna, in qualità di organo rappresentativo, a farsi eco delle situazioni di violazione dei diritti dell'uomo constatate nella Comunità;
21. incarica le sue commissioni competenti di esaminare con i governi interessati le principali questioni connesse con la politica dei diritti dell'uomo e la loro attuazione nei vari Stati membri, il che potrebbe portare all'invio di delegazioni autorizzate a studiare in loco dette questioni;
22. raccomanda che i ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo siano resi possibili anche per le persone giuridiche (associazioni);

Povertà e diritti economici, sociali e culturali

23. deplora la diffusione e l'acutizzarsi in Europa del problema della povertà, che colpisce gruppi di popolazione sempre più numerosi, il che pregiudica di fatto il godimento dei diritti fondamentali; chiede alla Commissione di effettuare uno studio delle cause e dell'estensione della povertà nella Comunità e di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio misure volte a migliorare la situazione delle persone colpite;
24. ritiene che i diritti economici, sociali e culturali, che sono universalmente riconosciuti come diritti fondamentali — da cui consegue che anche l'effettivo esercizio di tali diritti è riconosciuto e garantito a tutti malgrado il loro carattere sovente programmatico — debbano essere tutelati alla stessa stregua dei diritti civili e politici, giacché i diritti umani e le libertà fondamentali sono fra loro inscindibili e reciprocamente connessi;
25. ritiene pertanto che la Comunità e gli Stati membri debbano senza riserve firmare e applicare la Carta sociale del Consiglio d'Europa; ritiene altresì che la Comunità e gli Stati membri debbano rispettare le convenzioni internazionali e le raccomandazioni dell'OIL e che il governo del Regno Unito debba allinearsi senza indugi alla posizione degli altri Stati membri in materia di politica sociale, quale figura nei protocolli allegati al trattato di Maastricht;

Giovedì 11 marzo 1993

26. raccomanda l'elaborazione di un sistema che consenta di stabilire garanzie minime in materia di alloggio, reddito, assistenza sociale, medica e giudiziaria, indispensabili per condurre una vita conforme alla dignità umana, sistema che deve essere accessibile soprattutto alle cosiddette fasce svantaggiate della popolazione nonché ai cittadini extracomunitari che risiedono legalmente sul territorio della Comunità; l'assistenza sanitaria d'urgenza come pure l'assistenza legale devono essere parimenti accessibili ai cittadini extracomunitari che si trovano all'interno del territorio della Comunità;
27. ritiene che la codificazione dei diritti economici, sociali e culturali non sia di per sé sufficiente, ma che, dato che il processo di depauperamento ha cause strutturali, debba essere accompagnata da energici interventi di cui le fasce più sfavorite possano agevolmente beneficiare e che affrontino il problema alla radice;
28. ritiene che una piena partecipazione delle persone svantaggiate all'elaborazione, al controllo e alla valutazione delle azioni intraprese a loro favore costituirebbe una garanzia supplementare di efficacia e pertinenza;
29. sollecita, a tale titolo, la promozione di azioni spontanee di aiuto («self-help») da parte delle ONG nell'ambito di una politica integrata di lotta contro la povertà, che veda coinvolta la Comunità e gli Stati membri;
30. ritiene indispensabile che la popolazione europea, soprattutto i giovani, sia informata in merito al carattere e alle dimensioni delle situazioni di povertà, in particolare mediante l'attuazione di programmi scolastici di istruzione in materia di diritti dell'uomo;
31. chiede, associandosi agli sforzi di tutti coloro che nella Comunità e nel mondo rifiutano quella forma di violazione dei diritti dell'uomo che è costituita dalla povertà, che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite proclami il 17 ottobre «Giornata mondiale del rifiuto della povertà»;

Razzismo, xenofobia e discriminazione

32. esprime riprovazione per la crescente intolleranza che si registra in Europa contro stranieri, cittadini non comunitari e persone appartenenti a gruppi sociali minoritari e condanna energicamente gli ostentati atti di violenza perpetrati in nome di ideologie razziste e fasciste e, in generale, contro ogni azione capace di provocare violenze o alimentare comportamenti razzistici, soprattutto fra i giovani; esprime al riguardo la propria solidarietà a tutte le vittime del razzismo e della xenofobia;
33. esprime inoltre la sua viva preoccupazione di fronte alle discriminazioni o manifestazioni di esclusione nei confronti di persone caratterizzate da altre forme di «diversità»: persone fisicamente o mentalmente minorate, persone appartenenti ad una minoranza (non) religiosa, etnica, linguistica o sessuale;
34. propone che le Istituzioni comunitarie organizzino, tramite i mezzi di informazione, una campagna europea che appoggi la lotta contro tali forme di intolleranza e sfoci in una serie di iniziative e misure a livello nazionale, regionale e locale;
35. chiede insistentemente ai governi degli Stati membri e alle autorità comunitarie di assicurare la protezione delle comunità straniere contro la violenza razzista e fascista e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita, di alloggio e di lavoro;
36. chiede ai governi degli Stati membri e alle autorità comunitarie di potenziare gli strumenti di lotta contro il razzismo e la xenofobia, in particolare adottando e, se necessario, rafforzando le disposizioni legislative contro tali manifestazioni, vegliando alla loro applicazione e consentendo alle persone giuridiche ed alle associazioni interessate di intentare azioni giudiziarie contro gli atti a carattere razzista e di costituirsi parte civile;
37. invita il Consiglio e la Commissione a prevedere senza indugio l'attuazione di un'azione coerente e integrata di lotta contro il razzismo e la xenofobia, nel quadro della politica sociale e della cooperazione nei settori della giustizia, degli affari interni e dell'immigrazione;
38. sottolinea l'urgenza di una siffatta azione, che deve essere accompagnata da una campagna di sensibilizzazione su scala europea imperniata sul diritto alla differenza e sul rispetto delle libertà fondamentali e destinata soprattutto ai giovani e agli adolescenti;

Giovedì 11 marzo 1993

39. incarica la sua commissione competente di elaborare nuove relazioni sulla problematica del razzismo e della xenofobia, riservando particolare attenzione in tale contesto alle cause della recrudescenza dell'estremismo di destra e della xenofobia e mettendo a punto proposte strutturali che debbono poter validamente combattere le cause più profonde del fenomeno;

Pena di morte

40. constata che nella Comunità la pena di morte di fatto non viene più applicata;

41. riafferma che il diritto alla vita ed il diritto a non subire trattamenti disumani o degradanti sono diritti assoluti ed inviolabili, che non possono essere rimessi alla discrezionalità degli Stati;

42. chiede agli Stati membri in cui la pena di morte è ancora in vigore di abolirla;

43. invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto ad aderire e/o a ratificare il protocollo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il protocollo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

44. plaude alla recente ratifica da parte del Lussemburgo del secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il cui obiettivo è di abolire la pena di morte;

45. chiede agli Stati membri di adottare misure giuridicamente vincolanti che vietino l'estradizione di qualunque persona incriminata che sia passibile di condanna capitale in un paese terzo;

Obiezione di coscienza

46. reputa che il diritto all'obiezione di coscienza, riconosciuto con la risoluzione 89/59 della commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU sull'obiezione di coscienza al servizio militare debba essere inserito quale diritto fondamentale nell'ordinamento giuridico degli Stati membri;

47. constata che, ciononostante, tale diritto non è sancito da alcun testo internazionale di salvaguardia dei diritti dell'uomo e rientra quindi tra le competenze sovrane degli Stati;

48. auspica che vengano definiti principi comuni per eliminare le discriminazioni tra cittadini europei relativamente al servizio militare;

49. ritiene che tali principi comuni dovrebbero comportare garanzie minime tali da consentire:

- un'informazione sufficiente sullo status di obiettore di coscienza;
- la possibilità di richiedere lo status di obiettore di coscienza in qualsiasi momento, anche durante la prestazione del servizio;
- l'accesso ad un vero e proprio ricorso nel caso di rifiuto dello status di obiettore di coscienza;

50. non ammette negli Stati membri l'incriminazione e la carcerazione di obiettori, molti dei quali sono stati considerati da Amnesty International come prigionieri politici;

51. sottolinea la necessità di prevedere un servizio civile sostitutivo, di durata pari a quella del servizio militare, affinché non possa essere interpretato come una sanzione dissuasiva;

52. sollecita la creazione, a livello comunitario, di alternative al servizio militare, nell'ambito del programma di aiuti al Terzo mondo o in quello di assistenza e di cooperazione ai paesi dell'Europa dell'Est;

53. condanna in particolare la prassi seguita in Grecia di trattare come criminali gli obiettori di coscienza e comminare loro lunghe pene detentive nelle carceri militari;

Giovedì 11 marzo 1993

Violazione dello stato di diritto

54. constata la portata e la gravità delle violazioni dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo che il crimine organizzato e la criminalità economica e finanziaria perpetrano con le loro attività, soprattutto attraverso le interconnessioni con la politica, l'economia e l'amministrazione pubblica ma anche attraverso le considerevoli evasioni e frodi fiscali che comportano per i cittadini ingenti perdite, soprattutto sul piano sociale ed ecologico;
55. ritiene che tali attività ostacolano altresì il diritto di godere delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sul territorio della Comunità;
56. sottolinea, alla luce della diffusione internazionale del crimine organizzato e della criminalità economica e finanziaria organizzata e alla vigilia dell'apertura delle frontiere della Comunità, l'importanza dello sviluppo di tale cooperazione, condizione essenziale per una lotta efficace contro il crimine organizzato e la criminalità economica e finanziaria organizzata;
57. deplora che le iniziative intraprese a livello comunitario per sviluppare la cooperazione tra i vari corpi di polizia (Europol) e ingaggiare una lotta comune contro il crimine organizzato e la criminalità finanziaria e economica organizzata (TREV III) non tengano sufficientemente conto dei principi dello Stato di diritto democratico, in particolare il controllo parlamentare e giudiziario, e deplora altresì che tali iniziative continueranno a svolgersi, a quanto risulta, al di fuori del quadro comunitario;
58. ritiene che insieme alla cooperazione di polizia, ai fini sia dell'efficacia dell'azione che delle garanzie poste a base degli ordinamenti democratici, vada potenziata ed estesa la cooperazione giudiziaria, partendo da alcune positive innovazioni contenute negli accordi di Schengen (estradizione anche per frodi finanziarie e fiscali) e sulla base delle disposizioni contenute nel Titolo VI del Trattato di Maastricht;
59. ritiene altresì che per fronteggiare adeguatamente le peculiarità di un crimine organizzato ormai su scala internazionale occorra arrivare ad uno spazio giuridico comune, attraverso alcune norme penali sostanziali comuni o armonizzate, che sia complementare ed integrato allo spazio giudiziario fondato sui principi della cooperazione, dell'estradizione, del principio del «ne bis in idem» e dell'esecuzione transnazionale delle pene;
60. chiede agli Stati membri di utilizzare nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata ogni mezzo per ripristinare, nel loro territorio il rispetto della legalità democratica in nome della garanzia e del godimento effettivi dei diritti e le libertà fondamentali;
61. ritiene che, nell'ambito di una lotta a lungo termine contro la criminalità organizzata internazionale, in particolare la criminalità economico-finanziaria, sia altresì necessario adoperarsi per sensibilizzare il cittadino europeo e l'opinione pubblica internazionale;
62. si impegna, a tale titolo, a denunciare chiaramente e ogni qualvolta sia necessario le violazioni dello Stato di diritto;

La doppia pena

63. reputa che i provvedimenti di espulsione inflitti da taluni Stati membri a cittadini non comunitari in seguito a condanna penale e dopo che quest'ultima sia stata da essi scontata comportino il rischio di una duplice sanzione nei loro confronti;
64. reputa che l'autorità della cosa giudicata e la libertà individuale, alla base della norma penale del «ne bis in idem», rientrino tra i principi generali del diritto;
65. ritiene che il principio della libera circolazione sul territorio comunitario dovrebbe andare di pari passo con il riconoscimento generale della norma del «ne bis in idem», in modo che venga eliminata, per tutti, ogni possibilità di doppia pena nella Comunità;

Il diritto di asilo

66. deplora che diversi Stati membri abbiano iniziato a limitare sempre più la tutela giuridica e l'assistenza sociale a favore dei richiedenti asilo;

Giovedì 11 marzo 1993

67. si rammarica del carattere intergovernativo dei primi provvedimenti di armonizzazione dello status dei cittadini di paesi terzi in territorio comunitario, adottati nell'ambito degli accordi firmati tra gli Stati membri per far fronte alle conseguenze della soppressione delle frontiere interne della Comunità;

68. deplora che tali misure non implicino alcuna garanzia per la protezione dei diritti fondamentali, soprattutto nei confronti delle persone che chiedono asilo;

69. desidera attirare l'attenzione sul rischio di vedere l'Europa erigersi a fortezza qualora i cittadini di paesi terzi vengano discriminati relativamente ai principi base dell'ordinamento comunitario;

70. ritiene che, in un primo tempo, sia necessario armonizzare le procedure di esame delle richieste di asilo sulla base delle norme fondamentali di equità e di umanità stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e successivamente enunciate nelle Conclusioni del Comitato esecutivo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e nella raccomandazione R (81) 16 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa;

71. invita gli Stati membri ad adoperarsi affinché tali accordi internazionali vengano rigorosamente rispettate e in particolare affinché venga posta fine alle irregolarità, agli abusi e all'elusione delle procedure al momento dell'arrivo nel paese ospite, subito dopo la presentazione della prima richiesta di asilo; osserva che, tra l'altro, l'immediato rimpatrio dei richiedenti asilo e il rifiuto dell'assistenza giudiziaria in occasione della prima audizione costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo sanciti negli accordi internazionali;

72. chiede alla Comunità e agli Stati membri di approvare un accordo internazionale sugli standard minimi per la definizione di procedure eque e soddisfacenti in ordine alla valutazione delle richieste d'asilo, il che consentirebbe agli Stati membri di disporre di una base giuridica uniforme per il relativo esame, permettendo loro di conseguire un'effettiva armonizzazione delle politiche in tale campo e di fissare parametri chiari in base ai quali valutare le procedure e le pratiche vigenti in materia di asilo politico nei paesi terzi ospitanti verso i quali i richiedenti asilo potrebbero essere indirizzati;

73. invita la Commissione a prendere in esame l'opportunità di istituire un organo sovranazionale incaricato, a livello comunitario e in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, di formulare pareri sulle decisioni definitive di reiezione delle richieste d'asilo;

74. esorta ad applicare l'articolo K9 del Trattato sull'Unione europea quanto prima e quanto più ampiamente possibile in ogni occasione, come previsto dalla dichiarazione sull'asilo allegata al suddetto trattato;

Le legislazioni penali d'eccezione

75. ritiene che le procedure straordinarie in campo penale possano portare ad abusi ed interpretazioni arbitrarie, comportando un aumento del margine di discrezionalità delle forze di polizia a scapito del procedimento istruttorio e delle garanzie procedurali; che pertanto dovrebbero essere previste garanzie per prevenire tali potenziali abusi, istituendo controlli giudiziari e parlamentari;

76. ritiene comunque che, anche qualora si verificano i presupposti di eccezionalità e gravità atti a far adottare legislazioni penali speciali, debba esserne rigorosamente prevista la temporalità;

77. reputa che, in nome del rispetto dei diritti fondamentali e in conformità dei principi democratici e del diritto internazionale, si debba in ogni caso esigere un certo numero di garanzie:

- rispetto del principio della presunzione di innocenza,
- rispetto dei diritti della difesa, segnatamente per evitare l'inversione dell'onere della prova,
- chiarezza e precisione del diritto,
- rispetto del principio della irretroattività delle leggi,
- rispetto del principio di proporzionalità,

Giovedì 11 marzo 1993

- rispetto dell'integrità fisica e morale degli imputati,
- necessità del mandato per effettuare perquisizioni,
- protezione dei dati di carattere privato;

78. chiede agli Stati membri che hanno introdotto procedimenti penali d'eccezione o che hanno di fatto instaurato, a livello regionale, un regime eccezionale, di rinunciare e, in particolare, di vietare la detenzione in celle di isolamento;

Le condizioni di detenzione

79. reputa essenziale ribadire il concetto della funzione emendativa della pena e la finalità del reinserimento umano o sociale del detenuto;

80. rammenta fermamente la perentorietà del divieto di praticare trattamenti disumani e degradanti;

81. condanna risolutamente il ricorso alla tortura e a trattamenti disumani o degradanti e si dichiara costernato che tali pratiche possano ancora essere utilizzate in Europa durante gli interrogatori o nei penitenziari e ritiene che, quando tali pratiche sono rivolte contro migranti, richiedenti asilo o persone appartenenti a gruppi minoritari, possono costituire un pericoloso precedente per la discriminazione razziale e la xenofobia, in quanto vengono esercitate da rappresentanti dell'autorità costituita;

82. rammenta che in virtù del principio di presunzione di innocenza tutte le decisioni in merito alla custodia cautelare devono fondarsi su motivi legittimi e eccezionali; ritiene pertanto arbitrario il ricorso generalizzato alla custodia cautelare;

83. si interroga, alla luce del sovraffollamento e della mancanza d'igiene constatati in certi luoghi di detenzione, sui mezzi a disposizione dell'amministrazione penitenziaria per consentire condizioni di vita conformi alla dignità umana;

84. ritiene che i detenuti debbano godere almeno dei seguenti diritti fondamentali:

- diritto alla *privacy*;
- diritto alla dignità personale e all'integrità fisica e morale;
- diritto alle visite e alle comunicazioni;
- diritto alla sanità e all'igiene;
- diritto all'assistenza legale e all'assistenza sociale, soprattutto in vista del reinserimento nella vita civile;

85. auspica che la deontologia delle forze di polizia possa ispirarsi a norme fondate sul rispetto dei diritti dell'uomo;

86. incarica la sua commissione competente di elaborare un progetto di codice di condotta europeo per la polizia basato sui criteri internazionali contenuti nel codice di comportamento delle Nazioni Unite per le persone responsabili dell'applicazione delle leggi;

87. si compiace dell'avvio, in seno al Consiglio d'Europa, di uno studio su un protocollo addizionale relativo ai diritti delle persone private della libertà;

88. chiede agli Stati membri che ricorrono a misure eccezionali per la lotta contro la criminalità e a quelli che applicano di fatto un regime eccezionale in determinate regioni di limitare a minimo la durata della detenzione in stato di isolamento, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e della relativa giurisprudenza;

La durata dei procedimenti

89. è consapevole del generalizzarsi delle lungaggini procedurali nei sistemi giurisdizionali europei;

90. reputa che, oltre al rischio di giungere ad una denegata giustizia, il superamento di termini ragionevoli in questo settore comporti conseguenze impreviste e comprometta l'equità del procedimento;

Giovedì 11 marzo 1993

91. auspica che la nozione di termine ragionevole, così come sancita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, venga introdotta negli ordinamenti giuridici nazionali, ed invita gli Stati membri a studiare il modo di ovviare alle lungaggini procedurali;

Acquisizione e/o mantenimento della cittadinanza

92. esprime la sua preoccupazione per l'articolo 19 del Codice ellenico della cittadinanza che, in violazione delle vie legali e a dispetto degli impegni internazionali, viene utilizzato per far decadere i membri della minoranza musulmana dalla cittadinanza greca ogniqualvolta lascino il paese con l'«intento» di non ritornarvi;

93. reputa che la libera circolazione e la diffusione della cittadinanza europea richiedano che ai fini della determinazione della cittadinanza il criterio «ius sanguinis» sia sostituito da quello «ius soli»;

94. reputa, in generale, che gli ostacoli all'acquisizione della cittadinanza costituiscano fonte di discriminazioni che non hanno più ragion d'essere nell'Europa odierna;

95. riafferma che l'esercizio del diritto fondamentale di lasciare ogni paese e di ritornare nel proprio paese non può essere sanzionato con la perdita del beneficio della cittadinanza;

Le discriminazioni sindacali e politiche

96. deplora il numero eccessivamente elevato di attentati alle libertà sindacali e ai diritti dei rappresentanti sindacali in numerosi Stati membri e in taluni organismi scientifici europei, e chiede che vi si ponga termine riconoscendo la libertà sindacale come diritto fondamentale in tutti gli Stati membri e in tutti gli organismi scientifici europei;

97. condanna in particolare la denuncia unilaterale di accordi collettivi di lunga data, la negazione del diritto dei rappresentanti sindacali eletti di essere informati sull'attività della società, la negazione del diritto dei lavoratori di essere rappresentati in caso di ricorsi o misure disciplinari, la mancata consultazione dei rappresentanti sindacali da parte dei datori di lavoro in materia di esuberanza di personale, salute e sicurezza;

98. esprime la sua preoccupazione per il fatto che, in particolare in uno Stato membro, si siano verificati numerosi casi di non applicazione dei principi giuridici dello Stato di diritto che sono la presunzione di innocenza e il principio dell'«in dubio pro reo»;

99. condanna inoltre la revoca unilaterale dei diritti sindacali nei confronti dei lavoratori del GSHQ (General Communication Headquarters) nel Regno Unito;

100. desidera, in generale, richiamare l'attenzione sul fatto che per evitare arbitrarietà ogni sanzione amministrativa deve essere comminata a seguito di un'inchiesta sufficientemente rigorosa, informata a criteri di competenza specifica e al rispetto delle leggi e dei principi dello Stato di diritto e a prescindere dalle posizioni politiche personali;

101. è del parere che nella Repubblica federale di Germania, in seguito all'introduzione del criterio della «Staatsnähe» (legame di prossimità con il potere) valutata in funzione della partecipazione attiva al SED e ad organizzazioni di massa, nonché dell'esercizio di funzioni retribuite o onorarie nell'apparato statale, nell'economia e nella società, queste condizioni non siano sufficientemente soddisfatte in occasione delle inchieste che precedono una sanzione amministrativa, dal momento che come criterio della valutazione viene assunta una ben precisa connotazione politica;

102. esprime, a tale titolo, la sua preoccupazione per i provvedimenti di licenziamento diretti a colpire i professori universitari e i pubblici funzionari in genere e per i controlli e le recusazioni imposti agli avvocati e ai notai e nell'ambiente politico dell'ex R.D.T., provvedimenti che sono stati effettuati contravvenendo alle norme del diritto e alle regole dell'istruzione e costituiscono una violazione delle libertà di espressione e di opinione ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Vedi proposta di risoluzione presentata dall'on. Piquet e altri sulle perquisizioni di polizia negli uffici del PDS nei nuovi Länder il 24 febbraio 1992 (B3-0464/92).

Giovedì 11 marzo 1993

103. è altresì preoccupato per il licenziamento di dipendenti del settore pubblico, in particolare maestri e insegnanti, per le restrizioni ingiustificate imposte alle assunzioni in questo settore e per il mancato riconoscimento degli anni di servizio nel pubblico impiego ai fini della valutazione dell'attività professionale o del calcolo delle pensioni;

104. si preoccupa altresì per l'atteggiamento poco corretto con cui nel Regno Unito sono state adottate sanzioni amministrative e misure volte ad abolire le sovvenzioni per certi gruppi e associazioni socioculturali dell'Irlanda del Nord e a decurtare drasticamente i bilanci delle istituzioni che autorizzano le minoranze ad esprimere le proprie opinioni;

105. manifesta apprensione per i rischi di abuso di potere insiti nel fatto che un provvedimento amministrativo destinato a far fronte a un fenomeno particolare o a sanzionarlo assuma portata generale;

L'assistenza giudiziaria europea

106. ribadisce la sua disapprovazione per il carattere intergovernativo dei lavori relativi a taluni settori di interesse comune in seguito all'apertura delle frontiere e inerenti ai settori della giustizia, degli affari interni o della politica di immigrazione;

107. reputa necessario che i meccanismi istituiti in tale ambito vengano soggetti ad un controllo giurisdizionale e che alle persone implicate venga garantito l'accesso a tale controllo, mediante un'assistenza giudiziaria che andrebbe gestita a livello comunitario;

Il rispetto della vita privata

108. fa osservare che con il completamento del mercato interno sono aumentate significativamente le esigenze di circolazione transfrontaliera, e di conseguenza lo scambio di dati personali e di altri dati alla sfera privata;

109. fa osservare che lo scambio senza restrizioni di dati personali e relativi alla sfera privata costituisce una minaccia senza precedenti al rispetto del diritto alla vita privata;

110. ritiene che sia urgente procedere ad un'armonizzazione delle legislazioni dei vari Stati membri sulla tutela della sfera privata;

111. ribadisce l'esigenza di adottare una direttiva del Consiglio volta a garantire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali;

112. ritiene che un'armonizzazione delle legislazioni dovrebbe essere orientata verso un elevato grado di tutela della vita privata all'interno della Comunità, senza comunque ridurre i livelli raggiunti in alcuni Stati membri;

113. accoglie favorevolmente le proposte in materia presentate dalla Commissione al Consiglio nell'ottobre 1992;

114. invita il Consiglio a rivedere tali proposte e a procedere quanto prima all'approvazione di una direttiva sulla tutela della sfera privata;

Tutela dell'integrità personale

115. invita gli Stati membri ad adeguare le loro legislazioni al fine di garantire più efficacemente la tutela delle persone, in particolare di fronte al traffico di organi, a possibili deviazioni della biologia genetica, allo sfruttamento dell'essere umano, agli abusi sessuali, alla sterilizzazione coatta e a qualunque altra forma di sfruttamento dell'integrità fisica e morale dell'essere umano;

116. esprime la sua viva preoccupazione di fronte all'intensificarsi degli esami e dei controlli medici effettuati senza obiettiva giustificazione e talvolta senza il consenso dell'interessato, i quali, essendo utilizzati come criterio selettivo per l'accesso all'occupazione, ai regimi assicurativi privati o sociali, all'alloggio, ecc. costituiscono un flagrante motivo di discriminazione;

Giovedì 11 marzo 1993

Proposte di risoluzione incluse nella presente relazione annuale

117. ritiene che il principio della presunzione di innocenza e la garanzia di procedure eque costituiscano il presupposto per l'esistenza di un sistema penale giusto e funzionante nel rispetto del principio della non discriminazione davanti alla legge ⁽¹⁾;

118. ricorda che la libertà di riunione pacifica, contemplata dall'articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, copre il diritto della difesa, a titolo collettivo, di interessi comuni, la quale deve potersi esplicare nell'ambito di sindacati democraticamente costituiti nel luogo di lavoro ⁽²⁾;

119. reputa che il divieto di infliggere trattamenti inumani o degradanti rivesta carattere di imperativo categorico e deplora la sorte riservata a taluni rifugiati nel territorio comunitario, in spregio agli impegni internazionali contratti in quel settore;

*
* *

120. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, alla commissione per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, al comitato esecutivo di Amnesty International nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati associati alla Comunità.

⁽¹⁾ Vedi proposta di risoluzione presentata dall'on. Balfe sul caso Maguire (B3-1653/91).

⁽²⁾ Vedi proposta di risoluzione presentata dalla on. Valent sui diritti civili e il riconoscimento dei sindacati (B3-0102/92).

Giovedì 11 marzo 1993

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta dell'11 marzo 1993

ADAM, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BORG, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CINGARI, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO', Van DIJK, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALQUI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMANNA, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTINEZ, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAISLEY, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIECYK, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REYMAN, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

Osservatori dell'ex Repubblica Democratica Tedesca

BEREND, BOTZ, GLASE, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Giovedì 11 marzo 1993

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = favorevoli
 (-) = contrari
 (O) = astensioni

Discussioni di attualità

Risoluzione comune sugli stupri di donne nell'ex-jugoslavia

Insieme

(+)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BRITO, BROK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE CLERCQ, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HUGHES, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LENZ, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MEGAHY, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORDMANN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PUERTA, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCAZAR, ROSMINI, ROTH, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(-)

BLOT, JANSSEN van RAAY.

(O)

CATHERWOOD, DILLEN, SCHODRUCH.

Risoluzione comune su Cuba

Insieme

(+)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLOT, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, Van den BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY; da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE CLERCQ, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, Van DIJK, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOWELL, HUGHES, INGLEDWOOD, JANSSEN van RAAY, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LARIVE, LATAILLADE, LENZ, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT,

Giovedì 11 marzo 1993

MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., MUNTINGH, NEWTON DUNN, NORDMANN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRICE, PRONK, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SONNEVELD, SPENCER, STAES, STEVENS, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(-)

BRITO, DESSYLAS, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ, HINDLEY, LOMAS, MIRANDA DA SILVA, MORRIS, PUERTA, RIBEIRO, ROTH, SMITH A., STEWART, TELKÄMPER, TSIMAS.

(O)

BETTINI, CANAVARRO, EWING, LANNOYE, MELIS, NEWMAN, RAFFIN, SÁNCHEZ GARCÍA, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK.

Risoluzione su Timor orientale (B3-0378/93)

Insieme

(+)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BRITO, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LARIVE, LATAILLADE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCUBBIN, McGOWAN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTH, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SMITH A., SPECIALE, SPENCER, STAES, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, von der VRING, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(-)

JANSSEN van RAAY, LENZ, McINTOSH, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, OOMEN-RUIJTEN, PRONK, SONNEVELD, STEVENS, VERHAGEN, van der WAAL.

(O)

DILLEN, GRUND, MÜLLER Ge., MÜLLER Gü., SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, WELSH.

Giovedì 11 marzo 1993

*Risoluzione comune sugli esperimenti nucleari**Insieme*

(+)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE CLERCQ, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY, HUGHES, KOFOED, LAGAKOS, LALOR, LAMANNA, LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER Ge., MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRICE, PRONK, PROUT, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REDING, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTH, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(-)

BEAZLEY P., BETHELL, DALY, DILLEN, KELLETT-BOWMAN, McINTOSH, RAWLINGS, SCHODRUCH, SIMPSON A., SPENCER.

(0)

HABSBURG, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ch., LANE, McMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE, MÜLLER Gü., WELSH.

*Relazione Ortiz Climent (A3-0085/93)**Emendamento n° 17*

(+)

ALAVANOS, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, APOLINÁRIO, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BEUMER, BLANEY, BOISSIÈRE, BRAUN-MOSER, BRITO, BROK, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CHANTERIE, COONEY, CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DEPREZ, DESSYLAS, Van DIJK, ELLES, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORTE, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HERMAN, HERMANS, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MIRANDA DA SILVA, MOTTOLA, MÜLLER Gü., MUNTINGH, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIQUET, PISONI F., PLUMB, PRAG, PUERTA, RAFFIN, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHER, ROBLES PIQUER, ROTH, SÁLZER, SÁNCHEZ GARCÍA, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SONNEVELD, STAES, STAVROU, STEVENS, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK, von WECHMAR, von WOGAU, WURTH-POLFER, ZAVVOS.

(-)

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARÓN CRESPO, BARTON, BENOIT, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, Van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GRUND, HÄNSCH,

Giovedì 11 marzo 1993

HARRISON, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KÖHLER K.P., LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, ONUR, PAPOUTSIS, PIECYK, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RØNN, ROMEOS, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SPECIALE, STEWART, TITLEY, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WYNN.

Emendamento n. 36 (prima parte)

(+)

ALAVANOS, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, APOLINÁRIO, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BEUMER, BLANEY, BOISSIÈRE, BRITO, BROK, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CHANTERIE, COONEY, CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DEPPEZ, DESSYLAS, Van DIJK, ELLES, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORTE, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSURG, HERMAN, HERMANS, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MELIS, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MIRANDA DA SILVA, MOTTOLA, MÜLLER Gü., MUNTINGH, NEWTON DUNN, NIANIAS, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIQUET, PISONI F., PLUMB, PRAG, PROUT, PUERTA, RAFFIN, REDING, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHER, ROBLES PIQUER, ROTH, SÄLZER, SÁNCHEZ GARCÍA, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAES, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK, von WOGAU, ZAVVOS.

(-)

ADAM, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARÓN CRESPO, BARTON, BENOIT, BERTENS, BOFILL ABEILHE, Van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, HÄNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KOSTOPOULOS, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ONUR, PARTSCH, PIECYK, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RØNN, ROMEOS, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SPECIALE, STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WOLTJER, WURTH-POLFER.

(O)

DAVID, DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., SCHODRUCH.

Emendamento n. 36 (resto)

(+)

ALAVANOS, ANDREWS, APOLINÁRIO, BETTINI, BLANEY, BRITO, CANAVARRO, CRAMON DAIBER, DESSYLAS, Van DIJK, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FALQUI, FITZGERALD, FITZSIMONS, GERAGHTY, GONZALEZ ALVAREZ, GUTIÉRREZ DÍAZ, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MUNTINGH, NIANIAS, PIQUET, PUERTA, RAFFIN, REDING, RIBEIRO, ROTH, SÁNCHEZ GARCÍA, STAES, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK.

(-)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BERTENS, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO

Giovedì 11 marzo 1993

CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIMAT, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOSTOPOULOS, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LARIVE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER Gü., NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROMEOS, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TORRES COUTO, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS.

(O)

DILLEN, KÖHLER K.P., SCHODRUCH, SCHÖNHUBER.

Risoluzione legislativa

(+))

ADAM, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BENOIT, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, Van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIMAT, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOSTOPOULOS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN, NORDMANN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAPOUTSIS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIERROS, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REDING, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, RØNN, ROMEOS, ROTH, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

Giovedì 11 marzo 1993

(-)

CHRISTENSEN I., DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., SCHODRUCH, SCHÖNHUBER.

(O)

NICHOLSON.

*Relazione De Gucht (A3-0025/93)**Emendamento n. 39*

(+)

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CECI, CHEYSSON, CINGARI, COATES, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE GUCHT, DESAMA, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, EWING, FALQUI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, HÄNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, JUNKER, KOSTOPOULOS, LALOR, LANDA MENDIBE, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, MCGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN, ONESTA, ONUR, PAPOUTSIS, PARTSCH, PIQUET, PLANAS PUCHADES, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS, ROTH, ROTHE, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., STAES, STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, von WECHMAR, WHITE, WIJSENBEEK, von WOGAU, WOLTJER.

(-)

ALBER, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEUMER, BOCKLET, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, COONEY, CORNELISSEN, DALY, DEPREZ, DILLEN, ELLES, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FORTE, FUNK, GARCÍA AMIGO, GRUND, GUIDOLIN, HERMAN, HERMANS, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENDEZ DE VIGO, MENRAD, MÜLLER Gü., NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PROUT, REDING, ROBLES PIQUER, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, ZAVVOS.

Emendamento n. 48

(+)

von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BENOIT, BERTENS, BIRD, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CECI, CHEYSSON, COATES, COT, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE GUCHT, DESAMA, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, EWING, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, JUNKER, KOSTOPOULOS, LALOR, LANDA MENDIBE, LANE, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, MCGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN, ONUR, PAPOUTSIS, PARTSCH, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS, ROTHE, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., STEWART, TITLEY, TOPMANN, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, von der VRING, WHITE, WIJSENBEEK.

Giovedì 11 marzo 1993

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEUMER, BOCKLET, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, COONEY, CORNELISSEN, DALY, DILLEN, ELLES, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FORTE, GARCÍA AMIGO, GRUND, GUIDOLIN, HERMAN, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MÜLLER Gü., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLUMB, PRAG, PROUT, REDING, ROBLES PIQUER, SARIDAKIS, SARLIS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, van VELZEN, van der WAAL, von WOGAU, ZAVVOS.

(O)

BETTINI, BOISSIÈRE, CHANTERIE, CRAMON DAIBER, ERNST de la GRAETE, FALQUI, LANGER, LANNOYE, ONESTA, QUISTORP, RAFFIN, ROTH, STAES, VERBEEK.

Emendamento n. 49

(—)

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BENOIT, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CECI, CHEYSSON, COATES, COT, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE GUCHT, DE PICCOLI, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HUGHES, HUME, KOSTOPOULOS, LANDA MENDIBE, LANE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN, ONUR, PAPOUTSIS, PARTSCH, PIQUET, PLANAS PUCHADES, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, ROMEOS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, WIJSENBECK, WOLTJER.

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BOISSIÈRE, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, DALY, DILLEN, ELLES, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FORTE, FUNK, GARCÍA AMIGO, GRUND, GUIDOLIN, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MÜLLER Gü., ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLUMB, PRAG, PROUT, QUISTORP, RAFFIN, REDING, ROBLES PIQUER, ROTH, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAES, STAVROU, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, van der WAAL, von WOGAU, ZAVVOS.

(O)

CHANTERIE, LALOR.

Emendamento n. 35

(—)

ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, BETTINI, BJØRNVIG, BLANEY, BOISSIÈRE, BRITO, CANAVARRO, CHEYSSON, CRAMON DAIBER, DESSYLAS, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, EWING, FALQUI, GONZALEZ ALVAREZ, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HINDLEY, KELLETT-BOWMAN, LANDA MENDIBE, LANGER, LANNOYE, MENDES BOTA, MIRANDA DA SILVA, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, ONESTA, PIQUET, POLLACK, QUISTORP, RAFFIN, RIBEIRO, ROTH, SÁNCHEZ GARCÍA, STAES, TELKÄMPER, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK.

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BENOIT, BEUMER, BLAK, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOWE, Van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO,

Giovedì 11 marzo 1993

CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHANTERIE, COATES, COONEY, CORNELISSEN, COT, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE GUCHT, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIMAT, FUNK, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HÄNSCH, HERMAN, HOFF, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, JEPSEN, JUNKER, KOSTOPOULOS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER Gü., NEWTON DUNN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAPOUTSIS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, PRAG, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REDING, ROBLES PIQUER, RØNN, SAKELLARIOU, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ-CRUELLAS, SPECIALE, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, van der WAAL, WIJSENBEËK, von WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS.

(O)

von ALEMANN, BERTENS, DALY, de VRIES, HERMANS, LARIVE, MAHER, MARQUES MENDES, NIELSEN, PARTSCH.

Paragrafo 60

(+))

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BERTENS, BETTINI, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CECI, COATES, COT, CRAMON DAIBER, CUSHNAHAN, DAVID, DE GUCHT, DEPRez, DESAMA, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, EWING, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, KOSTOPOULOS, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ONESTA, ONUR, PAPOUTSIS, PARTSCH, PIQUET, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, ROTH, ROTHE, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SIERRA BARDAJÍ, STAES, STEWART, TELKÄMPER, TOMLINSON, TOPMANN, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, WIJSENBEËK.

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEUMER, BOCKLET, BRAUN-MOSER, Van den BRINK, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHANTERIE, COONEY, CORNELISSEN, DALY, DESMOND, DILLEN, ELLES, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORTE, FUNK, GARCÍA AMIGO, GOEDMAKERS, GUIDOLIN, HERMAN, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, METTEN, MÜLLER Gü., NEWTON DUNN, NIANIAS, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLUMB, POLLACK, PRAG, PROUT, van PUTTEN, REDING, ROBLES PIQUER, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ-CRUELLAS, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, van der WAAL, von WOGAU, ZAVVOS.

(O)

BLAK, da CUNHA OLIVEIRA, GRUND, JUNKER, LIVANOS, MARTIN D., MEGAHY, RØNN, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, TITLEY.

Giovedì 11 marzo 1993

Emendamento n. 80

(+)

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BERTENS, BETTINI, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CECI, CHANTERIE, COATES, COLOM I NAVAL, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, EWING, FALQUI, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUME, JUNKER, KOSTOPOULOS, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN, ONESTA, ONUR, PAPOUTSIS, PARTSCH, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS, ROTH, ROTHE, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., STAES, STEWART, TITLEY, TOPMANN, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING.

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BEAZLEY C., BEUMER, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, COONEY, CORNELISSEN, ELLES, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FORTE, FUNK, GARCÍA AMIGO, GUIDOLIN, HERMAN, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LENZ, LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MÜLLER Gü., NEWTON DUNN, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLUMB, PRAG, PROUT, REDING, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, van der WAAL, ZAVVOS.

(0)

GRUND, LANDA MENDIBE.

Risoluzione

(+)

ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BERTENS, BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, Van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASTELLINA, COATES, COLOM I NAVAL, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GUCHT, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, FALQUI, FITZSIMONS, FORD, FRIMAT, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, JUNKER, KOSTOPOULOS, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LIVANOS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ONESTA, ONUR, PAPOUTSIS, PIQUET, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RIBEIRO, RØNN, ROMEOS, ROTH, ROTHE, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ GARCÍA, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., STAES, STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VISSER, von der VRING, WIJSENBECK.

(-)

ALBER, BEAZLEY C., BRAUN-MOSER, BROK, COONEY, CORNELISSEN, ELLES, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FORTE, FUNK, GUIDOLIN, HERMAN, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, MANTOVANI, MARCK, MÜLLER Gü., NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLUMB, PRAG, PROUT, REDING, ROBLES PIQUER, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, van der WAAL, ZAVVOS.

(0)

BEUMER, BJØRNVIG, CHANTERIE, ESTGEN, LANGENHAGEN, OOSTLANDER, PIERMONT.

Venerdì 12 marzo 1993

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 12 MARZO 1993

(93/C 115/05)

PARTE I**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH***Presidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**Interviene l'on. Colom i Naval sulla relazione Ortiz Climent (*parte seconda, punto 6*).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

- a) dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta relativa a una direttiva che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (COM(93)0037 — C3-0114/93 — SYN 453)

deferimento
merito: GIUR
parere: ECON

base giuridica: Art. 57, par. 2 CEE

— Proposta concernente un regolamento (CEE, EURATOM) relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e nella Mongolia (COM(92)0475 — C3-0115/93)

deferimento
merito: RELA
parere: ESTE, BILA, CONT

base giuridica: Art. 235 CEE, Art. 203 EURATOM

— Proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di

polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (COM(93)0055 — C3-0116/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: RELA, AMBI

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente una decisione relativa all'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero (COM(93)0018 — C3-0117/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: BILA, ECON

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta relativa ad una decisione concernente la disciplina di bilancio (COM(93)0020 — C3-0118/93)

deferimento
merito: BILA
parere: AGRI, CONT

base giuridica: Art. 43 CEE, Art. 209 CEE, Art. 235 CEE

— Proposta concernente un regolamento che istituisce un fondo di garanzia (COM(93)0020 — C3-0119/93)

deferimento
merito: BILA
parere: RELA, CONT

base giuridica: Art. 235 CEE, Art. 203 EURATOM

— Proposta concernente un regolamento (CECA, CEE, EURATOM) che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (COM(93)0020 — C3-0120/93)

deferimento
merito: BILA
parere: CONT

base giuridica: Art. 78 nono CECA, Art. 209 CEE, Art. 183 EURATOM

Venerdì 12 marzo 1993

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE/Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (COM(93)0020 — C3-0121/93)

deferimento
merito: BILA
parere: CONT

base giuridica: Art. 209 CEE, Art. 183 EURATOM

b) le seguenti proposte di risoluzione presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento, degli onn.

— Kostopoulos sulla protezione delle aree boschive colpite dagli incendi a Rodi (B3-0021/93)

deferimento
merito: AMBI

— Fernández-Albor su un'azione comunitaria di tutela dell'ambiente nelle zone e acque costiere della Galizia (B3-0022/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: REGI

— Staes sulla costruzione di una diga sul fiume Nagara in Giappone (B3-0023/93)

deferimento
merito: AMBI

— Alavanos sulla violazione dei diritti democratici dei curdi (B3-0024/93)

deferimento
merito: ESTE

— Kostopoulos sulla necessità di un dialogo tra il Comitato degli amministratori delle banche centrali della CEE e i sindacati (B3-0025/93)

deferimento
merito: ASOC

— Van Putten, Bandrés Molet, Bertens, Bettini, Bindi, Boissière, Coates, Cramon Daiber, Van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Izquierdo Rojo, Caroline Jackson, Lagakos, Langer, Melandri, Mendes Bota, Roth, Sakellariou, Sandbæk, Schmidbauer, Simons, Staes, Telkämper, Valent, Van Otrive, Verhagen, Woltjer, Wynn sulla promozione del commercio ispirato a principi di equità e solidarietà (B3-0026/93)

deferimento
merito: SVIL

— De Gucht, Bertens, Habsburg, Newton Dunn, Van Putten sulla messa al bando dei prodotti fabbricati negli istituti di pena della Repubblica Popolare Cinese (B3-0027/93)

deferimento
merito: ESTE
parere: RELA

— Christopher Jackson, Inglewood, Kellett-Bowman, Simmonds, A. Simpson sulla perdurante persecuzione dei Baha'i in Iran (B3-0028/93)

deferimento
merito: ESTE

— Sapena Granell, Coimbra Martins sull'urgente necessità di infrastrutture (B3-0029/93)

deferimento
merito: TRAS
parere: AMBI, REGI

— Coimbra Martins, Cunha Oliveira sulla regione di Trás-os-Montes e Alto Douro (B3-0030/93)

deferimento
merito: REGI

— Pollack, Alber, Bettini, Bowe, Coimbra Martins, Elliott, Ford, García Arias, Gil-Robles Gil-Delgado, Green, Habsburg, Howell, Llorca Vilaplana, Lulling, McMillan-Scott, Morris, Muntingh, Papayannakis, Partsch, Patterson, Raffin, Rothe, Santos, Seligman sulle tracce di costumi ancestrali della Comunità che comportano atti di crudeltà verso gli animali (B3-0111/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: CULT

— Coimbra Martins, Balfe, Banotti, Bettini, Bjørnvig, Bowe, Van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Falconer, García Arias, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Llorca Vilaplana, Papayannakis, Partsch, Pollack, Raffin, Santos, Seligman, Van Otrive sull'espansione della tauromachia (B3-0112/93)

deferimento
merito: AMBI

— Fernández-Albor sulla collaborazione comunitaria con i paesi latinoamericani per la sicurezza e la difesa (B3-0113/93)

deferimento
merito: ESTE

— De la Malène e Lauga, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, sulla conservazione dei luoghi commemorativi dei campi di concentramento nazisti (B3-0114/93)

deferimento
merito: CULT
parere: REGI

— Raffarin sull'applicazione del Premio di assetto territoriale ai dipartimenti dell'Atlantico occidentale (B3-0115/93)

deferimento
merito: REGI

Venerdì 12 marzo 1993

— Arbeloa Muru sulla repressione nei territori occupati (B3-0116/93)

deferimento
merito: ESTE

— Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sulla riforma del commercio internazionale a favore dei PVS (B3-0117/93)

deferimento
merito: RELA
parere: SVIL, AMBI

— Valverde López sulla sanità obbligatoria nella Comunità europea (B3-0118/93)

deferimento
merito: AMBI

— Saby e Daly sulla questione Tuareg (B3-0119/93)

deferimento
merito: SVIL

— Melandri sulla situazione politica in Mongolia (B3-0120/93)

deferimento
merito: ESTE

— D. Martin sulla necessità per la Comunità europea di adottare un'ampia normativa contro la pornografia con sfruttamento di minori (B3-0121/93)

deferimento
merito: LIBE
parere: GIUR

— Melandri sulle relazioni economiche e commerciali CEE/Mongolia (B3-0122/93)

deferimento
merito: RELA
parere: CULT

3. Competenza delle commissioni

La commissione per i bilanci è competente per parere sulla proposta di risoluzione dell'on. H. F. Köhler sulla conversione delle basi militari della Comunità europea (B3-0518/91) (competente per il merito: commissione per la politica regionale — già competente per parere: commissione per gli affari sociali).

La commissione per i diritti della donna è competente:

— per il merito, sulla proposta di risoluzione della on. Lenz e altri, a nome del gruppo PPE, sulla valorizzazione dello statuto del personale sanitario (B3-0281/92) (già competente per il merito: commissione per gli affari sociali, e per parere: commissione per i diritti della donna);

— per parere, sulla risposta della Comunità alla ristrutturazione e alla crisi economica e sociale dei nuovi Länder tedeschi (autorizzate a elaborare una relazione: commissione per gli affari sociali e commissione per i problemi economici — correlatori: onn. Brok e Donnelly).

4. OCM nel settore delle uova e del pollame * (articolo 116 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, n. 2777/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (COM(92)0428 — C3-0480/92)

che era stata deferita

— per il merito, alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale,

— per parere, alla commissione per i bilanci.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0428 — C3-0480/92:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1).

5. Prodotti pericolosi per la salute o la sicurezza dei consumatori * (articolo 116 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'istituzione di un sistema comunitario di scambio di informazioni per taluni prodotti suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza dei consumatori (COM(92) 0429 — C3-0483/92).

che era stata deferita

— per il merito, alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori,

— per parere, alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale.

PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0429 — C3-0483/92:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 2).

6. OCM nel settore dei prodotti della pesca * (articolo 116 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo

Venerdì 12 marzo 1993

all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (COM(92)0529 — C3-0023/93).

che era stata deferita

— per il merito, alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0529 — C3-0023/93:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 3*).

7. Organismi nocivi per i vegetali * (articolo 116 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e la direttiva 91/683/CEE che modifica la direttiva 77/93/CEE (COM(92)0559 — C3-0024/93).

che era stata deferita

— per il merito, alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale,

— per parere, alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92) 0559 — C3-0024/93:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 4*).

8. Produzione di ovini e caprini * (articolo 116 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (COM(92) 0578 — C3-0048/93).

che era stata deferita

— per il merito, alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92) 0578 — C3-0048/93:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 5*).

9. Produzione di suini * (articolo 116 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (COM(92) 0577 — C3-0049/93).

che era stata deferita

— per il merito, alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92) 0577 — C3-0049/93:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 6*).

10. Controllo delle biotossine marine * (articolo 116 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (COM(92)0551 — C3-0054/93)

che era stata deferita

— per il merito, alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale,

— per parere, alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0551 — C3-0054/93:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 7*).

11. Produzione di bovini * (articolo 116 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (COM(92) 0579 — C3-0055/93).

che era stata deferita

— per il merito, alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92) 0579 — C3-0055/93:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 8*).

Venerdì 12 marzo 1993

12. Statistiche in materia di R&S e innovazione * (votazione)

Relazione senza discussione dell'on. Desama, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca e sviluppo e innovazione (COM(92) 0091 — C3-0222/92) (A3-0055/93).

PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0091 — C3-0222/92:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 9).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazione di voto scritta:

On. Friedrich.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 9).

13. Diritti dell'uomo nel mondo (votazione)

Relazione Lenz — A3-0056/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 19, 20, 21, 2, 14, 6, 22, 16, 23, 24, 25, 1 (prima parte), 26, 27 con VE, 17, 28, 29 e 30 in blocco, 13, 3 (prima parte) e 31 in blocco, 32, 11 e 12 in blocco (prima parte), 18, 33 (prima parte con VE), 34 con VE, 8, 9 e 10;

Emendamenti respinti: 5 con VE, 15 con VE, 1 (seconda parte), 4, 7 (prima parte con VE), 3 (seconda parte con VE), 32, 11 e 12 in blocco (seconda parte), 33 (seconda parte);

Emendamento decaduto: 7 (seconda parte).

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il cons. L (Verde) e i paragrafi 61 (Verde), 95 (PPE) e 148 (PPE) con votazioni distinte e con VE.

La relatrice è intervenuta

- prima della votazione sull'em. 7, per comunicare la sua posizione;
- prima della votazione sull'em. 28, per segnalare che, qualora l'emendamento venisse approvato, dovevano essere considerati come approvati anche gli em. 29 e 30, in quanto vertevano sul medesimo argomento;
- prima della votazione sugli em. 3 e 31, per chiedere la fusione del testo dei due emendamenti, sopprimendo i termini «a condizione...della minoranza greca»;

- prima della votazione sugli em. 32 e 11, per chiedere la fusione degli em. 32, 11 e 12, eliminando nella prima parte del nuovo testo i termini «le donne», ma mantenendo nella seconda parte del nuovo testo il riferimento alle donne figurante nell'em. 12;

L'Assemblea ha manifestato il suo assenso.

- prima della votazione sul paragrafo 33, per chiedere una votazione del paragrafo per parti separate;
- prima della votazione sull'em. 8, per chiedere una verifica delle diverse versioni dell'emendamento, con particolare riferimento alla versione tedesca;
- prima dell'em. 10, per chiedere l'aggiunta dei termini «all'OUA, all'OSA e all'ASEAN».

L'Assemblea ha manifestato il suo assenso.

La on. Oomen-Ruijten è intervenuta per chiedere, a nome del gruppo PPE, una votazione distinta sui paragrafi 95 e 148.

Sono stati votati per parti separate:

em. 1 (SOC):

prima parte, testo senza i termini «e sospesa»
seconda parte, tali termini

em. 7 (LIB):

prima parte, testo senza i termini «e diplomatiche»;
seconda parte, tali termini

em. 3 e 31 (relatrice):

prima parte: fusione dei due emendamenti senza i termini «a condizione... della minoranza greca»
seconda parte, tali termini

em. 32, 11 e 12 (relatrice):

prima parte, fusione dei tre emendamenti senza il termine «le donne» nella prima parte (tale termine viene invece mantenuto nella seconda parte del nuovo testo)
seconda parte, tale termine

em. 33 (relatrice):

prima parte, testo fino a «inefficace»
seconda parte, resto

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli onn. Braun Moser e Prag.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Tauran, Arbeloa Muru, C. Beazley e Daly.

Con AN (SOC, PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti: 149
favorevoli: 136
contrari: 1
astenuti: 12

(vedi parte seconda, punto 10).

Venerdì 12 marzo 1993

14. Situazione in Cambogia (votazione)

Relazione Cheysson — A3-0081/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE*Emendamenti approvati:* 1, 5, 2, 3 e 4 in blocco.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il par. 2 con votazione distinta (Verde) e il par. 6 per parti separate (PPE e SOC) (parzialmente).

Sono intervenuti gli onn.:

— Cot, in sostituzione del relatore, per segnalare che a suo avviso l'emendamento 5 non poteva essere applicato alla versione francese;

— Prag, autore dell'emendamento, per manifestare il suo assenso e segnalare nelle altre versioni linguistiche doveva essere scelto il termine più appropriato;

— dopo le votazioni distinte sui paragrafi 2 e 6, la on. Oomen-Ruijten per segnalare che desiderava, a nome del suo gruppo, una votazione distinta sul paragrafo 8

(il Presidente ha segnalato che tale richiesta non gli era pervenuta e ribadito che la votazione sul paragrafo 8 era già avvenuta).

Sono quindi intervenuti gli onn. Kellett-Bowman, Dessy-las e Herman.

Votazione per parti separate del par. 6:

prima parte, fino a «in Europa»: approvata,
seconda parte, resto: respinta.

Dichiarazione di voto:

Interviene l'on. Tauran, a nome del gruppo delle destre.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Cushnahan.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11*).

15. Relazione economica annuale per il 1993 (votazione)

Relazione Metten — A3-0078/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE*Emendamenti approvati:* 11, 1, 7 (prima parte), 8 e 10;*Emendamenti respinti:* 2, 5, 6, 3, 7 (seconda parte), 4 e 9.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il relatore è intervenuto per chiedere una votazione per parti separate sull'em. 7.

Votazione per parti separate sull'em. 7:

prima parte: il termine «sostenibile»,
seconda parte: resto dell'emendamento.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. David, a nome del gruppo SOC, Lomas, Amaral, Mendes Bota, Ribeiro, Ephremidis e Caroline Jackson.

Con AN (SOC) il Parlamento approva la risoluzione:

votanti: 117
favorevoli: 105
contrari: 10
astenuti: 2

(*vedi parte seconda, punto 12*).

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

16. Fondo europeo per gli investimenti — Statuto della BEI * (votazione)

Relazioni Desmond (A3-0079/93/riv.) e Herman (A3-0066/93)

a) A3-0079/93/riv.*:

PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0003 — C3-0037/93:

Emendamenti approvati: 1-8 in blocco, 9 (prima parte) e 9 (terza parte),

Emendamenti respinti: 9 (seconda parte).

L'em. 9 è stato votato per parti separate:

prima parte: fino a «Fondo europeo per gli investimenti»,
seconda parte: fino a «del Fondo»,
terza parte: resto.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Lulling.

Intervengono l'on. Metten, che sostituisce il relatore, per chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione sull'em. 9, e il commissario Steichen che dichiara di poter accogliere l'emendamento.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

b) A3-0066/93:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 13 b*).

Venerdì 12 marzo 1993

17. Siderurgia europea (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0389, 406, 408/def.2, 409 e 415/93

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0389, 0406 e 0415/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:

Speciale, Metten, a nome del gruppo SOC,
von Wogau, a nome del gruppo PPE,
von Wechmar, a nome del gruppo LIB,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione distinta sulla seconda parte del par. 1 e il gruppo liberale una votazione con AN su tale parte.

preambolo e par. 1 (prima parte: fino a «articoli 46, 65 e 66»): approvati

par. 1 (seconda parte: fino a «Trattato CECA»): approvato con AN:

votanti: 113
favorevoli: 72
contrari: 40
astenuiti: 1

par. 1 (terza parte: resto) e par. 2-5: approvati,

par. 6:

em. 1: interviene l'on. Metten per chiedere una votazione per parti separate e proporre una modifica.

Il Parlamento ha manifestato il suo assenso su tale modifica orale.

prima parte, fino a «vada negoziato»: approvata con AN (SOC),

votanti: 108
favorevoli: 89
contrari: 16
astenuiti: 3

seconda parte: resto: approvata con AN (SOC)

votanti: 106
favorevoli: 63
contrari: 39
astenuiti: 4

par. 7-11: approvati.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Deprez, de la Cámara Martínez, Ribeiro e Vayssade.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 14).

(Le proposte di risoluzione B3-0408/def.2 e 0409/93 decadono).

18. Programmi ALTENER e SAVE — Gas a effetto serra * (votazione)

Relazioni Bettini (A3-0077/93), Goedmakers (A3-0076/93) e Pollack (A3-0059/93)

Interviene l'on. Linkohr per chiedere, a nome del gruppo socialista, e in base all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione delle relazioni Bettini e Goedmakers.

Intervengono, su tale richiesta, gli onn. Bettini, relatore, che si dichiara d'accordo pur segnalando l'opportunità di votare prima sugli emendamenti affinché la Commissione possa prendere conoscenza della posizione del Parlamento, Robles Piquer e Desama, presidente della commissione per l'energia.

Con successive distinte votazioni il Parlamento decide il rinvio in commissione di tali relazioni.

A3-0059/93 *:

PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0181 — C3-0274/92:

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 3-5 in blocco, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17 e 18 in blocco, 10, 11, 12, 13 e 15 in blocco con VE;

Emendamenti respinti: 20 con AN (SOC) e 19 con AN (SOC).

Sono intervenuti:

— la relatrice, all'inizio della votazione, per chiedere che le venisse comunicata la posizione della Commissione sugli emendamenti;

— la on. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, per chiedere votazioni distinte sugli emendamenti 10, 11, 12, 13 e 15, di cui ha successivamente accettato che venissero votati in blocco.

Risultato delle votazioni con AN:

em. 20:

votanti: 94
favorevoli: 21
contrari: 73
astenuiti: 0

em. 19:

votanti: 93
favorevoli: 36
contrari: 57
astenuiti: 0

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 15).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Intervengono il commissario Steichen, per precisare la posizione della Commissione sugli emendamenti, e la relatrice.

Venerdì 12 marzo 1993

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Tauran, a nome del gruppo delle destre, Ephremidis e Fitzsimons.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 15*).

19. Riarmo in Iran (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0174, 0175, 0177/riv., 0185, 354/riv. e 0393/93

(La proposta di risoluzione B3-0180/93 è stata ritirata).

Intervengono gli onn.:

— Sakellariou, per chiedere che al paragrafo 8 della proposta di risoluzione comune siano aggiunti i termini «e al governo iraniano»

Il Parlamento ha manifestato il suo assenso.

— von Alemann, per segnalare che anche l'on. Maher aveva firmato la proposta di risoluzione comune a nome del gruppo liberale.

La Presidenza ha segnalato che la proposta di risoluzione comune recava anche la firma della on. Roth, a nome del gruppo Verde.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0174/93:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0175, 0177/riv., 0185 e 0393/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:
Sakellariou, a nome del gruppo SOC,
Habsburg, a nome del gruppo PPE,
Maher, a nome del gruppo LIB,
Roth, a nome del gruppo Verde,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Tauran, a nome del gruppo delle destre, e Ephremidis.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 16*).

(La proposta di risoluzione B3-0354/93/riv. decade)

20. Accordi tra la Comunità e i Nuovi Stati Indipendenti (votazione)

Relazione D. Martin — A3-0073/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1 con VE, 3 con VE;

Emendamenti respinti: 2 e 4.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Tauran, a nome del gruppo delle destre.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 17*).

21. Chiusura dei conti del Parlamento europeo per il 1992 (votazione)

Relazione Tomlinson — A3-0053/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 18*).

22. Accordi interistituzionali (votazione)

Relazione Roumeliotis — A3-0043/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti respinti: 1 e 3 con VE.

Emendamento ritirato: 2.

L'on. Metten, in sostituzione del relatore, è intervenuto per proporre che al paragrafo 2 il termine «politica» venisse sostituito con «sistema», il che avrebbe consentito di ritirare l'emendamento del gruppo PPE.

Gli autori dell'emendamento e l'Assemblea hanno accolto la proposta.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il par. 2 così come modificato oralmente).

Dichiarazione di voto scritta:

On. Boissière.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 19*).

23. Traffico marittimo nell'Adriatico e nello Ionio (votazione)

Relazione De Piccoli — A3-0067/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 2 così come modificato oralmente, con VE, 1 e 3 così come modificati oralmente;

Emendamenti respinti: 4 e 5.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Sono intervenuti gli onn.:

— Porràzzini, in sostituzione del relatore, per segnalare che nell'em. 2 i termini «dazi sui rimorchi» andavano letti «diritti portuali sui rimorchi», e Sarlis per precisare che la versione originale era quella greca.

L'Assemblea ha manifestato il suo assenso su questa modifica.

Venerdì 12 marzo 1993

— Porrazzini, sull'em. 5 e quindi sull'em. 3, per proporre che venissero inseriti in quest'ultimo emendamento dopo il termine «Comunità» i termini «nei confronti di altri armatori esercenti navi di bandiera comunitaria», e Dessylas, in sostituzione dell'autore dell'emendamento, per manifestare il suo assenso.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 20).

24. Sicurezza stradale (votazione)

Relazione Tauran — A3-0014/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 14 e 15/riv. con VE;

Emendamenti respinti: 13 con VE, 7 (prima parte), 8, 9, 10, 11, 12 e 16;

Emendamento decaduto: 7 (seconda parte);

Emendamenti ritirati: 1-6.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (i par. 4 con VE (PPE), 10 per parti separate (approvato parzialmente) (il par. 11, lettera a) è stato respinto con votazione distinta (PPE).

Sono stati votati per parti separate:

par. 10 (PPE):

— lettera c):

prima parte, testo senza il termine «illecita»: approvata con VE,

seconda parte: tali termini: respinta.

— lettere g) e da i) a o): respinte in blocco con VE.

em. 7 (LIB):

prima parte, testo senza i termini «che coinvolgerebbero gli utenti e»

seconda parte: tali termini.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Braun-Moser, Valverde López, Álvarez de Paz e Deprez.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 21).

25. Fornitori ACP di banane * (votazione)

Relazione Daly — A3-0049/93

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0465 — C3-0020/93:

Interviene la relatrice per segnalare che nell'allegato in cui figura l'elenco dei paesi esiste una discrepanza linguistica nella versione inglese.

Emendamento respinto: 1.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 22).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Álvarez de Paz e Medina Ortega.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 22).

26. Diga di Gabcikovo (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0289, 0350, 0352, 0382, 0392 e 0428/93:

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0350, 0352, 0382, 0392 e 0428/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Roth-Behrendt, a nome del gruppo SOC, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Punset i Casals, De Vries, Vohrer e Pimenta, a nome del gruppo LIB, Van Dijk, a nome del gruppo Verde, Moretti, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Interviene la on. Van Dijk, presidente della commissione per i trasporti, per segnalare che per il paragrafo 1 della proposta di risoluzione comune conviene basarsi sul testo della versione inglese.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 23).

(La proposta di risoluzione B3-0289/93 decade.)

27. Prodotti trasformati a base di pomodori * (discussione e votazione)

L'on. Vázquez Fouz, in sostituzione del relatore, illustra la seconda relazione presentata dall'on. Mattina, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (COM(92)0474 — C3-0478/92) (A3-0054/93).

Intervengono gli onn. Sierra Bardají, a nome del gruppo socialista, Mottola, a nome del gruppo PPE, Brito, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e il commissario Steichen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(92)0474 — C3-0478/92):

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 3, 4, 5 con VE, 6 e 7 con VE;

Emendamenti respinti: 10 e 9;

Emendamento decaduti: 8.

Venerdì 12 marzo 1993

L'on. Vázquez Fouz è intervenuto per chiedere che l'em. 7 fosse posto in votazione prima dell'em. 6; la Presidenza ha respinto la richiesta.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 24).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 24).

28. Lavori dell'Assemblea paritetica ACP/CEE nel 1992 (discussione e votazione)

L'on. Mendes Bota illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE del 1992 a Santo Domingo (Repubblica dominicana) e a Lussemburgo (A3-0062/93).

Intervengono gli onn. Pons Grau, a nome del gruppo socialista, Braun-Moser, a nome del gruppo PPE, Valent, non iscritta, Hermans, Daly, Habsburg, McGowan, quest'ultimo per fatto personale in seguito all'intervento della on. Daly, su quest'ultimo intervento e il commissario Vanni d'Archirafi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamento approvato: 3.

Emendamenti respinti: 1, 2.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 25).

29. Produzione biologica dei prodotti agro-alimentari (Art. 41 del regolamento) (discussione e votazione)

L'on. Graefe zu Baringdorf illustra la proposta di risoluzione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla produzione biologica di prodotti agro-alimentari (B3-0349/93).

Intervengono gli onn. Cunha Oliveira, in sostituzione della on. Rothe, a nome del gruppo socialista, Funk, a nome del gruppo PPE, Breyer, a nome del gruppo Verde, Lane, a nome del gruppo ADE, il commissario Steichen e l'on. Graefe zu Baringdorf.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Dichiarazione di voto scritta:

On. Funk.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 26).

*
* *

Interviene la on. Green per segnalare che una riunione del «forum degli emigranti» è attualmente in corso nei locali del Parlamento e che il suo segretario generale ha incontrato delle difficoltà con le autorità francesi per ottenere il visto, il che spiega l'assenza di questi il primo giorno di riunione.

30. Ortofrutticoli * (discussione e votazione)

L'on. Cunha Oliveira illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili (COM(92)0442 — C3-0445/92) (A3-0052/93).

Intervengono gli onn. Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE, Mendes Bota, a nome del gruppo liberale, Brito, a nome del gruppo COA, il commissario Steichen, l'on. Valverde López, il commissario Steichen e il relatore.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(92)0442 — C3-0445/92)

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 27).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

Intervengono l'on. Valverde López e il commissario Steichen, su questo intervento.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 27).

31. Accordo di pesca CE/Madagascar * (discussione e votazione)

L'on. Maher illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo

Venerdì 12 marzo 1993

alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995 (COM(92)0308 — C3-0335/92) (A3-0050/93).

Interviene l'on. Vázquez Fouz per proporre che gli oratori iscritti nella discussione rinuncino al loro tempo di parola e che, data l'ora tarda, la relazione venga subito posta in votazione, così da consentire alla Commissione di fare la propria dichiarazione sui prodotti della pesca.

La Presidenza sottopone la proposta all'Assemblea.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(92)0308 — C3-0335/92)

Emendamento approvato: 1.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 28*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 28*).

32. Prodotti della pesca

Il commissario Steichen fa una dichiarazione sulla situazione del mercato dei prodotti della pesca.

Intervengono per porre domande alla Commissione, sulla base dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, gli onn. Vázquez Fouz, Arias Cañete, Lataillade, presidente della sottocommissione «pesca», Ewing, Brito, Tauran, Nicholson, Lane e C. Beazley.

Il commissario Steichen risponde alle domande.

* * *

Vista l'ora, la Presidenza constata che non è più possibile esaminare i punti ancora iscritti all'ordine del giorno e comunica che saranno aggiornati a una prossima tornata.

33. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo PPE, il Parlamento ratifica le nomine degli onn.:

- Pierros, in sostituzione dell'on. Lamassoure, a membro della commissione per l'energia;
- Welsh, in sostituzione dell'on. Prout, a membro della commissione per la politica regionale;
- Forte, in sostituzione dell'on. De Vitto, a membro della commissione per le petizioni.

34. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento)

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. del documento	Autore	Firme
1/93	Newton Dunn	8
2/93	Ford	18
3/93	Crampton	9
4/93	Crawley	83

35. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

36. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 19 al 23 aprile 1993.

37. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta è tolta alle 13.05)

Enrico VINCI
Segretario generale

Venerdì 12 marzo 1993

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. OCM nel settore delle uova e del pollame (Articolo 116 del regolamento) ***PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0428 — C3-0480/92**

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, n. 2777/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

La proposta è stata approvata.

2. Prodotti pericolosi per la salute o la sicurezza dei consumatori (Articolo 116 del regolamento) ***PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0429 — C3-0483/92**

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di scambio di informazioni per taluni prodotti suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza dei consumatori

La proposta è stata approvata.

3. OCM nel settore dei prodotti della pesca (Articolo 116 del regolamento) ***PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0529 — C3-0023/93**

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

La proposta è stata approvata.

Venerdì 12 marzo 1993

4. Organismi nocivi per i vegetali (Articolo 116 del regolamento) *

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0559 — C3-0024/93

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e la direttiva 91/683/CEE che modifica la direttiva 77/93/CEE

La proposta è stata approvata.

5. Produzione di ovini e caprini (Articolo 116 del regolamento) *

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0578 — C3-0048/93

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini

La proposta è stata approvata.

6. Produzione di suini (Articolo 116 del regolamento) *

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0577 — C3-0049/93

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini

La proposta è stata approvata.

7. Controllo delle biotossine marine (Articolo 116 del regolamento) *

PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0551 — C3-0054/93

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine

La proposta è stata approvata.

Venerdì 12 marzo 1993

8. Produzione di bovini (Articolo 116 del regolamento) ***PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0579 — C3-0055/93****Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini**

La proposta è stata approvata.

9. Statistiche in materia di R&S e innovazione ***PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0091 — C3-0222/92**

La proposta è stata approvata.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0055/93**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca e sviluppo e innovazione***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0091) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio (C3-0222/92),
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per i bilanci (A3-0055/93),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 122 del 14.5.1992, pag. 14

Venerdì 12 marzo 1993

10. Diritti dell'uomo nel mondo

RISOLUZIONE A3-0056/93

Risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo e sulla politica comunitaria dei diritti umani per gli anni 1991-1992

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti dell'uomo nel mondo e sulla politica comunitaria dei diritti dell'uomo, relative agli anni 1982-1990 ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 marzo 1992 sulla pena di morte ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 1992 sui protocolli finanziari con il Marocco e con la Siria ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 maggio 1992 su un'iniziativa europea per la democrazia ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 22 novembre 1991 sui diritti umani, la democrazia e lo sviluppo ⁽⁵⁾,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0056/93),
- A. considerando che il primo Parlamento europeo direttamente eletto si è impegnato a elaborare una relazione annuale sui diritti umani nel mondo e sulla politica comunitaria dei diritti umani,
- B. considerando che un impegno nei confronti dei principi democratici di governo e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in uno Stato di diritto è una condizione essenziale per poter aderire alla Comunità europea,
- C. considerando che la Comunità ha riaffermato questo impegno nella dichiarazione sull'identità europea fatta dai capi di governo della Comunità nel dicembre 1973, nella dichiarazione congiunta interistituzionale del 5 aprile 1977, nella dichiarazione sulla democrazia del Consiglio europeo dell'aprile 1978, nella dichiarazione sui diritti umani adottata dai ministri degli affari esteri dei Dodici il 21 luglio 1986 e nel preambolo dell'Atto unico europeo,
- D. considerando che nel periodo in esame sono stati presi ulteriori importanti impegni da parte della Comunità per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani, in particolare:
- la dichiarazione adottata dal Consiglio europeo a Lussemburgo il 29 giugno 1991 che fissa i principi di base di una futura politica della Comunità nel campo dei diritti umani,
 - la risoluzione sui diritti umani, la democrazia e la politica di cooperazione allo sviluppo, adottata il 28 novembre 1991 dal Consiglio e dagli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio,
 - la dichiarazione del Consiglio europeo di Maastricht del 10 dicembre 1991 sul razzismo e sulla xenofobia,
 - le dichiarazioni dei Consigli europei del 10 dicembre 1991 e dell'11 dicembre 1992 sulle attività a favore dei diritti umani nel 1991 e nel 1992,

⁽¹⁾ G.U. n. C 161 del 20.6.83, pag. 58; G.U. n. C del 2.7.1984, pag. 36
G.U. n. C 343 del 31.12.85, pag. 29; G.U. n. C 99 del 13.4.87, pag. 157;
G.U. n. C 47 del 27.2.89, pag. 61; G.U. n. C 267 del 14.10.91, pag. 165

⁽²⁾ G.U. n. C 94 del 13.4.92, pag. 277

⁽³⁾ G.U. n. C 39 del 17.2.92, pag. 50

⁽⁴⁾ G.U. n. C 150 del 15.6.92, pag. 281

⁽⁵⁾ G.U. n. C 326 del 16.12.91, pag. 259

Venerdì 12 marzo 1993

- le disposizioni del Trattato di Maastricht il quale afferma all'articolo F, paragrafo 2, che «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea» e, all'articolo J.1 che il consolidamento della democrazia, dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto sono tra gli obiettivi di una politica estera comune,
- E. considerando che deve essere maggiormente affermato il concetto che il rispetto dei diritti umani debba costituire una parte irrinunciabile della politica estera comunitaria e un aspetto sempre più importante per gli affari intracomunitari; che tale concetto dovrà essere sempre più preso in considerazione nelle posizioni del Parlamento europeo sugli accordi con paesi terzi e nella cooperazione internazionale,
- F. considerando che il Parlamento chiede da molti anni che vengano fissati orientamenti chiari per la politica della Comunità in materia di diritti umani,
- G. considerando che nel periodo in questione i diritti umani sono stati considerati un argomento centrale anche da altre istanze internazionali quali la riunione dei capi di governo del Commonwealth, l'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani, l'Organizzazione per l'Unità africana, la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e il Vertice francofono, nonché all'interno delle Nazioni Unite con il loro rinnovato impegno nel settore umanitario (cfr. il nuovo «repertorio delle libertà umane» del PSNU),
- H. considerando che un importante precedente è stato creato nel 1991 con la risoluzione 688 del Consiglio di sicurezza dell'ONU che prevedeva «asilo sicuro» per i curdi nel nord dell'Iraq, sebbene si debba riconoscere che i problemi dei curdi sono lungi dall'essere risolti, risoluzione questa che più di qualsiasi altro atto delle Nazioni Unite o della comunità mondiale negli ultimi anni ha indicato il riconoscimento internazionale del fatto che le Nazioni Unite e la comunità internazionale hanno la facoltà di sostenere attivamente, se necessario mediante intervento, i diritti umani al di fuori dei propri confini,
- I. considerando che la Comunità europea ha sempre chiaramente sostenuto che esprimere preoccupazione per le violazioni dei diritti umani in paesi terzi non può essere considerata un'interferenza ingiustificata negli affari interni di tali paesi e che gli Stati membri della Comunità europea, sia individualmente che collettivamente, hanno l'obbligo di far rispettare la legislazione internazionale sui diritti umani,
- J. considerando però che il potere negoziale della Comunità europea non potrà essere completamente espletato sino a che essa non avrà eliminato al suo interno le violazioni dei diritti umani che talvolta ancora si verificano in taluni Stati membri,
- K. considerando che, pur di fronte a palesi violazioni dei diritti umani, sono ancora molti i paesi che invocano il principio della non interferenza negli affari interni, ciò che non è compatibile con il principio dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani, anche se si deve riconoscere che in molti paesi è ora più facile che nel passato avere informazioni sulle violazioni dei diritti umani,
- L. considerando che la diffusione della tecnologia informatica ha fatto sì che siano veramente pochi i paesi a poter essere descritti come società chiuse, quasi del tutto impenetrabili da influenze esterne e dalle quali è difficile ottenere informazioni,
- M. considerando che l'azione comunitaria per promuovere i diritti umani nei paesi terzi si ispira al proprio diritto comunitario basato sui trattati, la giurisprudenza della Corte di giustizia, la legislazione comunitaria, con riferimento alle disposizioni della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali, alle costituzioni e alle leggi degli Stati membri, alle disposizioni e clausole inerenti ai diritti umani contenute negli accordi di cooperazione e associazione con paesi terzi, così come alla Dichiarazione universale e alle convenzioni dell'ONU ratificate dalla maggioranza degli Stati membri,
- N. considerando che le relazioni annuali del Parlamento sottolineano in particolare i tre diritti fondamentali dell'individuo — il diritto alla vita, il diritto al rispetto dell'integrità fisica e morale della persona e il diritto ad un giudizio equo di un tribunale indipendente,

Venerdì 12 marzo 1993

- O. considerando che vi sono violazioni dei diritti umani anche all'interno della Comunità europea, come è stato riconosciuto dal Parlamento con la creazione nel 1992 di una commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni destinata a esaminare in particolare temi quali l'asilo, la politica dell'immigrazione e il razzismo e a redigere una relazione annuale sul rispetto dei diritti umani nella Comunità,
- P. considerando che l'intolleranza, che si manifesta nel razzismo e nella xenofobia, può facilmente portare alle più gravi violazioni dei diritti umani e che le tensioni etniche possono facilmente degenerare in fattori di conflitto anche internazionale,
- Q. considerando che le condizioni di estrema povertà e miseria in cui vive un numero sempre maggiore di esseri umani creano un ambiente in cui i diritti umani possono essere violati più facilmente e rilevando che la commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha nominato un relatore speciale sul tema «diritti umani e povertà estrema», e che il 22 dicembre 1992 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di proclamare il 17 ottobre Giornata internazionale contro la povertà,
- R. considerando che i diritti umani preoccupano più che mai l'opinione pubblica e gli ambienti politici degli Stati membri e che i cittadini della Comunità chiedono giustamente il pieno rispetto dei diritti umani da parte degli Stati membri e vogliono che il rispetto di questi diritti da parte dei paesi terzi sia considerato come un aspetto fondamentale delle relazioni della Comunità con tali paesi,
- S. considerando che i diritti umani sono maggiormente osservati in una situazione di stabilità democratica e che è dovere delle istituzioni comunitarie, in particolare del suo Parlamento, incoraggiare l'evoluzione della libertà costituzionale, della democrazia e del pluralismo politico che in epoca recente hanno avuto un'estensione significativa,
1. ritiene che, sebbene il periodo considerato (1991-92) sia stato caratterizzato da profondi cambiamenti politici e da una rapida evoluzione della situazione mondiale, che ha visto un maggior numero di governi impegnati nella causa della democrazia, risultando sotto certi aspetti molto promettente per lo sviluppo dei diritti umani, esso ha d'altro canto prodotto terribili eccessi e violazioni dei diritti umani persino nel continente europeo, come dimostra lo spaventoso esempio dell'ex Jugoslavia;
2. ritiene che i sistemi politici di nuova formazione nel cercare un riconoscimento internazionale devono basarsi sui principi della democrazia e del rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani e sottolinea che la lotta volta a stabilire la democrazia è sempre collegata a quella per ottenere i diritti umani fondamentali;
3. ritiene che ai fini del rispetto dei diritti umani occorra tenere conto di tre gruppi di essi, ossia i diritti politici individuali, i diritti civili e i diritti umani economici, sociali e culturali;
4. ricorda i casi di violazione dei diritti umani che sono stati condannati nelle risoluzioni adottate dal Parlamento europeo nel corso dello stesso periodo e segnala che documenti e relazioni delle Nazioni Unite e di organizzazioni intergovernative e non governative di vario indirizzo politico affermano tutte che tra le più persistenti forme di violazione dei diritti umani che si verificano in circa la metà dei paesi del mondo figurano le seguenti:
- l'allarmante numero di persone scomparse e mai più ritrovate per motivi politici, molte per mano di gruppi paramilitari,
 - il continuo aumento di esecuzioni sommarie ed arbitrarie,
 - le detenzioni arbitrarie e i processi iniqui,
 - il persistere della tortura e dei decessi avvenuti durante la detenzione, di cui vengono riportati casi documentati riguardanti 56 paesi da parte del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e di talune organizzazioni non governative, secondo le quali la tortura e i maltrattamenti sono praticati in un numero di paesi ancora maggiore;

Venerdì 12 marzo 1993

- il mantenimento della pena di morte nelle legislazioni di 132 Stati della Comunità internazionale, e la sua applicazione ancora in 96 paesi,
 - le gravi violazioni del principio d'eguaglianza fino alla repressione di gruppi particolari della società sulla base della loro origine etnica, del sesso o della religione;
5. è particolarmente sconvolto dal fatto che la tortura sia un fenomeno tanto persistente, nonostante l'entrata in vigore delle convenzioni europee e delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura, e ritiene che la sua eradicazione debba rappresentare una priorità principale per la Comunità e il Parlamento durante il 1993;
6. rileva che il numero dei casi di tortura di cui si è avuto notizia è aumentato in quei paesi che si sono mossi in direzione di un governo di tipo più aperto e democratico e che questo progresso rivela la necessità di aumentare gli stanziamenti a favore dell'opera di riabilitazione;
7. ritiene che il problema dell'impunità sottolineato nel 1991-1992 dagli organi internazionali e dalle ONG che si occupano dei diritti umani, sia all'ordine del giorno in molti paesi tra cui quelli che ora sono dotati di governi democraticamente eletti, e possa prendere la forma dell'amnistia, dell'immunità o del deferimento a una giurisdizione straordinaria e faccia violenza alla democrazia condonando di fatto i responsabili di violazioni dei diritti umani e aumentando la sofferenza delle vittime;
8. sostiene che va esclusa in qualsiasi modo l'impunità per i responsabili dei crimini di guerra nella ex Jugoslavia; saluta la risoluzione delle Nazioni Unite con cui si stabilisce la creazione del Tribunale internazionale per i crimini commessi sul territorio dell'ex Jugoslavia e si augura che i suoi membri siano nominati al più presto possibile, cosicché esso possa entrare in funzione immediatamente;
9. ritiene che detto tribunale, la cui sede potrebbe essere fissata in una città della Comunità europea, dovrebbe del pari giudicare degli stupri commessi nell'ex Jugoslavia, costringendo gli stupratori a mantenere economicamente i figli nati a seguito di questi atti e a risarcire economicamente le donne vittime di simili soprusi;
10. nota che, oltre ai 18-20 milioni di profughi, non ci sono mai stati prima d'ora tanti sfollati nel mondo — circa 25 milioni — e che né le organizzazioni internazionali né quelle intergovernative hanno un mandato adeguato ai sensi del diritto internazionale umanitario per aiutarli e proteggerli e che in questo settore la protezione e il coordinamento esistenti sono inadeguati;
11. è tuttavia preoccupato per le misure sempre più restrittive che taluni Stati membri della Comunità applicano allo scopo di impedire l'accesso ai loro territori a tutti quegli sfollati che chiedono e hanno bisogno di protezione;
12. deplora il fatto che un numero crescente di vittime delle violazioni dei diritti umani e delle minacce di morte sia rappresentato da persone attive nel settore dei diritti umani, giornalisti e giuristi — di cui un numero sempre crescente sono donne — nonché parenti di vittime di violazioni dei diritti umani o singoli individui che forniscono informazioni a organi esterni quali le Nazioni Unite;
13. nota con profondo rammarico che talune violazioni dei diritti umani di enorme gravità quali la presa di ostaggi, le pulizie etniche e le deportazioni, nonché altre forme di persecuzioni etniche, vengono utilizzate come strumento politico;
14. è indignato del fatto che gli autori dei conflitti armati ricorrono, volutamente, a gravissime violazioni di diritti umani soprattutto a detrimento della popolazione civile, quali quelle commesse dalla Serbia nell'ex Jugoslavia, al fine di realizzare deportazioni etniche e razziste senza rifuggire da torture, omicidi e stupri nei cosiddetti campi di concentramento che sono in realtà campi di morte e di sevizie;
15. ritiene che, in particolare nelle aree di tensione, le donne siano particolarmente esposte a violazioni dei diritti umani, dato che la loro integrità fisica può rappresentare un bersaglio supplementare e sottolinea le disposizioni delle convenzioni di Ginevra applicabili al riguardo;

Venerdì 12 marzo 1993

16. rileva che ciò riguarda anche le popolazioni indigene, la cui difficile situazione è stata posta in rilievo proclamando il 1993 Anno internazionale delle popolazioni autoctone e attribuendo il premio Nobel per la pace a Rigoberta Menchu;

17. ritiene che la tendenza verso una maggiore considerazione dei diritti umani anche da parte di paesi che li hanno sempre negati e la maggiore possibilità di venire a conoscenza di effettive violazioni sia un fatto positivo che deve, però, essere ulteriormente diffuso prima di poterlo considerare soddisfacente;

18. è fermamente convinto che la Comunità sia preparata insufficientemente alle nuove sfide in tema di diritti umani sia per quanto concerne le sue relazioni esterne che per quanto riguarda il coerente rispetto di questi diritti nell'ambito del suo assetto giuridico interno, e propone la creazione di un gruppo di lavoro comunitario responsabile per i diritti umani, formato da rappresentanti delle Istituzioni comunitarie che collaborino eventualmente con rappresentanti di ONG allo scopo di sorvegliare il rispetto dei diritti umani all'interno della Comunità e da parte delle stesse Istituzioni comunitarie, nonché nel resto del mondo, coordinare gli sforzi intrapresi dalle varie Istituzioni comunitarie e rendere più coerente la politica comunitaria in tema di diritti umani;

DEMOCRATIZZAZIONE

19. ritiene che il progresso verso la democratizzazione intimamente connesso agli avvenimenti del 1989 dell'Europa orientale, insieme ai cambiamenti sopravvenuti nell'America centrale e meridionale e in Africa, rifletta la crescente consapevolezza e maturità dei popoli in merito alle loro richieste inerenti ai diritti umani e nota che taluni dei prigionieri rilasciati in questo periodo hanno poi rivestito importanti cariche governative;

20. si rammarica tuttavia che i «guadagni» democratici ottenuti siano stati accompagnati in gran parte del mondo da un ripiegamento interno, dal risorgere di un aggressivo interesse egoistico, nonché talvolta da un nazionalismo sfrenato, un fanatismo campanilistico e un fondamentalismo religioso nel quadro di quella che può essere identificata come una crisi delle identità collettive e che ai conflitti ideologici si sostituiscano conflitti di stampo etnico e religioso;

21. nota inoltre che molti paesi, pur abbandonando le vecchie strutture autoritarie, hanno adottato costituzioni democratiche ancora molto a rischio e che taluni governi trovano difficile riconciliare alcuni degli obblighi emananti dalle relative disposizioni di diritto internazionali con le loro legislazioni interne e convinzioni culturali o religiose, come pure che in molti paesi che hanno abolito i regimi totalitari vi sono tuttora elementi dell'apparato militare che continuano a esercitare poteri antidemocratici e altamente centralizzati, sicché l'effettivo funzionamento del governo è gravemente ostacolato per via del controllo diretto o indiretto da parte dell'esercito o dei servizi di sicurezza;

22. si rende conto che le strade verso la democrazia possono essere diverse e che molte sono le varie forme di governo che garantiscono lo Stato di diritto;

23. deplora che gravi violazioni dei diritti umani continuino a verificarsi sotto governi eletti che hanno assicurato esplicitamente di rispettare i diritti umani, disponendo peraltro dei necessari istituti;

24. rileva con grande preoccupazione la minaccia che costituisce per le giovani democrazie l'attuale recessione economica che sembra alimentare gli elementi antidemocratici all'interno della società;

POLITICA COMUNITARIA

Misure positive e condizionalità

25. ritiene che la Comunità europea possa rappresentare una forza estremamente positiva per la promozione della democrazia e dei diritti umani, laddove essa ha chiari obblighi internazionali, e nota che sta procedendo a un adeguamento e ad una riformulazione importante delle sue politiche esterne per rafforzare la propria efficacia nella sfera dei diritti umani, sia nel settore dello sviluppo che in altri settori, anche se tale processo deve essere rafforzato e reso effettivo in modo più vincolante e rapido;

Venerdì 12 marzo 1993

26. rammenta che l'obiettivo dichiarato di tali politiche è di fornire attivamente sostegno, ad esempio:
- agli sforzi profusi da taluni Stati allo scopo di creare strutture democratiche e migliorare il rispetto dei diritti umani;
 - all'indizione di elezioni, alla creazione di nuove istituzioni democratiche e al rafforzamento dello Stato di diritto;
 - al rafforzamento del potere giudiziario, all'amministrazione della giustizia, alla prevenzione dei reati e alla repressione degli illeciti;
 - alla promozione del ruolo delle organizzazioni non governative e delle altre istituzioni che sono necessarie in una società pluralistica;
 - all'adozione di un orientamento decentralizzato in tema di cooperazione;
 - agli sforzi volti ad assicurare la parità di opportunità per tutti;
27. ritiene che la formazione in materia di rispetto dei diritti dell'uomo degli agenti di polizia, del personale carcerario e delle forze di pubblica sicurezza possa costituire a sua volta una valida forma di aiuto;
28. sottolinea che le attività comunitarie volte a promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi terzi avranno un impatto maggiore se all'interno della stessa Comunità europea sarà garantito un alto livello di democrazia;
29. sottolinea che sebbene tali politiche rappresentino un elemento nuovo e accettato negli affari internazionali la loro applicazione si trova ancora agli inizi;
30. ritiene che tale politica debba essere attuata con coerenza e in modo coordinato e che la Commissione e il Parlamento debbano essere associati più che in passato nell'attuazione di questa politica;
31. ritiene inoltre che tale politica debba essere vista come una politica non selettiva e che la fissazione di criteri nonché delle procedure e misure necessarie per dare un'efficace applicazione a questa politica debba basarsi su una valutazione fondata e obiettiva dell'evoluzione delle situazioni dei diritti umani in ciascun paese o regione;
32. ritiene inoltre che la relazione annuale che la Commissione deve fornire sull'attuazione della suddetta risoluzione del Consiglio del 28 novembre 1991 debba valutare in che misura sia stata applicata questa linea di condotta paese per paese, e non soltanto nei paesi in via di sviluppo ma in tutti i principali partner commerciali;
33. ritiene che questo documento dovrebbe inoltre essere trasmesso al Parlamento e nel suo ambito essere oggetto di una discussione in seduta plenaria e deplora che il Consiglio abbia già esaminato la relazione del 1992 senza che abbia avuto luogo una discussione in seduta plenaria al Parlamento europeo;
34. ritiene che un meccanismo di controllo molto più rigoroso sarà necessario per l'attuazione e la cooperazione interistituzionale;
35. ritiene che oltre alla cooperazione interistituzionale debba aver luogo una riunione annuale dei rappresentanti della Commissione e degli Stati membri perché esaminino le politiche e le azioni per promuovere maggiormente il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo della democrazia (a prescindere da altre riunioni regolari sulle situazioni di singoli paesi);
36. ribadisce la sua richiesta alla Commissione, recentemente nominata, di assegnare ad uno dei suoi membri la competenza primaria per i diritti umani, allo scopo di assicurare la coerenza, la concordanza e la trasparenza nell'applicazione delle politiche riguardanti i diritti umani e la democratizzazione, sia all'interno che all'esterno della Comunità europea;
37. reputa che tale mansione dovrebbe inoltre assicurare la cooperazione tra le varie Istituzioni comunitarie, anche nel quadro dei meccanismi CPE/PESC, e assieme a organizzazioni internazionali non governative operanti nella sfera dei diritti umani;
38. ritiene che sebbene le nuove politiche comunitarie spesso possano non ottenere risultati rapidi, è necessario pazientare e insistere nella consapevolezza che può verificarsi una regressione;
39. nota che la politica della promozione dei diritti umani non è una politica specifica della Comunità ma rispecchia l'evoluzione delle politiche a livello nazionale e in altri fori internazionali;

Venerdì 12 marzo 1993

40. chiede alla Comunità di promuovere l'inclusione dei diritti umani nei programmi delle istituzioni finanziarie internazionali, dei consorzi per la fornitura di aiuti, delle agenzie delle Nazioni Unite e degli organismi a queste affiliati, come pure di garantire che queste istituzioni adottino in modo coordinato e coerente, sia nelle parole che nei fatti, gli strumenti internazionalmente riconosciuti nel campo della protezione dei diritti umani;

Accordi esterni

41. ritiene che un altro elemento centrale della politica esterna della Comunità sia l'incorporazione di clausole standard relative ai diritti umani in tutti i futuri accordi di aiuto e commerciali, non soltanto nel preambolo ma negli stessi articoli, in modo da costituire una base giuridica solida e vincolante per un'azione reciproca;

42. chiede che i diritti umani rappresentino sempre una parte esplicita del mandato dato dal Consiglio alla Commissione per negoziare con i paesi terzi;

43. propone che tutti gli accordi con i paesi terzi contengano un meccanismo appropriato in merito ai diritti umani che possa diventare immediatamente operativo non appena si verificano palesi violazioni dei diritti umani;

44. ritiene che qualora non sia possibile giungere ad un accordo con un paese terzo la Comunità possa riaffermare in una dichiarazione unilaterale l'importanza fondamentale da essa attribuita ai diritti umani e alla promozione dei valori democratici;

45. chiede che le riunioni dei Consigli di associazione o di cooperazione creati nel quadro degli accordi di associazione o di cooperazione includano sempre all'ordine del giorno un punto sui diritti umani con la partecipazione di un portavoce del Parlamento sui diritti umani ed eventualmente con discussioni pubbliche, ed inoltre che questi accordi contengano incorporata una disposizione secondo la quale possono essere soggetti a sospensione nell'eventualità di gravi violazioni dei diritti umani da parte di una delle parti contraenti;

46. chiede inoltre in tale contesto, conformemente alla sua risoluzione del 15 gennaio 1992, che venga modificata la procedura dei Consigli di cooperazione;

47. ricorda a tale proposito che nella discussione svoltasi nel gennaio 1992 sui protocolli con taluni paesi del Maghreb e del Mashrak e con Israele le commissioni hanno raccomandato all'Aula di chiedere al Consiglio e alla Commissione un chiaro impegno affinché insistano su una indagine regolare della situazione dei diritti umani nel corso delle riunioni del Consiglio di cooperazione con i paesi partner, inserita nei protocolli, con la possibilità di sospendere questi ultimi ove opportuno;

48. ricorda che nella risoluzione adottata si esprime rammarico per le continue violazioni dei diritti umani in Siria, Israele, Algeria e Marocco e sottolinea che la cooperazione con questi paesi deve essere rivista e sospesa qualora i diritti fondamentali dell'uomo non siano maggiormente rispettati o qualora essi non siano disposti a discutere i problemi relativi ai diritti umani nel corso delle riunioni annuali dei Consigli di cooperazione;

49. rimanda alle sue precedenti risoluzioni sul Timor orientale, nonché alle conclusioni dell'audizione pubblica, indetta dal Parlamento europeo, sulla violazione dei diritti dell'uomo in tale territorio, ed è dell'avviso che, alla luce del genocidio che l'Indonesia continua a perpetrare sul popolo Maubere, la cooperazione con tale paese debba essere riveduta e che debbano essere immediatamente sospese tutte le vendite di armi all'Indonesia da parte dei paesi comunitari;

50. ricorda che la Commissione si è impegnata a tener conto di queste raccomandazioni del Parlamento e a prendere le misure opportune qualora persistano o si aggravino i problemi relativi ai diritti umani;

51. sottolinea che l'appoggio ai diritti umani socio-economici nei paesi in via di sviluppo mediante un'adeguata e costruttiva politica di cooperazione allo sviluppo che privilegi la lotta alla povertà e i programmi di formazione offra nel lungo termine maggiori possibilità rispetto alla sospensione degli accordi di cooperazione nel breve termine, a condizione che si sottolinei l'importanza dei diritti dell'uomo;

Venerdì 12 marzo 1993

Bilancio

52. nota che il bilancio 1993 tiene conto del sostegno a favore della politica comunitaria di «condizionalità» e di democratizzazione, ma ritiene che occorra aumentare le risorse umane e di bilancio se tali politiche devono essere credibili senza essere viste soltanto come un bel gesto o limitate essenzialmente ai paesi in via di sviluppo;
53. nota che per quanto riguarda la democratizzazione esistono molti programmi quali il programma pluriennale continuo per la promozione dei diritti umani e della democratizzazione nell'America Centrale ma ritiene che questi programmi vadano costituiti su una base mondiale più equilibrata;
54. ritiene che gli stanziamenti annui a favore di tali programmi debbano essere oggetto di una valutazione che deve essere effettuata ogni anno da un comitato di esperti all'interno della quale il Parlamento deve essere rappresentato;
55. ritiene che in questi programmi occorra dare aiuto non solo alla formazione del personale del settore giudiziario e amministrativo ma che occorra aiutare decisamente anche i gruppi clericali, le forze sociali e i sindacati che hanno un ruolo vitale da svolgere, tra cui le organizzazioni che difendono i diritti delle comunità locali o quelle che forniscono assistenza alle vittime di abusi e ai loro parenti;
56. ricorda che con la sua risoluzione del 14 maggio 1992 il Parlamento ha chiesto l'istituzione di un'«iniziativa europea per la democrazia» dotata di uno stanziamento di bilancio adeguato;
57. rileva che i fondi disponibili sono di modesta entità se comparati ad esempio con quelli forniti da varie fonti negli Stati Uniti, e chiede alla Commissione di utilizzare le risorse disponibili tenendo conto dei diversi aspetti della problematica dei diritti dell'uomo nelle varie parti del mondo;
58. chiede un maggiore coordinamento dei vari servizi della Commissione che sono responsabili per l'assegnazione di questi fondi nonché una maggiore responsabilità nei confronti del Parlamento, e ritiene che debba esservi anche un maggiore coordinamento con altri organi nazionali e internazionali che abbiano gli stessi obiettivi;
59. considera che a tal fine occorrerebbe creare un gruppo di lavoro interistituzionale della Comunità nel quale potrebbero eventualmente essere coinvolte ONG dotate di esperienza nel settore dei diritti umani;
60. ritiene che i punti salienti di questa politica dovrebbero non solo figurare ogni anno nella relazione annuale della Commissione al Consiglio chiesta nella dichiarazione del 28 novembre 1991 ma anche far parte della discussione di bilancio;
61. sottolinea il significato del ruolo sempre maggiore della Commissione nella promozione della tutela dei diritti umani nel mondo;

CPE/PESC e Memorandum

62. si rallegra del memorandum elaborato nel 1992 dalla presidenza portoghese sulle attività nel campo dei diritti umani espletate dalla Comunità e dai suoi Stati membri, che ha contribuito a spostare in avanti la discussione e la direzione della politica comunitaria dei diritti umani e che avanzava molte proposte importanti;
63. rileva che i comunicati stampa rilasciati dai Dodici in tema di diritti umani si sono fatti più duri, come ad esempio nel caso della dichiarazione del 22 dicembre 1992 su Cuba, nella quale si fa riferimento alle posizioni che la Comunità ha adottato nelle varie sedi internazionali nei confronti di Cuba e alla reazione negativa delle autorità cubane alle rimostranze espresse dalla Troika all'Avana sul caso di Sebastian Arcos, e si menzionano anche gli ostacoli sempre crescenti frapposti a militanti dei diritti umani come Elizardo Sanchez e Yanez Pelletier;
64. fa sua la proposta del memorandum secondo la quale dovrebbero essere potenziati il dialogo e un regolare scambio di informazioni in merito ai diritti umani fra le Istituzioni comunitarie in genere e il Parlamento e la Cooperazione politica europea in particolare;
65. nota che l'Atto unico europeo chiede una stretta associazione tra il Parlamento europeo e le attività della Cooperazione politica europea;

Venerdì 12 marzo 1993

66. nota che, secondo la CPE, nei loro rispettivi rapporti bilaterali sviluppati nel corso degli anni gli Stati membri hanno sempre più tenuto conto dei risultati nel settore dei diritti umani e a livello democratico al momento di definire le loro politiche nazionali di cooperazione bilaterale;
67. nota tuttavia che vi sono stati casi evidenti in cui la Cooperazione politica, la Commissione e gli Stati membri non hanno coordinato sufficientemente le rispettive azioni;
68. nota che in futuro i gruppi di lavoro CPE/PESC forniranno una sintesi che attiri l'attenzione del comitato politico della CPE (il quale è formato da direttori politici degli Stati membri) in merito a problemi che il Parlamento europeo ritiene importanti per un'azione futura e che il comitato politico — ai sensi del Trattato di Maastricht — formulerà pareri rivolti al Consiglio il quale deciderà allora, per ogni caso preciso, quale problema sarà oggetto di un'azione comune e quale dovrebbe esserne l'ambito e i mezzi;
69. ribadisce la sua richiesta al Consiglio e alla CPE di sottoporre al dibattito e all'esame parlamentare una relazione annuale sulle azioni e le linee politiche nella sfera dei diritti umani in una forma più dettagliata degli attuali memorandum finora sottoposti annualmente al Consiglio e alla CPE;
70. ritiene che occorra rafforzare gli attuali meccanismi di controllo dei diritti umani istituiti all'interno del CPE/PESC o del COREPER e che all'ordine del giorno delle riunioni del CPE/PESC e del COREPER/Consiglio occorrerebbe iscrivere regolarmente un punto per discutere l'esigenza di dare un seguito alle relative attività ed iniziative diplomatiche confidenziali;
71. è preoccupato per l'eccessiva spesa militare e il trasferimento di attrezzature, armi, personale o formazione di polizia a governi che calpestano i diritti umani e ritiene che la condizionalità debba applicarsi rigorosamente alle vendite di armi, dovendosi controllare anche i contratti per verificare fino a qual punto siano state incoraggiate le violazioni dei diritti umani, conformemente agli orientamenti operativi di cui alla summenzionata risoluzione adottata il 28 novembre 1991 dal Consiglio «sviluppo»;
72. invita i Dodici a ristrutturare la loro spesa militare realizzando economie ovunque possibile ma tenendo comunque presente che è loro dovere e interesse essere in grado di fornire forze armate per garantire il rispetto degli accordi internazionali, come in Cambogia, che in parte costituiscono di per sé un aspetto importante della tutela dei diritti dell'uomo;
73. invita i Dodici a proporre ai paesi in via di sviluppo di ridurre in misura sostanziale le loro spese militari, formulando politiche di cooperazione internazionale che premiano tali scelte;
74. invita i Dodici a sviluppare urgentemente una politica di drastica riduzione, di trasparenza e di controllo delle esportazioni di armamenti e tecnologie suscettibili di uso militare e li esorta a esaminare la possibilità di un divieto totale di tali esportazioni a tutti i paesi in cui le violazioni dei diritti dell'uomo costituiscono pratica comune ovvero tali violazioni sono parte integrante di una deliberata politica governativa;

L'EUROPA AMPLIATA E LA CSCE

75. sottolinea il ruolo primario del Consiglio d'Europa per quanto concerne i diritti umani nell'Europa ampliata, ricordando che la Convenzione europea sui diritti umani si fonda sulla convinzione che il modo migliore per mantenere la giustizia e la pace consiste in «un regime politico veramente democratico e in una concezione comune e un comune rispetto dei diritti umani a cui essi si appellano»;
76. rileva che i criteri fissati dal Consiglio d'Europa hanno costituito un punto di riferimento per i paesi di recente democratizzazione dell'Europa centrale e orientale e che esperti dei servizi del Consiglio d'Europa competenti in tema di diritti umani hanno fornito consulenza tecnica per l'elaborazione di nuove costituzioni e legislazioni;

Venerdì 12 marzo 1993

77. ripete il suo invito alla Comunità europea di aderire alla Convenzione europea dei diritti umani come proposto nella comunicazione della Commissione del novembre 1990;

78. è profondamente turbato dal fatto che tra i conflitti mondiali più tragici e brutali alcuni stiano svolgendosi sul continente europeo, per esempio nell'ex Jugoslavia e nella regione del Caucaso dell'ex Unione Sovietica, interessando quindi molti paesi che hanno sottoscritto gli accordi CSCE;

79. ricorda che molti diritti importanti sono stati affermati nel documento di Copenaghen della CSCE del giugno 1990, soprattutto in merito ai diritti delle minoranze, al diritto a un governo rappresentativo e ai doveri dei governi e delle autorità pubbliche e ritiene che i diritti umani debbano diventare una pietra miliare della nuova architettura europea;

80. ricorda inoltre che la Carta di Parigi della CSCE per una nuova Europa, sottoscritta anche a nome della Comunità europea, dichiara che la democrazia fondata sullo Stato di diritto e sui diritti umani è strettamente legata alla prosperità attraverso la libertà economica, la giustizia sociale e la sicurezza per tutti;

81. nota che la dimensione umana è diventata sempre più una parte importante del processo CSCE, quale iscritta nella dichiarazione finale della seconda conferenza di Helsinki, ma ritiene che ove occorra concentrarsi sull'attività di attuazione piuttosto che su quella normativa;

82. ritiene che l'Europa, comunque definita, debba operare per la costituzione di uno spazio comune europeo nel campo giuridico e dei diritti umani, che ad un livello più ampio si applicherebbe all'area CSCE, ma che trarrebbe la sua ispirazione e sarebbe direttamente collegato ad organi quali la Comunità europea e il Consiglio d'Europa;

83. si dichiara preoccupato per le tensioni che si sono create tra diversi organi europei ed approva la dichiarazione del luglio 1991 del Consiglio europeo che si compiace della prontezza con cui il Consiglio d'Europa ha messo la sua esperienza al servizio della CSCE, nel convincimento che il Consiglio d'Europa e la CSCE debbano essere complementari;

84. ricorda che la riunione di Copenaghen ha riconosciuto esplicitamente il contributo dato dal Consiglio d'Europa alla dimensione umana e che il Consiglio dei ministri ha deciso a Berlino che il Consiglio d'Europa doveva partecipare alla riunione di Mosca del 1991 a pieno titolo;

85. si rammarica che il seminario di Oslo della CSCE sulle istituzioni democratiche del novembre 1991 sia importante solo per il mancato progresso fatto e che abbia indicato le difficoltà nell'affermare il ruolo dell'Ufficio della CSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani, con sede a Varsavia;

86. nota che nella riunione del Consiglio dei ministri della CSCE di Praga del gennaio 1992 si è convenuto di applicare il principio del «consenso meno uno» nel settore dei diritti umani, e che il Consiglio abbia deciso che al fine di sviluppare ulteriormente la capacità della CSCE di salvaguardare i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto con mezzi pacifici il Consiglio stesso o il comitato di alti funzionari possano prendere azioni appropriate, se necessario senza il consenso dello Stato interessato, nell'eventualità di violazioni flagranti, ovvie e non sanate dei pertinenti impegni CSCE;

87. nota che il Consiglio dei ministri della CSCE ha deciso nella sua riunione di Praga di prevedere una missione referente nel Nagorny-Karabakh, con la partecipazione dei direttori del Centro di prevenzione dei conflitti della CSCE, l'Ufficio della CSCE per le istituzioni democratiche e dei diritti umani e dei rappresentanti di taluni paesi;

88. plaude alle recenti iniziative adottate dalla CSCE riguardo alla crisi nell'ex Jugoslavia, come l'invio a lungo termine di osservatori in Kosovo, Sandžak e Vojvodina e l'effettuazione di missioni d'inchiesta in Bosnia-Erzegovina, in numero che dovrebbe aumentare;

Venerdì 12 marzo 1993

89. appoggia il tentativo di Helsinki II volto a trasformare l'organizzazione in un foro competente soprattutto per occuparsi delle minacce alla pace in Europa dotando la CSCE di un nuovo sistema di allarme tempestivo in caso di conflitto, di gestione di crisi e anche di mantenimento della pace, come dichiarato nel documento di 76 pagine, «Le sfide del cambiamento», adottato da 51 governi a Helsinki;

90. rileva che tra le prime decisioni adottate sulla scia di questo documento vi è stato l'invio di una squadra di mediazione in Georgia incaricata di far da arbitro nel conflitto con l'Ossezia e l'autorizzazione di analoghe missioni CSCE nel Nagorny-Karabakh, in Moldavia e in Estonia;

91. appoggia la costituzione della CSCE come un'organizzazione regionale nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, in grado pertanto di coordinare gli sforzi di mantenimento della pace con quelli dell'ONU;

92. ritiene che nonostante le sue carenze Helsinki II abbia rappresentato la verifica più utile dopo l'accordo originario del 1975 e che la diplomazia preventiva basata su conferenze, missioni di inchiesta, opere di mediazione, arbitrati disinteressati e il controllo esterno degli accordi, nei casi in cui non vi sia fiducia, possa allentare le tensioni e scoraggiare i conflitti;

93. ricorda che l'Atto finale di Helsinki del 1975 ha instaurato un nesso specifico tra il rispetto dei diritti umani e la pace e la stabilità in Europa, dando un incoraggiamento enorme ai militanti per i diritti umani nell'Europa orientale;

94. ritiene che la dimensione umana della CSCE vada ora consolidata e chiede che i metodi di lavoro nell'ambito dei meccanismi e delle istituzioni CSCE siano resi significativamente più accessibili al pubblico e alle organizzazioni non governative, in particolare per quanto riguarda le missioni del suo relatore, il comitato di alti funzionari e le future riunioni di attuazione di esperti e funzionari governativi;

95. chiede alla CSCE di effettuare le sue attività con maggior trasparenza e di coordinare il proprio lavoro con quello di altre iniziative intergovernative, rilevando che le operazioni di inchiesta e sorveglianza dovrebbero essere ben distinte da quelle adottate nel contesto della diplomazia preventiva;

MINORANZE

96. nota che il problema della crescente tensione tra etnie e nazionalità sta crescendo in modo evidente sia in Europa che nel resto del mondo;

97. ricorda che, qualunque sia la soluzione che nei diversi casi si dà al problema della sovranità nazionale e delle frontiere, le garanzie giuridiche e politiche a tutela delle minoranze etniche, nazionali, religiose, linguistiche ed i diritti umani connessi devono essere assicurate in modo tale che nessuno svantaggio insuperabile derivi dal fatto di appartenere ad una minoranza;

98. ricorda che la protezione delle minoranze è stata una delle condizioni preliminari essenziali posta dalla Comunità per il riconoscimento della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, che costituisce uno dei motivi per il riconoscimento dell'ex Repubblica jugoslava della Macedonia, e per la conclusione di un accordo economico con l'Albania e che è il nocciolo delle dispute in Moldavia, nel Nagorny-Karabakh e nell'Ossezia meridionale, ricorda inoltre che la previsione di adeguate garanzie per le minoranze è tra le condizioni indispensabili per riconoscere nuovi Stati e per stabilire relazioni di cooperazione con essi;

99. ricorda che il 1993 è stato proclamato dalle Nazioni Unite Anno delle popolazioni autoctone di tutto il mondo e esprime il parere che la comunità internazionale, i governi nazionali e la Comunità europea dovrebbero contribuire a un maggior riconoscimento delle particolari esigenze delle popolazioni indigene in materia di diritti territoriali, culturali, politici ed economici;

Venerdì 12 marzo 1993

100. appoggia la nomina di un alto commissario o di un ombudsman CSCE per i diritti delle minoranze;

101. afferma che i problemi relativi alle minoranze nazionali sono un argomento di legittimo interesse internazionale e ricorda che la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 giugno 1991 sottolinea l'importanza di tutelare le minoranze ed inoltre riconosce il ruolo guida del Consiglio d'Europa nel campo dei diritti umani;

102. plaude all'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel dicembre del 1992, della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali ovvero etniche, religiose o linguistiche;

103. ritiene tuttavia che, nonostante l'adozione di questa importante dichiarazione, non vi sia ancora uno strumento internazionalmente vincolante per quanto riguarda la tutela delle minoranze e che occorra concepire un sistema internazionale, che possibilmente trovi ispirazione nella CSCE, per un'attiva protezione delle minoranze, e nota anche che l'articolo 27 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici è di regola ignorato;

104. è del pari preoccupato per la mancanza di protezione giuridica o per la mancata imposizione delle relative norme per gli anziani, i bambini e i gruppi tradizionalmente emarginati quali i nomadi, le minoranze sessuali e le persone con una minorazione fisica o mentale, che nella maggior parte dei paesi non sono sufficientemente protetti sul piano giuridico per poter godere dei propri diritti umani e della propria dignità umana; invita i paesi che hanno aderito alla Convenzione sull'abolizione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne a varare meccanismi atti a garantire il rispetto dei diritti contenuti in detta Convenzione;

105. ricorda che molti degli Stati nazioni di oggi comprendono differenti gruppi di popolazione ciascuno con una propria identità e storia, che meno del 10% dei quasi 200 Stati membri dell'ONU sono etnicamente omogenei e sottolinea che la richiesta di autodeterminazione non è necessariamente una richiesta di democrazia;

106. ritiene che occorra fare qualsiasi sforzo possibile affinché in casi di rapida transizione verso la democrazia siano garantiti i diritti delle minoranze;

107. ricorda che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie sotto forma di una convenzione del Consiglio d'Europa sottoposta alla firma a partire dal 5 novembre 1992 ed invita gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a firmare senza indugio tale convenzione nonché ad accelerare, in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la stipula di un protocollo interlocutorio relativo alla Convenzione sulla tutela dei diritti umani delle minoranze;

SISTEMI REGIONALI DEI DIRITTI UMANI

108. riafferma l'importanza dei meccanismi regionali di tutela dei diritti umani quale la CSCE, l'OUA, l'OAS ma nota che questi meccanismi di tipo regionale variano molto per quanto riguarda la loro efficacia e che non tutti gli Stati firmatari sono vincolati pienamente dalle convenzioni pertinenti;

109. ritiene che mentre i meccanismi regionali si distinguono per una maggiore sensibilità verso la specificità culturale di ogni regione, devono tutti rispettare le norme e le disposizioni internazionalmente accettate del diritto internazionale nel settore dei diritti umani;

110. ritiene che questi meccanismi regionali possano essere rafforzati, che la Comunità possa rappresentare una forza positiva in tale contesto e anche cercare di far emergere dei meccanismi regionali nelle parti del mondo dove ancora essi non esistono;

111. ritiene che non si possa derogare agli standard internazionali sulla base di motivi religiosi o di altro tipo e in questo contesto ricorda i pericoli di eventuali codici etici mediorientali che riflettano la crescita delle credenze fondamentaliste;

112. ritiene che non si possano invocare validamente disposizioni specifiche basate su fattori nazionali, culturali o religiosi per deviare dai principi stabiliti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalle convenzioni dell'ONU;

Venerdì 12 marzo 1993

113. ritiene che gli organi internazionali non debbano esitare a farsi sentire in maniera esplicita quando ritengono che i meccanismi regionali dei diritti umani siano inefficaci o mal orientati;

114. ritiene che il collegamento tra diritti umani, democrazia e sviluppo possa modellare le relazioni Nord-Sud negli anni '90 e che un aiuto ben concepito allo sviluppo contribuisca direttamente o indirettamente a creare un ambiente favorevole al rispetto dei diritti umani;

115. nota che nel 1992 è caduto il decimo anniversario della Carta africana dei diritti umani e ritiene che occorra fare sforzi notevoli per migliorarne i metodi di lavoro e soprattutto la procedura referente;

116. ritiene che la commissione africana non sarà in grado di svilupparsi senza un consistente programma di assistenza;

117. ricorda che nella riunione del settembre 1992 dell'Assemblea paritetica ACP-CEE sono emerse notevoli divergenze di opinione tra i delegati del Parlamento europeo e la loro controparte ACP sulla interrelazione tra i diritti umani, la democrazia e la cooperazione allo sviluppo, e che per la prima volta un relatore generale ha ritirato la sua proposta di risoluzione (1);

118. ricorda a tale proposito che nel vertice dei paesi non allineati a Giacarta del settembre 1992 è stato vivamente sottolineato quanto vari la percezione dei diritti umani nelle varie parti del mondo e che il messaggio di Giacarta affermava che nessun paese può utilizzare il proprio potere per imporre ad altri paesi il proprio concetto di democrazia e tutela dei diritti umani; ritiene tuttavia che esistano principi fondamentali universali per la democrazia e il rispetto dei diritti umani;

119. nota che manca qualsiasi struttura di aiuto e promozione dei diritti umani in Asia e nel Pacifico e che ciò è vero anche per il Medio Oriente e il mondo arabo;

120. si rammarica del fatto che la privazione dei diritti sociali e politici fondamentali delle donne dei paesi del Medio Oriente come l'Iran o l'Arabia Saudita non sempre sia considerata nelle relazioni politiche della Comunità con questi paesi;

121. nota che attualmente esistono 23 Stati che sono parte della Convenzione americana e che 14 di questi riconoscono la competenza vincolante della Corte;

122. ricorda le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990 sui diritti umani e il buon governo in Africa e del Consiglio europeo di Roma del dicembre 1990 sulla promozione della democrazia e dei diritti umani nelle relazioni esterne;

123. ricorda ancora che le conclusioni della riunione del Consiglio del 19 dicembre 1990 su una politica mediterranea ristrutturata contiene una dichiarazione di osservanza dei diritti umani e di promozione dei valori democratici e che le conclusioni di questa riunione contenevano un importante addendum sui diritti umani e la democrazia nell'America Latina e in Asia;

124. nota che i diritti umani figurano sempre più all'ordine del giorno delle riunioni tra gli Stati membri della Comunità ed altri governi, come ad esempio nella riunione ministeriale del marzo 1991 CE/America centrale e nella riunione ministeriale di maggio CE/Asean e costituiscono un aspetto degli attuali negoziati con l'ASEAN in tema di scambi commerciali;

125. mette in guardia contro il pericolo di comitati fantoccio sui diritti umani creati in paesi terzi e chiede alla Commissione e ai governi degli Stati membri di esaminare scrupolosamente come vengono inviati e utilizzati gli aiuti agli organismi che operano nel settore dei diritti umani in regioni o paesi terzi nonché di valutare regolarmente l'impatto e i risultati di tali aiuti;

(1) Relazione dell'on. Pons Grau sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo.

Venerdì 12 marzo 1993

NAZIONI UNITE

126. ritiene che l'attuale contesto internazionale richieda una partecipazione unitaria degli Stati membri nell'ONU e che le azioni per elaborare ed attuare strategie ed interventi per mantenere la pace e la sicurezza internazionali debbano essere prese dalla Comunità, ove necessario e possibile, congiuntamente all'ONU;

127. ricorda in questo contesto il ruolo delle Nazioni Unite in Cambogia, dove l'autorità transitoria delle Nazioni Unite deve governare il paese fino alle elezioni dell'aprile 1993 nonché la loro partecipazione alla soluzione di conflitti di vecchia data in Afghanistan, Angola, El Salvador, Libano, Sahara occidentale e Cipro;

128. è profondamente preoccupato del fatto che i compiti attualmente affidati alle Nazioni Unite, quale la transizione costituzionale in Cambogia, siano di dimensioni tali che le attuali risorse di bilancio di detta istituzione risultano terribilmente inadeguate e nota che la dotazione del Centro delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra ammonta a non più dell'1% del bilancio totale delle Nazioni Unite e che il Centro di Ginevra conta un personale permanente di sole 45 persone;

129. ritiene tuttavia che la politica di spesa dell'ONU dia spesso luogo a sprechi e sia comunque inefficace;

130. ritiene che la politica dei «rifugi sicuri» applicata ai curdi in Iraq ai sensi della risoluzione 688 dell'ONU possa essere applicata ad altre zone di conflitto;

131. afferma che pur non sottovalutando l'importanza della Dichiarazione universale dei diritti umani e delle Convenzioni dell'ONU finora la comunità internazionale ha posto l'accento sulla definizione di standard mentre in futuro tale accento dovrà essere posto su una ricerca delle modalità operative per attuare o garantire l'applicazione di questi strumenti delle Nazioni Unite, ricerca che sia orientata in funzione dell'azione;

132. ribadisce il proprio fermo attaccamento ai principi della Convenzione di Ginevra del 1951 ma reputa che sia necessario predisporre un accordo internazionale su procedure di asilo giuste e soddisfacenti intese anche a ovviare alla situazione di quei profughi o sfollati che necessitano di protezione temporanea;

133. ritiene che occorra con urgenza rivedere le convenzioni di Ginevra sui rifugiati e ritiene inoltre che una nuova convenzione sia necessaria per trattare la categoria dei profughi e in particolare per coloro che provengono da zone di guerra e da zone ove avvengono violenze estese, ed ancora che il principio internazionalmente riconosciuto del non rifiuto d'asilo iscritto nella Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo stato dei rifugiati sia attualmente a rischio;

134. ritiene che nelle convenzioni internazionali sui diritti umani dei profughi e dei rifugiati occorra inserire anche i diritti umani dei profughi interni,

135. chiede la creazione di un Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani analogo all'Alto Commissario per i rifugiati, che dovrebbe avere un mandato flessibile che interessi tutte le sfere dei diritti umani, nonché l'autorità e l'indipendenza necessarie per agire concretamente nei casi di crisi riguardanti i diritti umani, per mettere a punto nuovi metodi per la protezione dei diritti umani, e per coordinare e integrare le attività nell'ambito dei diritti umani negli altri settori in cui operano le Nazioni Unite;

136. reputa che l'iniziativa di insediare un Alto Commissario per i diritti umani, verosimilmente a cura della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, dovrebbe essere completata da un programma di riforme e di rafforzamento degli strumenti esistenti in ambito ONU per la protezione dei diritti umani, in particolare per quanto concerne il funzionamento della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani e di quegli organismi che controllano l'attuazione delle convenzioni internazionali riguardanti i diritti umani;

137. nota che permane la politicizzazione degli organi dell'ONU per i diritti umani visto nell'ambito delle assemblee dell'ONU i membri dei blocchi regionali spesso serrano le fila a difesa di membri del proprio gruppo posti sotto accusa;

Venerdì 12 marzo 1993

138. nota tuttavia che il 1992, anno in cui la Commissione delle Nazioni Unite ha esposto il caso di vari paesi — di cui tre dell'Africa subsahariana sono stati esaminati con procedura riservata ed è stato annunciato che almeno un altro sarebbe stato sottoposto a esame pubblico se non si fosse registrato un miglioramento significativo nella situazione dei diritti umani — ha rappresentato in pratica il primo anno in cui i paesi africani non sono riusciti a impedire che membri dell'OAU figurassero sulla lista nera;

139. ritiene che il funzionamento dei meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, la sua attuazione e le attività di controllo dovrebbero essere oggetto di una rassegna alla conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani che si svolgerà a Vienna nel giugno 1993 e ritiene che la posizione del Parlamento europeo dovrebbe essere rappresentata in quella conferenza da una delegazione della sua sottocommissione per i diritti umani;

140. ricorda in particolare il ruolo del Parlamento nella realizzazione dei diritti umani e chiede di includere tale tematica nella Conferenza;

141. nota che è attualmente all'esame un meccanismo di emergenza della Commissione dell'ONU analogo alle due sessioni d'urgenza sulla ex Jugoslavia svolte nell'agosto e nel novembre 1992;

142. ricorda che la Comunità europea ha sempre dato grande importanza ai servizi di consulenza e al programma di assistenza tecnica dell'ONU che è ritenuto importante quale potenziale meccanismo di prevenzione e quale mezzo per assistere i paesi in fase di transizione verso la democrazia e lo Stato di diritto;

143. afferma tuttavia chiaramente di non ritenere affatto che l'esame delle situazioni dei vari paesi nel quadro di questo programma possa essere considerato come un'alternativa nei casi di violazione patente e sistematica dei diritti umani e si rammarica della tendenza della Commissione delle Nazioni Unite di eliminare punti dall'ordine del giorno per includerli nei programmi dei servizi di consulenza;

144. riafferma la propria convinzione dell'importanza dell'istruzione e della formazione professionale e ricorda che il ruolo della Commissione delle Nazioni Unite non è quello di un tribunale, ma è un ruolo di promozione e di protezione dei diritti umani, che va ad aggiungersi all'esame pubblico dei casi di palesi violazioni;

145. ricorda tuttavia che sono stati fatti molti progressi all'interno delle Nazioni Unite dove all'inizio era impossibile citare un paese per nome e per le quali non erano «ricevibili» lettere riguardanti violazioni dei diritti umani, e che fino a 15-20 anni fa nessun paese avrebbe aperto la porta a un relatore speciale e che il principio di non interferenza (articolo 2.7 della Carta ONU) non è più una barriera protettiva;

146. saluta la creazione del Tribunale internazionale dei diritti dell'uomo, con meccanismi simili a quello della Corte europea dei diritti umani o del tribunale interamericano, come è stato proposto alle Nazioni Unite in rapporto alle atrocità commesse nell'ex Jugoslavia;

147. ritiene essenziale che osservatori internazionali siano presenti ad ogni procedimento giuridico riguardante violazioni dei diritti umani nell'ex Jugoslavia e in ogni altra situazione in cui si riscontrino tali violazioni;

ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO EUROPEO

148. ritiene di aver acquisito una certa autorità riconosciuta nella sfera dei diritti umani, di essere l'istituzione comunitaria più adeguata ad assolvere a questa funzione e che sia il privilegio di un Parlamento porre domande e dire cose che un governo non può dire;

149. ritiene di dover rafforzare ulteriormente la sua azione nel campo dei diritti umani a causa dell'evoluzione della politica della condizionalità, in cui l'evoluzione di tali diritti rappresenta una parte integrante dei Trattati, del potere del Parlamento nell'ambito dell'Atto unico europeo di non concedere il suo parere conforme ai sensi dell'articolo 238 del trattato CEE (che può essere esteso ulteriormente ai sensi del trattato di Maastricht) e di bloccare accordi con paesi terzi sulla base di motivazioni concernenti i diritti umani;

Venerdì 12 marzo 1993

150. nota anche che, in conformità dell'articolo 228 del trattato CEE, il Parlamento può non concedere il proprio parere conforme per una più ampia gamma di accordi di cooperazione, consenso che può non concedere fra l'altro per l'esistenza di gravi violazioni dei diritti umani in paesi con i quali il Consiglio ha firmato accordi;

151. nota di aver aumentato costantemente la sua casistica nonché l'esame delle situazioni e che ciò richiede notevoli risorse, che allo stato attuale sono insufficienti;

152. accoglie con favore il sistema di redigere ogni anno una relazione sui diritti umani nella Comunità a cura della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni;

153. ritiene che gli organi legislativi direttamente eletti siano il simbolo di una società aperta governata nel rispetto della legge e che i parlamentari si trovino in una posizione unica per formulare politiche volte a migliorare le condizioni dei diritti umani e a promuovere la democratizzazione, e che abbiano l'obbligo di esprimersi, laddove adeguatamente informati, sui casi di violazioni dei diritti umani;

154. sostiene che il controllo dei programmi comunitari volti a sostenere e a promuovere la democratizzazione e lo sviluppo di società civili debba formare una parte importante delle competenze della sua sottocommissione per i diritti umani;

155. nota che si deve in larga misura alle attività delle ONG e dei singoli individui (collettivamente rappresentati da parlamentari) se i governi hanno iniziato a considerare più seriamente gli aspetti dei diritti umani nella loro politica estera, nella cooperazione allo sviluppo e nelle relazioni economiche esterne;

156. nota che vi sono casi comprovati di detenuti rilasciati a seguito delle pressioni del Parlamento e che ex prigionieri politici hanno reso omaggio all'attività del Parlamento quale uno dei molti organi che hanno puntato i riflettori sulle condizioni di un particolare individuo o di un particolare problema dei diritti umani mettendo i governi interessati nella necessità di dover risolvere quella situazione;

157. s'impegna a continuare ad utilizzare i mezzi a propria disposizione, sia formali che informali, per sollecitare la risoluzione dei problemi dei diritti umani, in particolare mediante le sue delegazioni interparlamentari e le commissioni parlamentari miste, che dovrebbero istituire procedure volte a iscrivere sistematicamente il tema dei diritti umani all'ordine del giorno delle loro riunioni;

158. decide di attuare un maggior coordinamento con altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore dei diritti umani, sia all'interno che all'esterno della Comunità europea, nonché con la Commissione e la Cooperazione politica europea;

159. chiede alla Commissione e alla Cooperazione politica europea (in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione del 28 febbraio 1986), di presentare formalmente osservazioni sulla presente risoluzione;

*

* *

160. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al Consiglio d'Europa, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla CSCE, all'OUA, all'OSA, all'ASEAN e ai governi di tutti i paesi menzionati nella presente risoluzione.

Venerdì 12 marzo 1993

11. Situazione in Cambogia

RISOLUZIONE A3-0081/93

Risoluzione sulla situazione in Cambogia

Il Parlamento europeo,

- vista la propria risoluzione del 23 novembre 1989 sulla Cambogia ⁽¹⁾,
 - vista la propria risoluzione del 10 ottobre 1990 sulla situazione in Cambogia ⁽²⁾,
 - vista la propria risoluzione del 12 settembre 1991 sulla situazione nel Sud-Est asiatico ⁽³⁾,
 - vista la propria risoluzione del 17 dicembre 1992 sulle devastazioni cagionate dalle mine ⁽⁴⁾,
 - vista la relazione della delegazione «ad hoc», composta dagli onn. Claude Cheysson, Jean-Louis Bourlanges e Karel De Gucht, che ha effettuato, a nome del Parlamento europeo, dal 2 al 9 dicembre 1992, una missione di informazione in Cambogia ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza nonché il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0081/93),
- A. rendendo un commosso omaggio alla memoria delle vittime dell'esecrabile genocidio perpetrato in Cambogia nel recente passato,
- B. considerando che gli accordi di Parigi del 23 ottobre 1991 costituivano un'adeguata base per un regolamento globale corredato delle necessarie garanzie internazionali, atto a ripristinare la pace in Cambogia e quindi a porre fine a 23 anni di guerra civile, di genocidi e di occupazione straniera,
- C. rammentando che è già trascorso un anno dalla firma degli accordi e che, a qualche mese dalle elezioni previste per maggio 1993, il mancato rispetto della componente militare degli accordi di pace suscita apprensioni per il corretto svolgimento della consultazione elettorale oltre che per il processo di pace nel suo complesso, come rilevato dalla risoluzione 792 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 27 novembre 1992,
- D. considerando il rifiuto dei Khmer rossi di accettare il disarmo delle loro truppe stimate a circa 10.000 uomini, il che ha reso impossibile la loro smobilitazione e accantonamento, mentre all'incirca 50.000 soldati delle fazioni avverse, su un totale valutato a 200.000, sono stati effettivamente acquartierati; considerando altresì le non poche altre violazioni che hanno impedito il passaggio alla fase II del piano di pace prevista per il 13 giugno 1992 dagli accordi di Parigi,
- E. considerando che a seguito del mancato rispetto degli accordi di Parigi, in particolare con le loro azioni bellicose, i Khmer rossi hanno dimostrato di non aver rinunciato a restaurare il loro potere con metodi brutali, e che sussiste pertanto un rischio reale che il paese sprofondi di nuovo nell'orrore,
- F. considerando che il clima generale di insicurezza che regna in Cambogia non consentirà lo svolgimento, nelle auspicabili condizioni di neutralità politica, delle elezioni generali di maggio 1993,
- G. considerando che il blocco del processo di pace previsto dagli accordi di Parigi obbliga l'APRONUC a svolgere un ruolo più diretto, più contestato e di conseguenza più esposto del previsto nel ripristino di un minimo di sicurezza e di neutralità necessario per lo svolgimento di elezioni democratiche,

⁽¹⁾ G.U. n. C 323 del 27.12.1989, p. 101

⁽²⁾ G.U. n. C 284 del 12.11.1990, p. 59

⁽³⁾ G.U. n. C 267 del 14.10.1991, p. 159.

⁽⁴⁾ PV della seduta in tale data, parte seconda, punto 8, f)

⁽⁵⁾ PE 203.723

Venerdì 12 marzo 1993

- H. considerando che l'APRONUC ha ottenuto, in taluni settori, eccellenti risultati come lo provano l'iscrizione sulle liste elettorali di più di 4 milioni di persone, su un totale valutato a 4,5 milioni di elettori, oltre che il rimpatrio di 320.000 persone, su un totale valutato a 350.000 profughi,
- I. considerando che il Consiglio di sicurezza ha deciso, il 27 novembre 1992, di mantenere le elezioni generali nel mese di maggio 1993,
- J. considerando che, a causa dell'ostruzione dei Khmer rossi, la popolazione delle regioni in cui l'APRONUC non ha libero accesso sarà privata del diritto di votare,
- K. considerando che negli ultimi venti anni numerosi cambogiani sono stati costretti dalla guerra e dalla repressione ad abbandonare il loro paese e ad insediarsi fuori del territorio khmer e che non per questo tali popolazioni, in un paese caratterizzato dalla tradizione dello jus sanguinis, hanno perduto la loro cittadinanza,
- L. rilevando la raccomandazione del Consiglio di sicurezza di tenere, oltre all'elezione generale del maggio 1993, una elezione presidenziale,
- M. considerando che i Khmer rossi traggono cospicui redditi dal commercio transfrontaliero cui si dedicano a partire dai territori sotto il loro controllo, ossia l'esportazione verso la Thailandia di legname, di pietre preziose e di minerali, con un ritmo e in condizioni scandalose, causa di un vero e proprio disastro ecologico,
- N. preoccupato per il rispetto dei diritti umani, specie allorché l'APRONUC avrà concluso la sua missione nel paese, e consapevole della necessità di preservare quanto acquisito in materia,
- O. ricordando le devastazioni causate dalle mine in Cambogia che hanno provocato la mutilazione di 36.000 persone, perlopiù civili e in particolare bambini,
- P. deplorando lo stato d'abbandono e i saccheggi ai danni dei siti storici di Angkor,
- Q. considerando che la mancata attuazione parziale degli accordi di Parigi impone nuove responsabilità alla comunità internazionale e che essa obbliga in particolare l'ONU a non disimpegnarsi dalla Cambogia fintantoché una forza nazionale di sicurezza khmer non avrà sostituito le forze armate rivali delle fazioni,
1. esprime la propria stima per il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni unite oltre che il proprio appoggio all'APRONUC, operazione di rilievo delle Nazioni Unite nel mondo;
 2. rende omaggio al ruolo di moderazione e di stabilità svolto dal principe Norodom Sihanouk nella sua veste di presidente del consiglio nazionale supremo della Cambogia;
 3. reputa opportuno indire l'elezione presidenziale in concomitanza con le elezioni politiche, onde garantire la stabilità e la sicurezza durante il periodo di transizione precedente le elezioni e ad esse successivo;
 4. manifesta le sue inquietudini per le azioni violente ad opera delle fazioni che hanno accettato di partecipare alle elezioni generali contro i loro concorrenti, con specifico riferimento alle operazioni effettuate da elementi in nome del partito del popolo (partito patrocinato dal governo di Phnom Penh);
 5. condanna categoricamente l'atteggiamento dei Khmer rossi che rifiutano di applicare gli accordi di Parigi dell'ottobre 1991, in particolare di disarmare e pertanto di smobilitare e acquartierare le loro truppe, oltre che le violazioni del cessate il fuoco, gli ostacoli frapposti all'azione delle ONG, gli attacchi contro elementi dell'APRONUC e il divieto opposto a quest'ultima di accedere alle zone da essi controllate, impedendo così alla popolazione dei territori posti sotto il loro controllo di partecipare alle elezioni;
 6. si rammarica per il fatto che non sia stata adottata nessuna disposizione amministrativa dall'APRONUC e dal Consiglio nazionale supremo per consentire la registrazione elettorale delle popolazioni khmer residenti all'esterno della Cambogia, e in particolare in Europa;

Venerdì 12 marzo 1993

7. constata che l'impossibilità di applicare le disposizioni previste in materia di disarmo, di accantonamento e di smobilitazione, significa che la sicurezza e la pace non saranno garantite in Cambogia al momento delle elezioni e che, di conseguenza, la Comunità internazionale ha una ineludibile responsabilità al riguardo, al di là delle elezioni presidenziali e politiche;
8. chiede alle Nazioni Unite di prendere tutti i provvedimenti di carattere tecnico, finanziario e umano per consentire concretamente all'APRONUC di far rispettare le disposizioni degli accordi di Parigi che prevedono il disarmo, l'acquietamento e la smobilitazione delle forze presenti;
9. chiede alle Nazioni Unite di non abbandonare la Cambogia al suo destino dopo le elezioni della primavera del 1993 e di mantenervi pertanto una forza di sicurezza che consenta alla nuova democrazia cambogiana di radicarsi e ciò fintantoché non sarà definitivamente sventata la minaccia militare dei Khmer rossi;
10. si rallegra per l'interesse manifestato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite nella sua risoluzione del 27 novembre 1992 in ordine alla sicurezza in Cambogia dopo le elezioni e raccomanda che, quanto prima, sia costituito e inquadrato, da parte del rappresentante del Segretario generale delle Nazioni Unite, un apparato khmer di sicurezza che prenda al più presto il posto delle forze armate delle fazioni in lotta, così da garantire l'unità, l'integrità territoriale e la sicurezza della Cambogia;
11. invita le Nazioni Unite a predisporre sin d'ora la politica di sviluppo economico della Cambogia, utilizzando al meglio le notevoli somme attualmente spese sul territorio cambogiano in margine dei circuiti economici e monetari cambogiani e senza profitto per la popolazione, integrandovi gli aiuti economici promessi alla conferenza di Tokyo del giugno 1992 oltre che di altri aiuti bilaterali e multilaterali nonché i proventi delle esportazioni infine controllate; raccomanda che questa problematica sia trattata in occasione della conferenza economica prevista dalla risoluzione 792 del Consiglio di sicurezza; chiede che questo aiuto allo sviluppo sociale ed economico avvenga in collaborazione con le popolazioni locali e le ONG che operano in Cambogia, nonché nel rispetto dei mercati locali e dell'ambiente naturale;
12. si compiace per gli aiuti alimentari, l'assistenza ai profughi e gli aiuti urgenti accordati dalla Comunità, per il tramite delle organizzazioni non governative, pur insistendo perché la Commissione sia rappresentata nella capitale cambogiana — come già reiteratamente sollecitato dal Parlamento — e perché la Comunità sia presente nelle riunioni internazionali che trattano del futuro della Cambogia, contrariamente a quanto avviene attualmente;
13. plaude alla decisione 792 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a seguito della raccomandazione del Consiglio nazionale supremo della Cambogia del 22 settembre 1992, di imporre una moratoria sulle esportazioni di legname e rivolge un appello agli Stati interessati da detto commercio, specie la Thailandia, a rispettare detto divieto;
14. chiede al Consiglio nazionale supremo della Cambogia, indi al Consiglio di sicurezza, di imporre del pari un'analoga moratoria sull'esportazione di minerali e di pietre preziose e rivolge altresì un appello agli Stati interessati, specie alla Thailandia, a rispettare detto embargo;
15. invita l'APRONUC a garantire il rispetto di queste due decisioni allestendo in Cambogia posti di controllo (check point) lungo il confine con la Thailandia, ricorrendo alla forza in caso di necessità;
16. ribadisce la richiesta di una moratoria europea di cinque anni sulla vendita, il trasferimento e l'esportazione di mine anti-uomo e di ogni relativa assistenza militare;
17. ricorda la sua richiesta agli Stati membri che fanno parte del Consiglio di sicurezza di intervenire al fine di ottenere che lo sminamento venga considerato come un problema della massima urgenza;
18. decide di inviare una delegazione di osservatori alle elezioni generali e relativa assistenza militare; si svolgeranno nel maggio 1993;

Venerdì 12 marzo 1993

19. invita la commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a nominare un relatore sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, al fine sia di preservare integralmente, dopo la partenza dell'APRONUC, le conquiste in materia sia di sensibilizzare la comunità internazionale a detto problema;

20. richiama la particolare attenzione della Comunità e dei governi degli Stati membri sulla preservazione dei siti storici d'Angkor, già figuranti nell'elenco dei beni culturali che presentano valore universale eccezionale, predisposto dall'UNESCO nell'ambito della convenzione sul patrimonio mondiale;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio nazionale supremo della Cambogia, al Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite a Phnom Penh oltretutto al governo thailandese.

12. Relazione economica annuale per il 1993

RISOLUZIONE A3-0078/93

Risoluzione sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1993

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)0044 — C3-0104/93),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio n. 90/141/CEE del 12 marzo 1990 sulla realizzazione di una convergenza progressiva delle politiche e dei risultati economici durante la prima fase dell'Unione economica e monetaria ⁽¹⁾,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali (A3-0078/93),
- A. considerando che la situazione nella Comunità sta diventando estremamente grave in quanto nel 1993 è previsto un tasso di disoccupazione dell'11%, corrispondente a 17 milioni di disoccupati,
- B. considerando che nella Comunità è particolarmente grave la disoccupazione tra le persone al di sotto dei 25 anni e che in taluni Stati membri essa ha già assunto dimensioni da bassa congiuntura,
- C. considerando che i dati ufficiali sottovalutano sostanzialmente la reale situazione della disoccupazione nella Comunità, in quanto numerosi Stati membri applicano programmi che ritardano o limitano la registrazione dei disoccupati,
- D. considerando che nella Comunità partecipa alla forza lavoro nella fascia di età 15-64 anni soltanto il 60% della popolazione rispetto al 72-75% negli altri paesi industrializzati e che per questo motivo soltanto il 30% dell'aumento netto di 9 milioni di posti di lavoro registratosi tra il 1985 e il 1990 è stato assorbito dai disoccupati, mentre il resto è invece andato a coloro che si affacciavano per la prima volta o che si riaffacciavano sul mercato del lavoro,
- E. considerando che la Comunità corre il rischio di scivolare verso la recessione in quanto le previsioni di crescita vengono continuamente ribassate, fino a prevedere soltanto un aumento dello 0,8% nel 1993,
- F. considerando che, secondo la relazione economica annuale, soltanto per stabilizzare l'occupazione è necessario un tasso minimo di crescita del 2,5% e che anche con una crescita sostenuta del 3,5% all'anno, soltanto nel 1996 la disoccupazione potrebbe tornare al livello del 1990, che era dell'8,3%,

⁽¹⁾ G.U. n. L 78 del 24.3.1990, pag. 23.

Venerdì 12 marzo 1993

- G. considerando che le misure auspiccate a Edimburgo a favore della crescita economica son già state incorporate nelle previsioni in materia di crescita della Commissione e che pertanto senza misure addizionali la crescita continuerà a vacillare e la disoccupazione continuerà ad aumentare in modo allarmante,
- H. considerando che il Giappone e gli Stati Uniti hanno già adottato importanti misure per accelerare la ripresa,
- I. considerando che il bilancio della Comunità è di dimensioni eccessivamente limitate per fornire il necessario stimolo alla crescita,
- J. considerando che il contributo esterno alla crescita della Comunità nel 1993 potrebbe, nel migliore dei casi, essere pari allo 0,5%,
- K. considerando che gli Stati membri hanno deciso a Maastricht di assumersi la responsabilità per la politica economica e di coordinare tale politica nell'interesse comune,
- L. considerando che il Consiglio ECOFIN ha già discusso i programmi nominali di convergenza di buona parte degli Stati membri ma che «gli ampi orientamenti di politica economica» non sono ancora stati precisati, il che significa che non è ancora iniziato un reale coordinamento,
- M. considerando che l'interesse della Comunità nell'espansione degli scambi a livello mondiale e della cooperazione monetaria con i principali protagonisti economici internazionali verrà considerevolmente potenziato con la conclusione dell'accordo GATT,
- N. considerando che l'industria comunitaria si trova di fronte a un continuo deterioramento della propria competitività a causa degli elevati tassi di interesse, tanto in termini relativi quanto in termini assoluti, e che questo è il motivo per cui le valute comunitarie si rivalutano nei confronti di quelle dei principali concorrenti; che, secondo la relazione economica annuale, tra il 1989 e il 1992 il tasso di cambio nominale effettivo si è rivalutato di 10 punti percentuali con una conseguente perdita di competitività dei produttori comunitari tanto sul mercato interno quanto sui mercati mondiali e una continua perdita di quote di mercato nel corso di tale periodo,
- O. considerando che la relazione economica annuale accenna soltanto brevemente al mercato unico, benché essa si riferisca al periodo in cui esso avrebbe dovuto giungere a realizzazione,
- P. rilevando con preoccupazione che la globalizzazione degli scambi mondiali di capitali a breve termine quanto a lungo termine, della finanza e delle «joint ventures» internazionali rappresenta una nuova sfida per i tradizionali strumenti monetari e rende necessario il coordinamento monetario a livello mondiale,
- Q. considerando che gli aumenti salariali sono stati moderati, in quanto i costi salariali reali pro capite sono aumentati nella Comunità soltanto di poco meno della metà dell'aumento della produttività della manodopera, con una conseguente diminuzione dei costi reali unitari del lavoro tra il 1981 e il 1991 di più del 7%, valori comparabili a quelli del Giappone e molto migliori di quelli degli Stati Uniti,
- R. considerando che la Tavola rotonda degli industriali europei sta sollecitando «un piano d'azione lungimirante volto ad ammodernare l'Europa e a incrementarne la competitività sui mercati mondiali»,
- S. considerando che i tassi di interesse reali estremamente elevati, uniti all'imminente recessione, minacciano di provocare la deindustrializzazione dell'Europa, in quanto è difficile, investendo nell'industria, ottenere un tasso di interesse superiore al 6-7%,
- T. riconoscendo che la situazione economica della maggior parte degli Stati membri e la complessità delle politiche che perseguono hanno impedito l'allentamento delle politiche monetarie e hanno reso inefficace il coordinamento delle politiche macroeconomiche,

Venerdì 12 marzo 1993

- U. considerando che l'inflazione è relativamente bassa, che il tasso di utilizzazione della capacità industriale è attualmente inferiore all'80% e che pertanto stimolando l'economia con una riduzione dei tassi di interesse o con altri sistemi non si attiverebbe immediatamente il rischio di inflazione,
- V. considerando che è urgentemente necessario stimolare l'economia mediante un sostanziale rafforzamento di iniziative di crescita economica in aggiunta al pacchetto di Edimburgo, in modo da promuovere gli investimenti privati,
- W. considerando che i disordinati riallineamenti valutari minacciano la sopravvivenza dello SME, il successo del mercato unico e la realizzazione dell'UEM,
- X. viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 18 gennaio 1993, in base alle quali il Consiglio ha ribadito la propria intenzione di migliorare a livello comunitario il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri al fine di promuovere la crescita e ridurre la disoccupazione, in accordo con le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo,
- Y. sottolineando che nelle attuali circostanze l'unico modo per dimostrare tale volontà politica è adottare un'azione tempestiva ed altamente coordinata, la quale preveda che ogni Stato membro svolga il suo ruolo nell'interesse dell'intera Comunità,
1. invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere che la disoccupazione e la mancanza di crescita economica rappresentano attualmente una grave minaccia per la stabilità economica, sociale e politica della Comunità e che la lotta contro la disoccupazione e la recessione devono di conseguenza costituire l'oggetto prioritario dell'operato dei pubblici poteri tanto comunitari quanto nazionali;
 2. sottolinea l'esigenza di un coordinamento delle politiche economiche e chiede al Consiglio e alla Commissione di riconoscere formalmente che le conseguenze economiche e sociali della disoccupazione a livello nazionale e comunitario costituiscono una questione comunitaria e di adottare le idonee misure;
 3. invita la Commissione e il Consiglio a presentare urgentemente un pacchetto di misure volte a favorire la crescita economica e l'occupazione e sufficienti per dare credibilità alla prospettiva di una pronta ripresa di una crescita economica sostenibile dell'ordine di almeno il 3%, allo scopo di consentire una riduzione della disoccupazione e un recupero dell'industria comunitaria; è d'accordo con la Commissione sul fatto che è necessario coordinare con urgenza le azioni e i programmi di ripresa economica nazionali con il pacchetto di Edimburgo, il quale da solo sembra insufficiente per produrre la crescita economica necessaria alla creazione di posti di lavoro;
 4. sollecita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a esaminare la possibilità di applicare su base comunitaria un coordinamento delle misure fiscali per creare maggiori incentivi agli investimenti e per trovare i mezzi per ampliare la base fiscale in particolare nel settore immobiliare, in quello delle successioni, in quello del reddito da capitale e in quello del prelievo fiscale sulle società;
 5. sollecita la Commissione a elaborare criteri in materia di effettiva convergenza nella Comunità che prevedano disposizioni in materia di formazione analoghe a quelle applicate nella parte occidentale della Germania, come passo indispensabile verso il miglioramento della competitività internazionale;
 6. sollecita la Commissione a istituire una procedura formale di sorveglianza multilaterale al fine di controllare e promuovere l'avanzamento della convergenza reale;
 7. invita la Commissione a includere nelle future relazioni economiche annuali, nell'ambito di un allegato statistico, le informazioni relative ai modelli di scambio tra gli Stati membri della Comunità e tra questa e i paesi terzi;
 8. invita la Commissione e il Consiglio ad agire urgentemente per assicurare che i tassi di interesse reali vengano ridotti a livelli analoghi a quelli dei nostri concorrenti principali; ritiene ciò necessario non soltanto per ridurre il costo del denaro, sia per i privati che per il debito pubblico, ma anche per arrestare il deterioramento della nostra competitività sul piano internazionale; reputa che la riduzione dei costi del capitale debba essere accompagnata da altre misure volte a ridurre l'impatto degli altri costi di produzione che mettono in pericolo la competitività delle imprese comunitarie;

Venerdì 12 marzo 1993

9. esprime il proprio compiacimento per le recenti misure adottate dalla Bundesbank e auspica il mantenimento di tale tendenza al fine di creare le migliori condizioni in materia di politica di convergenza economica, fattore essenziale per il raggiungimento della coesione economica e sociale all'interno della Comunità europea;
10. chiede alla Commissione e al Consiglio, in collaborazione con il Consiglio dei governatori delle banche centrali nazionali, di proporre miglioramenti allo SME allo scopo di assicurare un più efficace coordinamento delle politiche monetarie e delle disposizioni in materia di tassi di cambio;
11. invita la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione la possibilità di raggiungere un accordo con le autorità americane e giapponesi in merito alla fissazione di «valori di riferimento» per le parità valutarie del dollaro, dello yen e dell'ECU o del marco, al fine di rendere possibile una maggiore stabilità monetaria, migliori condizioni di concorrenza e un maggiore coordinamento economico e monetario tra le principali potenze economiche;
12. ritiene che la globalizzazione dei mercati finanziari derivante dalla deregolamentazione, dall'innovazione e dalle speculazioni richieda nuove misure di coordinamento tra le autorità monetarie dei paesi del G7, allo scopo di raggiungere la stabilità monetaria internazionale ed evitare svalutazioni competitive tra le principali potenze economiche;
13. invita la Commissione a presentare proposte in merito a misure per creare una zona dell'ECU unitamente ai paesi dell'Europa centrale e orientale;
14. invita la Commissione e il Consiglio a presentare urgentemente orientamenti di massima in materia di politica economica nella Comunità e negli Stati membri adottando una strategia di crescita economica sostenibile volta a creare occupazione, a ridurre le disparità sociali ed economiche e a consolidare la stabilità monetaria e che comporti una nuova organizzazione del tempo di lavoro; ritiene che soltanto una strategia che unisca questi quattro obiettivi sarà socialmente accettabile e avrà successo dal punto di vista economico;
15. ribadisce il suo invito alla Commissione di mettere a punto alcuni indicatori ambientali che consentano di valutare l'impatto dell'attività economica sull'ambiente; soltanto l'introduzione di una contabilità del genere consentirà infatti di ottenere una trasparenza dei costi sociali e di orientare l'azione economica verso un tipo di sviluppo ecologico;
16. sollecita la Commissione e il Consiglio a chiarire che il criterio in materia di eccessivo disavanzo definito nel Trattato di Maastricht deve essere applicato al ciclo economico e che gli aumenti dei disavanzi di bilancio derivanti dalla recessione economica non dovrebbero di per sé comportare aumenti fiscali o tagli della spesa pubblica che potrebbero danneggiare lo sviluppo a lungo termine spingendo ulteriormente l'economia comunitaria o nazionale verso la recessione; chiede inoltre che l'applicazione dei criteri di convergenza agli Stati membri sia resa trasparente;
17. fa presente che i problemi economici potrebbero stimolare riflessi di stampo protezionistico negli Stati membri e sollecita quindi la Commissione e i governi nazionali a esercitare una speciale vigilanza per garantire che la legislazione del mercato unico sia pienamente applicata, che non siano create nuove barriere alla libera circolazione e che siano rigorosamente rispettate le disposizioni del Trattato sulla concorrenza e gli aiuti nazionali;
18. riconosce che anche un prolungato, alto tasso di crescita economica, benché necessario, non è di per sé sufficiente a eliminare la disoccupazione di massa a medio termine; sollecita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare una rigorosa strategia industriale a livello comunitario che preveda un programma di misure occupazionali destinato a migliorare le prospettive dell'occupazione, la riduzione dell'orario di lavoro, maggiori possibilità di formazione e di riqualificazione nonché una migliore informazione e consultazione a opera dei datori di lavoro in caso di minaccia di esubero, chiusura o trasferimento;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

Venerdì 12 marzo 1993

13. Fondo europeo per gli investimenti — Statuto della BEI ***a) PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0003 — C3-0037/93****Proposta di decisione del Consiglio riguardante la partecipazione della Comunità al Fondo europeo per gli investimenti**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Secondo considerando

considerando che il FEI dovrebbe costituire uno strumento valido sotto il profilo economico ed efficiente mediante il quale la Comunità sia in grado, insieme alla Banca e ad altre istituzioni finanziarie, di contribuire in modo significativo ad accelerare il completamento di progetti infrastrutturali di ampia portata aventi interesse comunitario e ad agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI), specialmente in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria,

considerando che il FEI dovrebbe costituire uno strumento valido sotto il profilo economico ed efficiente mediante il quale la Comunità sia in grado, insieme alla Banca e ad altre istituzioni finanziarie, di contribuire in modo significativo ad accelerare il completamento di progetti infrastrutturali di ampia portata aventi interesse comunitario, **in particolare nel contesto delle reti transeuropee**, di agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI), specialmente in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria, **e di incentivare progetti d'investimento che promuovano la coesione economica e sociale, la tutela ambientale o la produzione di energia nel rispetto dell'ambiente,**

(Emendamento n. 2)

Quarto considerando

considerando che il sostegno agli investimenti delle PMI, specialmente in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria, rappresenta un fattore d'importanza fondamentale per consolidare la coesione economica e sociale,

considerando che il sostegno agli investimenti delle PMI, specialmente in regioni che usufruiscono dell'assistenza comunitaria, rappresenta un fattore d'importanza fondamentale per consolidare la coesione economica e sociale, **per esempio favorendo l'adeguamento ai cambiamenti strutturali o migliorando i risultati nel settore dell'innovazione e della formazione;**

(Emendamento n. 3)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle attività del Fondo e il suo impatto sulla coesione economica e sociale, il mercato unico e l'occupazione;

(Emendamento n. 4)

Considerando settimo bis (nuovo)

considerando che la Comunità, rappresentata dalla Commissione e dalla BEI, ha partecipato alla redazione dello statuto del FEI e che sarà membro a pieno titolo degli organi decisionali del Fondo in misura non inferiore alla sua partecipazione finanziaria.

(*) G. n. C 37 dell'11.2.1993, pag. 20.

Venerdì 12 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

Considerando settimo ter (nuovo)

considerando che il funzionamento del Fondo rifletterà gli orientamenti economici e sociali stabiliti dalle istituzioni della Comunità e che si dovrà procedere a un controllo ex post della partecipazione finanziaria della Comunità al Fondo,

(Emendamento n. 6)

Nono considerando

considerando che occorre *garantire* un adeguato coordinamento tra l'attività del Fondo e gli altri strumenti finanziari e di bilancio di cui dispone la Comunità,

considerando che occorre che la Commissione, in collaborazione con la BEI, assicuri e controlli un adeguato coordinamento tra l'attività del Fondo e gli altri strumenti finanziari e di bilancio di cui dispone la Comunità,

(Emendamento n. 7)

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che la parte versata della quota comunitaria e la parte redimibile del capitale comunitario verranno finanziate interamente mediante una nuova linea di bilancio,

(Emendamenti n. 8)

Considerando undicesimo bis (nuovo)

considerando che l'Autorità di bilancio deciderà nel quadro della procedura annuale gli stanziamenti necessari a garantire la partecipazione finanziaria,

(Emendamenti n. 9)

Articolo unico

La Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, entra a far parte del Fondo europeo per gli investimenti *e con la presente decisione approva lo Statuto del Fondo quale figura in allegato.*

La Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, entra a far parte del Fondo europeo per gli investimenti **nel rispetto dei principi enunciati nella presente decisione.**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0079/93/riv.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione riguardante la partecipazione della Comunità al Fondo europeo per gli investimenti

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)0003) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0037/93),

(1) G.U. n. C 37 dell'11.2.1993, pag. 20.

Venerdì 12 marzo 1993

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e della commissione per gli affari istituzionali (A3-0079/93/riv.),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

b) RISOLUZIONE A3-0066/93

Risoluzione recante il parere del Parlamento europeo sulla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in vista dell'adozione di un atto aggiuntivo al protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 236 del trattato CEE,
- vista la lettera del Consiglio del 3 febbraio 1993 con la quale si sollecitava il parere del Parlamento europeo sulla proposta di convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in vista dell'adozione di un atto aggiuntivo al protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (C3-0036/93),
- visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali,
- vista la sua risoluzione interlocutoria del 12 febbraio 1993 sulla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in vista dell'adozione di un atto aggiuntivo al protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti ⁽¹⁾,
- vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A3-0066/93),
- A. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo, riunito a Edimburgo l'11 e il 12 dicembre 1992, prospettano la creazione di un Fondo europeo per gli investimenti,
 - B. considerando che la creazione di detto Fondo europeo per gli investimenti è tesa a incentivare la ripresa dell'attività economica in Europa, con specifico riferimento al potenziamento del mercato interno e della coesione socio-economica, nell'intento peraltro di lottare contro la disoccupazione investendo in grandi progetti di interesse comunitario,
 - C. considerando che la proposta di atto aggiuntivo al protocollo sull'attuale statuto della BEI prevede che per decidere della creazione del Fondo europeo per gli investimenti il Consiglio dei governatori si pronunzi all'unanimità,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 13.

Venerdì 12 marzo 1993

- D. considerando che, essendo richiesta l'unanimità degli Stati membri per modificare il protocollo sullo statuto della BEI allo scopo di creare il Fondo europeo per gli investimenti, non è più necessario esigere l'unanimità dei governatori della BEI per adottare una decisione identica,
- E. considerando che in queste condizioni esiste il rischio che la decisione di creare il Fondo europeo per gli investimenti non venga mai presa per via dell'opposizione di un solo governatore,
- F. considerando che nella prospettiva di un ampliamento dell'Unione europea è opportuno prendere in considerazione il principio in base al quale decisioni simili debbano essere adottate a maggioranza qualificata,
- G. considerando che è fondamentale che un simile atto aggiuntivo possa entrare in vigore senza che sia necessaria l'unanimità degli Stati membri e che è pertanto opportuno prevedere per simili modifiche un allentamento di tale principio,
1. chiede la seguente modifica dell'articolo 30, paragrafo 1, della proposta dalla Commissione relativa a un atto aggiuntivo al protocollo:

*Articolo 30, paragrafo 1*TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1. Il Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti può decidere, *all'unanimità*, di creare il Fondo europeo per gli investimenti, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, di cui la Banca sarà un membro fondatore;

2. chiede la seguente modifica dell'articolo B, paragrafo 2, della proposta di atto aggiuntivo al protocollo:

*Articolo B, paragrafo 2*TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

2. La presente aggiunta entra in vigore *non appena tutti gli Stati firmatari abbiano depositato lo strumento di ratifica*;

3. esprime il suo parere favorevole alla convocazione di una conferenza intergovernativa finalizzata all'adozione di un protocollo aggiuntivo allo statuto della BEI, con riserva che siano presi in esame queste due modifiche e ferma restando la convocazione di una conferenza interistituzionale finalizzata a consentire l'adozione di un testo elaborato di comune accordo dalle tre Istituzioni, e incarica la sua delegazione alla conferenza interistituzionale di condurre a buon fine tali negoziati;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

1. Il Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti può decidere, **deliberando a maggioranza in conformità delle modalità stabilite all'articolo 10 del suo statuto**, di creare il Fondo europeo per gli investimenti, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, di cui la Banca sarà un membro fondatore;

2. La presente aggiunta entra in vigore **non appena sia stata ratificata da una maggioranza di Stati membri rappresentanti il 75% della popolazione totale dell'Unione europea**;

Venerdì 12 marzo 1993

14. Siderurgia europea

RISOLUZIONE B3-0389, 0406 e 0415/93

Risoluzione sulla siderurgia europea

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 29 ottobre 1992 sulla situazione della siderurgia in Europa (¹),
- viste le conclusioni del Consiglio del 25 febbraio 1993,

- A. considerando che la siderurgia europea abbisogna di una strategia comunitaria che coinvolga le imprese, le autorità comunitarie e gli Stati membri per ridurre gli eccessi di capacità, causa strutturale della crisi e creare una sana base industriale,
- B. considerando che dalla relazione del sig. Braun emerge che:
 - l'articolo 53, lettera a) del trattato CECA, anche per buona parte delle imprese, è di difficile applicazione in quanto presuppone obiettivi e interessi comuni che non esistono allo stato attuale,
 - per quanto riguarda le possibili chiusure, non esistono le condizioni finanziarie e in particolare i premi di chiusura,
 - alcune imprese, che intravedono migliori prospettive per il livello dei prezzi nei prossimi mesi, subordinano il loro impegno a contribuire alla chiusura dei siti ad un aumento significativo dei prezzi,
 - alcune altre imprese, nonché talune organizzazioni sindacali nazionali, giudicano necessario il ricorso all'articolo 58 del trattato CECA,
- C. considerando che la responsabilità della ristrutturazione spetta all'industria, che non può permettersi di fallire,
- D. considerando tuttavia che la Commissione non dovrebbe esitare a utilizzare i poteri attribuiti dal trattato CECA qualora ciò si riveli necessario per il successo della ristrutturazione,
- E. considerando che:
 - occorre evitare che ricada sulle sole imprese la responsabilità della regolarizzazione della situazione del mercato poiché è troppo grande il rischio di rafforzare le posizioni dei più forti e di favorire una corsa selvaggia agli aiuti statali (diretti o indiretti);
 - anche se si assiste a un aumento dei prezzi, quanto meno incerto, non si eliminerà tuttavia la causa della crisi ma, al contrario, si rischia di creare l'illusione di un superamento della crisi stessa, senza che siano state realizzate le necessarie riduzioni dell'eccesso di capacità;
- F. considerando l'importanza, per la Comunità europea, dei rapporti commerciali con il resto del mondo,

1. approva l'evoluzione dell'atteggiamento della Commissione, così come è stato espresso in occasione della riunione del Consiglio del 25 febbraio 1993, rispetto alla sua comunicazione del novembre 1992; ciò comporta il ricorso non solo agli articoli 53, lettera a) e 56, paragrafo 2, lettera b) ma anche agli articoli 46, 65 e 66 del trattato CECA; esige tuttavia che, in caso di fallimento del suo piano, o di grave degrado della situazione, la Commissione abbia la capacità di applicare le misure di cui agli articoli 58 e 61 del trattato CECA; deplora che il termine fissato per l'elaborazione, da parte dell'industria, di un programma di risanamento sia il 30 settembre 1993, in quanto la drammatica situazione del settore siderurgico impone un intervento in tempi brevissimi, e chiede pertanto alla Commissione di anticipare la scadenza;

(¹) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 15.

Venerdì 12 marzo 1993

2. giudica indispensabile esplicitare tutti gli sforzi possibili per mobilitare l'insieme delle disponibilità finanziarie CEE e CECA, nonché dei fondi di bilancio degli Stati membri, allo scopo di far fronte agli oneri sociali, e chiede di conseguenza alla Commissione di prendere in considerazione anche l'utilizzazione delle riserve CECA — acciaio — oltre alla modifica della convenzione tipo fra la Commissione e gli Stati membri per la fissazione delle modalità e delle condizioni del pagamento degli aiuti previsti all'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera b) del trattato CECA;
 3. sottolinea che l'attuazione delle misure di accompagnamento sotto forma di sostegno in campo sociale, di miglioramento delle strutture e di eventuali deroghe al Codice degli aiuti debba essere strettamente subordinata all'impegno irrevocabile per un programma di riduzioni di capacità che l'industria dovrà assumere su base volontaria;
 4. sottolinea l'importanza, dopo il completamento del programma RESIDER, di utilizzare i Fondi strutturali per il finanziamento dei programmi di riconversione delle strutture produttive e dell'occupazione, ribadisce inoltre l'opportunità di una nuova definizione dell'obiettivo 4 per adeguarlo a questa finalità;
 5. chiede alla Commissione di informarlo permanentemente in merito agli sviluppi dei rapporti commerciali con i paesi dell'Est europeo (paesi dell'Europa centrale e orientale e CSI) e con gli Stati Uniti, e incarica le sue delegazioni interparlamentari di seguire questo aspetto tramite le loro attività;
 6. ritiene che un adeguamento soddisfacente dei prezzi delle importazioni provenienti dall'Europa orientale e dalla Comunità di Stati indipendenti vada negoziato; tuttavia, in caso di fallimento, i negoziati dovrebbero avere per oggetto anche i contingenti tariffari;
 7. esige che la Comunità adotti una posizione determinata e coerente di fronte alle decisioni inaccettabili degli Stati Uniti e invita la Commissione a proseguire i negoziati per giungere a un nuovo accordo multilaterale;
 8. chiede alla Commissione di consultare formalmente le organizzazioni sindacali in merito alla definizione degli obiettivi generali e, più specificamente, alla formulazione delle misure sociali di accompagnamento;
 9. invita la Commissione a specificare, sulla base delle conclusioni del Consiglio del 25 febbraio 1993 e degli orientamenti espressi dal Parlamento europeo
 - le operazioni di bilancio necessarie per finanziare l'insieme degli oneri sociali,
 - il calendario dettagliato delle iniziative che la Commissione intende intraprendere a seguito delle conclusioni del citato Consiglio;
 10. chiede alla Commissione di riferirgli in merito alla situazione prima della riunione del Consiglio del maggio 1993;
 11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
-

Venerdì 12 marzo 1993

15. Gas a effetto serra ***PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0181 — C3-0274/92****Proposta di decisione del Consiglio su un meccanismo comunitario di sorveglianza delle emissioni di CO₂ e di altre emissioni di gas serra**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 1

La presente decisione introduce un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ negli Stati membri per stabilizzare entro il 2000 queste emissioni nella Comunità ai livelli del 1990 e introdurre progressivamente un sistema di controllo degli altri gas serra, parallelamente allo sviluppo delle politiche in questo campo.

La presente decisione introduce un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ negli Stati membri per stabilizzare entro il 2000 queste emissioni nella Comunità ai livelli del 1990, **in base alle conclusioni del Consiglio «Ambiente-energia» del 29 ottobre 1990**, e introdurre progressivamente un sistema di controllo degli altri gas serra, parallelamente allo sviluppo delle politiche in questo campo.

(Emendamento n. 2)

Articolo 2, parte b, dispositivo

il totale delle emissioni comunitarie di CO₂ nel 2000 che deve essere mantenuto pari o inferiore a quello dell'anno di riferimento 1990.

il totale delle emissioni comunitarie di CO₂ nel 2000 che deve essere mantenuto pari o inferiore a quello dell'anno di riferimento 1990, **nel quadro di una strategia comunitaria in materia e conformemente alle conclusioni del Consiglio «Ambiente-energia» del 29 ottobre 1990.**

(Emendamento n. 3)

Articolo 3, parte I, lettera a

a) Gli Stati membri elaborano i programmi nazionali sulle emissioni di CO₂, compresi strategie e obiettivi nazionali di riduzione per contribuire a raggiungere l'obiettivo comunitario di stabilizzazione delle emissioni di CO₂.

a) Gli Stati membri elaborano **e rendono pubblici** i programmi nazionali sulle emissioni di CO₂ **entro la fine del 1993**, compresi strategie e obiettivi nazionali di riduzione per contribuire a raggiungere l'obiettivo comunitario di stabilizzazione delle emissioni di CO₂.

(Emendamento n. 4)

Articolo 3, parte I, lettera c, quarto trattino

— una valutazione dell'impatto economico delle misure di cui sopra.

— una valutazione, **che viene resa pubblica**, dell'impatto economico delle misure di cui sopra **e dell'efficacia sul piano dei costi di diverse strategie, sia tra diversi settori che al loro interno.**

Venerdì 12 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

Articolo 3, parte II

Gli Stati membri riferiscono le politiche e le misure concernenti la riduzione delle emissioni di CO₂ e le azioni intraprese per limitare le emissioni di altri gas serra (diversi da CO₂) e valutano l'impatto di tali misure.

Gli Stati membri riferiscono e **rendono pubbliche** le politiche e le misure concernenti la riduzione delle emissioni di CO₂, **differenziando tra le misure nazionali e quelle internazionali, nonché gli obiettivi fissati** e le azioni intraprese per limitare le emissioni di altri gas serra (diversi da CO₂) e valutano l'impatto di tali misure.

(Emendamento n. 6)

Articolo 4, parte II

In funzione dell'esito della valutazione, la Commissione, se necessario e tenendo conto del principio di ripartizione degli oneri, *può presentare* opportune proposte di azioni supplementari *onde raggiungere l'obiettivo* comunitario di stabilizzazione delle CO₂ e la limitazione degli altri gas serra. Il Consiglio decide su queste proposte a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

In funzione dell'esito della valutazione, la Commissione, se necessario e tenendo conto del principio di ripartizione degli oneri, **presenta** opportune proposte di azioni supplementari **da parte degli Stati membri al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo** comunitario di stabilizzazione delle CO₂ e la limitazione degli altri gas serra. Il Consiglio decide su queste proposte a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

(Emendamento n. 7)

Articolo 5, lettera a

a) A partire dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro emissioni di CO₂ dell'anno di riferimento 1990 sulla base delle statistiche e di fattori di emissione di CO₂ riconosciuti in tutta la Comunità.

a) A partire dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro emissioni di CO₂ dell'anno di riferimento 1990 sulla base:

- delle statistiche del consumo di combustibile e di carburante (compresi gas liquidi, rifiuti combusti, carbone di legna, gas di raffineria, gas di deposito, gas di fognia, gas residuali e morchie in quanto combustibili)
- di fattori di emissione di CO₂ riconosciuti in tutta la Comunità.

(Emendamento n. 8)

Articolo 5, lettera b

b) La Commissione in cooperazione con gli Stati membri prepara un inventario delle emissioni di CO₂ e di altri gas serra nella Comunità. Tale inventario sarà sviluppato in parallelo agli inventari esistenti a livello comunitario e nazionale e *terrà conto dei progressi della metodologia internazionale di calcolo delle emissioni.*

b) La Commissione in cooperazione con gli Stati membri prepara un inventario delle emissioni di CO₂ e di altri gas serra nella Comunità. Tale inventario sarà sviluppato in parallelo agli inventari esistenti a livello comunitario e nazionale e **sarà aggiornato per tener conto delle più valide prassi internazionali in materia di rilevamento delle emissioni nel frattempo elaborate.**

Venerdì 12 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

Articolo 5, lettera c

c) Le procedure e i metodi di elaborazione dell'inventario e delle stime e comunicazioni concernenti le CO₂ sono stabilite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

c) Le procedure e i metodi di elaborazione dell'inventario e delle stime e comunicazioni concernenti le CO₂ sono stabilite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 8. **La Commissione esegue i controlli indipendenti sull'accuratezza dei dati raccolti su base nazionale e svolge un'azione di monitoraggio delle metodologie all'uopo elaborate, alla luce delle attuali conoscenze e prassi internazionali. Essa pubblica le risultanze di tali indagini.**

(Emendamento n. 10)

Articolo 5, lettera c bis (nuova)

c bis) La Commissione istituisce un gruppo di lavoro congiunto con i paesi dello Spazio economico europeo per seguire e valutare le metodologie messe a punto in tale settore.

(Emendamento n. 11)

Articolo 5, lettera c. ter (nuova)

c ter) La Commissione istituisce gruppi di lavoro nel quadro degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica con gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone per seguire e valutare le metodologie e strategie messe a punto in tale settore.

(Emendamento n. 12)

Articolo 5, lettera d

d) Gli Stati membri comunicano ogni anno, non più tardi del (31 luglio) (a partire dal 19..) alla Commissione i dati sulle emissioni di CO₂ relativi all'anno precedente e quelli sulle emissioni di altri gas serra, in relazione alla disponibilità metodologica e di dati affidabili.

d) Gli Stati membri comunicano ogni anno, non più tardi del (31 luglio) (a partire dal 19..), alla Commissione i dati sulle emissioni di CO₂ relativi all'anno precedente e quelli sulle emissioni di altri gas serra, in relazione alla disponibilità metodologica e di dati affidabili. **Essi prendono misure per assicurare l'armonizzazione dei metodi nazionali di misurazione e di compilazione dell'inventario.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 5, lettera d bis (nuova)

d bis) Il comitato consultivo di cui all'articolo 8 può definire una procedura per lo svolgimento di controlli indipendenti sull'accuratezza delle raccolte di dati effettuate a livello nazionale.

Venerdì 12 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 14

Articolo 5, lettera e

- | | |
|--|--|
| e) La Commissione prepara entro 6 mesi dal ricevimento una relazione generale sui dati da trasmettere agli Stati membri. | e) La Commissione prepara e pubblica entro 6 mesi dal ricevimento una relazione generale sui dati da trasmettere agli Stati membri. |
|--|--|

(Emendamento n. 15)

Articolo 7

Controllo delle emissioni di CO₂ e rassegna delle politiche nazionali sull'energia

Soppresso

I dati con le comunicazioni di cui all'articolo 5 e le azioni previste in base agli articoli 4 e 6 devono essere strettamente incorporati nel processo di revisione delle politiche nazionali sull'energia, come indicato nella risoluzione del Consiglio 86/C 241 del 16 settembre 1986, pag. 1.

(Emendamento n. 16)

Articolo 8, paragrafo 1

- | | |
|--|---|
| 1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. | 1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto da esperti rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. |
|--|---|

Emendamento n. 17

Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il Comitato pubblica i propri ordini del giorno almeno due settimane prima di ogni riunione e si riunisce in seduta pubblica. Esso pubblica il processo verbale delle proprie riunioni e tiene un pubblico registro delle dichiarazioni di interesse da parte dei membri.

(Emendamento n. 18)

Articolo 8, paragrafo 4

- | | |
|---|--|
| 4. La Commissione tiene <i>nella massima</i> considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. | 4. La Commissione tiene piena considerazione del parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. |
|---|--|

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0059/93

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione su un meccanismo comunitario di sorveglianza delle emissioni di CO₂ e di altre emissioni di gas serra

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0181),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130S del trattato CEE (C3-0274/92),

Venerdì 12 marzo 1993

- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-0059/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

16. Riarmo in Iran

RISOLUZIONE B3-0175, 0177/riv., 0185 e 0393/93

Risoluzione sul riarmo in Iran

Il Parlamento europeo,

- A. preoccupato e indignato per la relazione sulle flagranti e sistematiche violazioni dei diritti umani in Iran, elaborata nel novembre 1992 da Reynaldo Galindo Pohl, rappresentante speciale delle Nazioni Unite,
 - B. considerando che l'Iran si avvicina sempre di più al momento in cui sarà in grado di sviluppare armi nucleari,
 - C. sottolineando che l'Iran continua a perseguire una politica estera di tipo aggressivo e ricordando la condanna espressa dagli Stati del Golfo per l'occupazione delle isole Tumb e Abou Moussa, appartenenti agli Emirati Arabi Uniti, da parte delle truppe iraniane,
 - D. gravemente preoccupato per le recenti notizie circa i tentativi del governo Rafsanjani di acquisire armi nucleari e per le notizie secondo cui taluni Stati dell'ex Unione Sovietica avrebbero passato all'Iran, oltre agli scienziati, testate nucleari che si trovavano sul loro territorio,
 - E. preoccupato per gli sforzi sempre più intensi del governo Rafsanjani di diffondere l'integralismo e di esportare il terrorismo, che mirano di fatto a imporre l'egemonia di questo paese in una regione delicata e di grande importanza strategica come il Medio Oriente,
 - F. considerando che in occasione del quarto anniversario della condanna a morte di Salman Rushdie il nuovo capo spirituale iraniano, Ali Khomeini, ha confermato la sentenza e ha chiesto al governo britannico di consegnare lo scrittore all'Iran affinché questa possa essere eseguita,
1. condanna le persistenti violazioni dei diritti umani in Iran, in particolare le persecuzioni nei confronti di donne e minoranze religiose;
 2. incarica la sua sottocommissione «Diritti umani» di organizzare un'audizione sulla situazione dei diritti dell'uomo in Iran;
 3. chiede alla Cooperazione politica europea di concordare una politica che imponga a tutti gli Stati membri di vietare la vendita o l'esportazione all'Iran di qualsivoglia armamento o materiale suscettibile, in particolare, di impiego nella produzione di armi di distruzione di massa;
 4. insiste sul dovere delle autorità giudiziarie degli Stati membri di assicurare alla giustizia le persone e le organizzazioni che partecipano al commercio illegale con l'Iran o che cooperano con i suoi agenti terroristi;

Venerdì 12 marzo 1993

5. chiede una stretta cooperazione, in questo ambito, fra la Comunità e i suoi Stati membri e gli Stati dell'ex Unione Sovietica per quanto riguarda la Convenzione sugli armamenti;
6. sostiene la dichiarazione del Consiglio di cooperazione del Golfo, dell'8 e 9 settembre 1992, che esprimeva la sua profonda indignazione per l'iniziativa di occupare le isole Tumb e Abou Moussa, la quale rappresenta un attacco alla sovranità e all'integrità territoriale di uno dei suoi membri e mette in pericolo la sicurezza e la stabilità della regione;
7. invita la Cooperazione politica europea a occuparsi seriamente e senza indugio della questione e a prendere le misure appropriate, alla luce delle informazioni raccolte;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Cooperazione politica europea, ai governi degli Stati membri e al governo dell'Iran.

17. Accordi tra la Comunità e i Nuovi Stati Indipendenti

RISOLUZIONE A3-0073/93

Risoluzione sui futuri accordi tra la Comunità e i Nuovi Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 9 luglio 1992 sulla cooperazione economica tra la Comunità europea e la Comunità di Stati indipendenti ⁽¹⁾ e sugli aiuti d'urgenza ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica ⁽²⁾ nonché quella del 17 settembre 1992 sulle relazioni con gli Stati della CSI ⁽³⁾,
 - prendendo atto delle dimostrazioni fornite nell'audizione del 10-11 settembre 1992 sui problemi economici e politici della CSI, organizzata congiuntamente dalle commissioni per gli affari esteri e la sicurezza, per le relazioni economiche esterne, per i bilanci, per i problemi economici e monetari e la politica industriale e dalla delegazione per le relazioni con le Repubbliche della Comunità di Stati indipendenti,
 - viste le direttive negoziali impartite dal Consiglio alla Commissione, in base alle informazioni trasmesse alla sua commissione per le relazioni economiche esterne ⁽⁴⁾,
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. De Clercq e altri sulla futura configurazione dei trattati sulle relazioni economiche e commerciali tra la CE e le repubbliche della Comunità di Stati indipendenti (B3-1059/92),
 - vista la proposta di risoluzione degli onn. Hoff e Woltjer sull'utilizzazione dei potenziali di assistenza esistenti nella Comunità europea nel quadro degli aiuti agli Stati della CSI (B3-1060/92),
 - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-0073/93),
- A. considerando il grande potenziale in materia di cooperazione economica e commerciale esistente tra la CE e i Nuovi Stati Indipendenti (NSI) dell'ex Unione Sovietica,
- B. considerando la necessità di instaurare solidi legami pattizi con tali paesi e la necessità di contribuire alla loro stabilizzazione economica e politica,

⁽¹⁾ G.U. n. C 241 del 21.9.1992, pag. 161.

⁽²⁾ Idem, pag. 164.

⁽³⁾ G.U. n. C 284 del 2.11.1992, pag. 145.

⁽⁴⁾ PE 202.810

Venerdì 12 marzo 1993

- C. considerando le crisi economiche subite dai NSI, caratterizzate in particolare da
- drastiche riduzioni della produzione, degli investimenti e dei salari reali
 - una costante tendenza verso l'iperinflazione
 - disgregazione del sistema di scambi e pagamenti tra i vari Stati in questione
 - aggravamento del degrado ambientale, dovuto in particolare alla produzione di energia nucleare,

1. plaude alla negoziazione di accordi di partnership e di cooperazione con i Nuovi Stati Indipendenti (NSI) dell'ex Unione Sovietica;
2. sottolinea che questi accordi debbono contribuire alla creazione di un ordine politico democratico stabile, alla tutela dei diritti umani e delle minoranze e all'istituzione di una sana economia di mercato;

riguardo agli scambi di merci e servizi

3. rammenta la posizione enunciata nella summenzionata risoluzione del 17 settembre 1992, secondo cui «la Comunità dovrebbe prendere in esame con gli Stati della CSI la costituzione di una zona di libero scambio, con tutte le misure di salvaguardia temporanee eventualmente necessarie», mentre gli accordi in fase di negoziazione si prefiggono obiettivi di gran lunga inferiori;
4. nota che alcuni settori (tessili, prodotti CECA, prodotti nucleari) saranno esclusi dalla liberalizzazione (in base alla clausola della nazione più favorita) prevista dagli accordi in progetto e nota che ciò ridurrà il valore di tale clausola per i nostri partner; invita la Commissione ad elaborare una relazione sull'eventuale impatto sulla produzione e sull'occupazione qualora la Comunità europea dovesse liberalizzare gli scambi commerciali nei settori soggetti a restrizioni ed, in particolare, in quello siderurgico o tessile;
5. osserva altresì che gli accordi si prefiggono l'obiettivo della graduale liberalizzazione nel campo dei servizi, con un impegno di proroga riguardo al «trattamento nazionale» per la fornitura di servizi;
6. plaude alle disposizioni riguardanti la reciproca assenza di discriminazioni nelle condizioni di lavoro e di occupazione, al trattamento di nazione più favorita per l'insediamento e il funzionamento di ditte nonché per la proprietà intellettuale; si compiace inoltre della cooperazione legislativa in materia di ravvicinamento delle legislazioni nonché della liberalizzazione dei movimenti di capitali;
7. deplora tuttavia che non sia ancora stata presa un'iniziativa specifica volta a incoraggiare l'istituzione, da parte dei NSI, di un sistema di compensazione dei pagamenti sul piano regionale, allo scopo di evitare un ulteriore disgregazione degli scambi interstatuali, come richiesto dal Parlamento nella summenzionata risoluzione del 17 settembre 1992;

riguardo alla cooperazione economica e finanziaria

8. approva i principi generali di cooperazione economica definiti negli accordi in progetto; reputa però che, data la grave situazione ambientale in cui versano i NSI, sia necessario promuovere e sostenere maggiormente i progetti che si occupano della protezione dell'ambiente e, in particolare, della sicurezza nucleare messa a repentaglio da tecnologie obsolete;
9. sottolinea la necessità di accrescere l'efficienza del programma di assistenza tecnica gestito dalla CE e dai NSI, in particolare accelerando le procedure e decentrando l'individuazione e la selezione dei progetti; reputa che i consigli di cooperazione istituiti dagli accordi dovrebbero affrontare tale problema in via prioritaria;
10. sottolinea la necessità di riservare un'attenzione particolare alla conversione dell'industria militare;
11. insiste sul fatto che la tutela dell'ambiente e l'eliminazione dei danni ambientali rimangono un importante obiettivo economico;

Venerdì 12 marzo 1993

12. sostiene decisamente che i NSI dovrebbero aver accesso ai fondi della BEI per il finanziamento di progetti che rientrino negli obiettivi degli accordi e che si dovrebbe assicurare un efficiente coordinamento riguardo alle varie attività gestite dalla CE, dalla BERD, dalla BEI e dagli Stati membri;

13. osserva che il problema dell'assistenza sul piano macroeconomico ai NSI (sostenuta dal Parlamento nella summenzionata risoluzione del 17 settembre 1992) non è trattato negli accordi proposti;

riguardo alla cooperazione culturale

14. plaude all'istituzione di una cooperazione culturale nell'ambito degli accordi; caldeggia decisamente la tempestiva adozione di programmi specifici, come TEMPUS, per i NSI;

riguardo alla cooperazione istituzionale

15. plaude all'istituzione di un dialogo politico tra la Comunità e i NSI allo scopo di rafforzare i legami, sostenere i cambiamenti politici ed economici in corso in tali Stati e instaurare nuove forme di cooperazione;

16. reputa, anche alla luce delle sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 18 dicembre 1992 sulle relazioni economiche e commerciali fra la Comunità europea e i paesi baltici ⁽¹⁾, che il rispetto dei diritti umani (in particolare quelli delle minoranze) e l'attuazione dei principi democratici, come prevedono l'Atto finale di Helsinki e la Carta di Parigi per una nuova Europa, rappresentino elementi essenziali degli accordi;

17. sottolinea la necessità di definire, nel testo degli accordi di partnership e di cooperazione, la composizione e il mandato delle commissioni parlamentari miste proposte; tale mandato dovrebbe comprendere la competenza a esaminare rapporti redatti dal Consiglio di cooperazione ed emettere raccomandazioni;

18. reputa che, nel quadro di cooperazione istituzionale proposto, la CE e i NSI dovrebbero esaminare la possibilità di organizzare la cooperazione su base regionale o subregionale;

in conclusione

19. rammenta che, in sede di consultazione sulla conclusione degli accordi, il Parlamento dovrà valutare se la Commissione e il Consiglio hanno adeguatamente tenuto conto delle sue priorità;

*
* *
*

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e a quelli dell'Armenia, dell'Azerbaijan, della Bielorussia, della Georgia, del Kazakistan, della Moldavia, della Russia, del Tagikistan, del Kirghistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 14.

Venerdì 12 marzo 1993

18. Chiusura dei conti del Parlamento europeo per il 1992**RISOLUZIONE A3-0053/93****Risoluzione sulla chiusura dei conti del Parlamento per l'esercizio finanziario 1992
(spesa amministrativa)***Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 79 del regolamento finanziario,
- visto l'articolo 135, paragrafo 3, del proprio regolamento,
- visti gli articoli 8 e 9 delle norme interne di esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
- vista la relazione dell'amministrazione sull'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo per il 1992 (PE 203.907),
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0053/93),

A. considerando che, sulla base della relazione dell'amministrazione, gli stanziamenti disponibili possono essere ripartiti nel modo seguente:

— stato di previsione degli stanziamenti per l'esercizio finanziario 1992:	589.370.975,00 ECU
— stanziamenti riportati dall'esercizio finanziario 1991 al 1992	57.083.175,84 ECU
— di diritto	0 ecu
(Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario)	
— su domanda	0 ecu
(Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario)	

B. considerando che gli stanziamenti disponibili sono stati utilizzati nel modo seguente:

Stanziamenti 1992

(a) impegni per l'esercizio finanziario 1992	579.968.057,59 ECU
(b) pagamenti per l'esercizio finanziario 1992	478.485.870,84 ECU
— riporti di diritto al 1993	101.482.186,75 ECU
(Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario)	

Stanziamenti riportati dall'esercizio finanziario 1991

— pagamenti corrispondenti a stanziamenti riportati di diritto dal 1991	49.564.484,84 ECU
— pagamenti corrispondenti a stanziamenti per i quali è stato chiesto un riporto dal 1991	0 ECU

C. considerando che le disposizioni del regolamento finanziario richiedono i seguenti annullamenti:

— annullamenti di stanziamenti 1992 non impegnati	9.402.917,41 ECU
(compresi gli stanziamenti provenienti dalle riserve del capitolo 100 e 101)	0 ECU)
— annullamenti di stanziamenti riportati di diritto dal 1991 e non esborsati	7.518.691,00 ECU
— annullamenti di stanziamenti per i quali è stato chiesto un riporto dal 1991 e che non sono stati esborsati	0 ECU

1. prende atto dei risultati stabiliti nei conti per l'esercizio finanziario 1992 da presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 79 del regolamento finanziario, per consentirle di stabilire il conto di gestione consolidato e il bilancio finanziario, previo esame della commissione per il controllo dei bilanci sulla base degli articoli 8 e 9 delle norme interne;

Stanziamenti annullati

2. rileva che

- a) circa 39.000.000 ECU, che sarebbero stati altrimenti annullati, hanno formato oggetto della nuova procedura degli «storni di recupero» per integrare la linea 2000/3;
- b) la quota di stanziamenti venuti a decadere nel 1992 (1,6%) non è pertanto direttamente comparabile alla cifra relativa al 1991 (4,6%);

Venerdì 12 marzo 1993

- c) gli stanziamenti venuti a decadere sono stati comunque pari a 9.400.000 ECU, compreso un importo di 85.000 ECU che non è stato impegnato né per il programma STOA, come previsto, né incluso negli storni di recupero;
- d) il tasso di annullamento di stanziamenti riportati dal 1991 in base alla procedura di diritto è stato superiore al 13%;

Proposte di non tener conto del visto

3. rileva che una serie di richieste di non tener conto di rifiuti del visto da parte del Controllore finanziario è stata presentata troppo tardi per consentire all'autorità superiore di chiedere la necessaria consulenza e informazione alla commissione per il controllo dei bilanci, come previsto dal paragrafo 64 della risoluzione del Parlamento recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989 ⁽¹⁾;

Politica immobiliare

4. rileva che nel corso del 1992 sono state adottate decisioni nel settore della politica immobiliare che avranno conseguenze finanziarie di rilievo per i prossimi due decenni;
5. rileva tuttavia che alcune di tali decisioni sono state prese in violazione del regolamento finanziario, in particolare delle disposizioni concernenti i bandi di gara e il preventivo impegno; chiede che in futuro il Controllore finanziario rifiuti il suo visto in casi analoghi e che la gestione di tale settore sia immediatamente adeguata alle vigenti normative finanziarie;

Screening

6. ricorda che gli stanziamenti per 24 dei nuovi posti creati nell'organigramma del 1992 sono rimasti bloccati in riserva e continueranno a esserlo fino a quando l'amministrazione non porterà a una soddisfacente conclusione lo screening avviato nel 1992;

Mense, bar, ristoranti e centrali d'acquisto

7. rileva che nel 1992 sono venuti alla luce cinque conti bancari non registrati, non dichiarati né sottoposti a controllo relativi al settore mense, bar, ristoranti e centrali d'acquisto e che anche la gestione di tale settore non è stata ancora adeguata alle disposizioni del regolamento finanziario;
8. incarica la commissione per il controllo dei bilanci di seguire la questione delle irregolarità registrate nel settore mense, bar, ristoranti e centrali d'acquisto e a presentargli una relazione speciale in materia; a tal fine, incarica il Segretario generale e il Controllore finanziario di fornire al relatore ogni informazione pertinente, compresi i risultati del controllo esterno;

BUDG

9. rileva che l'importo da rimborsare all'istituzione da parte dei fornitori del sistema informatico BUDG è ancora in fase di trattativa e non compare quindi nel bilancio finanziario del Parlamento; ritiene che occorra farvi riferimento nel commento al bilancio finanziario e chiede che sia rispettato l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento finanziario;

*
* *
*

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. L 146 dell'11.6.1991, pag. 26.

Venerdì 12 marzo 1993

19. Accordi interistituzionali

RISOLUZIONE A3-0043/93

Risoluzione sulla conclusione e l'adeguamento degli accordi interistituzionali

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 (1),
- vista la sua risoluzione del 7 aprile 1992 sui risultati delle Conferenze intergovernative (2),
- visto l'articolo 121 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e i pareri della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e della commissione per le relazioni economiche eesterne (A3-0043/93),

- A. considerando la necessità di adeguare sensibilmente gli accordi interistituzionali esistenti nella prospettiva dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea e di concludere nuovi accordi per tener conto delle realizzazioni di tale Trattato,
 - B. considerando l'opportunità, al fine di rispondere a una preoccupazione crescente dei cittadini europei, di rendere più trasparente il processo decisionale comunitario e contribuire in tal modo alla riduzione del deficit democratico nella Comunità,
 - C. considerando che gli accordi interistituzionali riguardano essenzialmente l'Unione economica e monetaria, la politica estera e di sicurezza comune, gli accordi internazionali della Comunità e il processo legislativo comunitario,
 - D. considerando che la prassi degli accordi interistituzionali conclusi tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento ha trasferito responsabilità legislative al Parlamento e ha migliorato la procedura legislativa e le relazioni fra le tre istituzioni,
1. chiede al Consiglio e alla Commissione la negoziazione e la conclusione di accordi interistituzionali nei settori seguenti: Unione economica e monetaria, politica estera e di sicurezza comune, accordi internazionali della Comunità e processo legislativo comunitario;
 2. invita la Commissione e il Consiglio, per quanto riguarda l'Unione economica e monetaria, a concludere insieme al Parlamento un accordo sull'applicazione, nel settore degli affari economici e monetari e del sistema dei tassi di cambio e con riferimento alla nomina di funzionari delle istituzioni dell'UEM, dei seguenti principi: responsabilità democratica, apertura, trasparenza e riduzione del deficit democratico;
 3. propone che nel settore economico il Consiglio e la Commissione si impegnino a operare d'intesa con il Parlamento nella formulazione e nell'aggiornamento degli indirizzi di massima per la politica economica degli Stati membri e della Comunità, nella valutazione di programmi di convergenza degli Stati membri, nell'elaborazione di raccomandazioni riguardanti i disavanzi eccessivi e l'applicazione di sanzioni nonché nell'elaborazione del diritto derivato concernente l'UEM;
 4. chiede che la nomina dei membri del Comitato monetario e del Comitato economico e finanziario nonché l'insediamento del Consiglio direttivo della Banca centrale europea ottengano il consenso del Parlamento;
 5. chiede, per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che le opinioni del Parlamento siano debitamente prese in considerazione per quanto concerne le

(1) G. U. n. C 224 del 31.8.1992

(2) G. U. n. C 125 del 18.5.1992, pag. 81.

Venerdì 12 marzo 1993

scelte fondamentali della PESC, il che presuppone che il Parlamento debba essere regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione; che sia istituito un meccanismo di controllo sugli atti nonché una procedura che prenda in considerazione le raccomandazioni del Parlamento relativamente alle decisioni più importanti (azioni di mantenimento della pace e azioni militari esterne) (articolo J.7 del Trattato sull'Unione europea);

6. ritiene, per quanto riguarda l'adesione, che l'accordo dovrebbe prevedere la possibilità per le commissioni competenti, in particolare per la commissione per gli affari esteri e la sicurezza, di dialogare con la Commissione sin dalla fase in cui quest'ultima elabora il suo parere, in modo da fornire elementi complementari per la preparazione di questo testo; fatta salva la confidenzialità, Commissione e Consiglio dovrebbero riferire periodicamente alla commissione competente sull'evoluzione dei negoziati, in modo da tener conto della posizione del Parlamento nello svolgimento delle trattative;
7. ritiene che in materia di associazione il Parlamento debba essere a conoscenza della sostanza ma anche del dettaglio del mandato che il Consiglio intende affidare alla Commissione per i negoziati e che durante questi ultimi la commissione per gli affari esteri e la sicurezza vada tenuta al corrente di difficoltà eventuali e segnalare i maggiori problemi che potrebbero mettere la plenaria in condizione di non formulare il parere conforme;
8. ritiene, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 228 A del Trattato sull'Unione relativo alle sanzioni, che il Consiglio debba consultare il Parlamento prima che le decisioni vengano adottate, eventualmente per il tramite della commissione competente;
9. reputa che la Commissione debba chiedere il parere della Corte di giustizia qualora il Parlamento glielo richieda in caso di riserve sulla conformità di un accordo con l'ordinamento giuridico comunitario;
10. ritiene che nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni sulla PESC, il Consiglio e la Commissione debbano essere rappresentati al più alto livello possibile alle riunioni della commissione competente e accettare l'introduzione di un tempo delle interrogazioni in commissione a porte chiuse; che le Istituzioni debbano creare tra loro una rete informatica per la trasmissione dei documenti, quali per esempio i progetti di dichiarazione;
11. reputa che il Consiglio debba consultare preventivamente la commissione per gli affari esteri e la sicurezza sulle posizioni e azioni comuni che intende adottare, eventualmente per il tramite dell'Ufficio di presidenza della stessa; che le dichiarazioni dovrebbero essere comunicate in via prioritaria al presidente della commissione prima di essere diffuse; che un periodo di grazia di alcune ore darebbe al Parlamento la possibilità di esprimere delle riserve su un determinato testo, prima che questo divenga pubblico;
12. ritiene che ciascuna presidenza debba trasmettergli, al termine del suo semestre, una relazione scritta sul seguito dato alle iniziative del Parlamento; che detta relazione dovrebbe fare riferimento esplicito a tutte le proposte avanzate e, per ognuna di esse, indicare l'azione intrapresa; che un'analoga prassi dovrebbe essere seguita dalla Commissione per quanto riguarda le sue competenze specifiche;
13. ritiene, per quanto concerne gli accordi internazionali per i quali il Parlamento e il Consiglio condividono la responsabilità del processo decisionale, di dover partecipare allo stesso livello del Consiglio sia alla definizione delle direttive di negoziato sia al controllo di quest'ultimo; di dover essere rappresentato, conformemente alla tradizione parlamentare, in seno alle conferenze internazionali in modo da consentirgli di essere pienamente informato nell'esercizio delle sue competenze in materia di PESC e di procedura di parere conforme;
14. reputa che, per quanto concerne il processo legislativo, occorra precisare il ruolo del Parlamento nella procedura di consultazione, incluso il caso di nuova consultazione, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 1992 ⁽¹⁾, nonché nella procedura di cooperazione;
15. attribuisce con la presente risoluzione alla sua delegazione alla Conferenza interistituzionale il mandato di negoziare tali accordi con il Consiglio e la Commissione;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ Causa C-65/90, Parlamento/Consiglio, Raccolta della giurisprudenza della Corte, 1992, pag. 4593.

Venerdì 12 marzo 1993

20. Traffico marittimo nell'Adriatico e nello Ionio**RISOLUZIONE A3-0067/93****Risoluzione sullo sviluppo dei traffici marittimi e della portualità nei mari Adriatico e Ionio***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Sarlis sui trasporti marittimi e sui porti comunitari del Mar Adriatico e dello Ionio (B3-0881/92),
- vista la Dichiarazione sui porti e i trasporti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio adottata dalla commissione per i trasporti e il turismo a Napoli il 18 marzo 1992 al termine di un'Audizione pubblica⁽¹⁾ cui hanno partecipato i ministri dei trasporti della repubblica di Slovenia, della repubblica di Croazia, della repubblica federata del Montenegro, della repubblica di Albania, nonché numerose rappresentanze dei porti greci, italiani e dei paesi terzi che si affacciano su tali mari,
- viste le sue risoluzioni del 16 novembre 1988 su una politica portuale europea⁽²⁾, del 13 dicembre 1990 sullo sviluppo della politica comune dei trasporti nella prospettiva del completamento del mercato interno⁽³⁾, del 9 luglio 1991 su trasporti combinati nella CEE: una situazione in movimento⁽⁴⁾, del 12 giugno 1992 sui trasporti nel Mediterraneo⁽⁵⁾, del 12 giugno 1992 sull'orizzonte 2000: trasporti in Europa⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 1992 sui trasporti su strada, ferroviari e aerei ostacolati dalla guerra nella ex Jugoslavia⁽⁷⁾,
- viste le direttive di negoziato del Consiglio alla Commissione per la conclusione di un protocollo finanziario CEE-Slovenia⁽⁸⁾,
- viste le decisioni adottate a Maastricht il 10 dicembre 1991 e in particolare l'articolo 75 relativo ai trasporti, gli articoli 129 B, C e D relativi alle reti transeuropee nonché l'articolo 130 D relativo alla creazione di un fondo di coesione,
- viste le proposte della Commissione per fornire all'Unione i mezzi per realizzare le proprie ambizioni (COM(92) 2000-2001 — pacchetto Delors II) e la propria risoluzione del 10 giugno 1992 sulla comunicazione della Commissione «Dall'Atto unico al dopo Maastricht — i mezzi per realizzare le nostre ambizioni»⁽⁹⁾,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulle catastrofi marittime dopo il 1978, in particolare quelle del 18 aprile 1991 sulle catastrofi marittime di Genova e Livorno⁽¹⁰⁾, del 16 settembre 1992 sui danni ambientali causati dalle immissioni in mare di idrocarburi provenienti da navi⁽¹¹⁾, del 17 dicembre 1992 su un incidente al largo di La Coruña e conseguente marea nera⁽¹²⁾ e del 21 gennaio 1993 sul disastro della petroliera Braer⁽¹³⁾, nonché il suo parere del 26 ottobre 1990 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un registro navale comunitario⁽¹⁴⁾,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0067/93),

⁽¹⁾ PE 200.286/def. e PE 201.331.⁽²⁾ G.U. n. C 326 del 19.12.1988, pag. 61.⁽³⁾ G.U. n. C 19 del 28.1.1991, p. 241.⁽⁴⁾ G.U. n. C 240 del 16.9.1991, pag. 64.⁽⁵⁾ G.U. n. C 176 del 13.7.1992, pag. 250.⁽⁶⁾ Idem, pag. 246.⁽⁷⁾ Processo verbale della seduta del 15 dicembre 1992, parte seconda, punto 1, b).⁽⁸⁾ PE 203.105.⁽⁹⁾ G.U. n. C 176 del 13.7.1992, pag. 74.⁽¹⁰⁾ G.U. n. C 129 del 20.5.1991, pag. 132.⁽¹¹⁾ G.U. n. C 284 del 2.11.1992, pag. 80.⁽¹²⁾ Processo verbale della seduta del 17 dicembre 1992, parte seconda, punto 6, a).⁽¹³⁾ Processo verbale della seduta del 21 gennaio 1993, parte seconda, punto 1.⁽¹⁴⁾ G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pag. 659.

Venerdì 12 marzo 1993

- A. considerando che il bacino dell'Adriatico e dello Ionio ha un indubbio interesse comunitario in quanto comprende due Stati membri: Italia e Grecia,
- B. considerando che quest'area assolve a una funzione strategica per le relazioni esterne della Comunità attraverso la regione balcanica fino alle repubbliche della Comunità di Stati Indipendenti (CSI) che si affacciano sul Mar Nero, per la sua centralità nel Mediterraneo e le comunicazioni con l'Estremo Oriente,
- C. considerando che il corridoio Adriatico-Ionio è ora composto da sei Stati rivieraschi (Italia, Grecia, Albania, Serbia-Montenegro, Croazia e Slovenia), con una popolazione complessiva di 94,1 milioni di abitanti,
- D. considerando che le mutate condizioni geopolitiche del continente a partire dal 1989 hanno avuto profonde ripercussioni anche nel corridoio Adriatico-Ionio, aprendo nuove possibilità di sviluppo nel sistema delle comunicazioni,
- E. considerando che in vista di una seconda Conferenza paneuropea sulle infrastrutture di trasporto prevista per fine 1993/inizio 1994 dovrà essere approfondito lo sviluppo del sistema di comunicazione fra l'area sud-est della Comunità, le regioni centro-danubiane e del Mar Nero, nonché lo sviluppo delle comunicazioni marittime del Mediterraneo, tenendo presente la funzione di riequilibrio che tale scelta può assolvere nei confronti dell'area dei porti anseatici del cosiddetto «Northern Range»,
- F. considerando gli sviluppi della crisi jugoslava, che fanno purtroppo supporre un processo di pacificazione lungo e difficile, con conseguenze negative anche nelle relazioni economiche e negli scambi commerciali fra le diverse repubbliche e fra queste e il resto della regione balcanica,
- G. considerando che la Grecia, che è lo Stato della regione maggiormente esposto agli effetti della crisi della ex Jugoslavia, rischia un pesante isolamento nella rete di comunicazioni con il resto della Comunità se non vengono individuate con urgenza alternative valide,
- H. considerando la necessità della realizzazione di una rete transeuropea fra Italia, Grecia e regioni balcaniche precisamente come valida e urgente alternativa al sistema di collegamento della Grecia con il resto dell'Europa,
- I. considerando che nell'elaborazione da parte della Commissione del «Master Plan» relativo a una rete comunitaria dei porti si dovrà perciò considerare il potenziamento della comunicazione intracomunitaria fra la Grecia e l'Italia rafforzando i collegamenti fra i porti dei rispettivi paesi secondo le diverse specializzazioni dei traffici e del flusso passeggeri che ci sono o che potrebbero essere create,
- J. considerando che una soluzione positiva della situazione in Medio Oriente permetterà di intensificare le rotte intercontinentali con l'Estremo Oriente, consentendo l'ingresso nel Mediterraneo delle grandi portacontainer giramondo di 4ª generazione, organizzando in transhipment il collegamento con i porti dell'alto Adriatico,
- K. considerando la necessità di rilanciare altresì le rotte di navigazione coi porti dell'area del Mar Nero, il cui potenziamento può costituire nel breve e medio periodo un valido completamento ai già programmati sistemi di collegamento terrestri fra i paesi della Comunità e l'Est europeo, comprese le repubbliche della CSI,
- L. considerando che la necessità di una maggiore integrazione dei porti adriatici e ionici, al fine di accrescerne il grado di efficienza e competitività a livello comunitario, rende indilazionabile e urgente, soprattutto per i porti italiani, l'adozione di un piano dei porti finalizzato a una maggiore concentrazione di risorse finanziarie pubbliche, nonché una riforma delle gestioni portuali,
- M. considerando l'importanza per la regione in questione della protezione dell'ambiente e della sicurezza in mare, visto l'alto numero di passeggeri trasportati nonché la particolare configurazione dell'Adriatico,

Venerdì 12 marzo 1993

- N. considerando le nuove opportunità che possono derivare dalla liberalizzazione del cabotaggio marittimo soprattutto per i traffici ship-coast sulle rotte Adriatico-Ionio, attraverso una politica comunitaria positiva del trasporto marittimo e l'adozione del registro comunitario EUROS,
- O. considerando le visite effettuate da una delegazione della commissione per i trasporti e il turismo dal 17 al 20 giugno 1992 ai porti di Trieste, Venezia, Ravenna e Ancona (Italia); nonché dal relatore dal 18 al 21 settembre 1992 ai porti del Pireo, Patrasso e Igoumenitza (Grecia), dal 2 al 3 ottobre 1992 ai porti di Brindisi, Taranto e Bari (Italia) e dal 28 al 29 gennaio 1993 ai porti di Capodistria-Koper (Slovenia) e Fiume-Rijeka (Croazia),
- P. considerando la possibilità di convogliare, mediante il potenziamento della navigazione marittima, parte del traffico terrestre regionale sul cabotaggio e notevoli flussi del traffico europeo Nord-Sud sul traffico marittimo,

Politiche di sviluppo nel corridoio Adriatico-Ionio

1. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri interessati ad adoperarsi, in collaborazione con il Parlamento europeo, affinché il corridoio Adriatico-Ionio diventi un vero e proprio «sistema integrato marittimo e portuale» di interesse comunitario;
2. ritiene che il «Master plan» dei porti europei in corso di elaborazione da parte della Commissione debba individuare, in accordo con i governi greco e italiano, i porti di interesse comunitario e nazionale sui quali concentrare le risorse finanziarie e potenziare le infrastrutture terrestri di collegamento con la grande viabilità; l'impostazione intermodale delle reti transeuropee di trasporto deve essere tale da consentire che il traffico per idrovia e su rotaia acquisti anche in queste regioni la priorità rispetto al traffico su strada e aereo;
3. ritiene indispensabile che si proceda, in accordo con le autorità competenti degli Stati rivieraschi, a un'armonizzazione delle norme che regolano la navigazione marittima, a una standardizzazione dei servizi portuali, a una più stretta integrazione dei servizi telematici, alla progressiva armonizzazione delle tariffe e degli importi dei diritti portuali, delle norme di sicurezza a bordo delle navi, e nelle operazioni portuali di imbarco e sbarco, nonché dell'impiego di rimorchi e imposizione di diritti portuali sui rimorchi;
4. considera indispensabile dare immediata attuazione ai programmi di potenziamento e di riorganizzazione delle infrastrutture portuali del versante italiano procedendo
 - alla riorganizzazione gestionale del molo VII del porto di Trieste;
 - alla riorganizzazione delle infrastrutture del porto di Venezia mediante il trasferimento delle attività di Marittima nelle aree portuali di Marghera;
 - al dragaggio del porto-canale di Ravenna per assicurare la piena navigabilità dello scalo portuale; alla realizzazione della nuova statale E 55 per garantire il collegamento con la grande viabilità internazionale,
 - al completamento dei lavori di collegamento con la rete viaria dello scalo portuale di Ancona;
 - alla piena utilizzazione a fini portuali delle nuove infrastrutture realizzate nel porto di Bari, nonché al raddoppio della strada statale Ofantina;
 - al potenziamento ferroviario dei collegamenti del porto di Brindisi; al completamento delle opere portuali di Taranto; alla realizzazione di un centro intermodale funzionale ai porti di Brindisi e Taranto;
5. per quanto riguarda i porti greci, ritiene di prioritaria importanza che
 - vengano assicurate le risorse finanziarie per garantire l'avvio dei programmi di potenziamento dei porti di Patrasso e di Igoumenitza e di altre località della Grecia occidentale, con la relativa realizzazione delle nuove vie di comunicazione con Atene, Volos, Kalamata e Salonicco;

Venerdì 12 marzo 1993

- vadano attuati i progetti di collegamento della rete ferroviaria fra Patrasso e Atene attraverso una linea dallo stesso scartamento di quello della linea Atene-Salonicco-estero e fra Igoumenitza e la Grecia settentrionale;
 - vadano attuati i progetti di collegamento della rete autostradale fra Igoumenitza e Salonicco, tra Igoumenitza e Volos e sulla Igoumenitza-Patrasso-Kalamata;
6. considera che nell'ambito dei negoziati per gli accordi di cooperazione economica e commerciale della Comunità europea con le repubbliche della ex Jugoslavia e di quello già stipulato con l'Albania e per i relativi protocolli finanziari si debbano confrontare
- i programmi di sviluppo del porto di Capodistria in Slovenia, con priorità alla riorganizzazione dell'attuale collegamento viario con Trieste e con l'autostrada per Lubiana;
 - le scelte di potenziamento del porto di Fiume, privilegiando il completamento dell'autostrada per Zagabria;
 - i programmi di sviluppo dei porti di Bar e Durazzo verificando il sistema dei collegamenti con le regioni interne;
 - il piano dei collegamenti terrestri con i rispettivi porti al fine di assicurarne una rapida ed efficiente accessibilità;
7. invita le autorità competenti a livello comunitario e degli Stati a coordinare i programmi di espansione dei singoli porti al fine di evitare la dispersione di ingenti risorse finanziarie pubbliche e la conseguente sottoutilizzazione di significative infrastrutture e impianti in area portuale;
8. ritiene che si debba prevedere la creazione e/o il potenziamento dei centri interportuali o intermodali con facile accessibilità alle grandi reti di comunicazione per favorire lo sviluppo dei trasporti combinati e dei traffici specializzati;
9. considera che anche nell'ambito delle reti transeuropee dei trasporti si debbano prevedere programmi di infrastrutture coerenti con l'interesse europeo dell'area in questione, anche in funzione quindi del potenziamento nell'attraversamento dei valichi alpini per il traffico in transito, nel rispetto dei recenti accordi stipulati con Austria, Svizzera e Slovenia;
10. ritiene che vadano emanate, a livello nazionale e in particolare dai governi italiano e greco, disposizioni compatibili con le norme legislative comunitarie sulla libera concorrenza che prevedano
- una nuova definizione delle funzioni dell'autorità portuale preposta alla gestione dei porti;
 - una riduzione della presenza pubblica nella gestione delle attività portuali di sbarco e imbarco e manipolazione delle merci;
 - una pluralità di soggetti imprenditoriali nelle operazioni portuali e nella movimentazione e manipolazione delle merci, nonché una razionalizzazione dei servizi collaterali;
 - la tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori portuali;
11. sottolinea la necessità di incentivare tutte le forme di collaborazione per rafforzare e rendere più efficiente e meno costoso il sistema di traghetti fra la Grecia e l'Italia, in particolare fra i porti di Brindisi, Bari e Ancona e quelli di Patrasso, Igoumenitza e Durazzo;
12. richiama l'attenzione sulla necessità anche per il bacino in questione di promuovere uno sviluppo sostenibile e compatibile con la qualità dell'ambiente, in particolare marino: un probabile aumento dei traffici non dovrà compromettere in alcun caso la protezione dell'ambiente e la sicurezza in mare; inoltre per quanto riguarda i trasporti di merci nocive per l'ambiente e di per sé stesse pericolose, è necessario che anche in queste regioni la Comunità europea assicuri il più rigoroso rispetto delle disposizioni delle convenzioni IMO e MARPOL;

Venerdì 12 marzo 1993

13. insiste a questo proposito sulla necessità di un'armonizzazione verso gli standard più elevati a livello comunitario dei controlli nei porti e per le zone costiere, nonché di un aumento degli standard di sicurezza nella navigazione, prevedendo l'adozione di sistemi come il «Vessels Traffic System» (VTS), e per la costruzione navale, sottolineando a questo proposito il ruolo indispensabile delle tecnologie più avanzate;

14. ritiene che si debba procedere, nell'ambito della funzione di servizio pubblico svolta dai collegamenti di traghetto passeggeri, ad una politica tariffaria che coinvolga anche il servizio ferroviario, in vista della creazione di una tariffa comune di tipo intermodale e che inoltre tra gli Stati membri non si debbano porre ostacoli alla libera prestazione di servizi marittimi tra i porti della regione da parte degli armatori della Comunità nei confronti di altri armatori esercenti navi battenti bandiera comunitaria facendo riferimento alle restrizioni alla libera concorrenza imposte da talune Convenzioni internazionali (COTIF, ecc.);

15. ritiene necessario valorizzare maggiormente le «zone franche portuali» esistenti nei porti di Trieste, Venezia, Astakos e dei porti delle repubbliche della ex Jugoslavia, per la funzione positiva che possono assolvere nella intensificazione degli scambi commerciali a livelli competitivi;

Reperimento delle risorse finanziarie

16. invita le diverse istituzioni coinvolte nello sviluppo del corridoio Adriatico-Ionio a mettere a disposizione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le risorse finanziarie necessarie per il complesso delle iniziative legate al potenziamento delle infrastrutture portuali, al sistema di collegamento con le reti viaria, ferroviaria, fluviale e multimodale, nonché all'istituzione di centri intermodali previsti e qualificati dal piano;

17. in particolare, individua nell'ordine gli strumenti finanziari seguenti:

- i finanziamenti previsti dai governi italiano e greco;
- l'utilizzazione dei fondi previsti dal bilancio della Comunità per i diversi programmi che hanno attinenza con lo sviluppo dei trasporti, in particolare
 - a) il nuovo fondo di coesione previsto dal trattato di Maastricht che interessa la Grecia,
 - b) l'utilizzazione di parte dei fondi strutturali da parte delle regioni comunitarie adriatiche facenti parte dell'obiettivo 1,
 - c) il ricorso agli strumenti finanziari per l'ambiente (es. LIFE) ⁽¹⁾,
 - d) il finanziamento ad hoc del Piano per il sistema Adriatico-Ionio,
 - e) le possibilità offerte dagli interventi della BEI, (anche alla luce del recente accordo finanziario tra la BEI e l'EFTA);
- i finanziamenti previsti per i trasporti nell'ambito della rinegoziazione degli accordi di cooperazione economica e commerciale con le repubbliche della ex Jugoslavia e dell'Albania;
- i finanziamenti previsti dalle Autorità regionali e dalle Autorità portuali;
- gli interventi finanziari degli operatori privati;

*
* *
*

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi delle repubbliche di Slovenia, Croazia, Montenegro e Serbia, all'ex repubblica jugoslava di Macedonia e dell'Albania nonché alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) e al Consiglio d'Europa.

⁽¹⁾ G.U. n. L 206 del 22.7.1992, pag 1.

Venerdì 12 marzo 1993

21. Sicurezza stradale

RISOLUZIONE A3-0014/93

Risoluzione su un programma di azione comunitaria in materia di sicurezza stradale

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.:
- a) da Cunha Oliveira sulla catastrofe ecologica che ha colpito la regione autonoma di Madeira (B3-0248/90),
 - b) Ferri sull'armonizzazione della normativa comunitaria concernente la sicurezza sulle strade (B3-0840/90),
 - c) Stewart e Smith sulla tragedia della Scandinavian Star (B3-0893/90),
 - d) Kostopoulos sulla messa a punto di direttive comunitarie in merito al controllo del rispetto delle norme di sicurezza nel settore del trasporto marittimo di passeggeri e all'applicazione di severe sanzioni — fino all'esclusione dall'attività di trasporto in ambito comunitario — nel caso di eventuali violazioni (B3-1069/90),
 - e) Stewart e altri sul tragico incidente di pullman a Juigny nei pressi di Parigi (B3-1300/90),
 - f) McMillan-Scott e McIntosh sugli incidenti di pullman sulle autostrade francesi (B3-1665/90),
 - g) Braun-Moser sulla riduzione degli incidenti stradali notturni mediante l'obbligo di contrassegnare i fianchi e il retro degli automezzi pesanti con strisce orizzontali catarifrangenti (B3-1714/90),
 - h) Muscardini e altri sul secondo pilota sui pullman turistici e di linea (B3-1867/90),
 - i) Kostopoulos sulla necessità di equipaggiare le automobili di tutte le cilindrate con sistemi di protezione dei passeggeri (B3-1975/90),
 - j) Staes sulle gare automobilistiche sulla pubblica via (B3-1985/90),
 - k) Braun-Moser e Klepsch, a nome del gruppo del partito popolare europeo, sull'istituzione di un Consiglio europeo della sicurezza stradale (B3-0210/91),
 - l) Kostopoulos sulla sicurezza stradale lungo le strade statali in Grecia (B3-0672/91),
 - m) Moretti sul tipo di materiale da impiegarsi per le pavimentazioni stradali (B3-0676/91),
 - n) Kostopoulos sulla sicurezza della navigazione e la tutela del Mediterraneo (B3-0710/91),
 - o) Muscardini sulla catastrofe della petroliera Haven (B3-0875/91),
 - p) Muscardini e altri sui lavori autostradali (B3-1069/91),
 - q) Steward sul registro comunitario delle navi (B3-1095/91),
 - r) Smith e altri sulla sicurezza dei passeggeri in veicoli che non siano autovetture (B3-1256/91),
 - s) Valverde Lopez su un sistema coordinato di servizi di soccorso stradale con elicotteri nella Comunità europea (B3-1297/91),
 - t) Muscardini sulle interruzioni stradali (B3-1467/91),
 - u) Muscardini sulle misure a favore degli handicappati nel settore dei trasporti aerei (B3-1746/91),
 - v) Fernández-Albor sulla realizzazione di un piano integrale di sicurezza marittima (B3-1947/91),
- richiamandosi alle sue risoluzioni del 13 marzo 1984 ⁽¹⁾, del 18 febbraio 1986 ⁽²⁾ e del 15 giugno 1987 ⁽³⁾ sulla sicurezza stradale,

⁽¹⁾ G.U. n. C 104 del 16.4.1984, pag. 38

⁽²⁾ G.U. n. C 68 del 24.3.1986, pag. 35

⁽³⁾ G.U. n. C 190 del 20.7.1987, pag. 18

Venerdì 12 marzo 1993

- visto l'accordo europeo sul trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) del 1959,
 - visti la convenzione di Vienna sulla circolazione e la segnalazione stradali (1968) nonché l'accordo europeo di Ginevra (1971),
 - vista la comunicazione della Commissione del 9 gennaio 1989 dal titolo «Sicurezza stradale: una priorità per la Comunità europea» (COM(88)704),
 - vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello per una politica europea in materia di sicurezza stradale,
 - visti i numerosi studi che analizzano gli effetti di un servizio di viabilità invernale ben organizzato sulla sicurezza stradale,
 - viste l'audizione pubblica organizzata dalla commissione per i trasporti e il turismo il 28 maggio 1991 sulla sicurezza stradale (PE 151.106), nonché le varie informazioni ad essa trasmesse per iscritto dalle organizzazioni interessate,
 - vista la risoluzione del Consiglio del 21 giugno 1991 concernente un programma di azione comunitario in materia di sicurezza stradale ⁽¹⁾,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0014/92),
- A. considerando l'ecatombe provocata dagli incidenti stradali il cui bilancio annuale nella Comunità registra oltre 50.000 vittime e oltre 1.700.000 feriti (di cui circa 150.000 invalidi permanenti),
- B. ritenendo che tale situazione e le sofferenze umane che ne derivano siano inaccettabili dal punto di vista non solo sociale e morale ma anche economico, con un onere pari a oltre il 2% del prodotto nazionale lordo degli Stati membri e che i requisiti in materia di sicurezza debbano costituire una questione di carattere prioritario,
- C. ritenendo che le politiche in materia di sicurezza stradale perseguite nei vari Stati membri necessitino di un nuovo impulso e che la Comunità debba svolgere un ruolo fondamentale per progredire nella lotta contro l'insicurezza stradale, poiché un'azione comune è più efficace delle misure adottate in modo autonomo e non coordinato dagli Stati membri,
- D. considerando che un numero crescente di cittadini comunitari circola sulle strade di altri Stati membri e che ciò accresce la necessità di un approccio europeo al problema della sicurezza stradale,
- E. osservando che le statistiche sugli incidenti stradali evidenziano una grande disparità tra gli Stati membri quanto alla sicurezza stradale e alle sue conseguenze per le varie categorie di utenti e che pertanto un'azione comunitaria coordinata, volta ad un ravvicinamento dei livelli di sicurezza, farebbe avanzare la lotta contro tale flagello in modo molto più rapido di quanto non avvenga attualmente,
- F. ricordando che in seguito ai progressi in campo medico e a causa dei differenti criteri statistici concernenti il lasso di tempo tra incidente e decesso in uso negli Stati membri, risultano necessari un adeguamento o una omologazione realistici dei metodi di rilevamento del numero delle vittime di incidenti,
- G. rilevando la decisione adottata a Maastricht di modificare l'articolo 75, paragrafo 1 del Trattato sull'Unione europea, prevedendo l'adozione alla lettera c) di misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, nel rispetto dell'autonomia decisionale delle istanze competenti in base al principio di sussidiarietà,
- H. osservando che il fattore umano è all'origine di buona parte degli incidenti del traffico e che, quindi, occorre sforzarsi in via prioritaria di intervenire sulle cause umane degli incidenti stradali,

(1) G.U. n. C 178 del 9.7.1991, pag. 1

Venerdì 12 marzo 1993

- I. rilevando che la crescente pressione della concorrenza nel trasporto di merci su strada spesso ha portato al mancato rispetto dei limiti di velocità e dei periodi di riposo da parte degli autisti nonché al sovraccarico dei veicoli e che ciò costituisce un'importante causa del maggior numero di incidenti gravi,
- J. consapevole che buona parte degli incidenti avviene nei grandi centri urbani e che molte delle vittime sono pedoni i quali rappresentano, con ciclisti e motociclisti, le categorie più vulnerabili di utenza,
- K. constatando che i giovani conducenti inesperti hanno bisogno di una speciale ed intensa campagna d'assistenza,
- L. consapevole che un'azione comunitaria in materia di sicurezza stradale può avere effetti rilevanti e duraturi solo nell'ambito di una strategia globale di prevenzione fondata sul miglioramento:
 - a) del comportamento degli utenti della strada,
 - b) della concezione, della costruzione, dell'equipaggiamento e della manutenzione dei veicoli,
 - c) della qualità della rete e della segnaletica stradali,
 - d) del soccorso e dell'assistenza ai feriti,
- M. rammaricandosi del fatto che, nonostante le precedenti risoluzioni del 13 marzo 1984 e del 18 febbraio 1986 nelle quali il Parlamento europeo ha chiaramente indicato un programma di misure legislative comunitarie in materia di sicurezza stradale, la Commissione non ha ancora presentato un programma in tale settore,
- N. considerando che è necessario raccogliere, elaborare e analizzare i dati statistici, tecnici, scientifici ed economici per fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni che consentano loro di adottare misure indispensabili per la sicurezza nell'ambito di ogni modalità di trasporto e che occorre quindi istituire a livello comunitario un organo consultivo in tale campo il cui compito sarà, tra l'altro, di stabilire rigorosamente i precedenti di coloro che sono responsabili di danni alle persone ricorrendo al casellario penale, il che consentirà in futuro un migliore orientamento delle misure preventive,
- O. raccomandando che le disposizioni adottate nell'ambito della sicurezza stradale non abbiano un effetto limitativo sull'esercizio delle libertà, qualora non sia accertato che dette disposizioni abbiano effetti certi e tangibili e inoltre dovrebbero essere revocate le misure vincolanti che non hanno avuto effetti tangibili in materia di sicurezza stradale,
 - 1. ribadisce la sua volontà politica di riservare priorità alla strategia in materia di sicurezza nell'ambito di ogni modalità di trasporto e, in particolare, alle azioni volte a ridurre in modo costante e sostanziale le vittime degli incidenti stradali, pur nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;
 - 2. rimane fermamente convinto che la Comunità debba adottare tutte le misure che consentano di migliorare la sicurezza nell'ambito di ogni modalità di trasporto e che occorra considerare tali azioni nonché i mezzi finanziari necessari come aventi carattere prioritario; ritiene tuttavia che, conformemente al principio di sussidiarietà, occorra esaminare quali misure vadano applicate e a quale livello e che bisogna considerare il problema nella sua dimensione paneuropea, in particolare a livello degli accordi conclusi sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa dell'ONU;
 - 3. ritiene che ogni legislazione comunitaria e nazionale nonché ogni progetto pubblico o privato nel settore dei trasporti che abbiano incidenza sulla sicurezza debbano formare oggetto di una valutazione sistematica sotto questo profilo;
 - 4. chiede quindi alla Commissione di presentare una direttiva quadro nella quale siano iscritti principi generali di valutazione delle incidenze sulla sicurezza della legislazione comunitaria e delle legislazioni nazionali nonché dei progetti pubblici o privati nel settore dei trasporti, che possano avere conseguenze in tale campo;

Venerdì 12 marzo 1993

5. invita la Commissione ad istituire in seno alla sua Direzione generale dei trasporti un gruppo di lavoro sulla sicurezza stradale incaricato, in cooperazione con gli istituti di ricerca degli Stati membri, di presentare un programma di azioni comunitarie nel settore e di definire un approccio globale in materia di sicurezza stradale nell'ambito della politica dei trasporti via terra, dando priorità ai provvedimenti rivelatisi capaci di contribuire in modo apprezzabile all'aumento della sicurezza stradale;
6. invita la Commissione a riservare nel suo programma d'azione una particolare attenzione a taluni gruppi particolarmente esposti ai pericoli connessi alla circolazione stradale, ovvero bambini, anziani e giovani conducenti inesperti;
7. sollecita l'armonizzazione delle norme di circolazione e delle segnalazioni stradali rilevanti ai fini della sicurezza del traffico;
8. ritiene che gli Stati membri possano applicare norme di sicurezza stradale più rigorose di quelle risultanti dalla legislazione comunitaria;
9. invita la Commissione a presentare direttive che rendano obbligatorio montare cinture di sicurezza su tutti i sedili degli autobus di linea e installare barre di sicurezza sul retro degli stessi;
10. invita la Commissione a presentare al più presto, in particolare, proposte destinate a migliorare le disposizioni legislative in vigore nei seguenti settori:
 - a) direttive concernenti la definizione di norme e metodi per il controllo tecnico periodico di ogni categoria di veicoli, compresi rimorchi e roulotte;
 - b) direttiva volta ad estendere il controllo tecnico, per quanto riguarda in particolare il sistema di frenaggio, agli autoveicoli a due o tre ruote;
 - c) direttive concernenti l'armonizzazione tecnica delle caratteristiche di costruzione degli autoveicoli e gli aspetti tecnici dei veicoli in circolazione che favoriscano una guida più tranquilla ed un miglioramento della sicurezza attiva e passiva dei veicoli; a tal fine, occorrerebbe attuare le seguenti misure:
 - dotazione standard obbligatoria su tutte le auto private di parabrezza in vetro laminato, appoggiatesta, fari antinebbia, serbatoio antincendio e sistemi di avvertimento;
 - installazione obbligatoria di due retrovisori esterni nonché fanaleria e visibilità ottimali per tutti i veicoli;
 - obbligo di tenere a bordo un estintore e un attrezzo rompivetri;
 - parti anteriori delle automobili meno aggressive per i pedoni;
 - migliore protezione dei passeggeri in caso di collisioni frontali o laterali;
 - volanti meno aggressivi e installazione di «air bag»;
 - ammissibilità di un terzo stop in posizione sopraelevata;
 - rinforzo dell'abitacolo, protezione laterale, paraurti muniti di fasce in gomma, dispositivo di protezione anteriore e posteriore nonché dispositivi antieiezione per i veicoli pesanti;
 - montaggio obbligatorio di una serie standard di dispositivi catarifrangenti sulle biciclette;
11. invita la Commissione ed il Consiglio ad adottare quanto prima le seguenti misure legislative, per quanto riguarda il comportamento degli utenti della strada:
 - a) limiti di velocità applicabili ad ogni categoria di veicoli;
 - b) direttiva concernente il tasso alcolemico massimo dei conducenti;
 - c) direttiva concernente il divieto di guida sotto l'effetto di droghe e aggravio della responsabilità per i contravventori;
 - d) direttiva concernente l'obbligo del casco protettivo per i conducenti dei motoveicoli a due ruote;
 - e) divieto di radio e registratori muniti di cuffia per i conducenti di veicoli;
 - f) etichettatura dei farmaci che possono incidere sulla capacità di guida e divieto di assumerli;

Venerdì 12 marzo 1993

- g) introduzione di una normativa sociale nel settore dei trasporti stradali per quanto riguarda il tempo di guida e di riposo dei conducenti di autocarri e autobus, analoga alle normative sociali applicati ad altri lavoratori dipendenti, migliori metodi di verifica dei relativi sistemi di controllo (tachigrafi), azioni mirate per garantire il rispetto dei limiti massimi di carico, nella prospettiva di porre veramente fine alle infrazioni insistendo in particolare sugli imperativi connessi alla sicurezza stradale;
12. invita la Commissione e il Consiglio ad adottare raccomandazioni e, laddove sia conforme al principio di sussidiarietà, regolamenti o direttive concernenti la segnaletica e le installazioni stradali che dovranno coprire, tra l'altro, i seguenti aspetti:
- a) uniformazione delle installazioni fisse (e in particolare della segnaletica verticale ed orizzontale) e dinamiche (orientamento dei conducenti e aiuti alla circolazione);
 - b) specifiche tecniche della segnaletica stradale;
 - c) miglioramento della sicurezza dei pedoni
 - nei punti provvisti di semafori, prevedendo fasi di verde totale e fasi distinte per i veicoli che cambiano direzione, vista l'inconciliabilità sostanziale fra l'attraversamento dei pedoni e il passaggio simultaneo dei veicoli che effettuano una svolta,
 - nei punti privi di semafori nonché nei tratti tra due semafori mediante segnalazioni e impianti permanenti;
 - d) caratteristiche essenziali delle installazioni stradali permanenti (guard-rail e barriere di sicurezza, assorbitori d'urto, ecc.);
 - e) controllo sistematico del livello di sicurezza della rete stradale;
 - f) classificazione delle strade;
 - g) adozione di un unico sistema segnaletico delle reti autostradali (verde o blu);
13. si compiace delle recenti iniziative della Commissione volte ad attuare un programma comunitario di azioni relativo alle reti transeuropee nonché dell'inserimento di un nuovo titolo XII nel Trattato sull'Unione europea dedicato alle reti transeuropee e ritiene indispensabile valutare correttamente le incidenze sulla sicurezza delle infrastrutture transeuropee che saranno proposte;
14. rileva con grave preoccupazione la crescente pericolosità del traffico nei paesi dell'Europa centrale e orientale e invita la Commissione ad esaminare modalità con cui la CE e gli enti nazionali possano aiutare tali paesi ad accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante trasferimento di conoscenze o altri mezzi;
15. invita la Commissione a presentare senza indugio proposte relative al soccorso e all'assistenza ai feriti in caso d'incidente e, in particolare, ad un sistema coordinato a livello comunitario dei servizi di soccorso stradale tramite elicottero e delle norme di cooperazione transfrontaliera in tale settore;
16. invita la Commissione a proporre l'istituzione di un Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti avente come obiettivo di fornire alla Comunità, agli Stati membri e agli ambienti interessati tutte le informazioni scientifiche, tecniche ed economiche utili nel settore della sicurezza nell'ambito di ciascun tipo di trasporto;
17. propone che il Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti si assuma, tra l'altro, i seguenti compiti:
- a) fornire alla Commissione il supporto scientifico e tecnico necessario per formulare e valutare iniziative in tale settore;
 - b) creare, in collaborazione con gli Stati membri, un sistema di raccolta e elaborazione dei dati relativi agli incidenti, che consenta un'armonizzazione delle statistiche a livello comunitario, e una banca comunitaria di dati sugli incidenti della strada, i loro responsabili, i loro precedenti e il controllo del comportamento del conducente, e nell'ambito delle altre modalità di trasporto;

Venerdì 12 marzo 1993

- c) modificare e armonizzare i criteri per il rilevamento delle vittime nelle statistiche della CE affinché in tutti gli Stati membri vengano registrati tutti i decessi a seguito di incidenti stradali;
 - d) promuovere lo scambio di informazioni garantendone la diffusione presso tutti gli ambienti interessati e cooperare con gli enti e organismi esistenti negli Stati membri e nei paesi terzi;
 - e) coordinare a livello comunitario, in collaborazione con gli organismi o enti pubblici e privati competenti in tale settore, i programmi di formazione nelle scuole e sul luogo di lavoro nonché le campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla sicurezza stradale;
 - f) promuovere la cooperazione in materia di controllo delle misure relative alla sicurezza dei trasporti e condurre indagini sulle cause dei gravi incidenti nei trasporti;
 - g) cooperare con i programmi comunitari di ricerca, al fine di definire obiettivi e di sfruttare i risultati nel campo della sicurezza nei trasporti;
 - h) esaminare e denunciare le carenze esistenti allo stato attuale nelle infrastrutture di trasporto sul piano della sicurezza;
18. sottolinea la necessità di un programma comunitario globale e coerente di ricerca nel settore della sicurezza dei trasporti e si compiace delle azioni di ricerca connesse alla sicurezza stradale condotte dalla Comunità nell'ambito dei programmi DRIVE, COST e EURET; invita d'altro canto la Commissione ad elaborare uno scadenziario articolato per l'attuazione coordinata dei risultati di tali progetti di ricerca nonché di sottoporli a decisione;
19. ritiene che la Comunità e gli Stati membri debbano prendere misure per incoraggiare la pubblicità che favorisca la sicurezza stradale e sollecita l'istituzione di un premio comunitario per i messaggi pubblicitari che mettano in maggior risalto la sicurezza stradale;
20. sottolinea l'importanza delle campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di informazione degli utenti sui più importanti rischi e le principali cause degli incidenti stradali ed auspica un'ampia divulgazione di ogni informazione concernente la sicurezza stradale; ritiene pertanto che tutti gli organismi o enti pubblici e privati competenti in tale settore debbano essere incoraggiati nelle loro iniziative di prevenzione, quale ad esempio un servizio invernale ben organizzato;
21. sottolinea il ruolo positivo che determinati organismi associativi degli Stati membri possono svolgere per la sicurezza stradale; rileva che tali organismi hanno spesso un'insufficiente capacità finanziaria e che essi meriterebbero pertanto il sostegno della Comunità, ad esempio quando intendano coordinare le loro attività ed organizzazioni sul piano europeo;
22. chiede alla Comunità e agli Stati membri di incoraggiare le azioni condotte a livello regionale e locale per il miglioramento della sicurezza stradale;
23. sostiene la necessità che anche le compagnie di assicurazione operanti nei rami danni, vita, malattie e invalidità contribuiscano ad incrementare la sicurezza stradale, come avviene ad esempio negli USA e in Australia;
24. chiede agli Stati membri di mantenere un livello adeguato di controlli stradali al fine di ottenere il rispetto delle norme di circolazione e sottolinea la necessità di fornire ai servizi di sorveglianza apparecchiature automatiche per la constatazione delle infrazioni, segnatamente in materia di eccesso di velocità e di guida sotto l'effetto dell'alcol o della droga;
25. chiede inoltre agli Stati membri di vegliare affinché le sanzioni siano definite al più presto possibile e che siano stabilite procedure amministrative e giudiziarie elastiche per il disbrigo delle infrazioni meno gravi che non abbiano provocato danni; per quanto riguarda quelle più gravi, sottolinea l'importanza di ricorrere a sanzioni dissuasive, come la sospensione

Venerdì 12 marzo 1993

della patente di guida; auspica d'altra parte una maggiore cooperazione delle autorità amministrative e giudiziarie tra gli Stati membri, affinché le infrazioni commesse da un cittadino in uno Stato membro diverso da quello di residenza possano essere effettivamente sanzionate; analogamente, i contravventori extracomunitari potrebbero essere soggetti, tra l'altro, a sanzioni pecuniarie aventi immediato carattere esecutivo;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

22. Fornitori ACP di banane *

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0465 — C3-0020/93

La proposta è stata approvata

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0049/93

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0465) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 113 del trattato CEE (C3-0020/93),
- visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione ed i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per i bilanci (A3-0049/93),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 344 del 29.12.1992, pag.9.

Venerdì 12 marzo 1993

23. Diga di Gabčíkovo

RISOLUZIONE B3-350, 352, 382, 392 e 428/93

Risoluzione sulla costruzione di una centrale elettrica a Gabčíkovo — Nagymaros

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 29 ottobre 1992 sulle centrali elettriche di Gabčíkovo-Nagymaros ⁽¹⁾,

- A. preso atto della dichiarazione della Commissione del 16 febbraio 1993 per quanto riguarda la sua mediazione relativa ai problemi posti dalla diga di Gabčíkovo-Nagymaros,
- B. preso atto delle proposte della Commissione relative ai problemi tuttora irrisolti tra il governo slovacco e quello ungherese,
- C. considerando i risultati dei negoziati sulle proposte della Commissione,
- D. considerando le conseguenze del progetto Gabčíkovo-Nagymaros per l'ambiente,
- E. considerando che i governi ungherese e slovacco hanno convenuto in via di principio di sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja,

1. esprime la propria preoccupazione per la situazione di stallo dovuta ai mancati progressi verso una soluzione del problema della gestione temporanea delle acque e per il fatto che ciò non consente di avviare il procedimento davanti alla Corte internazionale di giustizia; chiede ai governi ungherese e slovacco di proseguire senza indugio le trattative;
2. chiede alla Commissione di fornire ulteriori informazioni circa lo stato delle discussioni al più alto livello politico, come convenuto il 16 febbraio 1993;
3. esprime ancora una volta la sua preoccupazione per le tensioni politiche che questo conflitto potrebbe provocare in tale regione;
4. nota con soddisfazione che la Commissione è disposta a proseguire la sua missione di mediazione;
5. sollecita le parti in causa ad attenersi alle proposte della Comunità del 16 febbraio 1993;
6. esorta vivamente il governo slovacco a dar prova di maggior flessibilità e a cooperare alla ricerca di soluzioni ai problemi in sospeso;
7. chiede alla Commissione di provvedere, dato l'approssimarsi della bella stagione e al fine di scongiurare ulteriori pregiudizi all'ambiente, a promuovere con urgenza un regime di approvvigionamento idrico controllato congiuntamente da ungheresi e slovacchi;
8. chiede alla Commissione di esaminare ulteriormente la possibilità di concedere un aiuto finanziario alla Slovacchia volto a compensare un'eventuale riduzione della sua produzione energetica;
9. invita la Commissione a incaricare esperti indipendenti di sottoporre questo progetto, compresi i lavori finora realizzati, a un'accurata valutazione dell'impatto ambientale; le chiede inoltre di ordinare uno studio esauriente degli effetti del progetto sulla navigazione e sulla produzione energetica nonché degli altri aspetti che devono essere presi in considerazione;
10. chiede alla Commissione di formulare proposte volte alla creazione di un parco naturale internazionale in questo idrobiotopo, unico nel suo genere, che caratterizza l'area danubiana al confine tra Slovacchia e Ungheria, con il coinvolgimento a livello gestionale di organizzazioni governative e non governative, nazionali e internazionali;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 18 a).

Venerdì 12 marzo 1993

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi slovacco, ungherese e ceco, alla CSCE e al Consiglio d'Europa.

24. Prodotti trasformati a base di pomodori *

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0474 — C3-0478/92

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Quarto considerando

considerando che è opportuno ripartire dette quantità di pomodori freschi *fra le imprese di trasformazione* in base alle quantità totali *trasformate* nelle ultime tre campagne precedenti la campagna per la quale è fissato l'aiuto;

considerando che è opportuno ripartire dette quantità di pomodori freschi in base alle quantità totali **commercializzate** nelle ultime tre campagne precedenti la campagna per la quale è fissato l'aiuto **e assegnarle a un organismo interprofessionale creato tra produttori, industriali conservieri ed enti pubblici;**

(Emendamento n. 2)

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando che a partire dal 1° gennaio 1989 gli Stati Uniti hanno introdotto dei dazi proibitivi sulle importazioni dei pomodori pelati comunitari, come misura di ritorsione a seguito della decisione comunitaria di proibire le carni agli ormoni, e che quindi sarebbe necessario un fermo atteggiamento della Commissione, nel quadro dei negoziati GATT, per far abolire questa misura che di fatto rende quasi impossibili le esportazioni comunitarie di tali prodotti sul mercato statunitense;

(Emendamento n. 3)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)

In caso di andamento favorevole della domanda, il Consiglio può, secondo la procedura dell'articolo 3, aumentare tali quantitativi fino a un massimo del 3%.

(*) G.U. n. C 328 del 12.12.1992, pag. 6.

Venerdì 12 marzo 1993

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, le quantità di cui al paragrafo 1 sono ripartite dagli Stati membri *fra le imprese di trasformazione proporzionalmente alla media delle quantità realmente prodotte da ciascuna di esse nelle tre campagne di commercializzazione precedenti quella per la quale è fissato l'aiuto.*

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, le quantità di cui al paragrafo 1 sono ripartite dagli Stati membri **in base alle quantità totali commercializzate nelle ultime tre campagne precedenti a quella per la quale è fissato l'aiuto e assegnate a un organismo interprofessionale creato tra produttori, industriali conservieri ed enti pubblici.**

(Emendamenti nn. 5 e 7)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, trattini

- un trasferimento, nei limiti del 25%, delle quantità di pomodori pelati, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per i concentrati di pomodori e altri prodotti a base di pomodori;
- un trasferimento, nei limiti del 5%, delle quantità di concentrati di pomodori, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per gli altri prodotti;
- un trasferimento, nei limiti del 5%, delle quantità previste per gli altri prodotti a base di pomodori, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per i concentrati.

- un trasferimento, nei limiti del 15%, delle quantità di pomodori pelati, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per i concentrati di pomodori e altri prodotti a base di pomodori;
- un trasferimento, nei limiti del 20%, delle quantità di concentrati di pomodori, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per gli altri prodotti;
- un trasferimento, nei limiti del 20%, delle quantità previste per gli altri prodotti a base di pomodori, espresse in quantità di pomodori freschi, alle quantità assegnate per i concentrati.

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, secondo comma (nuovo)

Al termine della campagna di commercializzazione 1993-1994 la Commissione esaminerà i risultati dell'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, per proporre gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda in particolare i quantitativi stabiliti.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0054/93

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0474) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0478/92),

⁽¹⁾ G.U. n. C 328 del 12.12.1992, pag. 6.

Venerdì 12 marzo 1993

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0047/93),
 - visti la seconda relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0054/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

25. Lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE nel 1992

RISOLUZIONE A3-0062/93

Risoluzione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica del 1992 a Santo Domingo (Repubblica dominicana) e Lussemburgo

Il Parlamento europeo,

- viste le seguenti risoluzioni approvate dall'Assemblea paritetica ACP-CEE il 20 febbraio 1992 nella riunione di Santo Domingo (Repubblica dominicana) ⁽¹⁾:
 - sulle condizioni per l'attuazione della politica di adeguamento strutturale nell'ambito di Lomé IV (ACP-CEE 441/92 def.),
 - sull'Angola (ACP-CEE 652/92/def.),
 - sull'Africa australe (ACP-CEE 650/92/def.),
 - sulla situazione in Mozambico (ACP-CEE 619/92/def.),
 - sul debito (ACP-CEE 663/92/def.),
 - sulle interrelazioni tra sviluppo, debito, povertà e disarmo (ACP-CEE 587/92/def.),
 - sulla crisi a Haiti (ACP-CEE 664/92/def.),
 - sull'applicazione della Convenzione di Lomé negli Stati ACP dei Caraibi relativamente alle preoccupazioni e ai problemi specifici di tale regione (ACP-CEE 647/92/def.),
 - sulla situazione nel Ruanda (ACP-CEE 601/92/def.),
 - sul razzismo e la discriminazione razziale (ACP-CEE 660/92/def.),
 - sulla cooperazione internazionale in materia di protezione e sfruttamento sostenibile delle foreste nel mondo (ACP-CEE 562/92/def.),
 - sulle implicazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo per gli Stati ACP-CEE (ACP-CEE 659/92/def.),
 - sulla demografia e lo sviluppo (ACP-CEE 656/92/def.),
 - sulla necessità di integrare la gestione e le risorse nazionali nella pianificazione dell'economia e di altri settori e sull'impegno in sede UNCED per uno sviluppo equilibrato nei limiti della capacità di carico della Terra (ACP-CEE 642/92/def.),
 - sulla situazione nel Timor orientale (ACP-CEE 655/92/def.),

⁽¹⁾ G.U. C 211 del 17.8.1992.

Venerdì 12 marzo 1993

- sulla situazione nel Corno d'Africa (ACP-CEE 658/92/def.),
 - sugli sviluppi della situazione nello Zaire (ACP-CEE 653/92/def.),
 - sui negoziati GATT (ACP-CEE 661/92/def.),
 - sulle banane e il GATT (ACP-CEE 633/92/def.),
 - sull'assistenza a rifugiati e sfollati della Somalia (ACP-CEE 610/92/def.),
 - sul Suriname (ACP-CEE 662/92/def.),
 - sulla situazione in Somalia (ACP-CEE 636/92/def.),
 - sulla situazione in Sudan (ACP-CEE 654/92/def.),
 - sulle banane (ACP-CEE 592/92/def.),
 - sullo zucchero (ACP-CEE 608/92/def.),
 - sul cacao (ACP-CEE 609/92/def.),
 - sui prodotti alimentari (ACP-CEE 602/92/def.),
- viste le seguenti risoluzioni approvate dall'Assemblea paritetica ACP-CEE il 1° ottobre 1992 nella riunione di Lussemburgo ⁽¹⁾
- sulle ripercussioni economiche e sociali dell'AIDS sulle popolazioni dei paesi ACP (ACP-CEE 684/92/def.),
 - sulla situazione ad Haiti (ACP-CEE 787/92/def.),
 - sulla persistenza della crisi nell'isola di Bougainville (ACP-CEE 719/92/def.),
 - sulle popolazioni indigene e il V Centenario (ACP-CEE 721/92/def.),
 - sull'evoluzione della situazione nello Zaire (ACP-CEE 778/92/def.),
 - sul processo di democratizzazione in Etiopia (ACP-CEE 752/92/def.),
 - sull'applicazione della Convenzione di Lomé e i problemi specifici della regione dell'Africa orientale (seguito di una risoluzione analoga adottata a Kampala (Uganda), nel febbraio 1991 (ACP-CEE 754/92/def.),
 - sulla situazione nel Timor orientale (ACP-CEE 779/92/def.),
 - sulla cooperazione regionale (ACP-CEE 766/92/def.),
 - sulla moratoria concernente gli esperimenti nucleari francesi (ACP-CEE 716/92/def.),
 - sull'effetto serra (ACP-CEE 717/92/def.),
 - sulle misure che i paesi donatori devono adottare per evitare l'accumulo di scorte di pesticidi obsoleti nei paesi in via di sviluppo (ACP-CEE 722/92/def.),
 - sulla desertificazione (ACP-CEE 734/92/def.),
 - sui risultati della Conferenza di Rio (ACP-CEE 736/92/def.),
 - sull'ambiente e lo sviluppo (ACP-CEE 746/92/def.),
 - sull'esportazione verso la Somalia di residui tossici, pericolosi e radioattivi (ACP-CEE 753/92/def.),
 - sulla carestia in Africa (ACP-CEE 785/92/def.),
 - sull'aiuto alimentare d'urgenza al Kenya (ACP-CEE 755/92/def.),
 - sullo zucchero (ACP-CEE 730/92/def.),
 - sullo zucchero ACP (ACP-CEE 742/92/def.),
 - sulle banane ACP (ACP-CEE 743/92/def.),
 - sul cacao (ACP-CEE 744/92/def.),
 - sul caffè (ACP-CEE 745/92/def.),
 - sul Sudafrica e l'Africa australe (ACP-CEE 786/92/def.),
 - sul Mozambico (ACP-CEE 757/92/def.),
 - sull'Angola (ACP-CEE 760/92/def.),
 - sulla Somalia (ACP-CEE 780/92/def.),
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE del 1992 a Santo Domingo (Repubblica dominicana) e Lussemburgo (A3-0062/93),

(1) AP/788, AP/789, AP/790

Venerdì 12 marzo 1993

- A. considerando la necessità di un'informazione regolare sulle attività dell'Assemblea paritetica ai fini di una politica coerente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo,
- B. considerando che l'Assemblea paritetica costituisce l'organo parlamentare indipendente della Convenzione ACP-CEE che si prefigge di promuovere una maggiore comprensione tra i popoli degli Stati membri della Comunità europea e quelli dei paesi ACP,
- C. considerando che le riunioni di Santo Domingo e di Lussemburgo si sono svolte in un momento particolarmente favorevole all'evoluzione di numerosi paesi ACP verso l'instaurazione di sistemi politici democratici, pluralisti e rispettosi dei diritti dell'uomo,
- D. considerando che tali progressi costituiscono una risposta positiva alla risoluzione su «La democrazia e lo sviluppo», approvata dall'Assemblea paritetica ACP-CEE ad Amsterdam (settembre 1991) ⁽¹⁾, alla risoluzione del Consiglio del 28 novembre 1991 su «I diritti dell'uomo, la democrazia e la politica di cooperazione allo sviluppo», alla dichiarazione finale del Comitato economico e sociale su «I processi di democratizzazione» del 28 novembre 1992 e alle varie risoluzioni del Parlamento europeo in materia,
- E. considerando che l'Assemblea paritetica ACP-CEE, attraverso le attività del suo Ufficio di presidenza, è investita di responsabilità specifiche per casi di presunte violazioni dei diritti dell'uomo tanto nei paesi ACP che in quelli della CEE,
 1. sottolinea che l'Assemblea paritetica è l'unica istituzione parlamentare al mondo in cui si riuniscono deputati di più continenti e che può affrontare i problemi Nord-Sud cui i paesi ACP si trovano a far fronte, e che tale Assemblea è lungi dall'aver valorizzato in modo ottimale tutte le sue potenzialità;
 2. deplora che l'Assemblea paritetica non abbia potuto votare, dopo una lunga discussione, la relazione generale su «Democrazia, diritti umani e sviluppo nei paesi ACP» durante la sua riunione a Lussemburgo;
 3. auspica che l'Assemblea paritetica possa portare avanti i suoi lavori in modo che la relazione generale che sarà approvata nella sua prossima riunione a Gaborone (Botswana) nel 1993 rispecchi le risoluzioni già approvate e precedentemente menzionate;
 4. condivide i principi in base ai quali i progressi verso il rispetto dei diritti umani possono e devono essere sostenuti con azioni positive e condivide il parere della Commissione sul fatto che il dialogo in tale campo deve essere costante ed aperto;
 5. sottolinea che la preoccupazione comunitaria e degli ACP per la tutela e la promozione dei diritti umani individuali e collettivi deve costituire il primo passo verso una riflessione comune sul diritto d'ingerenza pacifica e democratica; ritiene che gli Stati democratici, sia europei che ACP, debbano effettuare ogni sforzo per la cooperazione pacifica onde promuovere gli ideali democratici e la tutela dei diritti umani al di là delle proprie frontiere;
 6. concorda nell'affermare che la democrazia non può essere garantita in mancanza di un livello minimo accettabile di benessere economico e sociale e ritiene che il rimedio alla miseria vada cercato a livello tanto economico quanto politico;
 7. sostiene pienamente l'Assemblea paritetica nei suoi sforzi volti a contribuire in modo costruttivo all'avvento di una riforma costituzionale in Sudafrica, che confermi la definitiva soppressione del regime dell'apartheid e porti alla creazione di nuove istituzioni democratiche e all'indizione di libere elezioni che, al di là del loro significato immediato per il popolo sudafricano, consentano di compiere più significativi progressi verso il miglioramento della situazione sociale ed economica nell'intera regione dell'Africa australe;
 8. riconosce, con l'Assemblea paritetica, che le politiche di adeguamento strutturale convenzionali non consentono di affrontare i problemi dei paesi ACP e che occorre prevedere un «adeguamento accompagnato da cambiamento», che tenga conto della dimensione sociale;

⁽¹⁾ G.U. C 31 del 7.2.1992.

Venerdì 12 marzo 1993

9. invita la Commissione ad elaborare proposte volte a rafforzare il capitolo «Sostegno all'adeguamento strutturale della Convenzione di Lomé IV, nella prospettiva di una prossima rinegoziazione, e chiede che tali proposte vengano comunicate al Parlamento europeo entro l'inizio del 1994;
10. si compiace del fatto che la Comunità si sia impegnata nella lotta contro l'AIDS e che abbia deciso di assegnare almeno 50 Mecu, nell'ambito del Lomé IV, al suo programma di lotta contro questa malattia; sottolinea inoltre che tali risorse dovranno aggiungersi agli stanziamenti già previsti per i programmi indicativi nazionali e per quelli destinati alla sanità;
11. riconosce, con l'Assemblea paritetica, che la prevenzione, l'educazione e l'informazione costituiscono lo strumento più idoneo a lottare contro la diffusione del virus HIV;
12. si compiace del fatto che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea paritetica sia riuscito ad avviare una mediazione tra le autorità del Niger e la comunità Tuareg, che abbia contribuito alla liberazione di prigionieri politici in Malawi e che continui a dare il proprio apporto costruttivo alla composizione delle persistenti divergenze tra Comunità europea e Sudan, in conseguenza di gravi e perduranti violazioni dei diritti dell'uomo, ed esprime la propria gratitudine ai paesi impegnati per gli sforzi di cooperazione in cui si sono prodigati a tal fine;
13. riconosce e condivide l'importanza delle risoluzioni adottate dall'Assemblea paritetica citate nella presente relazione ed invita la Commissione a dar loro seguito salutandolo, riformulando o rafforzando la cooperazione in tali settori e promuovendo programmi e progetti in tale senso, dotati del necessario supporto finanziario e tecnico;
14. dichiara che al momento di definire le varie politiche esso terrà conto delle risoluzioni adottate dall'Assemblea paritetica e chiede alle sue commissioni competenti di prenderle in considerazione nell'ambito dell'elaborazione di relazioni e pareri;
15. ribadisce ancora una volta che la cooperazione allo sviluppo deve inserirsi in una politica estera e della sicurezza comune (PESC) in quanto quadro più appropriato per la soluzione dei problemi dei paesi ACP, i quali fondamentalmente sono incentrati sull'indebitamento, l'adeguamento strutturale e democratico, la situazione dei mercati delle materie prime, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, senza dimenticare i gravi problemi connessi con il razzismo e la xenofobia;
16. sottolinea l'importanza politica delle missioni effettuate dall'Assemblea paritetica ad Haiti e in Uganda; in particolare riconosce l'importanza, sul piano tanto politico quanto dell'impatto sui mezzi di informazione, dell'intervento di Padre Aristide davanti all'Assemblea paritetica, il che testimonia il potenziale politico di tale Assemblea;
17. sottolinea l'importanza degli interlocutori economici e sociali ai fini della cooperazione ACP-CEE ed esorta a proseguire il dialogo e la cooperazione con questi ultimi; chiede che vengano stabiliti contatti permanenti e continui con le parti sociali e le commissioni del Parlamento europeo;
18. riconosce l'importanza politica dell'audizione che ha avuto luogo in Lussemburgo sul tema della «Pace e sviluppo» e afferma che uno degli obiettivi prioritari dell'Assemblea paritetica deve consistere nella promozione di una cultura della pace nell'ambito delle relazioni ACP-CEE; propone che in futuro si garantisca l'equilibrio tra la partecipazione maschile e femminile a tali audizioni;
19. riafferma, con riferimento all'articolo 32 della Convenzione di Lomé e all'articolo 1 del regolamento dell'Assemblea paritetica, il carattere politico di tale Assemblea e ricorda che — in quanto organo parlamentare — essa è composta sia da membri del Parlamento europeo che da membri democraticamente eletti dei Parlamenti di tutti i paesi ACP in cui esiste questa istituzione;
20. constata con soddisfazione il numero sempre maggiore di parlamentari ACP che assistono alle riunioni dell'Assemblea paritetica; chiede alla Commissione e ai suoi copresidenti di procedere, sulla base di un dialogo con la parte ACP, e rimuovere gli ostacoli tecnici, finanziari o politici che impediscono che l'Assemblea paritetica sia composta esclusivamente da parlamentari;

Venerdì 12 marzo 1993

21. deplora l'assenza di parlamentari europei alle riunioni dell'Assemblea paritetica e dei suoi gruppi di lavoro e chiede ai presidenti dei vari gruppi politici di garantire una effettiva partecipazione dei membri del Parlamento europeo sia alle discussioni che alle votazioni;
22. ritiene che il ruolo dell'Assemblea paritetica debba essere rafforzato e che essa debba pertanto essere dotata di adeguati mezzi finanziari e della necessaria autonomia di gestione finanziaria e politica, in modo da poter svolgere i suoi lavori ed espletare le relative funzioni sotto il controllo della Corte dei conti;
23. ritiene che al fine di ridurre il numero eccessivo di risoluzioni individuali poste in votazione e rafforzare la partecipazione alle votazioni, si debba applicare rigorosamente il regolamento dell'Assemblea paritetica e che le risoluzioni poste in votazione debbono essere ripartite, per quanto possibile, durante tutta la riunione, a condizione che i testi vengono presentati con sufficiente anticipo e che il termine per la presentazione degli emendamenti venga rispettato;
24. ritiene che le riunioni dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea paritetica debbano essere organizzate nel paese che a turno assume la presidenza del Consiglio ACP-CEE; ritiene inoltre che la riunione europea debba aver luogo in uno dei paesi della Comunità e non soltanto in uno dei tre luoghi abituali di lavoro del Parlamento europeo;
25. ritiene che, sulla base del sistema d'Hondt, una rappresentanza appropriata dovrebbe consentire una ripartizione equilibrata delle varie presidenze europee e la nomina dei vari relatori europei;
26. sottolinea la necessità che la fissazione delle date delle riunioni dell'Assemblea paritetica non sia condizionata da fattori politici estranei all'interesse della Convenzione di Lomé e dell'Assemblea paritetica;
27. approva e incoraggia l'iniziativa dell'Assemblea paritetica di tenere audizioni su questioni aventi un impatto internazionale;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Assemblea paritetica e al Consiglio dei Ministri ACP-CEE, ai governi degli Stati membri della Comunità, ai governi e ai parlamenti degli Stati ACP, al Consiglio e alla Commissione.

26. Produzione biologica dei prodotti agro-alimentari (articolo 41 del regolamento)

RISOLUZIONE B3-0349/93

Risoluzione sulla produzione biologica dei prodotti agro-alimentari

Il Parlamento europeo,

- visti i suoi pareri del 19 febbraio e 12 marzo 1991 sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽²⁾,
- visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 e reca le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento ⁽³⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 72 del 18.3.1991, pag. 39; G.U. n. C 106 del 22.4.1991, pag. 27.

⁽²⁾ G.U. n. L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽³⁾ G.U. n. L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

Venerdì 12 marzo 1993

- A. considerando che l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 riporta un elenco di ingredienti e ausiliari di fabbricazione autorizzati negli alimenti contassegnati con il marchio biologico,
- B. considerando che, nel definire il contenuto dell'allegato VI, il regolamento della Commissione ha espressamente introdotto nelle sezioni A e B la categoria generale delle preparazioni a base di microrganismi geneticamente modificati, specificando che determinati prodotti di questa nuova categoria saranno autorizzati con la procedura della comitologia nell'ambito della Commissione,
- C. considerando che il regolamento sull'etichettatura degli alimenti biologici non si applica a organismi e prodotti geneticamente modificati e che pertanto i cambiamenti introdotti con l'allegato VI costituiscono una modifica sostanziale dell'ambito e della natura della legislazione originaria,
- D. considerando che l'accordo Plumb-Delors fa obbligo alla Commissione di sottoporre al Parlamento un progetto delle misure importanti proposte nell'ambito della comitologia e contemporaneamente di trasmettere la proposta al competente comitato della Commissione; che quest'ultima ha omesso di sottoporgli il progetto della misura proposta, nonostante il carattere manifestamente normativo delle disposizioni dell'allegato VI,
- E. considerando che il Parlamento sta attualmente esaminando una proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio concernente nuovi prodotti e ingredienti alimentari, che si estende in effetti ad alimenti geneticamente modificati,
- F. considerando che l'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati è diventata recentemente una questione di grande interesse per i consumatori; che il fatto di autorizzare il marchio biologico anche per alimenti geneticamente modificati creerà inevitabilmente confusione tra i consumatori e intaccherà la fiducia nel marchio biologico, con conseguenti svantaggi economici per i produttori e i distributori biologici,
1. conclude che la Commissione, modificando il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio anziché seguire le procedure stabilite dal Trattato per la modifica della legislazione, ha superato le prerogative della procedura di comitologia;
 2. invita la Commissione ad abrogare il suo regolamento (CEE) n. 207/93 che autorizza l'uso di prodotti geneticamente modificati nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo a metodi di produzione biologica, e a consultarlo sulla definizione del contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91;
 3. incarica il suo Presidente di far esaminare dalla commissione giuridica la possibilità di presentare un ricorso a norma dell'articolo 173 del Trattato CEE dinanzi alla Corte di giustizia e, se del caso, ad avviare le azioni necessarie entro i termini previsti;
 4. chiede alla Commissione di non applicare nel frattempo l'articolo 14 della procedura di comitologia per autorizzare l'uso del marchio biologico in relazione a preparazioni o prodotti a base di microrganismi geneticamente modificati;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Venerdì 12 marzo 1993

27. Ortofrutticoli ***PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0422 — C3-0445/92****Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli**

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Primo considerando

considerando che lo sviluppo della produzione comunitaria di prodotti quali gli ananassi, gli avocado, i manghi e le guaiave, soprattutto dopo l'adesione della Spagna e del Portogallo, nonché l'incremento degli scambi di tali prodotti ne rendono opportuna l'inclusione nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92;

considerando che lo sviluppo della produzione comunitaria di prodotti quali gli ananassi, gli avocado, i manghi, le guaiave, **le anone e le granadiglie**, soprattutto dopo l'adesione della Spagna e del Portogallo, **e in particolare dopo l'adozione dei programmi specifici POSEICAN e POSEIMA**, nonché l'incremento degli scambi di tali prodotti ne rendono opportuna l'inclusione nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92;

(Emendamento n. 2)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che in mancanza di un numero di codice specifico, che dovrà essere adottato nella prossima revisione della nomenclatura combinata, le anone e le granadiglie figurano nel regolamento attuale sotto il numero di codice generico 0810 90 80;

(Emendamento n. 3)

ARTICOLO 1, PUNTO 1*Articolo 1, paragrafo 2, tabella
(regolamento (CEE) n. 1035/72)*

Codice NC	Designazione delle merci
ex 080300	Banane da farina
08043000	Ananassi
080440	Avocadi
08045000	Guaiave, manghi e mangostani

Codice NC	Designazione delle merci
ex 080300	Banane da farina
08043000	Ananassi
080440	Avocadi
08045000	Guaiave, manghi e mangostani
08109080	Altre (anone e granadiglie)

(*) G.U. n. C 307 del 25.11.1992, p. 10

Venerdì 12 marzo 1993

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0052/93

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0422) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0445/92),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0052/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 307 del 25.11.1992, pag. 10.

28. Accordo di pesca CE/Madagascar ***PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0308 — C3-0335/92**

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 2 bis

Articolo 2 bis (nuovo)

Durante l'ultimo anno di validità del protocollo, e prima che venga sottoscritto qualsiasi altro accordo per il rinnovamento del protocollo stesso, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione e le condizioni di esecuzione dell'accordo.

(*) G.U. n. C 201 dell'8.8.1992, pag. 19.

Venerdì 12 marzo 1993

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0050/93

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il Governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0308) (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (C3-0335/92),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale nonché i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0050/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica ad essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 201 dell'8.8.1992, pag. 19.

Venerdì, 12 marzo 1993

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 12 marzo 1993

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CHANTERIE, CHRISTENSEN I., CINGARI, COATES, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES, van DIJK, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GONZALEZ ALVAREZ, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER K.P., KOSTOPOULOS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORODO LEONCIO, MOTTOLA, MÜLLER Gü., MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PIECYK, PIQUET, PISONI F., PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAUTI, READ, REDING, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROTH, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SÁNCHEZ GARCÍA, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAES, STAVROU, STEWART, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

Osservatori dell'ex Repubblica Democratica Tedesca

GLASE, GOEPEL, KERTSCHER, KOSLER, MEISEL, RICHTER, SCHRÖDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Venerdì, 12 marzo 1993

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = favorevoli
 (-) = contrari
 (O) = astensioni

Relazione Lenz (A3-0056/93) — Diritti dell'uomo

Insieme

(+)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BERTENS, BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CINGARI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDERO, EWING, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FRIMAT, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LULLING, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PISONI F., POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, van PUTTEN, RAFFIN, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROTHE, SÄLZER, SAKELLARIOU, SÁNCHEZ GARCÍA, SARLIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, von WECHMAR, WEST, WIJSENBECK, WOLTJER, WYNN.

(-)

McCARTIN.

(O)

GERAGHTY, HADJIGEORGIOU, PAPOUTSIS, PESMAZOGLOU, PRAG, ROMEOS, SCHLECHTER, SEAL, SIMPSON B., TAURAN, TOMLINSON, van der WAAL.

Relazione Metten (A3-0078/93) — Relazione economica annuale

Insieme

(+)

ADAM, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BERTENS, BOFILL ABEILHE, BOWE, BRAUN-MOSER, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CINGARI, CORNELISSEN, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DEPREZ, DESAMA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ESCUDERO, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GREEN, GUIDOLIN, HABSBURG, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LARIVE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, METTEN, MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PESMAZOGLOU, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PROUT, van PUTTEN, REDING, REYMANN, RIBEIRO, ROTHE, SÁLZER, SAKELLARIOU, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TOPMANN, TURNER, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VITTINGHOFF, von WECHMAR, WEST, WOLTJER, WYNN.

(-)

BETTINI, BOISSIÈRE, DESSYLAS, van DIJK, EPHREMIDIS, FALQUI, QUISTORP, RAFFIN, TAURAN, VERBEEK.

(O)

BRITO, GRUND.

Venerdì, 12 marzo 1993

*Risoluzione comune sulla siderurgia**Paragrafo 1 (prima parte)*

(+)

ADAM, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, BEAZLEY C., BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CINGARI, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DEPRez, DESAMA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, EWING, FUNK, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GRUND, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, LANDA MENDIBE, LANNOYE, LENZ, LINKOHR, MAHER, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, METTEN, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, POLLACK, PONS GRAU, QUISTORP, REYMANN, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SPECIALE, STEWART, TITLEY, TOPMANN, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, von WECHMAR, WEST, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

von ALEMANN, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY P., BEIRÔCO, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CORNELISSEN, DALY, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FRIEDRICH, GAIBISSO, HABSBURG, HERMAN, KELLETT-BOWMAN, LLORCA VILAPLANA, LULLING, MENDEZ DE VIGO, MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWTON DUNN, OOMEN-RUIJTEN, PESMAZOGLOU, PRAG, PROUT, REDING, SÄLZER, SARLIS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER.

(O)

FALQUI.

Paragrafo 6 (prima parte)

(+)

ADAM, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY P., BEIRÔCO, BOFILL ABEILHE, BOWE, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CINGARI, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DEPRez, DESAMA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FRIEDRICH, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, KELLETT-BOWMAN, LANDA MENDIBE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, METTEN, MOTTOLA, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PESMAZOGLOU, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, ROBLES PIQUER, ROTHE, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SARLIS, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VOHRER, WEST, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CORNELISSEN, ESCUDERO, FUNK, HABSBURG, LENZ, MAHER, MÜLLER Gü., PACK, PROUT, REDING, REYMANN, SCHLEICHER, TURNER.

(O)

BETTINI, LANNOYE, von WECHMAR.

Paragrafo 6 (seconda parte)

(+)

ADAM, APOLINÁRIO, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BOFILL ABEILHE, BOWE, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CINGARI, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, FERNÁNDEZ-ALBOR, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, LANDA MENDIBE, LINKOHR, MAHER, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENDEZ DE VIGO, METTEN, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, PARTSCH, POLLACK, PONS GRAU, ROBLES PIQUER, ROTH, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, STEWART, TITLEY, TOPMANN, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VOHRER, WEST, WILSON, WOLTJER, WYNN.

Venerdì, 12 marzo 1993

(—)

von ALEMANN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CORNELISSEN, DALY, DEPREZ, ESCUDERO, ESTGEN, FRIEDRICH, FUNK, HABSBURG, HERMAN, KELLETT-BOWMAN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, MOTTOLA, MÜLLER Gü., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PESMAZOGLOU, PRAG, PROUT, REYMANN, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SONNEVELD, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSEN, TINDEMANS.

(O)

BETTINI, BOISSIÈRE, LANNOYE, QUISTORP.

Relazione Pollack (A3-0059/93)— Emissioni di CO₂

Emendamento n. 20

(—)

ÁLVAREZ DE PAZ, BOFILL ABEILHE, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, da CUNHA OLIVEIRA, DUARTE CENDÁN, EPHREMIDIS, EWING, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GRUND, LLORCA VILAPLANA, MEDINA ORTEGA, MENDEZ DE VIGO, PONS GRAU, RIBEIRO, SABY, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, TOPMANN, VÁZQUEZ FOUZ.

(—)

ADAM, von ALEMANN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CINGARI, CORNELISSEN, COT, DALY, DEPREZ, DIDO', ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GREEN, HABSBURG, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, KELLETT-BOWMAN, LANNOYE, LENZ, LINKOHR, MAHER, MARTIN D., METTEN, MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWENS, NEWTON DUNN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PESMAZOGLOU, POLLACK, PRAG, PROUT, QUISTORP, REDING, ROBLES PIQUER, ROTH, ROTHE, SÄLZER, SAKELLARIOU, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIMMONDS, SONNEVELD, STAVROU, TAURAN, THEATO, THYSEN, TITLEY, TURNER, VAYSSADE, VERBEEK, VOHRER, von WECHMAR, WILSON, WOLTJER, WYNN.

Emendamento n. 19

(—)

ÁLVAREZ DE PAZ, BOFILL ABEILHE, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, da CUNHA OLIVEIRA, DIDO', DUARTE CENDÁN, EPHREMIDIS, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ-ALBOR, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRUND, HARRISON, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MEDINA ORTEGA, MENDEZ DE VIGO, METTEN, PONS GRAU, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, SABY, SCHLECHTER, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, TITLEY, TOPMANN, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, WOLTJER, WYNN.

(—)

ADAM, von ALEMANN, BEAZLEY P., BETTINI, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CINGARI, CORNELISSEN, COT, DALY, DEPREZ, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, HABSBURG, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HUGHES, HUME, KELLETT-BOWMAN, LANNOYE, MAHER, MARTIN D., MOTTOLA, MÜLLER Gü., NEWENS, NEWTON DUNN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PISONI F., POLLACK, PRAG, PROUT, QUISTORP, REDING, ROTH, ROTHE, SÄLZER, SAKELLARIOU, SARLIS, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SONNEVELD, STAVROU, THYSEN, TURNER, VAYSSADE, VOHRER, von WECHMAR, WILSON.
